

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore



**ASGP**  
ALTA SCUOLA FEDERICO STELLA  
SULLA GIUSTIZIA PENALE

Ricerche

Diretta da **Gabrio Forti**

# **VIOLENZA CONTRO LE DONNE: FORME 'VISIBILI' E 'INVISIBILI' DI UN FENOMENO GLOBALE**

**Strategie interdisciplinari di prevenzione**

*a cura di*

**Marta Lamanuzzi e Claudia Mazzucato**



**G. Giappichelli Editore**

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore



**ASGP**  
ALTA SCUOLA FEDERICO STELLA  
SULLA GIUSTIZIA PENALE

*Diretta da* Gabrio Forti

---

*Ricerche*

*La collana dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale (ASGP) nasce nel 2019 con l'intento di raccogliere e diffondere i frutti dei molteplici progetti e attività di ricerca cui l'Alta Scuola contribuisce a dare impulso, sostegno e coordinamento. Le pubblicazioni raccolte nella collana spaziano da opere di carattere monografico a volumi di taglio più pratico, da opere individuali a lavori collettanei. Per guidare il lettore tra le diverse tipologie, i volumi proposti sono contrassegnati come «studi» – per opere di taglio maggiormente accademico – oppure «ricerche» – per opere nate da progetti o maggiormente orientate alla prassi. Tratto comune a ogni volume accolto nella collana è, oltre al legame con tematiche di studio caratterizzanti l'ASGP e con progetti che la vedano parte attiva, il rigoroso metodo scientifico che deve connotare la concezione ed elaborazione di ciascuna opera pubblicata.*

*Rigore e qualità scientifica sono garantiti dalla sottoposizione delle opere individuali a un accurato sistema di double blind peer review, e dalla valutazione del comitato editoriale, insieme all'attenta supervisione dei curatori, in caso di volume collettaneo.*

# VIOLENZA CONTRO LE DONNE: FORME 'VISIBILI' E 'INVISIBILI' DI UN FENOMENO GLOBALE

Strategie interdisciplinari di prevenzione

*a cura di*

Marta Lamanuzzi e Claudia Mazzucato



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1315-0

ISBN/EAN 979-12-211-6234-9 (ebook)

*Volume pubblicato con il contributo di Regione Lombardia nell'ambito del bando "Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, annualità 2023/2024" di cui alle dd.g.r. n. 550/2023 e n. 591/2023" promosso e finanziato da Regione Lombardia.*



Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*Direttore:*  
Gabrio Forti.

*Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale - ASGP:*

ASGP nasce il 1° novembre 2017, come ottava Alta Scuola dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Essa raccoglie il patrimonio di competenze, esperienze, successi e ideali che il Centro Studi "Federico Stella" sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) ha creato fin dalla sua istituzione, nel 2008, in ambito scientifico e professionale, a livello nazionale e internazionale. L'Alta Scuola si concepisce quale luogo di una riflessione scientificamente rigorosa sui temi della legalità e dell'etica economico-sociale, in stretto contatto e costante interlocuzione con le sensibilità pratiche espresse dal mondo delle imprese e delle professioni, sulla scena nazionale e internazionale. Assumendo come centro di irradiazione dei suoi percorsi di ricerca la sfera di intervento, attuale o potenziale, della giustizia penale, essa si propone di indirizzare le analisi e le proposte in molteplici campi di esperienza, valorizzando le migliori competenze legislative, giudiziarie, forensi e amministrative per individuare soluzioni regolative appropriate a problemi sempre nuovi.

*Comitato editoriale:*

Marta Bertolino, Matteo Caputo, Francesco D'Alessandro, Luciano Eusebi, Claudia Mazzucato, Giuseppe Rotolo, Arianna Visconti.

*Sito web:*  
[asgp.unicatt.it](http://asgp.unicatt.it)



*A Giovanna Ichino, giudice buona e giusta*



## INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Ringraziamenti</i>	XVII
<i>Le Autrici e gli Autori</i>	XIX
<i>Prefazione, di Elena Lucchini</i>	XXI
<i>Introduzione, di Marta Lamanuzzi e Claudia Mazzucato</i>	1

### PARTE I

## PROFILI TRAVERSALI

### CAPITOLO I

## UNA IDEA 'FORTE' DI VULNERABILITÀ PER UNA GIUSTIZIA PENALE 'MITE': ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

di *Claudia Mazzucato*

1. Donne, adolescenti e bambine: <i>ideal victims</i> (vittime perfette)?	7
2. La vulnerabilità della vittima tra diritto dell'Unione europea e diritto interno	14
3. Protezione dalla vittimizzazione ripetuta e secondaria: vizi e virtù di una questione dirompente	19
4. Per un'idea 'forte' di vulnerabilità	21
5. 'Fortezza' delle persone offese, mitezza della giustizia penale	25
6. Per concludere: «inclinazione», tratto 'femminile' della giustizia	27

## CAPITOLO II

### INFORMARE, AVVISARE E FARE RETE: LA PROTEZIONE DALLA VITTIMIZZAZIONE RIPETUTA ATTRAVERSO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

*di Anna Acconcia*

1. Premessa: la protezione della vittima	29
2. Brevi note introduttive sulla rilevanza del tema: gli obblighi di comunicazione come misure di protezione di «primo livello» contro la vittimizzazione ripetuta	34
3. Art. 90- <i>bis</i> c.p.p. Informazioni alla persona offesa	36
4. Art. 90- <i>ter</i> c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione	37
5. Art. 282- <i>quater</i> c.p.p. Obblighi di comunicazione dei provvedimenti cautelari	38
6. Art. 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure	39
7. Art. 408 c.p.p. Richiesta di archiviazione	41
8. Art. 415- <i>bis</i> c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari	41
9. Art. 11, d.l. n. 11/2009 e succ. mod. Obblighi di informazione in capo a forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche	42
10. Art. 64- <i>bis</i> Disp. att. c.p.p. Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile	42
11. Art. 473- <i>bis</i> .40 ss. c.p.c. nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie nell'ipotesi di violenza domestica o di genere	44
12. Riflessioni conclusive per una 'giustizia integrata'	45

## CAPITOLO III

### GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

*di Carlo Rusconi*

1. Introduzione	47
2. I soggetti: richiedenti e destinatari dell'ordine di protezione	49
3. Presupposti	52
4. Contenuto delle misure	54
5. Profili procedurali	58

CAPITOLO IV  
 INTERVENTI SOCIALI DI CONTRASTO  
 ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE:  
 RISULTATI E PROSPETTIVE DI RICERCA  
 DI LAVORO SOCIALE

di *Marco Grassini*

1.	Introduzione	63
2.	Il Lavoro Sociale nel contrasto alla violenza contro le donne: <i>field-work, management e policy making</i>	64
3.	I servizi di sostegno alle donne che hanno subito violenza	67
	3.1. Le teorie di riferimento	67
	3.2. Finalità e percorsi di successo dei servizi di sostegno alle donne	69
4.	Lavoro Sociale e programmi di aiuto per le persone indicate come autori di violenza	72
	4.1. Elementi fondanti e linee guida	72
	4.2. I fondamenti del Lavoro Sociale nell'aiuto agli autori di violenza	73
	4.3. <i>Social Work</i> e dimensione dell'aiuto agli autori di violenza: considerazioni da dati di ricerche empiriche	75

CAPITOLO V  
 VIOLENZA CONTRO LE DONNE  
 E SOCIETÀ MULTICULTURALI.  
 QUESTIONI DI TUTELA DELLA PERSONA  
 NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO PENALE

di *Lara Ferla*

1.	Premessa	79
2.	La protezione internazionale delle donne e dei minori contro condotte offensive dei loro diritti motivate da ragioni culturali	82
3.	Le c.d. <i>harmful practices</i> come forme di violenza nei confronti delle donne motivate da ragioni culturali	84
4.	Il contrasto penale della violenza nei confronti delle donne motivata da ragioni culturali nell'ordinamento italiano. In particolare, le mutilazioni genitali femminili	87

	<i>pag.</i>
4.1. (segue) Matrimoni forzati di donne e di minori: l'art. 558-bis c.p.	90
4.2. (segue) Gli omicidi per causa d'onore: tradizioni culturali e offesa al bene della vita	92
5. Le 'motivazioni culturali' dei delitti contro la persona e gli orientamenti più recenti della giurisprudenza	94
6. Il contributo delle donne nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di contrasto alla violenza	96

## PARTE II

### CONTESTI DI VIOLENZA E STRATEGIE DI PREVENZIONE

#### CAPITOLO VI

#### LA VITTIMIZZAZIONE DELLA DONNA MIGRANTE: VIOLENZA, TRATTA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

di *Paola Cavanna*

1. Introduzione	101
2. Donne migranti e fattori di vulnerabilità specifici	102
3. Tipologie di vittimizzazione	104
3.1. Violenza domestica	104
3.2. Tratta di esseri umani	105
3.3. Sfruttamento lavorativo	107
4. Considerazioni di sintesi	108
5. Quadro normativo italiano	108
6. Una riflessione conclusiva	114

CAPITOLO VII  
 VIOLENZE E PERCORSI DI AIUTO  
 TRA CULTURE DIVERSE:  
 MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALITÀ  
 NELLA PROSPETTIVA DEL *SOCIAL WORK*

di *Elena Cabiati*

1.	Introduzione	117
2.	Alterità e contrasto alla violenza	117
3.	I percorsi di aiuto tra multiculturalismo e interculturalità	119
4.	Tra universale e particolare: le specificità dei percorsi delle donne con <i>background</i> migratorio che affrontano la violenza	121
5.	Le difficoltà e i rischi per gli operatori che aiutano donne con <i>background</i> migratorio	126
6.	‘Culturalizzare’ la violenza nel <i>social work</i> : rischi e conseguenze	128
7.	<i>Cultural competence, cultural safety e cultural humility</i>	130

CAPITOLO VIII  
 LA ‘VIOLENZA’ OSTETRICA

di *Marina Di Lello Finuoli*

1.	Inquadramento del fenomeno	133
2.	Le conoscenze empiriche sulla violenza ostetrica: il ruolo delle associazioni	134
3.	La nozione di «violenza» nell’ordinamento penale, nelle fonti internazionali e nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità	136
4.	Il ‘crimine’ di «violenza ostetrica» nelle fonti internazionali	138
5.	La violenza ostetrica come violenza di genere in contesto sanitario/istituzionale	139
6.	Il ‘reato’ di violenza ostetrica	141
7.	Classificazioni delle condotte a partire dalle nozioni legali di violenza ostetrica	143
8.	Gli ipotizzabili strumenti di tutela nell’ordinamento italiano	144
9.	Il ruolo del consenso e il c.d. piano del parto	147
10.	Una soluzione: la risposta culturale alla violenza ostetrica	149

CAPITOLO IX

LA VITTIMIZZAZIONE DELLA DONNA IN RETE:  
IL FENOMENO DELL’*IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE*

di *Marta Lamanuzzi*

1. Introduzione	151
2. <i>L’image-based sexual abuse</i> nella giurisprudenza della Corte EDU e nella Direttiva UE 2024/1385	152
3. L’oggettualizzazione sessuale della donna in rete fra stereotipi di genere e tecniche di neutralizzazione	154
4. Le fattispecie incriminatrici che intercettano il fenomeno	159
5. Riflessioni conclusive	167

CAPITOLO X

CONDIZIONI E TUTELA DELLA DETENZIONE  
FEMMINILE: LA ‘DOPPIA’ RECLUSIONE DELLE  
DONNE NELLE POLITICHE ITALIANE  
DI *MANAGEMENT* PENITENZIARIO

di *Valeria Polimeni*

1. Introduzione	171
2. La detenzione femminile nell’ordinamento penitenziario italiano	173
2.1. Le condizioni detentive e la mancanza di adeguati strumenti di tutela	173
2.2. Cattive madri: l’infanzia reclusa	178
3. La ‘doppia’ reclusione delle donne nelle politiche italiane di <i>management</i> penitenziario: il necessario ripensamento dell’attuale modello di amministrazione detentiva	181
4. Conclusioni	184

PARTE III  
ESPERIENZE

CAPITOLO XI  
LE POLITICHE ANTIVIOLENZA DI REGIONE  
LOMBARDIA E L'ATTENZIONE  
ALLE NUOVE GENERAZIONI

di *Roberto Daffonchio, Clara Sabatini e Alessia Belgiovine*

1. Premessa	189
2. Il quadro normativo	190
3. Il sistema regionale: dal livello normativo al livello operativo	193
3.1. Il Piano regionale e l'attenzione alle nuove generazioni	194
3.2. Il livello operativo: le reti antiviolenza e la loro composizione	196
4. I progetti per i più giovani: quanti e quali esiti?	198
4.1. A scuola contro la violenza	199
4.2. Il bando rivolto al sistema universitario	201
5. Conclusioni	204

CAPITOLO XII  
ROMPERE IL CICLO DELLA VIOLENZA TRA  
CARCERE E SCUOLA: UN PERCORSO  
CONDIVISO PER LA PREVENZIONE  
E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA

di *Giorgia Guglielmetti, Giulia Passoni e Mara Valtorta*

1. Introduzione	205
2. Scuola e carcere: sensibilizzazione, prevenzione e inclusione	208
3. Il lavoro in carcere: i tabù della violenza di genere e delle emozioni maschili	209
4. Il percorso a scuola: dalle parole alle opere	212



## RINGRAZIAMENTI

*Desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento alle molte persone il cui lavoro, la cui competenza, abnegazione e cura paziente abitano in molti modi, 'visibili' e 'invisibili', le pagine di questo libro e le attività del progetto da cui esso nasce:*

*l'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, e specialmente la Dott.ssa Alessia Belgiovine e lo staff dell'E.Q. "Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e a tutela dei minori coinvolti";*

*il Presidente del Tribunale di Milano, Dott. Fabio Roia;*

*le relatrici e i relatori dei diversi eventi organizzati nel corso del progetto "Violenza contro le donne, dalle relazioni strette ai crimini contro l'umanità. Forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale", molti dei quali hanno contribuito con i loro saggi a dar vita a questo volume;*

*le "Pari opportunità e inclusione" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e in modo speciale la Delegata Rettorale, Prof.ssa Raffaella Iafrate;*

*la coordinatrice e i coordinatori pro tempore dei Corsi di Dottorato in "Social Work and Personal Social Services", Prof.ssa Maria Luisa Raineri; "Impresa, Lavoro, Istituzioni e Giustizia penale", Prof. Matteo Corti; "Persona e Ordinamenti giuridici", Prof. Andrea Nicolussi;*

*la Direzione Area Ricerca e Sviluppo Attività Finanziata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e in particolare la Dott.ssa Anna Lisa Pinchetti e la Dott.ssa Lucia Scaglioni;*

*l'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore soprattutto nella persona del Direttore, Prof. Gabrio Forti, della coordinatrice della Segreteria, Dott.ssa Valentina Disabato, e dei giovani studiosi a partire dalla Dott.ssa Anna Acconcia;*

*l'editore Giappichelli, e in modo speciale la Dott.ssa Catia Della Bruna e il Dott. Fabio Vaudano.*

XVIII *Violenza contro le donne: forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale*

*Il nostro grazie va a chi – studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, operatrici e operatori, avvocate e avvocati – ha voluto partecipare al progetto, contribuendovi con freschezza, interesse e sensibilità.*

*Grazie infine a voi, che stringete tra le mani questo libro.*

*Buona lettura!*

## LE AUTRICI E GLI AUTORI

ANNA ACCONCIA, Dottoressa di ricerca in Diritto penale, Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

ALESSIA BELGIOVINE, Responsabile di Elevata Qualificazione degli Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e a tutela dei minori, Regione Lombardia.

ELENA CABIATI, Professoressa ordinaria di Sociologia, Centro di ricerca in *Relational Social Work*, Università Cattolica del Sacro Cuore.

PAOLA CAVANNA, Dottoressa di ricerca in Diritto penale, esperta legale presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

ROBERTO DAFFONCHIO, Dirigente dell’Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità, Volontariato e Terzo Settore, Regione Lombardia.

MARINA DI LELLO FINUOLI, Ricercatrice di Diritto penale, Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

LARA FERLA, Ricercatrice di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

MARCO GRASSINI, Assegnista di ricerca in Sociologia, Centro di ricerca in *Relational Social Work*, Università Cattolica del Sacro Cuore.

GIORGIA GUGLIELMETTI, Dottoressa in Filosofia, titolare di un Master in Criminologia critica e sicurezza sociale.

MARTA LAMANUZZI, Ricercatrice di Diritto penale, Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

ELENA LUCCHINI, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Regione Lombardia.

CLAUDIA MAZZUCATO, Professoressa associata di Diritto penale, Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

XX *Violenza contro le donne: forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale*

GIULIA PASSONI, Dottoressa in Scienze del servizio sociale e in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

VALERIA POLIMENI, Dottoressa di ricerca in Diritto penale, Dirigente amministrativo presso il Tribunale di Varese.

CARLO RUSCONI, Ricercatore in Diritto privato, Università Cattolica del Sacro Cuore.

CLARA SABATINI, Dirigente dell'Unità Organizzativa Polo Territoriale, Regione Lombardia.

MARA VALTORTA, Dottoressa in Sociologia, Mediatrice esperta in programmi di giustizia riparativa.

## PREFAZIONE

*Per Regione Lombardia, la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne sono un obiettivo strategico della legislatura, una priorità di mandato.*

*Fermare la violenza di genere, vera e propria violazione dei diritti umani come definito dalla Convenzione di Istanbul del 2011, richiede l'attivazione di servizi integrati, personalizzati e una presa in carico da parte di soggetti con capacità e sensibilità sempre più multidisciplinari.*

*Per questo la nostra Regione è quotidianamente impegnata nel prevenire e riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme e promuovere la parità superando gli stereotipi culturali.*

*Consideriamo fondamentale il sostegno al funzionamento delle nostre 27 reti interistituzionali, costituite da Centri Antiviolenza e Case Rifugio, la promozione con risorse regionali di misure innovative finalizzate all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza grazie alla collaborazione con ALER. E per potenziare la rete sociale abbiamo sottoscritto intese con le Forze dell'Ordine e con l'Ordine degli psicologi. Con l'ordine degli Avvocati abbiamo poi previsto l'estensione del gratuito patrocinio a ipotesi non previste attualmente da quello a spese dello Stato.*

*Tutto ciò deve però essere accompagnato dalla promozione di un paradigma di valori che sanziona ogni violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni e favorisca il diffondersi presso le istituzioni e i cittadini di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna.*

*Per questo resta centrale nella nostra azione il protocollo con l'Ufficio scolastico Regionale sulla sensibilizzazione e la consapevolezza degli studenti. E resta strategico il nostro Bando a favore del Sistema Universitario Lombardo che consente l'attivazione e la promozione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne finalizzati a migliorare la capacità di riconoscere tale manifestazione in tutte le sue forme. Un Bando che sarà utile per comprenderne le cause e le dimensioni, a pro-*

*muovere le pari opportunità, a costruire un sistema che concorra alla specializzazione degli operatori dei servizi dedicati al tema.*

*Rivolgo pertanto il mio autentico ringraziamento ai docenti e agli studenti dell'Università Cattolica di Milano che hanno testimoniato con i loro progetti il valore di un'alleanza sociale che ha saputo mettere in comune competenze accademiche, umane e professionali.*

*Perché NON SEI DA SOLA, significa aiutare le donne per aiutare l'intera comunità.*

Elena Lucchini  
Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale,  
Disabilità e Pari opportunità  
Regione Lombardia

## INTRODUZIONE

Un altro libro in tema di violenza contro le donne: sì, un altro. La materia (trasversale a numerose discipline), il fenomeno tanto antico quanto purtroppo attuale, le forme vecchie e nuove di vittimizzazione esigono una costante attenzione, la formazione continua di operatori sempre più consapevoli, attenti e sensibili, e l'incessante impegno scientifico e culturale del mondo accademico, delle istituzioni, di cittadine e cittadini. Questo libro mira a contribuire all'arricchimento della competenza giuridica e sociale di studiosi e operatori, alla maturazione di una più raffinata sensibilità nei confronti di chi – donne, adolescenti, bambine – vive, purtroppo, l'esperienza della violenza. Infine, questo libro – disponibile anche in *open access* grazie al finanziamento di Regione Lombardia – è pensato come strumento di discussione e confronto, come ulteriore pungolo per suscitare attenzione, impegno e cura e stimolare una maggiore consapevolezza in un'ampia platea di soggetti.

Il volume nasce grazie al progetto *Violenza contro le donne, dalle relazioni strette ai crimini contro l'umanità. Forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale*, co-finanziato da Regione Lombardia nell'ambito di una iniziativa in corso da anni e rivolta a tutti gli atenei lombardi disponibili a una interlocuzione con l'istituzione secondo interessanti modalità partecipate, esse stesse di grande ricchezza e interesse – nel merito e nel metodo – per chi, come chi scrive, vi ha partecipato.

Le attività progettuali, svolte nel biennio 2024-2025, hanno avuto un taglio marcatamente inter- e transdisciplinare, spaziando dalle materie giuridiche alle prospettive criminologiche e politico-sociali, e hanno coinvolto, a vario titolo, studiose e studiosi, operatrici e operatori, accomunati dall'interesse per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e per la protezione e l'assistenza delle vittime. Un tema dalle moltissime sfaccettature, che è al centro della Strategia dell'Unione europea per i diritti delle vittime (2020-2025), già concretizzata nella recente Direttiva UE 1385/2024 proprio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La stessa inter- e transdisciplinarietà e il taglio insieme teorico e pratico-operativo caratterizzano i saggi qui raccolti e si riflettono nella diversificata provenienza delle autrici e degli autori.

Il progetto e il volume – e, confidiamo, la loro originalità – ruotano attorno alla *visibilità* e *invisibilità* della violenza contro donne, adolescenti e bambine: senza visibilità, è impossibile prevenire, assistere e proteggere le vittime (come pure assistere e recuperare i responsabili); ma è precisamente, e soprattutto, nelle zone oscure dell'invisibilità e del silenzio che occorre intervenire per tentare di evitare la vittimizzazione, essendo la capacità di 'accorgersi' di ciò che non si vede, di ciò che non si dice (o non si riesce a dire), la qualità prima – ancorché difficile – del legislatore, delle istituzioni pubbliche, degli operatori, dei consociati.

L'altro *fil rouge* dell'opera ha un carattere, se vogliamo, più 'programmatico', o persino 'politico': l'idea che le vittime abbiano risorse, capacità, competenze e non siano (solo) persone da mettere al riparo sotto uno scudo esterno, magari deciso da altri senza tener conto, appunto, dell'*agency* delle vittime stesse, le quali sempre più, nel mondo, preferiscono essere riconosciute quali *survivor*, anziché (solo) persone offese.

Così, l'itinerario prende le mosse proprio da un'introduzione giuridico-penalistica sul tema della vulnerabilità, da leggersi in un modo rovesciato rispetto a certe letture consuete: una vulnerabilità che è piena, anche, di una *forza* – esistenziale, morale, civica – che diventa leva e perno della protezione delle vittime di reato, e particolarmente delle vittime di *questi* reati. Ciò, naturalmente, valorizzando le forme di protezione *ab extra*. La necessità di proteggere la donna dai rischi di vittimizzazione ripetuta chiama in gioco, per esempio, la valutazione individuale delle esigenze di protezione, come pure gli obblighi di comunicazione tra soggetti istituzionali diversi e gli ordini di protezione. L'attivazione di una serie di servizi assistenziali, disseminati sul territorio e collegati, fra l'altro, da 'flussi informativi' in merito al procedimento penale e alle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato, costituisce una premessa fondamentale per costruire una rete di protezione effettiva, proprio in quanto multi-attoriale, che può essere integrata – ricorrendone i presupposti di legge – dagli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti e disciplinati dal codice di procedura civile.

Completa l'inquadramento generale delle tutele in favore delle donne vittime di violenza un saggio dedicato al ruolo e alle modalità di intervento di *social work*, tanto in termini di sostegno alle donne che hanno subito violenza, quanto di aiuto e accompagnamento delle persone indicate come autori del reato.

L'affondo sulle variegata manifestazioni – più o meno ‘visibili’ – della violenza contro le donne è preceduto da alcune riflessioni sul tema del multiculturalismo. La coesistenza di differenti sistemi valoriali e concezioni etiche, che è tratto distintivo della società contemporanea, non solo fa spesso luce sull'eziologia delle condotte violente, ma solleva altresì l'interrogativo sull'efficacia scriminante o esimente da attribuire alla cultura di appartenenza dell'agente. A questa premessa segue l'analisi sistematica delle principali offese che colpiscono la donna migrante – dalla violenza domestica alla tratta e allo sfruttamento lavorativo – come inquadrata nelle fonti internazionali e nell'ordinamento italiano e come affrontate quotidianamente negli interventi degli operatori sociali. Questi ultimi, come si illustra in un contributo sul tema, devono essere progettati e attuati tenendo conto del *background* migratorio della vittima, ma anche dei rischi e delle criticità che connotano lo specifico settore del *social work* interculturale.

Il percorso tematico prosegue con un approfondimento su una delle forme meno palesi di violenza contro le donne, la c.d. violenza ostetrica, di recente oggetto di accresciuta attenzione mediatica, nonché di interventi di incriminazione in alcuni Paesi. I maltrattamenti fisici e verbali verso la partoriente e la puerpera, l'imposizione di manovre dolorose e incisioni chirurgiche e il diniego di assistenza durante o dopo il parto sono alcuni dei comportamenti ricondotti alla categoria in esame.

Un altro fenomeno insidioso, che negli ultimi tempi sta monopolizzando il dibattito pubblico e le politiche legislative nazionali, è quello del c.d. *image-based sexual abuse*. La locuzione viene utilizzata per indicare varie condotte che ruotano intorno alla creazione e alla diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti reali o manipolati con l'intelligenza artificiale. Contegni che, come si specifica nella Direttiva UE 1385/2024, colpiscono «senza comune misura le donne, ragazze e bambine», provocando «esclusione sociale, ansia e induzione all'autolesionismo» e potendo, «in casi estremi, anche portare al suicidio». Occorre, pertanto, mettere in campo una strategia finalizzata a integrare il quadro delle incriminazioni, per evitare che il giudice sia tentato di interpretare analogicamente le norme esistenti, ma altresì a responsabilizzare i gestori delle piattaforme e a promuovere un imprescindibile cambiamento culturale volto al superamento dei pregiudizi di genere e all'affermazione della centralità del consenso in tutte le attività che attingono la sfera sessuale.

La tutela della donna passa anche attraverso una serie di garanzie che devono esserle riconosciute quando versa in quella condizione di estrema vulnerabilità che deriva dallo stato di detenzione: una condizione non a caso

presa in esame (e non solo con riferimento alle donne) dalla citata Strategia Vittime 2020-2025 della Commissione europea, fra i cui obiettivi vi è quello di assicurare «un'assistenza e una protezione efficaci» alle vittime di reati commessi durante lo stato di privazione della libertà personale. *E pour cause.* Partendo da questa consapevolezza, nel saggio dedicato all'argomento, all'esito della rappresentazione dello *status quo*, vengono proposte alcune direttive per un ripensamento delle politiche penitenziarie che interessano donne e madri detenute.

La terza e ultima sezione del volume ospita alcuni esempi di esperienze virtuose sul campo, a rimarcare la natura non teorica di ciò che ci sta a cuore e a valorizzare il molto che 'si fa' (certo, mai abbastanza). La prima consiste nelle strategie antiviolenza di Regione Lombardia, che si distinguono per una spiccata attenzione per le nuove generazioni e per la valorizzazione delle scuole e delle università come contesti in cui far germogliare attività di sensibilizzazione, formazione e disseminazione sul tema della violenza contro le donne. La seconda esperienza illustrata è quella che ha visto coinvolti gli studenti di un liceo artistico e i detenuti della Casa circondariale di Lodi. Beneficiando dell'intervento congiunto degli operatori della Cooperativa Dike per la Mediazione dei Conflitti, dell'Associazione Comunità Il Gabbiano e dei volontari dell'Associazione Loscarcere, è stato organizzato un ciclo di incontri in tema di parole e immagini associate alla violenza contro le donne, che ha portato alla produzione di opere artistiche, in formato 'cartolina', alcune delle quali vengono riportate in calce al testo.

La combinazione di prospettive e approcci diversi rende il presente volume uno strumento di approfondimento sui temi del progetto con una gamma particolarmente ampia di possibili destinatari: dagli studenti e dottorandi, ai ricercatori in materie giuridiche e psico-sociali, fino agli operatori di settore. Il percorso argomentativo è strutturato in modo da arricchire, stimolare e consolidare conoscenze, competenze, attitudini e sensibilità del lettore sul tema della violenza contro le donne e dell'assistenza e sostegno alle vittime. La disamina delle questioni controverse, degli intralci pratici e delle carenze culturali che ancora ostacolano la prevenzione della vittimizzazione femminile e la piena tutela della donna che ha subito violenza mira a restituire uno spaccato obiettivo della complessità delle problematiche trattate, incoraggiando la formulazione di soluzioni percorribili e la progettazione di interventi correttivi.

*Marta Lamanuzzi  
Claudia Mazzucato*

PARTE I  
PROFILI TRAVERSALI



CAPITOLO I

UNA IDEA ‘FORTE’ DI VULNERABILITÀ  
PER UNA GIUSTIZIA PENALE ‘MITE’:  
ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE

di *Claudia Mazzucato*

SOMMARIO: 1. Donne, adolescenti e bambine: *ideal victims* (vittime perfette)? – 2. La vulnerabilità della vittima tra diritto dell’Unione europea e diritto interno. – 3. Protezione dalla vittimizzazione ripetuta e secondaria: vizi e virtù di una questione dirimpente. – 4. Per un’idea ‘forte’ di vulnerabilità. – 5. ‘Forzezza’ delle persone offese, mitezza della giustizia penale. – 6. Per concludere: «inclinazione», tratto ‘femminile’ della giustizia.

### 1. Donne, adolescenti e bambine: *ideal victims* (vittime perfette)?

Nell’intramontabile saggio del 1986, intitolato *The ideal victim*<sup>1</sup>, il grande criminologo norvegese Nils Christie (1928-2015) si (e *ci*) interrogava, con la consueta sagacia e una specie di terribile onestà intellettuale, circa le dinamiche di attribuzione a qualcuno dello *status* di vittima: Christie definiva «ideal victim» – locuzione che potremmo tradurre con ‘vittima per antonomasia’, o ‘la vittima perfetta’ – quella «persona o categoria di persone che, quando colpite da un reato, ottengono più facilmente lo *status* di vittima in modo pieno e legittimo»<sup>2</sup>. Naturalmente a Christie interessava esplorare le ragioni culturali, sociali e politiche alla base di simile attribuzione, giungendo a identificare, appunto, alcuni «attributi» decisivi, a suo dire, della vittima *par excellence*, e fra questi, in particolare, la *debolezza* («the victims is weak»), la

---

<sup>1</sup> N. CHRISTIE, *The ideal victim*, in E.A. FATTAH (ed.), *From crime policy to victim policy: reorienting the justice system*, Palgrave Macmillan, London, 1986, pp. 17-30 ora anche in M. DUGGAN (ed.), *Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in Critical Victimology*, Policy Press, Bristol, 2018, pp. 11-23.

<sup>2</sup> CHRISTIE, *The ideal victim*, cit., p. 12.

*rispettabilità* o *onorabilità* («The victim was carrying out a respectable project»), l'*assenza di comportamenti biasimevoli* («She was where she could not possibly be blamed for being»). Di tutta evidenza – ci faceva riflettere ancora Christie –, di segno diametralmente opposto dovevano essere le caratteristiche del 'reo': ovviamente costui doveva essere forte e cattivo («big and bad») <sup>3</sup>. Infine, Christie si domandava se le donne, le mogli (e le compagne), i bambini e le bambine, vittime di violenze domestiche e sessuali fossero già 'le vittime perfette' (il saggio, come detto, è del 1986), prevedendo in caso contrario che lo sarebbero divenute a breve.

E così è stato.

Le donne, le persone minori di età e le vittime di reati sessuali, di violenza domestica, di genere, nelle relazioni strette (nei cui ranghi donne e minorenni abbondano) sono in effetti divenute davvero, nell'arco di circa due decenni, le *ideal victims*. Limitandoci al solo dato normativo europeo (Consiglio d'Europa e Unione europea) e italiano, l'attenzione verso questi fenomeni criminali, motivata da una (prima inedita) considerazione proprio per le persone offese, non ci sembra avere eguali in altri ambiti pur gravi di criminalità: si pensi alla serie di convenzioni <sup>4</sup> e direttive <sup>5</sup> europee, fino alla Direttiva EU 2024/1835 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, e alla ininterrotta sequenza di 'pacchetti' e misure antiviolenza adottati dal legislatore nazionale <sup>6</sup>, che trovano (solo provvisoriamente, riteniamo) il

<sup>3</sup> CHRISTIE, *The ideal victim*, cit., pp. 12-13.

<sup>4</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, 2007 (ratificata dall'Italia con l. n. 172/2012); CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011 (ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013).

<sup>5</sup> UNIONE EUROPEA, Direttiva UE 2024/1835, *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*; UNIONE EUROPEA, Direttiva 2011/92/UE, *Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*.

<sup>6</sup> In ordine cronologico e accanto alle leggi di ratifica sopra menzionate, v.: l. 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*; l. 4 aprile 2001, n. 154, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari – introduzione degli ordini di protezione familiare*; d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38; d.l. 14 agosto 2013, n. 93, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (...)*, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. 'Pacchetto antiviolenza' su violenza di genere, violenza domestica, modifiche al delitto di atti persecutori); legge finanziaria 2016, art. 1, commi 790 e 791, istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, del percorso di protezione denominato 'Percorso di tutela delle vittime di violenza', con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui

proprio culmine nel disegno di legge in materia di «femminicidio» (già approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera, nelle more di pubblicazione di questo libro) <sup>7</sup>.

Vittime per eccellenza: a buon diritto, si potrebbe dire.

Chi potrebbe essere 'più' vittima, tra le vittime, di una bambina (o un bambino) che patisce maltrattamenti, violenze e abusi all'interno della famiglia, a scuola, in palestra, in comunità di accoglienza o in chiesa? Chi può essere 'più' vittima, tra le vittime, di una donna soggiogata al dominio violento dell'uomo con cui condivide la casa, i figli e la vita, dominio sul quale grava non soltanto la violenza agita dal singolo ma anche il peso atavico e collettivo della famigerata cultura del 'patriarcato', che non vede distinzioni di età, ceto sociale e provenienza geografica? <sup>8</sup>.

Senonché quella di 'vittima perfetta', è appunto una categoria corrispondente a un idealtipo, un 'ideale' astratto, socialmente o politicamente costruito o ritagliato sulla scorta di un giudizio necessariamente mobile, ondivago e

---

violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (*stalking*); l. 11 gennaio 2018, n. 4, *Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici* (con introduzione di nuove aggravanti per l'omicidio nelle relazioni strette); l. 19 luglio 2019, n. 69, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (c.d. 'Codice rosso' e *revenge porn*); l. 9 febbraio 2023, n. 12, *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*; l. 8 settembre 2023, n. 122 in materia di poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ('Codice rosso rafforzato'); l. 24 novembre 2023, n. 168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*.

<sup>7</sup> D.d.l. S. 1433-C. 2528, *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, su cui v., *ex plurimis*, i saggi e le numerose e divergenti 'opinioni' disponibili online su *Sistema penale*. M. BOUCHARD (*Vittime al bivio. Tra risentimenti e bisogno di riparazione*, il Melangolo, Genova, 2021), nel paragrafo intitolato *Donne* (pp. 34-41), afferma che il «movimento contro la violenza di genere e quella domestica in particolare» è uno dei rari casi riusciti in cui la condizione di vittima – che «a differenza dell'oppresso, non può mai istituirsi in soggetto politico autonomo» – ha suscitato uno «spirito iniziale di movimento politico, nel senso più pieno del termine, poiché alla base delle sue rivendicazioni non c'è un semplice fatto-reato o un fenomeno criminale ma la contestazione dell'esercizio del potere maschile sul corpo della donna» (p. 34).

<sup>8</sup> Utili e importanti al riguardo le riflessioni esperte, dal campo, di F. ROIA, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017. Cfr. anche, I. RAMONI-F. ROIA, *Mai più cosa vostra. Come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile*, Mondadori (Freccce), Milano, 2025.

dunque, in ultima analisi, esposto a un'intrinseca arbitrarietà e provvisorietà, anche ove fondato su solide evidenze empiriche e documentate ragioni razionali (come nel caso delle donne, adolescenti e bambine che, in quanto tali, subiscono violenze). E infatti, se chi incarna l'*ideal victim* può contingentemente godere di considerazione e persino di visibilità (... finché mantiene il titolo), gli «attributi» che descrivono simile figura, secondo le analisi di Christie, tradiscono profili di vittimizzazione secondaria e svelano forme gravi di pregiudizio. Non si tratta solo del ben noto *victim-blaming* («se l'è andata a cercare...»); «com'era vestita?») <sup>9</sup>, bensì dell'assai più sottile, e tremendo, giudizio di *innocenza*: sono 'vere' vittime solo le persone 'per bene' <sup>10</sup>. E frequenti sono i casi di mancato riconoscimento della vittimizzazione primaria e di causazione di vittimizzazione secondaria (non solo nel corso del procedimento penale) nei confronti proprio delle donne 'non per bene'.

Come ogni categoria idealtipica, anche quella di 'vittima perfetta' finisce, alla prova della realtà e della complessità della vita, per essere una qualifica che, in un dato momento, tanto include e innalza alcune o alcuni, quanto esclude e trascura altre e altri. Così, da un lato, come lo stesso Nils Christie sollecita a fare ancora oggi, ogni volta che qualcuna, qualcuno, si vede riconosciuto, suo malgrado, il titolo di 'vittima' da parte del legislatore, del giudice, dell'opinione pubblica, dei media, ecc., occorre chiedersi chi stia venendo escluso: quali (altre) vittime restano invisibili? Di chi non ci si sta accorgendo? Quali forme di offesa stanno venendo trascurate? <sup>11</sup>. A chi si sta negando la solidarietà sociale

---

<sup>9</sup> La domanda emblematica dà il titolo alla mostra itinerante «Com'eri vestita?» – *Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale*, ideata da Cerchi d'Acqua Centro antiviolenza di Milano.

<sup>10</sup> Impossibile qui riflettere sulla complessa questione delle condizioni e requisiti soggettivi di accesso a fondi di solidarietà per le vittime o ad altre forme di indennizzo, sussidio o previdenza. V. per es.: l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (in attuazione della Direttiva 2004/80/CE e a seguito di procedura di infrazione) di cui all'art. 12, l. 7 luglio 2016, n. 122, nonché, fra altri, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla l. 22 dicembre 1999, n. 512. Sull'«innocenza» della vittima: BOUCHARD, *Vittime al bivio*, cit., pp. 94-97; D. GIGLIOLI, *Critica della vittima*, Nottetempo, Roma, 2014, pp. 95-97. Su una innocenza «da ritrovare»: A. GARAPON, *Pour une autre justice. La voie restaurative*, PUF, Paris, 2025, pp. 211 ss. (su cui anche *infra*, parr. 4, 5).

<sup>11</sup> Così, per esempio, il progetto *Victims and corporations. Implementation of the Directive 2012/29/UE for victims of corporate crimes and corporate violence* (cofinanziato dal Programma Giustizia della Commissione europea e svoltosi tra il 2015 e il 2018 in Belgio, Italia e Germania con il coordinamento del Centro Studi "Federico Stella", oggi Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale – ASGP) ha inteso attirare l'attenzione del decisore politico

o persino quella «tenerezza, attenzione e comprensione», necessarie per portare il peso della violenza, che talune persone coinvolte in reati gravissimi hanno avvertito mancare per decenni nel nostro Paese? <sup>12</sup>.

La difficile questione non sfugge, per esempio, all'Unione europea, che ha dedicato alle vittime, *tutte*, – ai loro diritti, assistenza, protezione, nonché alla loro partecipazione al procedimento penale – la Direttiva 2012/29/UE <sup>13</sup>, nota proprio come 'Direttiva Vittime': una direttiva di carattere generale, 'orizzontale', come si suol dire, destinata per l'appunto a *includere tutte* le vittime di *ogni e qualsiasi* reato <sup>14</sup>. Uno strumento giuridico che si accompagna ai diversi altri provvedimenti normativi di settore, 'verticali', cioè alle direttive UE che abbinano il contrasto a *certi* fenomeni criminali (interessante analizzarne la selezione: tratta <sup>15</sup>, terrorismo <sup>16</sup> e, come detto, sfruttamento e abuso sessuale di minorenni, violenza domestica e contro le donne) alla considerazione 'specialistica' per le vittime di *quegli* illeciti.

---

europeo, del legislatore nazionale e degli operatori della giustizia penale sulla moltitudine di vittime di cosiddetta *corporate violence*, cioè di reati contro la vita, l'incolumità pubblica e individuale commessi nell'esercizio legittimo di attività d'impresa: G. FORTI-C. MAZZUCATO-A. VISCONTI-S. GIAVAZZI (eds.), *Victims and corporations. Legal challenges and empirical findings*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018. Ulteriori informazioni, pubblicazioni e materiali audiovisivi relativi al progetto sono disponibili sul sito dell'Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale ([asgp.unicatt.it](http://asgp.unicatt.it)) alla voce "Ricerca e pubblicazioni", nonché nella repository Iris Publicatt ([publicatt.unicatt.it](http://publicatt.unicatt.it)). V. anche A. VISCONTI-C. MAZZUCATO-S. GIAVAZZI (a cura di), *Focus: Vittime e reati d'impresa. Esperienze e prospettive alla luce della Direttiva 2012/29/UE*, in *Riv. it. med. leg.*, 2019, 3, pp. 1017 ss.

<sup>12</sup> *Voci*, in G. BERTAGNA-A. CERETTI-C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano, 2015, p. 200.

<sup>13</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*.

<sup>14</sup> Sono considerate 'orizzontali', ancorché forse non lo sono del tutto, anche la Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, *relativa all'indennizzo delle vittime di reato* (purché «intenzionale violento») e la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, *sull'ordine di protezione europea*.

<sup>15</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2011, *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, recentemente modificata dalla Direttiva UE 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

<sup>16</sup> Direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, *sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio*.

La Direttiva 2012/29/UE è assai studiata in ambito scientifico<sup>17</sup> e conosciuta ormai negli ambiti professionali pertinenti, eppure essa è ancora in buona parte assente dalle effettive pratiche quotidiane degli operatori, è ampiamente inattuata sul piano degli interventi istituzionali (in Italia, per limitarci a un esempio macroscopico, manca tuttora un *sistema* di servizi di assistenza); infine, in sostanza, dei 72 considerando e dei 32 articoli di cui la Direttiva si compone, non vi è seria traccia nell'ordinamento italiano (al netto di qualche disposizione, che si conta sulle dita di una mano), nonostante l'anzidetto profluvio di pacchetti, riforme, decreti legge, ecc.

La svolta culturale, politica e giuridica impressa dalla Direttiva Vittime è nel senso di superare esattamente il *topos* della vittima che cattura l'interesse (politico, giuridico, mediatico, ecc.) per riconoscere, assistere e proteggere, invece, in modo individualizzato, *chiunque* subisca nell'Unione europea un'offesa prevista come illecito penale, commesso nel territorio dell'Unione o comunque qui processabile (considerando n. 13, Dir. 2012/29). Il cambio di passo impresso dalla Direttiva Vittime, lungi dall'essere compiuto, consiste nel superamento del 'pensare per gruppi vulnerabili' predefiniti – e dunque identificati *in astratto*, secondo «attributi» di vulnerabilità dati (o concessi?) *ab extra* – in favore, invece, di interventi dettati dal riconoscimento della situazione di fatto in cui versa la singola persona che lamenta l'offesa penalmente rilevante: pensare e procedere non per astrazioni e generalizzazioni, bensì prendendo atto, persona per persona, caso per caso, dell'«immane concretezza»<sup>18</sup>. Un compito improbo, certo: è la promessa di *contare per uno, per una*, nella realtà data, venendo trattati e trattate, per giunta, «in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria» (art. 1, comma 1, Dir. 2012/29). Una cosa praticamente impossibile, viste le risorse scarse, le competenze da (ri)costruire, le culture da cambiare, la cronica mancanza di tempo e il carico di lavoro di uffici giudiziari e servizi sociali: una cosa impossibile, eppure necessaria, pena il tradimento di quanto la legge (europea e nazionale) ha voluto prescrivere e ha solennemente annunciato di garantire.

---

<sup>17</sup> A. BALSAMO, *Il profilo europeo*, in G. SPANGHER-A. MARANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 55 ss. Per un inquadramento complessivo e una panoramica della ormai vastissima letteratura, sia consentito il rinvio a C. MAZZUCATO, *Della persona offesa dal reato. Nota introduttiva al Capo IV, Titolo IV, Libro I del Codice penale*, in G. FORTI-S. RIONDATO-S. SEMINARA (a cura di), *Comm. breve cod. pen.*, VII ed., Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2024, pp. 555 ss.

<sup>18</sup> L'espressione è di G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000 (dove si affronta, tra altre, la questione della «scoperta della vittima»: pp. 252 ss.).

Che quella della 'vittima perfetta' sia una trappola cognitiva (e politica) emerge anche dalla *Strategia Vittime 2020-2025* della Commissione europea<sup>19</sup>: quest'ultima ha inteso inoltrarsi ulteriormente nel cammino 'inclusivo' inaugurato nel 2012 al fine di assicurare (un minimo di) diritti, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale a *ciascuna* vittima, salvo inciampare nuovamente, per taluni versi, nella tentazione dell'astratta tipizzazione della vulnerabilità da cui la Direttiva 2012/29/UE voleva invece prendere commiato. Così, con l'obiettivo di «migliorare l'assistenza e la protezione delle vittime *più vulnerabili*» (corsivo nostro), la *Strategia* si prefigge una serie di azioni chiave in favore, da un lato, dei 'classici' gruppi vulnerabili di vittime per antonomasia – e cioè: le vittime di violenza domestica e di genere, le vittime minorenni, le vittime del terrorismo, le vittime di reati basati sull'odio, le persone con disabilità e anziane, le vittime della criminalità organizzata e della tratta – e, dall'altro, in favore di *nuovi gruppi* espressamente definiti anch'essi, per la prima volta, «più vulnerabili». Assurgono in tal modo, programmaticamente, a vittime (più) vulnerabili *anche* (finalmente?) le «vittime dei reati ambientali», i «migranti irregolari diventati vittime di reato», le «vittime di reati commessi in carcere».

Siamo di fronte all'ampliamento della platea astratta di *ideal victims* o invece, come crediamo, al progressivo accorgersi da parte del decisore politico europeo di persone offese rimaste invisibili, magari proprio perché lasciate nell'ombra dalle dinamiche di attribuzione di quello *status*?

La vittimizzazione femminile rientra comunque, con i propri accenti peculiari, in tutti i contesti anzidetti<sup>20</sup>: vecchi e nuovi. Le donne e le bambine, che in modo tanto convincente apparivano quali 'vittime perfette', scoprono che le categorie tipiche di vulnerabilità, anche ove utili, non rendono giustizia alla realtà poliforme e polisemica della (loro) vittimizzazione. Così, la Direttiva UE 2024/1835, dedicata alla violenza contro le donne, deve rimescolare ancora le carte e scendere dalle categorie generali e astratte sul terreno della concretezza per riconoscere una sorta di vulnerabilità 'al quadrato' (se non al cubo): la vulnerabilità sempre meno astratta delle «donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne

---

<sup>19</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)*, Bruxelles, 24 giugno 2020, COM(2020) 258 final.

<sup>20</sup> Si occupano, in questo volume, della vittimizzazione della donna migrante P. CAVANNA, *infra*, Cap. VI. e della donna in stato di detenzione V. POLIMENI, *infra*, Cap. X.

appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le donne che si prostituiscono, le donne a basso reddito, le detenute, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali, le donne anziane o le donne affette da disturbi legati all'alcol e all'uso di sostanze» (considerando n. 71).

## 2. La vulnerabilità della vittima tra diritto dell'Unione europea e diritto interno

La ricerca di un equilibrio all'interno della (forse insanabile) tensione tra idealizzazione e concretezza, tra l'attenzione per «tutte le vittime di tutti i reati» e la considerazione per le «vittime vulnerabili» (ideal)tipiche ci pare essere al centro della proposta di revisione della Direttiva Vittime avanzata nel luglio 2023, dove si legge, per esempio, che: «Le vittime vulnerabili nel quadro di detta direttiva sono quelle che necessitano di misure di assistenza e protezione specialistiche, comprese, *ma non solo*, le vittime di cui alla normativa *settoriale* esistente e proposta, come le vittime del terrorismo o le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica»<sup>21</sup>.

Ad ogni modo, sia nella Direttiva 2012/29/UE, sia nella proposta emendativa, la «vulnerabilità» è intesa come esposizione «al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni» (considerando n. 58), rischio che comporta, quindi, esigenze di protezione da valutarsi *in concreto*, grazie a un *assessment* «individuale»<sup>22</sup> e personalizzato, ai sensi dell'art. 22

---

<sup>21</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, Bruxelles, 12 luglio 2023, COM/2023/424 final, p. 5 della *Relazione* (corsivi nostri). V. in particolare la *Relazione* alla proposta in ordine alle «Disposizioni per un allineamento migliore delle misure di protezione delle vittime alle loro esigenze per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili (articoli 22 e 23)» (lett. e).

<sup>22</sup> M. LAMANUZZI, *La valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione nelle vittime della violenza di genere*, in *Jus*, 2018, 3, pp. 399 ss.; L. PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, in SPANGHER-MARANDOLA, *La fragilità della persona*, cit., pp. 427 ss.; S. QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment: l'evoluzione dei parametri di identificazione*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 297 ss.; A. VISCONTI, *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017 (disponibile online: <http://hdl.handle.net/10807/104103>).

della Direttiva<sup>23</sup>: al di là, dunque, dell'appartenenza a gruppi o 'categorie' astratti e, naturalmente, al di fuori di qualsivoglia (pre)giudizio 'ideale'. Come si è detto, è questa la grande novità della disciplina eurounitaria 'orizzontale' e «uno dei risultati più significativi ottenuti», stando alle valutazioni<sup>24</sup>. Non-dimeno, anche nella Direttiva 'generalista' rientrano dalla finestra, in più punti e in diversi modi, le vittime vulnerabili tipiche che essa si prefiggeva di far uscire (delicatamente) dalla porta in favore della valutazione *individuale* delle esigenze di protezione di *ogni* offeso. Così (anche) nella Direttiva Vittime torna la particolare attenzione verso le 'vittime perfette': vittime minorenni, vittime con disabilità, vittime del terrorismo, vittime della violenza contro le donne e della violenza di genere, vittime della violenza nelle relazioni strette, vittime della tratta, vittime della criminalità organizzata (cfr., per es., considerando n. 57). E nella *Relazione* alla proposta di modifica della Direttiva 2012/29/UE si segnalano tra le «vittime vulnerabili» «i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le vittime di reati basati sull'odio» ma anche, tenuto conto della *Strategia Vittime 2020-2025*, «le vittime in stato di detenzione» (p. 2).

Nonostante le lacune e l'oscurità della Direttiva Vittime in ordine al chi, come e, in certa misura, al dove e quando della valutazione individuale, sono invece assai chiari gli obiettivi dell'*assessment* che è destinato all'identificazione di «specifiche esigenze protezione» al fine di adottare le necessarie misure (considerando nn. 55, 61; artt. 23-24). Quanto agli «elementi» della valutazione individuale, l'art. 22 dispone che si tenga conto di profili soggettivi e personali, del tipo o natura del reato e relative circostanze (comma 2), come pure dei tratti di vulnerabilità tipizzati nel comma 3: per esempio, «debita considerazione» deve essere garantita alle vittime «della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, (...) dello sfruttamento sessuale (...)».

---

<sup>23</sup> Al riguardo, la citata proposta di modifica della Direttiva Vittime, prevede «modifiche mirate della valutazione individuale delle esigenze delle vittime (attraverso modifiche puntuali dell'attuale articolo 22) aggiungendo gli elementi seguenti: esecuzione della valutazione al primo contatto con le autorità competenti; coinvolgimento dei servizi di assistenza, delle autorità di contrasto e del potere giudiziario (...); valutazione dei rischi posti dall'autore del reato (come l'abuso di alcol o il possesso di armi); inclusione di una valutazione delle esigenze individuali di assistenza» (*Relazione*, p. 20). La necessità di procedere una valutazione individualizzata delle esigenze di protezione e delle vulnerabilità della vittima è raccomandata anche dal CONSIGLIO D'EUROPA, Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime (art. 4).

<sup>24</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione alla Proposta di Direttiva*, cit., par. 3, *Risultati delle valutazioni ex post, delle consultazioni dei portatori di interesse e delle valutazioni di impatto*.

Assai importante per le nostre riflessioni è quanto prescritto dall'art. 22, comma 6, che prevede «la stretta partecipazione della vittima» alla (sua) valutazione individuale, tenuto conto «dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali» di protezione.

Infine, il bagno di realtà e concretezza a cui richiama la valutazione individuale esige che essa non si trasformi, come avviene per le *ideal victims*, in una sorta di vittimistica 'patente' di vulnerabilità, né in una identità fissa e perpetua: le esigenze di protezione possono mutare «in modo sostanziale», sicché l'*assessment* dovrebbe essere via via aggiornato e le misure di protezione debitamente ricalibrate (art. 22, comma 7).

Venendo all'ordinamento nazionale, le principali osservazioni da svolgere brevemente in questa sede seguono, da un lato, il filo rosso dello *status di ideal victim*, e dall'altro l'ingarbugliata matassa della vulnerabilità<sup>25</sup>.

Il catalogo di fattispecie penali che, nel sistema penale italiano, trasforma qualcuno – persona offesa, persona informata sui fatti o testimone – in un soggetto *vulnerabile* destinatario privilegiato di una qualche *protezione* dalla vittimizzazione secondaria o ripetuta è eloquente e sembra confermare la fondatezza delle riflessioni di cui sopra in tema di 'vittime perfette'. Le ritroviamo, infatti, praticamente tutte.

Nei reati 'della vulnerabilità' rientrano, per esempio:

- in relazione alla violenza domestica, di genere:
  - Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  - Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
  - Atti persecutori, *stalking* (art. 612-bis c.p.);
  - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.);
  - Omicidio aggravato dalla convivenza o dalla relazione affettiva (art. 577 c.p.);

---

<sup>25</sup> *Ex plurimis*, BARGIS-BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit.; H. BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, Torino, 2019; M. BERTOLINO-G. VARASO (a cura di), *Focus: Le vittime vulnerabili*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, pp. 511 ss.; V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018; B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2023; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015, spec. pp. 77 ss. Cfr. altresì i contributi raccolti da SPANGHER-MARANDOLA, *La fragilità della persona*, cit., e in particolare F. PALAZZO, *Soggetti vulnerabili e diritto penale*, pp. 91 ss. e PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, cit., pp. 427 ss.

- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- in relazione ai reati sessuali (artt. 609-*bis* ss. c.p.):
  - Violenza sessuale; Atti sessuali con minorenni; altri reati sessuali;
  - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, *revenge porn* (art. 612-*ter* c.p.);
  - Pedofilia, prostituzione minorile, turismo sessuale (artt. 600-*bis* ss. c.p.);
- i reati commessi con violenza contro la persona:
  - Omicidio (anche tentato), lesioni personali, mutilazioni genitali femminili, *stalking*.

Interessante notare come la fattispecie di omicidio tentato non comparisse nelle prime scelte normative in tema di protezione dei gruppi vulnerabili e sia stata aggiunta a un certo punto: forse il legislatore si è avveduto che la vittima di atti persecutori (un reato spia decisivo, sia chiaro) finiva per essere protetta *di più* della persona che aveva subito un attacco al corpo potenzialmente letale.

Le disposizioni nazionali concernenti le persone vulnerabili mancano di sistematicità e precisione, mostrando geometrie variabili e criteriologie di inclusione/esclusione a tratti opinabili: prima fra tutte, proprio la differenza, all'interno dei soggetti comunque vulnerabili, tra la «persona» (*tout court*), la «vittima» (termine che compare, per esempio, nell'art. 498, comma 4-*ter*, c.p.p.), la «persona offesa che versa in condizione di vulnerabilità» (o altre analoghe locuzioni introdotte dal d.lgs. n. 212/2015 in attuazione della Direttiva 2012/29/UE).

In questa incerta geometria giuridica della vulnerabilità<sup>26</sup>, l'attenzione del legislatore italiano è variamente, ma *tipicamente*, rivolta all'uno o all'altro dei seguenti soggetti:

- persone minorenni;
- persone maggiorenni inferme di mente;
- persone maggiorenni o minorenni esposte a violenza o minaccia;

---

<sup>26</sup> Cfr., a solo a titolo di esempio, gli artt. 90-*ter*, 90-*quater*, 190-*bis*, 362, 392, 398, 498 c.p.p.

– persone (offese) maggiorenni appartenenti ai noti gruppi vulnerabili, cioè le vittime di quei delitti tassativamente indicati dalla legge, riconducibili in larga parte alle stesse ipotesi di vulnerabilità in astratto – per tipi ‘ideali’ – prese in esame dalle convenzioni del Consiglio d’Europa e dalle direttive UE sopra citate (violenza domestica, reati sessuali, riduzione in schiavitù, tratta, *stalking*, ecc.).

Costituiscono invece la declinazione nostrana della vulnerabilità *atipica* (che di per sé dovrebbe accompagnarsi a una «valutazione individuale» ex art. 22, Direttiva 2012/29/UE di cui invece non vi è alcuna traccia nell’ordinamento italiano) le seguenti:

– persone offese (maggiorenni e minorenni) in «condizione di particolare vulnerabilità» ex art. 90-*quater* c.p.p., disposizione dove fanno (nuovamente) la loro comparsa, accanto ad altri criteri oggettivi e soggettivi ‘ispirati dalla Direttiva’, la commissione del fatto «con violenza alla persona o odio razziale», la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta e la dipendenza affettiva, psicologica o economica dall’autore del reato (comma 2);

– persone offese nei procedimenti per «delitti commessi con violenza alla persona» (locuzione presente, per es., agli artt. 90-*ter*, 90-*quater*, 299, 408 c.p.p.)<sup>27</sup>. Il riferimento ai «delitti commessi con violenza alla persona» attrae una disciplina *victim-sensitive* rispetto alla quale occorre valutare con attenzione, da un lato, la portata dell’eventuale *inclusione* di fattispecie penali non pacificamente rientranti nel concetto di ‘violenza’, con riflessi a favore delle persone offese, e, dall’altro, la conseguente portata espansiva di disposizioni processuali che, proprio perché orientate alle vittime, potrebbero incidere, limitandoli, su diritti e garanzie dell’accusato.

L’imponente Direttiva Vittime e la «valutazione individuale» delle esigenze di protezione (che ne costituisce, come detto, forse la principale novità) sono di fatto trasposte nell’ordinamento nazionale attraverso la sola (previsione della) «condizione di particolare vulnerabilità», di cui al citato art. 90-*quater* c.p.p. In verità, la vulnerabilità di cui all’art. 90-*quater* si espande e irraggia su una serie di *altre* disposizioni del codice di procedura penale, che vengono modificate con una (forse troppo semplicistica) *aggiunta* di tale ipotesi, con qualche dubbio in ordine all’esaustività e completezza delle interpolazioni. Ne risultano ad ogni modo mutate, al fine di

---

<sup>27</sup> In favore di un’interpretazione estensiva della locuzione anzidetta si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959).

prevenire la vittimizzazione secondaria, le norme in materia di requisiti della prova in casi particolari (art. 190-*bis* c.p.p.); assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria (art. 351, comma 1-*ter*, c.p.p.); assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero (art. 362, comma 1-*bis*, c.p.p.); incidente probatorio (artt. 392, comma 1-*bis*; 398, comma 5-*quater*, c.p.p.); esame testimoniale ed esame con modalità protette (art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p.)<sup>28</sup>.

Come acutamente osserva Lucia Parlato è «lecito (...) domandarsi se sia autonomamente questa figura [la vittima], di per sé, ad aver fatto notevoli passi avanti nel suo ruolo procedimentale, oppure se 'trainante' in tal senso sia stata proprio la cifra che le appartiene in termini di 'vulnerabilità'»<sup>29</sup>.

### 3. Protezione dalla vittimizzazione ripetuta e secondaria: vizi e virtù di una questione dirompente

In ottemperanza alla Direttiva Vittime, come si è visto, la vulnerabilità della persona offesa/vittima comporta l'eventuale adozione di misure di protezione dalla vittimizzazione ripetuta, dalle intimidazioni e dalle ritorsioni, nonché dalla vittimizzazione secondaria. Se per tutelare la vittima da quest'ultima forma di vittimizzazione, c.d. *interna*, si ricorre, per es., alle forme protette di audizione, all'incidente probatorio, ecc., la protezione dalla vittimizzazione ripetuta e dalle intimidazioni e ritorsioni (protezione da rischi *esterni*) è questione ancora più delicata che vede ormai il proprio fulcro, specie nei casi di vulnerabilità 'tipica' e ben prima della risposta al reato, nell'adozione di provvedimenti precautelari e cautelari, nell'ammonimento del questore e in varie misure di prevenzione, con implicazioni relevantissime sulla libertà personale di altri soggetti (anche presunti innocenti)<sup>30</sup>. La questione investe sia le scelte operate a monte dal legislatore (v. per es. l'esteso ricorso a tali misure

---

<sup>28</sup> A. PRESUTTI, *Le audizioni protette*, in BARGIS-BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pp. 375 ss.

<sup>29</sup> PARLATO, *Vulnerabilità e processo penale*, cit., p. 428.

<sup>30</sup> BARGIS-BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit. e ivi spec. i contributi di P.P. PAULESU *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)* (pp. 127 ss.), QUATTROCOLO, *Op. cit.* (pp. 297 ss.), E. LORENZETTO, *Audizioni investigative e tutela della vittima* (pp. 337 ss.), PRESUTTI, *Op. cit.*, (pp. 375 ss.), L. PARLATO, *La tutela della vittima mediante gli strumenti precautelari: tra arresto in flagranza e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare* (pp. 401 ss.), F. ZACCHE', *Il sistema cautelare a protezione della vittima* (pp. 419 ss.); BONINI, *Op. cit.*; ROMANELLI, *Op. cit.*, pp. 313 ss.

nella l. n. 168/2023 in materia di violenza contro le donne e violenza domestica e nel c.d. «decreto Caivano» n. 123/2023, conv. l. n. 159/2023, di contrasto, fra gli altri, alla criminalità minorile), sia la discrezionalità dell'autorità giudiziaria e delle altre autorità competenti. La declaratoria di particolare vulnerabilità di cui all'art. 90-*quater* c.p.p. è prevedibilmente destinata a incidere *anche* sull'applicazione del diritto penale sostanziale, per es. in sede di commisurazione della pena, riconoscimento di circostanze aggravanti, evoluzione del concetto di «violenza» e ai fini dell'apprezzamento della (non) tenuità del fatto e della valutazione del contenuto delle condotte attive di riparazione, risarcimento e pubblica utilità, nonché nella fase esecutiva<sup>31</sup>.

Fino agli anni dell'«ascesa» delle vittime<sup>32</sup>, le finalità protettive del sistema penale erano riferite ai beni giuridici e agli interessi, appunto, tutelati. Beni e interessi *di qualcuno*, certo: ma è una novità recente, dovuta al diritto sovranazionale, che i sistemi penali si debbano occupare di proteggere *persone* non solo dalla vittimizzazione secondaria, ma anche dalla vittimizzazione ripetuta, cioè dal *rischio futuro* di una nuova offesa e dunque proteggerle «dall'imputato pericoloso»<sup>33</sup>, ma presunto innocente. Il sistema penale (sostanziale e processuale) si allontana dal (giudizio su) *fatti* (accaduti) per sporgersi in modo piuttosto inedito su un futuro (di pericoli) non ancora scritto. In aggiunta, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha progressivamente affermato l'esistenza in capo agli Stati di *positive obligation* di protezione degli individui da minacce alla vita e all'incolumità, ivi incluse le condotte criminose altrui<sup>34</sup>: doveri attivi e proattivi, obblighi positivi di tutela, obblighi di impedimento che, se violati, generano responsabilità (v. per tutti il *caso Talpis*)<sup>35</sup>.

È difficile negare l'importanza, se non la necessità, di proteggere dal reato: e *a fortiori* di proteggere chi è (più) vulnerabile e chi, se vittima, è *già* stato vulnerato e offeso. Eppure, quello della protezione della vittima dalla vittimizzazione ripetuta – e della vittima vulnerabile in specie – è un nodo assai problematico che, da virtù, rischia di diventare un vizio pericoloso, se non

---

<sup>31</sup> ROMANELLI, *Op. cit.*, pp. 469 ss.

<sup>32</sup> BOUCHARD, *Vittime al bivio*, cit., pp. 9 ss.

<sup>33</sup> PAULESU, *Vittima del reato e processo penale*, cit., pp. 131, 154 ss.

<sup>34</sup> Una sintesi efficace della questione in M. ENGELHART, *Victims and the European Convention on Human Rights*, in FORTI-MAZZUCATO-VISCONTI-GIAVAZZI, *Victims and corporations*, cit., pp. 115 ss.

<sup>35</sup> Corte EDU, Sez. I, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, con nota di R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3, pp. 378 ss.

governato saggiamente nell'alveo del rigoroso rispetto di diritti, principi e garanzie fondamentali.

Nell'intento di tutelare le persone offese vulnerabili da rischi di là da venire e ottemperare così all'obbligo giuridico statutale di proteggere le vittime, ci si può trovare a percorrere un piano inclinato potenzialmente liberticida lungo il quale potrebbero saldarsi il diritto penale sostanziale (con il suo armamentario di pene e misure di sicurezza; queste ultime, fra l'altro, giocate sulla pericolosità), il diritto processuale penale (munito di misure precautelari e cautelari), le misure di prevenzione e le norme di pubblica sicurezza. I doveri di impedimento di nuove vittimizzazioni in capo alla magistratura, alla polizia giudiziaria e in certa misura ai servizi sociali stanno già mettendo in luce la tendenza a una sorta di difensivismo giudiziario (simile a quello medico), incline a rovesciare di fatto il principio di *extrema ratio* in favore della necessità di misure di protezione della vittima, misure di natura coercitiva anticipata, limitativa o privativa della libertà, nei confronti del soggetto accusato o sospettato dell'illecito. In un mondo già abbastanza sorvegliato, la tecnologia potrebbe fare il resto. Afferma David Garland: «il perverso uso politico che viene fatto delle vittime [e delle 'vittime perfette', aggiungiamo noi] assolutizza infatti l'imperativo politico che esse debbano essere protette»<sup>36</sup>.

#### 4. Per un'idea 'forte' di vulnerabilità

Gruppi e persone vulnerabili, fasce deboli, soggetti fragili: locuzioni che troviamo in fonti normative, in progetti e programmi di intervento, nonché nella denominazione di uffici o sportelli pubblici, come pure di alcuni dipartimenti specializzati di certe grandi procure della Repubblica.

La ricchissima letteratura e il dibattito (filosofico-politico, giuridico, sociopsicologico)<sup>37</sup> intorno a questi concetti si muovono, a parere di chi scrive, approssimativamente lungo due opposte direttrici e visioni del mondo.

---

<sup>36</sup> D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2001, p. 30.

<sup>37</sup> All'interno di una letteratura sterminata, v., per i fini di questo lavoro, in particolare A. DÉNOUVEAUX-A. GARAPON, *Victimes, et après?*, Gallimard, Paris, 2019; A. GARAPON, *Enjeux d'une justice de l'intime*, in *Esprit*, 2021, 1, pp. 139 ss.; ID., *Justice caught between being and having*, in *International Journal of Restorative Justice*, 2022, 2, pp. 148 ss.; ID., *Pour une autre justice*, cit., *passim*.

Per l'una, vulnerabilità, debolezza e fragilità sono condizioni negative, da combattere e vincere: condizioni dalle quali le vittime devono essere affrancate ed emancipate, ma nel frattempo protette mediante idonei 'scudi' approntati *dall'esterno*; condizioni, d'altra parte, su cui far leva per 'armare' la giustizia penale nel nome delle (povere) vittime. È la via che potremmo chiamare, *lato sensu*, del 'vittimismo'<sup>38</sup>: una via che ha bisogno di *vittime deboli*, politicamente e socialmente 'idealizzate', per dare corso ad *azioni forti*. Un vittimismo che presto si attualizza in un vittimocentrismo rivendicativo, muscolare e punitivo che sfocia poi in sistemi penali altrettanto vittimocentrici di matrice populista repressiva<sup>39</sup>, posti in essere da Stati che voglio apparire 'forti' nel nome delle 'vittime perfette' capaci di catalizzare il consenso popolare del momento.

L'altra direttrice considera invece vulnerabilità, debolezza e fragilità quali aspetti costitutivi di ogni vivente (umano e non). Aspetti – si badi – *dotati di valore*: sia perché, per l'appunto, coesenziali a ogni forma di vita, sia perché capaci di suscitare istanze e atti di cura ed esigere doveri di solidarietà (questi sì, invece, esclusivamente e, anzi, tipicamente umani)<sup>40</sup>.

Questa seconda prospettiva riconosce le persone offese per ciò che sono: persone, innanzitutto, e non paradigmi, concetti, categorie. Persone uniche poste nella (loro) realtà; persone che vivono situazioni e relazioni contingenti e variabili, che possono, a loro volta, attenuare, accentuare o concretizzare pericoli di (ri)vittimizzazione, vittimizzazione secondaria, esposizione a intimidazioni, ritorsioni, ecc. a causa del passare del tempo o del mutare di condizioni oggettive o soggettive, esterne o interne.

---

Cfr. BOUCHARD, *Vittime al bivio*, cit., pp. 46 ss.; ID., *Sulla vulnerabilità nel processo penale. Breve guida giuridico-filosofica sulla vulnerabilità della vittima di reato*, in *Dir. pen. e uomo*, 18 dicembre 2019, pp. 11 ss.; M. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria 'a geometria variabile' del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, pp. 553 ss.

<sup>38</sup> GILIOI, *Op. cit.*, *passim*; da ultimo P. BRUCHNER, *Povero me! Perché le vittime sono i nuovi eroi*, trad. it., Guanda, Milano, 2025; v. anche C. ELIACHEFF-D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Il tempo delle vittime. Come le vittime sono diventate i nuovi eroi della società democratica contemporanea*, trad. it., Salani, Milano, 2008. In una prospettiva più vasta, R. HUGES, *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, trad. it., Adelphi, Milano, 2013<sup>2</sup>.

<sup>39</sup> F. CINGARI, *Vittima del reato e diritto penale*, in C. PIEGALLINI-G. MANNOZZI-C. SOTIS-C. PERINI-M. SCOLETTA-F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 3 ss.

<sup>40</sup> E. BORGNA, *La fragilità che è in noi*, Einaudi, Torino, 2014.

In fin dei conti, con la «valutazione individuale» della vittima, la Direttiva 2012/29/UE intende costringere tutti, come si è detto, a un bagno di realtà: essa pone al centro *quell'*essere umano in carne e ossa, costitutivamente vulnerabile (come *ogni* essere umano), ma potenzialmente reso più o meno esposto a certi rischi nella concreta e mutevole condizione in cui si trova. Al centro della Direttiva non vi sono eroi, martiri, sante, poverine, innocenti, né *la donna*, il fanciullo, *l'anziano*: non vi sono, cioè, le figure di volta in volta protagoniste della scena pubblica della vulnerabilità e della sventura, né modelli a cui assomigliare per veder perfezionata l'attribuzione, piena e legittima, dello *status* di vittima descritto da Nils Christie.

Se il vittimismo ha bisogno di vittime deboli per legittimare azioni forti, l'altra strada guarda alle persone offese come a *soggetti in senso forte*, per quanto offesi e fragili; soggetti a pieno titolo, responsabili, dotati di *agency*<sup>41</sup>, capacità, competenze e risorse, nonché portatori di conoscenze che solo chi fa esperienza di una situazione può avere. Sono loro gli esperti, le esperte: è ancora Nils Christie a rammentarlo e a stigmatizzare, di contro, la perdita di coinvolgimento e partecipazione delle vittime nel loro stesso caso «monopolizzato» dal sistema penale<sup>42</sup>. Esperti per esperienza sono allora anche i bambini e le bambine i quali, come impongono le norme internazionali e interne, devono avere voce, hanno diritti di partecipazione e di essere ascoltati e tenuti in considerazione, ovviamente rispettando la loro età e capacità di discernimento.

Naturalmente, quanto stiamo dicendo non ha nulla a che vedere con l'idea di una privatizzazione della risposta penale nelle mani della vittima. Siamo su tutt'altro piano. Se il reato si subisce, ciò che accade dopo esige, secondo Garapon, che la vittima recuperi (sia aiutata a recuperare) margini di iniziativa, parola, azione su *di sé*<sup>43</sup>. All'opposto del vittimismo, che inneggia a vittime disincarnate e modellizzate secondo i canoni 'ideali' in voga, vi è un 'volto costituzionale' della vittima in quanto persona, pienamente titolare di una dignità *attiva*.

Il nodo critico risiede, di nuovo, nella questione dirompente della *protezione delle vittime*.

---

<sup>41</sup> GARAPON, *Pour une autre justice*, cit., spec. il cap. III, pp. 81 ss.; M. LAMANUZZI, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women: perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*, in *The International Journal of Restorative Justice*, 2024, 2, pp. 226-249.

<sup>42</sup> N. CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British Journal of criminology*, 1977, 1, pp. 1 ss., 7.

<sup>43</sup> GARAPON, *Pour une autre justice*, cit., p. 81.

Nella visione vittimistica (e giustizialista), la protezione passa da una forma di paternalismo securitario (e punitivo), in cui la persona offesa è *oggetto* di una tutela decisa dall'esterno e, in fin dei conti, imposta alla vittima stessa. Guarda caso, a farne le spese fra le prime sono proprio le donne vittime di violenza, messe sotto tutela da istanze di protezione che forse hanno più di qualcosa in comune con quel 'patriarcato' da cui vorrebbero affrancarle. Un paternalismo patriarcale in versione femminile o femminista, che per esempio si scandalizza «a furor di popolo»<sup>44</sup> se la disciplina organica della giustizia riparativa in Italia, nel rispetto di tutte le fonti sovranazionali, non preclude alla vittima del reato – e nella specie alla donna vittima di violenza maschile – di intraprendere, se lo vuole, un incontro con la persona indicata come autore dell'offesa<sup>45</sup> (incontro che, per legge, può essere «limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma» o impedito contingentemente, dall'autorità giudiziaria, in caso di «pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti», ai sensi rispettivamente degli artt. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022 e 129-*bis*, comma 3, c.p.p.).

Nella visione costituzionalmente orientata, attenta ai diritti fondamentali (di tutti)<sup>46</sup>, la protezione non si impone, ma si co-costruisce attraverso l'attenzione, l'ascolto, il dialogo, la «stretta partecipazione» della diretta interessata alla valutazione individuale delle proprie esigenze di protezione, tenuto conto della volontà di costei, come prescritto del resto dall'art. 22, comma 6, Dir. 2012/29/UE. Ne consegue che l'eventuale impossibilità a dar seguito a ciò che la vittima chiede, vuole o desidera deve essere oggetto di motivazione nell'ambito del diritto delle persone offese a ricevere informazioni riguardo al loro caso, come previsto dall'art. 8 della Raccomandazione

---

<sup>44</sup> L. MANCONI-F. GRAZIANI, *Per il tuo bene ti mozzero' la testa. Contro il giustizialismo morale*, Einaudi, Torino, 2020 (Kindle edn), pos. 596.

<sup>45</sup> Artt. 42 ss., d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*. Per un commento, A. CERETTI-G. MANNOZZI-C. MAZZUCATO (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa*, vol. IV di G.L. GATTA-M. GIALUZ (diretto da), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2024.

<sup>46</sup> In questo senso, massima attenzione e altrettanta cautela, anche per le possibili derive, andranno dedicate alle proposte di legge costituzionale (A.C. 286, A.C. 1312, A.C. 2197) variamente atte a introdurre in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato: cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO STUDI, *Dossier Tutela delle vittime di reato in Costituzione* (<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/gi0083.pdf>, ultimo accesso 10 ottobre 2025).

CM/Rec(2023)2 del Consiglio d'Europa (e in termini più circoscritti dall'art. 6, Dir. 2012/29/UE).

In fin dei conti, «comprendere la giustizia nella prospettiva della vulnerabilità» spinge il diritto, «l'etica e la politica a ridurre la distanza che separa il soggetto dalla sua libertà, valutando al contempo giustamente la sua capacità di ferire e di essere ferito, a causa della violenza coestensiva ai rapporti sociali e ai conflitti politici che strutturano la sua storia»<sup>47</sup>.

## 5. 'Fortezza' delle persone offese, mitezza della giustizia penale

«Nonostante l'imperante trionfo dell'ideologia vittimaria, non può essere dimenticato che nell'orizzonte sostanzialistico il discorso sulla vulnerabilità è riferibile non soltanto alle vittime ma anche all'autore del reato»<sup>48</sup>: queste parole di Francesco Palazzo sono piene di verità.

Non esistono 'vittime perfette', come non esistono i 'perfetti delinquenti' tutti «big and bad» e basta.

Non è raro constatare proprio nelle donne vittime di violenza la consapevolezza della vulnerabilità dell'autore del reato: forse perché quel controllo coercitivo maschile, quel dominio, quelle aggressioni sessuali, economiche o psicologiche, oltre a colpire il corpo, la mente, la vita, aggrediscono la relazione, l'investimento affettivo, una storia che separa e unisce entrambi. Forse perché proprio le donne che hanno subito violenza sono state tra le prime, nel mondo anglosassone, a non riconoscersi nel termine *vittima/victim* e a sollecitare il ricorso a quello più 'attivo' di *survivor*. Gemma Varona Martínez, attuale presidente della Società mondiale di Vittimologia, sostiene che la parola *vittima* dovrebbe essere utilizzata come un aggettivo, non un sostantivo, tanto non può definire qualcuno.

Il pensiero di chi scrive corre a persone offese incontrate grazie a esperienze di giustizia riparativa, e per esempio alle protagoniste (assolutamente 'reali') di *A Better Man*<sup>49</sup> e *The Meeting*<sup>50</sup>, due docu-film quanto mai pertinenti e consonanti con le nostre riflessioni. La prima, Attiya Khan, subisce da

---

<sup>47</sup> É. BOUBLIL, *Instaurer la "juste distance". Autonomie, justice et vulnérabilité dans la pensée de Paul Ricoeur*, in *Etudes Ricoeuriennes / Ricoeur Studies*, 2015, 2, pp. 13-31.

<sup>48</sup> PALAZZO, *Op. cit.*, p. 94.

<sup>49</sup> *A Better Man*, di A. KHAN-J. JACKMAN, Canada, 2017, 79.

<sup>50</sup> *The Meeting*, di A. GILSENAN, Irlanda, 2018, 96 (ultimo accesso 14 ottobre 2025).

minorenne, nel disinteresse generale (scuola compresa), maltrattamenti e violenze sessuali da parte del fidanzato e compagno di scuola con cui convive. La seconda, Ailbhe Griffith, viene stuprata alla fermata dell'autobus da un giovane che tenta anche di ucciderla. Due storie uniche, due casi diversi in luoghi diversi (Canada, Irlanda), due tipi di violenza differenti (violenza domestica e nelle relazioni strette, l'una; violenza sessuale aggravata e tentato omicidio da parte di uno sconosciuto, la seconda): ma Attiya e Ailbhe hanno molto in comune. Entrambe, di propria iniziativa, incontrano l'aggressore e gli parlano (nella cornice della *restorative justice*). Da ciascun dialogo emerge la statura morale immensa – potremmo dire: la *forza* – di queste vittime tanto idealtipiche quanto non conformi allo stereotipo imposto dal senso comune: Attiya e Ailbhe sono abitate e ispirate da una forza mite che sopravanza quella fisica e brutale degli aggressori, dei quali al loro cospetto si svela e rivela l'intrinseca debolezza. Sono le donne, le vittime, che hanno la meglio nell'incontro: gli uomini, i *perpetrator*, balbettano e tengono lo sguardo basso; lo alzano solo – con un misto di incredulità e gratitudine – quando comprendono che la forza morale delle loro vittime non intende vendicare nulla, né privarli di nulla, bensì affermare per tutti la vita e il futuro.

Senza cadere anche noi nella falsità di idealizzazioni generalizzanti, ci piace leggere in quella postura esistenziale, morale, etica e persino civica – che vince sulla brutalità della violenza – non tanto l'abusata *resilienza*, quanto la *fortezza* (cui qui ricorriamo senza accenti teologici o morali, anche a motivo del fascino per il gioco di parole che si instaura con l'idea forza in senso negativo): «La Fortezza è la virtù morale che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene»<sup>51</sup>; essa è fatta di coraggio: «tanto il coraggio fondato sulla paura quanto il coraggio fondato sulla compassione» che «dipendono dalla presenza dell'altro, per un verso inquietante e, per l'altro, riconosciuto come tale»; infine essa è «coraggio come forza per accettare la propria stessa alterità»<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Così il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1808.

<sup>52</sup> M. MARZANO, *Fortezza*, in R. BODEI-G. GIORELLO-M. MARZANO-S. VECA, *Le virtù cardinali. Prudenza, Temperanza, Fortezza, Giustizia*, Laterza, Bari-Roma, 2018 (Kindle edn), pos. 397.

## 6. Per concludere: «inclinazione»<sup>53</sup>, tratto 'femminile' della giustizia

Di quale giustizia hanno bisogno le vittime non più perfette, non più ideali? E in special modo, considerato il tema di questo libro, le donne, le adolescenti e le bambine che numerose, in tutto il mondo, patiscono violenza e violenza maschile?

Ce la raffiguriamo come una giustizia curva, capace di piegarsi, abbassarsi: una giustizia dell'«inclinazione» la chiameremo, lasciandoci ispirare dalla tesi di Adriana Cavarero, sapientemente nutrita, a sua volta, dal pensiero di Hannah Arendt. Secondo Cavarero, non la postura verticale, eretta, autoreferenziale, individualista (e maschile), bensì l'inclinazione è la cifra di un'«etica posturale» attenta agli altri, relazionale, altruistica (e femminile). La linea curva, dunque, non quella dritta; il fragile e aperto punto interrogativo, non quello esclamativo, ritto, categorico e potenzialmente censorio e violento. A dispetto delle apparenze, si tratta di questioni di 'geometria' della massima importanza per immaginare – e dunque innovare – l'idea di giustizia. Una «giustizia capace di attenzione»<sup>54</sup>, capace come le persone offese dotate di forza di «non essere estrane[a] alle linee fragili e friabili della speranza, e di riconoscerle così negli altri che stanno male»<sup>55</sup>, perché «Giusto è chi cerca continuamente il volto di colui che ha bisogno»<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> A. CAVARERO, *Inclinazioni. Critica della rettitudine*, Raffaello Cortina, Milano, 2013. La medesima idea è sviluppata più ampiamente in C. MAZZUCATO, *Resistenza alle tirannie e 'inclinazioni' verso la giustizia. Leggere Lolita nelle contraddizioni, ipocrisie e violenze di oggi*, in *Jus Online*, 2023, 5, pp. 45 ss. (<https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-resistenza-alle-tirannie-e-inclinazioni-verso-la-justizia-leggere-lolita-nelle-contraddizioni-ipocrisie-e-violenze-di-oggi-6383.html>, ultimo accesso 10 ottobre 2025).

<sup>54</sup> T. GRECO, *Curare il mondo con Simone Weil*, Laterza, Bari-Roma, 2023, specialmente pp. 52-59.

<sup>55</sup> BORGNA, *Op. cit.*, p. 97.

<sup>56</sup> GRECO, *Op. cit.*, p. 59.



CAPITOLO II

INFORMARE, AVVISARE E FARE RETE:  
LA PROTEZIONE DALLA VITTIMIZZAZIONE  
RIPETUTA ATTRAVERSO GLI OBBLIGHI  
DI COMUNICAZIONE

di *Anna Acconcia*

SOMMARIO: 1. Premessa: la protezione della vittima. – 2. Brevi note introduttive sulla rilevanza del tema: gli obblighi di comunicazione come misure di protezione di «primo livello» contro la vittimizzazione ripetuta. – 3. Art. 90-*bis* c.p.p. Informazioni alla persona offesa. – 4. Art. 90-*ter* c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione. – 5. Art. 282-*quater* c.p.p. Obblighi di comunicazione dei provvedimenti cautelari. – 6. Art. 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure. – 7. Art. 408 c.p.p. Richiesta di archiviazione. – 8. Art. 415-*bis* c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. – 9. Art. 11, d.l. n. 11/2009 e succ. mod. Obblighi di informazione in capo a forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche. – 10. Art. 64-*bis* Disp. att. c.p.p. Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile. – 11. Artt. 473-*bis*.40 ss. c.p.c. nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie nell'ipotesi di violenza domestica o di genere. – 12. Riflessioni conclusive per una 'giustizia integrata'.

## 1. Premessa: la protezione della vittima

L'impostazione tradizionale secondo cui lo Stato 'incarna' e razionalizza la pretesa punitiva «de-emozionalizzata» proveniente dalla vittima<sup>1</sup> è un

---

<sup>1</sup> Indispensabile il richiamo a L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, pp. 1160 ss., spec. p. 1762; per una ricostruzione in chiave storica, E. VENAFRO, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. VENAFRO-T. PADOVANI (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 11 ss.; per un inquadramento sulla persona offesa e sulle «vittime» di reato si veda C. MAZZUCATO, *Della persona offesa dal reato. Nota introduttiva al Capo IV, Titolo IV, Libro I del Codice penale*, in G. FORTI-S. RIONDATO-S. SEMINARA (a cura di), *Comm. breve cod. pen.*, VII ed., Cedam-Wolters Kluwer, Padova, 2024, pp. 555 ss.

paradigma messo alla prova dal diritto penale contemporaneo<sup>2</sup> che, attraverso molteplici «fattori propulsivi»<sup>3</sup>, spinge verso il «superamento dell'emarginazione della vittima da reato» e verso il riconoscimento di «nuove prerogative e diritti endoprocedimentali»<sup>4</sup>.

Le fonti internazionali<sup>5</sup> ed europee<sup>6</sup> su particolari gruppi di vittime<sup>7</sup> e la

<sup>2</sup> Sul punto O. DI GIOVINE, *Posizione e ruolo della vittima nel diritto penale*, in VENA-FROPADOVANI (a cura di), *Op. cit.*, pp. 25 ss.

<sup>3</sup> Sul punto F. CINGARI, *Vittima del reato e diritto penale*, in C. PIEGALLINI-G. MANNOZZI-C. SOTIS-C. PERINI-M. SCOLETTA-F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, tomo I, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 4 ss., spec. p. 5, in cui l'Autore enuclea e ricostruisce «una serie di eterogeni fattori interni ed esterni di ordine costituzionale, culturale, socio-politico e sovranazionale» che «hanno favorito il processo di centralizzazione della vittima».

<sup>4</sup> Così, CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., p. 1769.

<sup>5</sup> Le principali fonti internazionali di *sof law* sono la *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* delle Nazioni Unite (29 novembre 1985); la *Recommandation Rec(2006)8 on assistance to crime victims* del Consiglio d'Europa (14 giugno 2006); la *Recommandation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime* (15 marzo 2023); la Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (16 maggio 2005); la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del Consiglio d'Europa (25 ottobre 2007); la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (11 maggio 2011); la *Recommandation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime* (15 marzo 2023).

<sup>6</sup> Per un'analisi approfondita si veda S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. ALLEGREZZA-H. BELLUTA-M. GIALUZ-L. LUPÀRIA (a cura di), *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1 ss.; M. VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 3-4, pp. 86 ss.

<sup>7</sup> Le principali fonti europee in materia di vittime, oltre all'art. 82, comma 2, lett. c), TFUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono la Direttiva 2004/80/CE dell'Unione europea sull'indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti (29 aprile 2004); la Direttiva 2011/99/UE dell'Unione europea sull'ordine di protezione europeo (13 dicembre 2011); la Direttiva 2011/36/UE dell'Unione europea sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (5 aprile 2011); la Direttiva 2011/92/UE dell'Unione europea sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (13 dicembre 2011); la Direttiva 2017/541/UE dell'Unione europea sulla lotta contro il terrorismo (15 marzo 2017) e la Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (14 maggio 2024). Per un approfondimento sulla creazione dello statuto europeo della vittima, si veda C. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione Europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell'ordinamento interno*, in M. BARGIS-H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 89 ss. Si precisa che alla Direttiva 2012/29/UE hanno dato attuazione, nell'ordinamento interno, il d.lgs. n. 212/2015 e la l. n. 122/2016.

Direttiva 2012/29/UE<sup>8</sup> sulle vittime in generale<sup>9</sup> a cui si somma la «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)»<sup>10</sup> hanno provocato grandi e profondi cambiamenti<sup>11</sup> nella sensibilità comune, nella cultura giuridica, oltre che nelle politiche penali e sociali di diritto interno.

Da un lato la «riscoperta della vittima»<sup>12</sup> si traduce in un'attenzione verso le persone, potenzialmente generativa di solidarietà sociale, ma dall'altro

---

<sup>8</sup> La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI. Il sistema delineato dalla Direttiva Vittime si snoda dentro quattro nuclei: (i) informazione (artt. 3, 4, 5, 6; considerando nn. 21, 26, 32, 34, 38); (ii) assistenza e protezione (artt. 8, 9, 12, 18-24; considerando nn. 19, 37, 38, 39, 40, 46, 52-59); (iii) partecipazione al procedimento penale (artt. 10-17; considerando nn. 22-29, 32, 35, 43-49); (iiii) valutazione individualizzata delle esigenze di protezione (artt. 18-23, considerando nn. 38, 55-59).

<sup>9</sup> Si assiste al passaggio da una «vulnerabilità tipica» prevista «in astratto e per definizione», a una «vulnerabilità atipica» prevista «in concreto e da valutare in modo individualizzato». Per un approfondimento sul tema della tutela della vittima vulnerabile nel panorama sovranazionale e sull'introduzione della vulnerabilità atipica nell'ordinamento interno si veda M. BERTOLINO-G. VARRASO, Focus: *le vittime vulnerabili*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, pp. 511 ss.; M. LAMANUZZI, *La valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione nelle vittime della violenza di genere*, in *Jus*, 2018, 3, pp. 399 ss.; B. ROMANELLI, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2023, spec. pp. 28 ss. e 131 ss.; A. VISCONTI, *Linee guida per la valutazione individuale dei bisogni delle vittime di corporate violence*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2017, pp. 11 ss.

<sup>10</sup> Si propone un generale potenziamento dei diritti delle vittime di reato: (i) la comunicazione efficace con le vittime e la garanzia di un ambiente sicuro per favorire la propensione alla denuncia; (ii) il miglioramento dell'assistenza e della protezione delle vittime più vulnerabili; (iii) il supporto all'accesso delle vittime al risarcimento; (iiii) il rafforzamento di cooperazione e coordinamento tra tutti i soggetti interessati e della dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

<sup>11</sup> Anche il «movimento dei diritti delle vittime» non è monolitico, anzi è scomponibile in tre filoni con diversa natura: a) punitiva e rivendicativa (politiche di tolleranza zero e di inasprimento del sistema penale); b) proattiva (edificazione di un «sistema parallelo» di protezione e supporto per le vittime e istituzione di giornate celebrative in memoria delle vittime); c) riparativa (promozione e partecipazione ai percorsi di *restorative justice* e a forme di riparazione non solo materiale, ma anche simbolica e collettiva e sostegno alla mitigazione del sistema punitivo), così, A. BOTTOMS-J.V. ROBERTS, *Preface*, in A. BOTTOMS-J.V. ROBERTS (eds.), *Hearing the Victim. Adversarial justice, crime victims and the State*, Willan Publishing, Cullompton, 2010, pp. XVII ss.

<sup>12</sup> Per un quadro criminologico si veda G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e del controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000, pp. 252 ss.; sulla riscoperta della vittima nelle scienze criminali si richiama anche M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Jovene, Napoli, 2015, spec. pp. 1 ss.

l'ascesa del paradigma vittimario<sup>13</sup> rischia di nutrire le politiche di sicurezza<sup>14</sup>, il populismo penale<sup>15</sup> e diventare «fonte sociale di costruzione e definizione di precetti penali»<sup>16</sup>.

Dunque, la prevenzione e il contrasto della criminalità unitamente alla protezione delle vittime e dei loro diritti, quale dovere dello Stato, pone delicati problemi di convivenza nell'universo della giustizia penale.

In particolare, a fronte della progressiva metamorfosi del sistema penale vi è da chiedersi se il rinnovato interesse per la figura della vittima sia fonte di innovazione per la giustizia penale o sia foriero di pericoli per la tenuta dei suoi stessi capisaldi prestando il fianco alla creazione di fattispecie vittimocentriche<sup>17</sup> e/o

<sup>13</sup> Sulla centralità della vittima si richiama G. MINICUCCI, *Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative*, in *disCrimen*, 26 ottobre 2020; T. PITCH, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20 febbraio 2019; M. VENTUROLI, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, pp. 1 ss.; sulla tutela degli interessi della persona e dei suoi diritti fondamentali, si veda F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in C. PIEGALLINI-G. MANNOZZI-C. SOTIS-C. PERINI-M. SCOLETTA-F. CONSULICH (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, tomo II, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 845 ss., spec. pp. 847 ss. Immane i rimandi a N. CHRISTIE, *The ideal victim*, in E.A. FATTAH (ed.), *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Macmillan, London, 1986, pp. 17 ss. e a D. GIGLIOLI, *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Nottetempo, Milano, 2014.

<sup>14</sup> Sulle politiche securitarie, ex multis R. BARTOLI, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in *Jus*, 2024, 1, pp. 57 ss.; A. CERETTI-R. CORNELLI, *Il diritto a non avere paura. Sicurezza, populismo penale e questione democratica*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 11, pp. 1481 ss.; M. DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 10, pp. 3558 ss.; F. FORZATI, *La sicurezza tra diritto penale e potere punitivo. Genesi e fenomenologia dell'illecito securitario postmoderno fra involuzioni potestative e regressioni al premoderno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020; G.L. GATTA, *Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati di Cesare Beccaria*, in *Sist. pen.*, 2024, 11, pp. 63 ss.

<sup>15</sup> Senza pretesa di esaustività, si richiamano E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Giappichelli, Torino, 2020, spec. pp. 184 ss.; ID., *"Crudeli illusioni" e populismo vittimario*, in *Diritto di Difesa*, 21 luglio 2024; F. MUNÖZ CONDE, *Il principio di legalità come strumento e limite delle riforme penali*, in C.E. PALIERO-V. MONGILLO-R. BARTOLI (a cura di), *La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, pp. 59 ss., spec. pp. 65 ss.; L. RISICATO, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo Giustizia e Politica di Luigi Ferrajoli*, in *disCrimen*, 2024, 2, pp. 271 ss.; C. SOTIS-D. PULITANÒ-S. BONINI-T. GUERINI-G. INSOLERA-A. SESSA-A. MANNA-L. RISICATO-N. MAZZACUCA, *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, in *Dir. pen. cont.*, 21 dicembre 2016.

<sup>16</sup> F. SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa*, Il Mulino, Bologna, 2019, spec. pp. 30 ss.

<sup>17</sup> Si pensi al recente disegno di legge di iniziativa governativa (d.d.l. 31 marzo 2025, n.

di inasprimenti sanzionatori e, più in generale, a inaccettabili strumentalizzazioni di stampo vendicativo<sup>18</sup>.

Il perseguimento del «giusto equilibrio tra libertà e sicurezza»<sup>19</sup>, a cui è chiamata la giustizia penale, si scontra con il difficile bilanciamento tra le crescenti misure a tutela delle vittime<sup>20</sup> dalla vittimizzazione secondaria<sup>21</sup>, ripetuta<sup>22</sup>,

---

1433) recante l'introduzione del delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), già approvato al Senato e in corso di esame alla Camera.

<sup>18</sup> Di cui anche il «femminismo punitivo» è un'esemplificazione. Per approfondire si rinvia a T. PITCH, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022.

<sup>19</sup> Si richiama la Direttiva Vittime nel considerando n. 58 che così recita: «È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari».

<sup>20</sup> Si veda sulla vittimizzazione e i modelli di tutela VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., pp. 51 ss.

<sup>21</sup> Da intendersi quale forma di vittimizzazione c.d. interna per la cui tutela si ricorre a modalità protette di audizione (art. 351 c.p.p. sull'assunzione di sommarie informazioni nelle indagini preliminari da parte della polizia giudiziaria; art. 362, comma 1-bis, c.p.p. sull'assunzione di informazioni nelle indagini preliminari da parte del pubblico ministero; art. 498 c.p.p. sull'esame testimoniale nel corso del processo) e a modalità particolari di assunzione della prova (art. 190-bis c.p.p. sui requisiti per l'assunzione della prova in casi particolari; art. 392 c.p.p. sullo strumento dell'incidente probatorio condotto dal presidente del Tribunale o dalla Corte su domanda di parte, con la possibilità di ausilio da parte di un familiare o di un esperto in psicologia infantile o altro soggetto esperto, di svolgimento in un luogo diverso dal Tribunale e di documentazione integrale delle dichiarazioni testimoniali con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva). Per un approfondimento, si veda ROMANELLI, *Op. cit.*, spec. pp. 271 ss. e 384 ss.

<sup>22</sup> Si tratta di una pletora di disposizioni categorizzabili in (i) misure pre-cautelari; (ii) misure cautelari; (iii) prescrizione di particolari modalità e procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici; (iiii) previsione del delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; (iiiii) modifiche al regime della sospensione condizionale della pena; (iiiii) ammonimento dei questore; (iiiii) ordini di protezione contro gli abusi familiari; (iiiii) ordine di protezione europeo. Per una ricostruzione completa e aggiornata si veda ROMANELLI, *Op. cit.*, spec. pp. 313 ss. Alcune misure di protezione dalla vittimizzazione ripetuta sono state modificate, in tempi recenti, con interventi legislativi quali il Codice rosso, il Codice rosso rafforzato e la l. n. 168/2023 recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Si veda sul punto R. MUZZICA, *Le specificità della violenza di genere nell'ambito del subprocedimento cautelare*, in *Sist. pen.*, 2023, 12, pp. 5 ss., ma anche V. BONINI, *Protezione*

dalle intimidazioni e dalle ritorsioni e lo speculare ampliamento delle maglie della prevenzione a discapito della «protezione dell'innocente»<sup>23</sup>.

## 2. Brevi note introduttive sulla rilevanza del tema: gli obblighi di comunicazione come misure di protezione di «primo livello» contro la vittimizzazione ripetuta

Premesso questo scenario tanto articolato e composito, 'catturato' volutamente con un grandangolo per coglierne l'ampiezza, si proseguirà puntellando il campo d'indagine e sviluppando un approfondimento di tipo verticale.

Ci si soffermerà, infatti, solo su un ventaglio tipizzato di illeciti penali<sup>24</sup>, rientranti nella fenomenologia della violenza contro le donne<sup>25</sup>, non tanto per

---

*della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni*, in *Sist. pen.*, 2023, 3, pp. 47 ss.

<sup>23</sup> Già F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 3 ss.; sul delicatissimo bilanciamento tra istanze protettive della vittima e diritti fondamentali dell'accusato si veda V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018; L. LUPÀRIA DONATI, *L'ascesa della vittima, il crepuscolo dell'imputato. Il pendolo alterato del processo penale*, in *Sist. pen.*, 27 settembre 2024; F. TRAPELLA, *La vittima della legalità violata. Spunti in tema di vulnerabilità*, in *Arch. pen.*, 2023, 1, pp. 1 ss.

<sup>24</sup> Rientrano nel novero dei reati connessi alla vulnerabilità tipica i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), l'omicidio aggravato dalla convivenza o dalla relazione affettiva (artt. 575, 577 c.p.) e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), a cui si aggiungono i reati sessuali (artt. 609-bis ss. c.p.) quali la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, la pedofilia, la prostituzione minorile, il turismo sessuale e i reati commessi con violenza contro la persona come l'omicidio, anche nella forma tentata (artt. 56, 575 c.p.), le lesioni personali (art. 582 c.p.), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

<sup>25</sup> Intendendosi forme di violenza fisica, psicologica, spirituale, sessuale, economica, persecutoria perpetrate da un uomo nei confronti della donna in quanto donna. Si rimanda, per un'analisi critica a G. FORTI, *La tutela della donna nella cd. violenza di genere. L'intervento sulla relazione affettiva in una prospettiva criminologica "integrata"*, in O. FUMAGALLI-A. SAMMASSIMO (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 25 ss. Per un approfondimento sugli stereotipi e sulla natura della violenza contro le donne si veda L. MILANI-S. GRUMI, *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, Milano, 2023, spec. pp. 3-60.

passare in rassegna l'incalzante ritmo delle novelle legislative volte a contrastare il dilagare del fenomeno<sup>26</sup>, ma quanto piuttosto per indagare la potenziale pervasività e capillarità di alcune previsioni normative, anche di recente conio, a protezione di vittime vulnerabili 'tipiche' dalla vittimizzazione ripetuta. L'obiettivo, dunque, è quello di rendere visibili alcune scelte del legislatore che paiono muoversi nella direzione di costruire un sistema più coordinato e dinamico<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Si richiamano: l. n. 4/2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (introduzione degli ordini di protezione familiare); d.l. n. 11/2009, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, conv. con mod. in l. n. 38/2009 (introduzione del delitto di atti persecutori, modifiche al c.p., al c.p.p. e all'Ord. pen.); l. n. 172/2012, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 (modifiche alla previsione di cui all'art. 572 c.p. e alle norme relative ai reati sessuali); l. n. 77/2013, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; l. n. 93/2013, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, conv. con mod. in l. n. 119/2013 ('Pacchetto antiviolenza' su violenza di genere, violenza domestica, modifiche al delitto di *stalking*); l. n. 208/2015 per l'istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, del percorso di protezione a tutela delle vittime di violenza; l. n. 4/2018 recante modifiche al c.c., al c.p., al c.p.p. e a tutela degli orfani di crimini domestici; l. n. 69/2019 recante modifiche al c.p. e c.p.p. e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. Codice rosso); d.lgs. n. 149/2022 per l'efficienza del processo civile, in particolare le modifiche in materia di ordini di protezione e la previsione di procedimenti con allegazione di violenza domestica o di genere; l. n. 122/2023, Modifiche al d.lgs. n. 106/2006 con riguardo ai poteri del procuratore della Repubblica in caso di violazione dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. in tema di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere (c.d. Codice rosso rafforzato); l. n. 168/2023, Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Per alcuni commenti recenti si veda P. DI NICOLA TRAVAGLINI-F. MENDITTO (a cura di), *Le nuove leggi penali. Il nuovo Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024*, Giuffrè, Milano, 2024; B. ROMANO-A. MARANDOLA (a cura di), *Codice rosso. Seconda edizione aggiornata e integrata. La violenza domestica e di genere alla luce della l. 19 luglio 2019, n. 69, della l. 8 settembre 2023, n. 122 e della l. 24 novembre 2023, n. 168*, Pacini Giuridica, Pisa, 2024; A. MUSCELLA, *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, in *Arch. pen.*, 2020, 1, pp. 1 ss.; B. PEZZINI-A. LORENZETTI (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Giappichelli, Torino, 2020; P. FELICIONI-A. SANNA, *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; F. CASSIBBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul*, in BARGIS-BELLUTA (a cura di), *Op. cit.*, pp. 67 ss.

<sup>27</sup> Sulle omissioni, ritardi e mancanza di specializzazione, tanto della magistratura che della

In particolare, dunque, l'analisi si propone di ricercare e censire in modo sistematico le disposizioni che impongono obblighi di comunicazione tra polizia giudiziaria, autorità giudiziaria, sia penale che civile, e servizi sociali, nelle ipotesi di violenza contro le donne.

La previsione, prima, e l'adempimento, poi, di tali obblighi comunicativi<sup>28</sup> potrebbe costituire un primo argine rispetto alla vittimizzazione ripetuta, un «primo livello» di garanzie nei confronti delle vittime e aprire, pertanto, a un approccio di tipo dialogico, partecipato e sinergico tra i diversi attori istituzionali (polizia, magistratura, avvocatura, servizi sociali) a chiara matrice preventiva.

Seguirà, dunque, un'elencazione ragionata di norme che, come tasselli di un mosaico, contribuiscono a dotare di organicità, razionalità e sistematicità l'arsenale degli strumenti volti alla tutela delle vittime.

### 3. Art. 90-bis c.p.p. Informazioni alla persona offesa

La prima norma oggetto di analisi viene introdotta in attuazione della Direttiva Vittime con l'intento di parificare vittima e imputato<sup>29</sup>, quanto ai diritti e alle facoltà, e rappresenta il primo passo verso la creazione di una «Carta dei diritti della vittima». La previsione in commento, dotata di carattere generale, appare, tuttavia, ricognitiva dell'esistente.

Valorizzando una lettura sistematica e il tenore letterale della Direttiva 2012/29/UE, si può ritenere che la titolarità dell'onere informativo in capo all'autorità procedente non escluda la polizia giudiziaria, in modo da non neutralizzare la portata garantistica della norma.

Particolarmente rilevante ai nostri fini appare la previsione di cui alla lett. p), introdotta dal Codice rosso, che attribuisce alle vittime di reato il diritto di ricevere informazioni in merito alle strutture sanitarie presenti sul territorio,

---

polizia, si veda M. MONTELEONE, *L'insostenibile "inadeguatezza" del contrasto giudiziario alla violenza di genere*, in *Quest. giust.*, 2022, 4, pp. 64 ss.

<sup>28</sup> Tale indirizzo assume ancora maggior rilievo alla luce della consapevolezza che «il profilo delle informazioni alla vittima abbia sempre costituito un punto debole del nostro sistema», così testualmente P.P. PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in BARGIS-BELLUTA (a cura di), *Op. cit.*, spec. p. 148.

<sup>29</sup> Si rimanda all'art. 369-bis c.p.p. sui diritti e le facoltà attribuite alla persona sottoposta a indagini.

alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza. Una simile comunicazione, infatti, collegando il procedimento penale con i servizi di *victim support* potrebbe rendere più effettiva la protezione dalla vittimizzazione ripetuta e paralizzare l'*escalation* del ciclo della violenza<sup>30</sup>.

Tuttavia, tale diritto, come anche gli altri ricompresi nell'art. 90-*bis* c.p.p., non sono presidiati da sanzioni processuali, con il rischio di rendere la previsione scarsamente efficace.

Si aggiunge il richiamo alla lett. f), presente fin dalla prima formulazione, che annovera, tra le informazioni da fornire alla persona offesa, quelle relative alle misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, ivi compresi gli ordini di protezione civilistici (art. 473-*bis*.69 c.p.c.), richiedibili su istanza di parte e da cui si evince e discende un necessario raccordo tra giudice penale e giudice civile, tra strumenti penali e strumenti civili<sup>31</sup>.

#### 4. Art. 90-*ter* c.p.p. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Segue un'ulteriore previsione, sempre introdotta per dare attuazione alla Direttiva Vittime, volta ad assicurare alla vittima «la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata», nonché di ricevere «informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione» ove ne faccia richiesta, salvo il pericolo concreto di danno per l'autore del reato.

Rispetto alla formulazione originaria, la l. n. 69/2019 ha introdotto il comma 1-*bis*, teso ad approntare una maggior tutela ove si proceda per uno dei

---

<sup>30</sup> Criticamente sull'operatività della previsione F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2016, spec. p. 19 in cui l'Autore sostiene che l'accesso a tali strutture è subordinato alla proposizione della denuncia e i servizi non sono tra loro coordinati mancando una procedura di collegamento omogenea di accoglienza, accompagnamento e di sincronizzazione tra gli attori istituzionali, ma anche M. BOUCHARD, *Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato*, in *Quest. giust.*, 14 gennaio 2019, il quale pure rileva la mancanza di un collegamento diretto tra polizia e uffici giudiziari, da una parte e servizi assistenziali, dall'altra.

<sup>31</sup> Si veda, sullo specifico punto, C. SARICONI, *Rapporti tra procedimento civile e penale*, in A. CAGNAZZO (a cura di), *Misure di protezione contro gli abusi familiari. Aspetti civili e penali*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, pp. 275 ss.

delitti c.d. da Codice rosso<sup>32</sup>, con la previsione di un obbligo di comunicazione rafforzato che prescinde dalla specifica richiesta da parte della persona offesa e dal pericolo concreto di danno per l'autore del reato.

La l. n. 168/2023 modifica il comma 1 dell'articolo in commento in senso ampliativo prevedendo, per l'effetto, l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere di tutti i provvedimenti *de libertate* inerenti all'autore del reato<sup>33</sup>.

## 5. Art. 282-*quater* c.p.p. Obblighi di comunicazione dei provvedimenti cautelari

Nella previsione in commento è visibile plasticamente l'attivazione di una catena di protezione in favore della vittima in cui risulta centrale l'interlocuzione tra i diversi soggetti coinvolti.

La norma prevede il diritto della persona offesa di ricevere comunicazione delle ordinanze relative ai provvedimenti cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), unitamente alla facoltà di richiedere un ordine di protezione europeo (secondo quanto previsto dal comma 1-*bis*), e l'obbligo di trasmettere le medesime comunicazioni ai servizi socio-assistenziali competenti territorialmente.

In linea con la ricostruzione che qui si offre, è stato sottolineato tra i commentatori che «l'idea parrebbe quella di assicurare la p.o. in merito all'adozione dei provvedimenti e, più in generale, quella di strutturarle una rete di protezione che tenga conto anche dei rapporti con eventuali procedimenti civili e della conseguente necessità di contemperare l'incolumità della vittima con eventuali residui diritti di genitorialità in capo all'indagato»<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Maltrattamenti, violenza sessuale semplice o aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, lesioni volontarie, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso in ipotesi aggravate ex artt. 576, comma 1, nn. 2, 5, 5.1 e 577, commi 1, nn. 1 e 2, c.p.

<sup>33</sup> Si veda G. CANZIO-R. BRICCHETTI (a cura di), *Codice di procedura penale*, Sub Art. 90-*ter* c.p.p., tomo I, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, spec. p. 639. Si aggiunge che viene contestualmente abrogato, l'art. 659, comma 1-*bis*, c.p.p.

<sup>34</sup> Testualmente, A. GIARDA-G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, Sub Art. 282-*quater* c.p.p., tomo II, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 221.

Si aggiunge, inoltre, come l'interpolazione a opera della l. n. 69/2019 estenda gli obblighi comunicativi anche al difensore della persona offesa, se nominato, al fine di rendere effettiva la partecipazione della vittima e di consentire che questi possa meglio accompagnarla nella comprensione degli effetti giuridici che discendono dall'adozione della misura cautelare.

Inoltre, i provvedimenti in parola devono essere comunicati anche all'autorità di pubblica sicurezza ai fini dell'eventuale assunzione dell'atto di revoca del possesso delle armi e degli esplosivi, ove detenuti dal soggetto sottoposto alla misura.

Per effetto del 'Pacchetto antiviolenza' del 2013, che modifica l'art. 282-*quater* c.p.p., è imposto un obbligo di comunicazione da parte del responsabile del servizio socio-assistenziale del territorio, presso cui l'imputato ha svolto positivamente un programma di prevenzione della violenza, nei confronti del giudice e del pubblico ministero, al fine della valutazione per l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

Interessante, in termini speculari, la previsione di cui all'art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p., in forza della quale i provvedimenti di revoca o modifica delle misure cautelari, ivi comprese quelli di cui agli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p., applicati in procedimenti commessi con violenza, devono essere comunicati immediatamente, da parte della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, al difensore della persona offesa ovvero, in sua mancanza, alla persona offesa.

La lettura combinata dell'art. 282-*quater* c.p.p. e dell'art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p. «permette di instaurare un contatto tra autorità giudiziaria, investigatori e servizi socio-assistenziali, per favorire un possibile recupero dell'indagato»<sup>35</sup> unitamente a un chiaro intento preventivo.

## 6. Art. 299 c.p.p. Revoca e sostituzione delle misure

Anzitutto, si tratta di una previsione dotata di un proprio spazio di applicazione, che non si sovrappone alla previsione di cui art. 90-*ter* c.p.p., e che riguarda, propriamente, la fase cautelare.

Ribadendo quanto anticipato ed enucleato con riferimento all'art. 283-*quater* c.p.p., la revoca o la sostituzione delle misure cautelari personali coercitive, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alle persone, devono essere immediatamente comunicate, a cura della

---

<sup>35</sup> La riflessione è in GIARDA-SPANGHER, *Op. cit.*, p. 221.

polizia giudiziaria, quale organo notificatore, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e, in caso di nomina, al difensore.

La l. n. 168/2023 modifica l'art. 299 c.p.p. introducendo nella disposizione il comma *2-ter*, in forza del quale, nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui agli artt. *282-bis*<sup>36</sup>, *282-ter*<sup>37</sup>, *283*<sup>38</sup>, *284*<sup>39</sup>, *285*<sup>40</sup> e *286*<sup>41</sup> c.p.p., ovvero la loro sostituzione con misura meno grave, sono comunicate, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

Inoltre, il medesimo intervento novellatore introduce il comma *2-quater*, secondo cui nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 362, comma *1-ter*, c.p.p.<sup>42</sup>, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave sono comunicate al Prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, soggette a revisione trimestrale. Anche tale obbligo comunicativo assolve a una funzione di protezione rafforzata perché nell'attivazione di un contatto tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa possono essere messi in campo strumenti di protezione contro la vittimizzazione ripetuta che, tra l'altro, non impattano sulla libertà personale del presunto autore del reato.

---

<sup>36</sup> Allontanamento dalla casa familiare.

<sup>37</sup> Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

<sup>38</sup> Divieto e obbligo di dimora.

<sup>39</sup> Arresti domiciliari.

<sup>40</sup> Custodia cautelare in carcere.

<sup>41</sup> Custodia cautelare in luogo di cura.

<sup>42</sup> Ovvero i delitti di tentato omicidio (artt. 56, 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale (artt. *609-bis* e *609-ter* c.p.); atti sessuali con minorenni (art. *609-quater* c.p.); corruzione di minorenne (art. *609-quinquies* c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. *609-octies* c.p.); atti persecutori (art. *612-bis* c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. *583-quinquies* c.p.) nelle forme aggravate.

## **7. Art. 408 c.p.p. Richiesta di archiviazione**

Rispetto alla richiesta di archiviazione, l'unico profilo che si segnala in questa sede è l'introduzione del comma 3-*bis* nella previsione di cui all'art. 408 c.p.p., a opera della c.d. 'Riforma Orlando'<sup>43</sup>.

La modifica, nel solco di un rafforzamento di tutela e passando attraverso l'irrobustimento delle comunicazioni<sup>44</sup>, attribuisce a particolari fatti di reato, tra cui quelli legati alla vulnerabilità 'atipica' nell'ipotesi in cui si proceda per delitti commessi con violenza alla persona, la previsione della notifica della richiesta di archiviazione a cura del pubblico ministero alla persona offesa, a prescindere dalla volontà di quest'ultima di voler essere informata rispetto all'archiviazione.

## **8. Art. 415-*bis* c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari**

Sulla norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini, il 'Pacchetto antiviolenza' del 2013 è intervenuto sul comma 1 prevedendo, nell'ipotesi in cui si procede per i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore della persona offesa o, in mancanza di quest'ultimo, alla persona offesa.

Si tratta di una novella significativa all'interno di una disposizione totalmente dedicata all'indagato che conosce due sole eccezioni, animate dall'obiettivo di tutelare la vittima di taluni tipi di reati attraverso la previsione di obblighi comunicativi in capo al pubblico ministero.

---

<sup>43</sup> Si tratta della l. 23 giugno 2017, n. 103.

<sup>44</sup> Si segnala come la giurisprudenza, tuttavia, abbia rilevato il rischio di vittimizzazione secondaria proprio in punto di obblighi di comunicazione alla persona offesa delle richieste di archiviazione (art. 408 c.p.p.) o delle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari (art. 299 c.p.p.), *ex multis* Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2020, n. 5552; Cass. pen., Sez. II, 22 maggio 19, n. 26150; Cass. pen., Sez. II, 28 marzo 19, n. 17336.

## **9. Art. 11, d.l. n. 11/2009 e succ. mod. Obblighi di informazione in capo a forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche**

Già nell'originaria formulazione dell'art. 11, d.l. n. 11/2009 si prevede l'obbligo, in capo alle forze dell'ordine, ai presidi sanitari e alle istituzioni che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono, inoltre, a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

In sede di conversione<sup>45</sup> il novero dei reati è stato notevolmente ampliato inserendo i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*octies* c.p., a dimostrazione delle ritenute potenzialità della previsione.

Da ultimo la l. n. 168/2023 ha ampliato ulteriormente la classe dei reati per i quali sono imposti i suddetti obblighi anche in caso di omicidio (nell'ipotesi tentata), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e di diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.

È evidente che lo scopo di tali obblighi di informazione si fonda sull'obiettivo di avviare un dialogo con la vittima da parte dei soggetti deputati ad attivarsi nel caso di ricezione della notizia di reato, al fine di generare supporto e proteggere dalla vittimizzazione ripetuta, promuovendo la creazione di spazi di sicurezza.

## **10. Art. 64-bis Disp. att. c.p.p. Comunicazione e trasmissione di atti al giudice civile**

Si tratta di una previsione volta a offrire una tutela rafforzata per le vittime di violenze domestiche e discriminazioni di genere sul doppio binario della repressione penale e della prevenzione e protezione delle vittime.

L'obbligo informativo previsto dalla disposizione in esame è stato introdotto con il Codice rosso e rappresenta un vero cambio di passo «instaurando

---

<sup>45</sup> L'art. 11, d.l. n. 11/2009 come modificato dall'art. 1, comma 4-*bis*, d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013.

un flusso comunicativo che non ha più e solo come destinatario la persona offesa, bensì il giudice civile innanzi al quale pende, fra le medesime parti di quello penale, un procedimento civile»<sup>46</sup>.

La disposizione appare molto innovativa<sup>47</sup> perché impone una stretta collaborazione tra autorità giudiziarie differenti, civile e penale.

In questo modo l'ordinamento attua l'approccio globale integrato richiesto dalle fonti sovranazionali e tenta di evitare scelte giudiziarie contrastanti e una difettosa collaborazione tra il difensore che assiste la vittima in sede civile e quello che l'assiste in sede penale.

Quanto all'oggetto della comunicazione, in caso di reati commessi nelle relazioni strette, spetta al pubblico ministero sia riferire al giudice civile della pendenza del procedimento penale sia trasmettere copia dell'avviso di conclusione delle indagini, delle ordinanze cautelari e degli altri atti d'indagine non coperti da segreto investigativo, mentre spetta alla cancelleria trasmettere al giudice civile copia della sentenza e del provvedimento di archiviazione.

Questa disposizione ha un carattere innovativo, oltrepassa le sole forme dirette di dialogo con la vittima e inaugura una dinamica di collegamento tra giudice penale e civile, tanto che alcuni uffici giudiziari hanno siglato dei protocolli<sup>48</sup> per favorire l'acquisizione, da parte dell'autorità penale, dell'informazione della pendenza del giudizio civile, ad esempio attraverso la somministrazione di un questionario alla vittima in sede di denuncia-querela per raccogliere questo tipo di informazione.

Tuttavia, sul versante applicativo, a valle delle attività di monitoraggio svolte dal Ministero della Giustizia, si registra una scarsa applicazione della normativa di raccordo tra autorità giudiziaria civile e penale, sebbene il coordinamento tra giudici civili e penali paia essere avvertito come una crescente necessità, anche in seno alla stessa magistratura<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Testualmente G. SPANGHER, *In sede di separazione il giudice va informato degli esiti del 'penale'* (L. 69/2019), in *Guida dir.*, 2019, pp. 101 ss.

<sup>47</sup> L'unica previsione assimilabile è l'art. 4, d.p.r. n. 448/1988 «Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale».

<sup>48</sup> Si pensi alle iniziative della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli o a quelle della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

<sup>49</sup> Sul punto si veda il documento del 3 maggio 2023 su *Orientamenti in materia di violenza*

## **11. Artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie nell'ipotesi di violenza domestica o di genere**

L'attenzione del legislatore a fenomeni di violenza all'interno del nucleo familiare ha prodotto l'introduzione nel codice di procedura civile (Titolo IV-bis, Libro secondo) di una disciplina uniforme per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui siano allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori<sup>50</sup>.

Le previsioni contenute nel titolo recano una serie di disposizioni processuali a protezione della vittima dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, prescrivendo cautele per la tutela della dignità e della personalità della vittima, oltre a garanzie per la sicurezza<sup>51</sup>.

Per superare la convinzione che le condotte di violenza domestica trovino il proprio argine solo nel processo penale e per favorire una maggiore osmosi e un più proficuo collegamento tra le autorità giudiziarie, l'art. 473-bis.42 c.p.c. prevede che, con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice civile chieda al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti (non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.) entro quindici giorni.

È rilevante, altresì, il legame tra i poteri del giudice e il ruolo dei servizi sociali, sia con riguardo all'attività istruttoria in cui il giudice dispone indagini a cura dei suddetti servizi sociali (art. 473-bis.44 c.p.c.), sia quanto al contenuto dei provvedimenti adottati per cui il giudice, a tutela della vittima, può disporre l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario (art. 473-bis.46, comma 2, c.p.c.) e, se la stessa è inserita in collocazione protetta, può incaricare i servizi sociali del territorio dell'elaborazione di progetti volti al reinserimento sociale e lavorativo (art. 473-bis.46, comma 3, c.p.c.), al fine di interrompere il ciclo della violenza che, molto spesso, si nutre anche della dipendenza economica della persona offesa.

---

*di genere* della Procura generale della Corte di cassazione, a firma del Procuratore generale dott. Luigi Salvato e dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani, in *Sist. pen.*, 4 maggio 2023, spec. pp. 34 ss.

<sup>50</sup> Titolo inserito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

<sup>51</sup> Per approfondire si veda M. VELLETTI, *Procedimenti con allegazione di violenza domestica o di genere*, in R. GIORDANO-A. SIMEONE (a cura di), *La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 359.

## 12. Riflessioni conclusive per una ‘giustizia integrata’

Il presente contributo, all’interno di uno sciame di disposizioni sul tema della violenza contro le donne, cerca di tessere un filo rosso tra diverse norme disseminate in varie fonti normative che prevedono obblighi di comunicazione, al fine di valorizzare come tali previsioni, se opportunamente conosciute e rese operative, siano idonee a creare una preziosa rete di protezione dalla vittimizzazione ripetuta<sup>52</sup>.

Le norme oggetto di riflessione, infatti, se osservate sotto la lente dialettica del diritto all’informazione e del dovere di comunicazione, mostrano in filigrana la proposta di una ‘giustizia integrata’, in cui i ‘flussi informativi’ tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti giocano un ruolo fondamentale per co-costruire un reticolato di protezione effettivo, proprio perché multiattoriale.

Nondimeno, una simile impostazione, oltre a essere in linea con gli obblighi assunti in sede internazionale, restituisce l’idea di un sistema in cui «scorra la fiducia»<sup>53</sup> tra e con le autorità; un sistema che crede nella forza trasformativa delle ‘parole giuste’ per la «tutela delle persone, specialmente di quelle più esposte e indifese»<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> In questa direzione anche il contributo di F. PAGLIONICO, *La tutela delle vittime da Codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi informativi*, in *Sist. pen.*, 2020, 9, pp. 145 ss.

<sup>53</sup> Sempre molto ispirate le riflessioni sulla fiducia dentro il diritto di T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 161.

<sup>54</sup> G. FORTI, *Il tempo della parola giusta. Scritti di diritto penale, criminologia e letteratura*, Vita e Pensiero, Milano, 2024, p. 624.



CAPITOLO III

GLI ORDINI DI PROTEZIONE  
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

di *Carlo Rusconi*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I soggetti: richiedenti e destinatari dell'ordine di protezione. – 3. Presupposti. – 4. Contenuto delle misure. – 5. Profili procedurali.

## 1. Introduzione

La famiglia, dimensione di vita che elettivamente dovrebbe assicurare i presupposti primi per il libero e sereno sviluppo della personalità, talvolta diventa purtroppo il contesto dove si consumano atti di violenza soprattutto contro le donne o i più piccoli.

Tale preoccupante constatazione ha sollecitato l'ordinamento giuridico a predisporre strumenti, da affiancare alle misure penalistiche<sup>1</sup>, che operano nell'ambito normativo più proprio dei rapporti familiari rappresentato dal diritto privato.

La loro previsione asseconda l'istanza fondamentale di salvaguardia dei diritti inviolabili della persona nelle formazioni sociali in cui conduce l'esistenza. Rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio potrebbe peraltro assumere un significato ulteriore consistente in una presa di posizione circa la natura giuridica del matrimonio stesso. In particolare, in tale tutela si potrebbe riconoscere un indice contrario alla tendenza che concepisce il rapporto matrimoniale secondo la logica del contratto, ovvero essenzialmente rimettendo la sua disciplina alla volontà dei coniugi, impermeabile al diritto fino a quando

---

<sup>1</sup> In merito, v. in questo volume, spec. Cap. I, II, V, VI. Di recente, anche L. FERLA, *Violenza domestica e violenza di genere. Strumenti penali di contrasto e tutela della persona*, in L. MILANI-S. GRUMI (a cura di), *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, Milano, 2023, pp. 95 ss.

il vincolo entra in crisi e si domanda la separazione o il divorzio. Nel nostro ordinamento giuridico questa idea è esclusa anzitutto dalla Costituzione, il cui art. 29, comma 2 ordina il matrimonio «sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»: attraverso tale disposizione «penetra la giuridicità nella famiglia, quale strumento di controllo affinché la famiglia, anziché modello esemplare di formazione sociale dove si svolge la personalità dei singoli, non degeneri in luogo di prevaricazioni e di abusi»<sup>2</sup>. Come autorevolmente è stato spiegato, l'art. 29 Cost. appresta così la base per qualificare la famiglia nata da matrimonio ancora come istituzione, ovvero nei termini di una realtà giuridica che si caratterizza perché possiede contenuti predeterminati e vincolanti, primo tra tutti il dovere di solidarietà<sup>3</sup>.

La difesa giuridica contro abusi e violenze non può peraltro non estendersi anche a rapporti quali le convivenze *more uxorio*, valendo naturalmente anche nell'ambito di tali legami il richiamato principio basilare di protezione della dignità della persona e dei suoi diritti inviolabili nelle formazioni sociali. L'esigenza che la relazione non divenga il contesto in cui un *partner* abbia a soffrire pregiudizi fisici o morali a causa dell'altro si pone parimenti nell'ambito delle coppie composte da persone dello stesso<sup>4</sup>.

Per tutte le condizioni di vita menzionate, nel diritto italiano esistono da ormai quasi un quarto di secolo gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Le relative previsioni vennero originariamente stabilite dalla l. 4 aprile 2001, n. 154 che, in particolare, introdusse gli artt. 342-*bis* e 342-*ter* nel codice civile. Di recente, ne è stata compiuta una riforma ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha disposto anche una diversa collocazione ponendo la disciplina nel codice di procedura civile, agli artt. 473-*bis*.69-473-*bis*.72<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> A. NICOLUSSI, *Obblighi familiari di protezione e responsabilità*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 4, pp. 933 s.

<sup>3</sup> L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, 1, p. 11. La prospettiva di una rinnovata idea di istituzione a fondamento del matrimonio è stata ripresa da A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 1, pp. 169 ss. e compiutamente sviluppata da A. RENDA, *Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale*, Giuffrè, Milano, 2013. Ulteriormente si può vedere A. NICOLUSSI-C. RUSCONI, *Volti e risvolti della dignità umana. A settant'anni dall'art. 1 della costituzione tedesca*, in *Jus*, 2019, 3, pp. 36 s.

<sup>4</sup> Regolate come unioni civili dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 che tratta anche delle convivenze (tra coppie di diverso o uguale sesso).

<sup>5</sup> All'inizio senza formalmente abrogare gli artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.; si poteva nondimeno concludere per la loro abrogazione tacita. In questo senso, anche G. CARAPEZZA FIGLIA-

Gli ordini di protezione, nella loro essenza, si caratterizzano perché introducono una forma di protezione immediata del familiare che subisce pregiudizio a causa della condotta di un convivente; qualora si tratta di coniugi, tali misure non mettono in discussione il rapporto matrimoniale<sup>6</sup>, anche se spesso rappresentano il prologo della sua crisi.

Negli ordini di protezione può essere riconosciuta una delle più importanti forme di attuazione, in verità *ante litteram*, della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*<sup>7</sup> (Convenzione di Istanbul) del 2011, a cui l'Italia si è impegnata a dare corso con la l. 27 giugno 2013, n. 77.

Le pagine seguenti si concentreranno sulla loro presentazione e analisi; in particolare, seguendo l'ordine degli articoli, verranno presi in esame i soggetti che possono richiedere l'ordine di protezione e i destinatari, i presupposti (artt. 473-bis.69 e 473-bis.72 c.p.c.), il loro contenuto (art. 473-bis.70 c.p.c.) e, infine, taluni profili di natura processuale (art. 473-bis.71 c.p.c.).

## 2. I soggetti: richiedenti e destinatari dell'ordine di protezione

L'individuazione dei soggetti che possono domandare l'ordine di protezione e di quelli nei riguardi dei quali viene emesso è compiuta dall'art. 473-bis.69 c.p.c. a cui si deve aggiungere l'art. 473-bis.72 c.p.c.<sup>8</sup> e, per le coppie dello stesso sesso, l'art. 1, comma 14, l. n. 76/2016.

---

C. PETTA, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 4-5, p. 1263; G. DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "Legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Profili problematici delle novità introdotte nella disciplina delle relazioni familiari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 6, pp. 1459 s. La questione è stata recentemente chiarita dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 che ha espressamente abrogato gli artt. 342-bis e 342-ter c.c.

<sup>6</sup> A riguardo, A. RENDA, voce *Abusi familiari e ordini di protezione*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. IV, *Famiglia*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 1 testo e, problematicamente, nota 3.

<sup>7</sup> In merito alla quale, v. R. SENIGAGLIA, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2015, 1, pp. 111 ss. dove in particolare si conclude che la condotta pregiudizievole di cui all'attuale art. 473-bis.69 c.p.c. possa e debba reputarsi comprendere le diverse forme di violenza considerate dalla Convenzione di Istanbul (*ivi*, pp. 129 ss.); più di recente, ID., *L'adeguamento dell'ordinamento civile ai principi della Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica e di genere a opera della Riforma Cartabia*, in *Famiglia*, 2024, 1, pp. 13 ss.

<sup>8</sup> La previsione stabilisce che l'ordine di protezione può essere adottato anche quando «la

Il tenore letterale delle previsioni in esame consente, in modo lineare, di ritenere che l'ordine di protezione possa essere applicato nell'ambito dei rapporti tra coniugi o tra persone conviventi unite da legame di parentela o di affinità.

Il rilievo di tale ultima specificazione deve essere messo in evidenza. Se infatti le violenze familiari tendono nei casi più diffusi a manifestarsi come atti del marito (o del convivente uomo) nei confronti della donna o dei figli, non deve essere sottovalutato che non sono infrequenti gravi fenomeni di violenza con autori i figli, anche minori di età, a danno dei genitori, talora anziani. Spesso si tratta di atti condizionati dalla dipendenza da sostanze stupefacenti e dalla ricerca del denaro necessario all'acquisto<sup>9</sup>. La disciplina in materia pone una possibilità di intervento rispetto a tali eventi, che peraltro non può non risentire della specifica natura del rapporto di filiazione e in particolare del dovere di cura dei genitori<sup>10</sup>.

Più discussa è stata invece l'applicabilità degli ordini di protezione anche a rapporti di tipo familiare fondati sulla convivenza, intesa come coabitazione che trova specifica ragione in una relazione affettiva (convivenza *more uxorio* oppure omosessuale). L'opzione interpretativa più convincente e accreditata ritiene gli ordini di protezione applicabili, valorizzando la loro funzione di rimedio contro la violenza domestica, che può essere perpetrata dal coniuge – o dal *partner* di un'unione civile – come da un convivente<sup>11</sup>.

La situazione di convivenza non è peraltro presupposto indefettibile per adottare un ordine di protezione. La riforma condotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto sul punto una precisazione importante, stabilendo che l'ordine di protezione può essere pronunciato anche quando la convivenza è cessata (art. 473-*bis*.69, comma 1, c.p.c.); in verità, anche nel vigore del precedente testo normativo, una parte della giurisprudenza era orientata in questo senso,

---

condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente». È stata introdotta dal citato d.lgs. n. 164/2024 che ha contestualmente abrogato l'art. 5, l. n. 154/2001.

<sup>9</sup> Sul problema delle possibili conseguenze degli stati di dipendenza nell'orizzonte del diritto privato, si consenta di rinviare a C. RUSCONI, *Le c.d. dipendenze e le tutele giuridiche nelle varie età dell'uomo*, in *Jus-online*, 2017, 3, pp. 284 ss.

<sup>10</sup> Da cui discende specialmente il permanere da parte dei genitori dell'obbligo di mantenimento del figlio non ancora economicamente autonomo, A.G. CIANCI, *Gli ordini di protezione familiare*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 160.

<sup>11</sup> Più ampie argomentazioni in merito in RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., pp. 6 ss.

ma la soluzione rimaneva controversa<sup>12</sup>. È invece discusso se l'ordine possa essere adottato a prescindere dalla stessa instaurazione della convivenza<sup>13</sup>.

Gli ordini di protezione pongono una rilevante questione applicativa in particolare quando la vittima è una persona minore di età: occorre infatti distinguere il loro campo di applicazione da quello delle misure specifiche che prevedono la decadenza (art. 330 c.c.) o forme di limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.).

A questo riguardo, è opportuno ricordare che la medesima legge di introduzione degli ordini di protezione aveva integrato gli articoli sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale prevedendo che, contestualmente a tali misure, il giudice possa ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore oppure l'allontanamento del figlio stesso<sup>14</sup>.

Si può riconoscere un attendibile criterio di distinzione anzitutto considerando che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. presuppongono che la fonte del pregiudizio sia il genitore o in quanto autore del maltrattamento o perché, pur essendo consapevole dell'abuso posto in essere dal coniuge o convivente, non ha agito per preservare il figlio<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup>Ripercorre il problema, G. FOTI, *Gli ordini di protezione tra sostanza e processo. La violenza familiare nella riforma Cartabia: il disvelamento della fattispecie*, in *Giust. civ.*, 2022, 3, pp. 620 ss.

<sup>13</sup>Sulle diverse opzioni interpretative e sulle relative implicazioni, v. G. DI LORENZO, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in G. BONILINI (dir. da), *Tratt. dir. fam.*, vol. II, II ed., Utet, Torino, 2022, pp. 960 ss.

<sup>14</sup>Gli artt. 330 e 333 c.c. prevedono, nell'ordine, l'allontanamento del figlio o quello del genitore o convivente. Il superiore interesse del minore a conservare l'ambiente di vita, se a lui favorevole, induce a leggere la previsione preferendo l'allontanamento del genitore o convivente. Cfr. L. LENTI, *Diritto di famiglia e servizi sociali*, IV ed., Giappichelli, Torino, 2022, pp. 311 s.; E. LA ROSA, *Le misure di protezione civilistiche del minore in difficoltà*, in A. CORDIANO-R. SENIGAGLIA (a cura di), *Diritto civile minorile*, ESI, Napoli, 2022, p. 283.

<sup>15</sup>RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., pp. 21 s., dove si evidenzia anche un altro fattore possibile di distinzione, ricavabile assumendo una diversa nozione di abuso nell'art. 330, comma 2, c.c. rispetto all'abuso familiare che legittima l'ordine di protezione. In particolare, il concetto di abuso negli artt. 330 e 333 c.c. potrebbe essere inteso in modo più specifico e identificato con l'abuso sessuale (P. VERCELLONE, *I rapporti fra genitori e figli*, in G. COLLURA-L. LENTI-M. MANTOVANI (a cura di), *Filiazione*, II ed., in P. ZATTI (dir. da), *Tratt. dir. fam.*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 1331 s.) oppure con lo sfruttamento del minore per attività illecite.

### 3. Presupposti

Il presupposto oggettivo per la pronuncia dell'ordine di protezione consiste in un «grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente» che scaturisce dalla condotta del familiare autore dell'abuso. Come è stato osservato<sup>16</sup>, la fattispecie presenta una combinazione tra un elemento di atipicità – la condotta dell'autore dell'abuso – e un dato invece tipico, ovvero il bene pregiudicato. In altre parole, mentre le modalità attuative della condotta di abuso non sono selezionate dalla legge, lo sono invece i beni giuridici, la cui violazione giustifica le misure in parola: tutti attengono alla dimensione esistenziale della persona e non a interessi di natura patrimoniale<sup>17</sup>.

Considerando analiticamente tali beni, l'art. 473-bis.69 c.p.c. menziona in primo luogo il «grave pregiudizio all'integrità fisica o morale». La previsione considera la forma più preoccupante di abuso, della quale è vittima la donna o i figli minori nella grande maggioranza dei casi. Rientrano in questo caso atti come percosse, maltrattamenti e altre forme di violenza fisica nonché condotte di sopruso psicologico. L'ordine di protezione può inoltre trovare fondamento in un pregiudizio all'integrità morale della persona, come quando viene offesa la dignità personale, l'onore, la reputazione o la riservatezza<sup>18</sup>.

L'articolo in considerazione estende poi la protezione all'ipotesi di lesione della libertà della persona. L'ampio riferimento consente l'applicazione della misura a ogni forma di compressione della libertà personale: può trattarsi della libertà di circolazione, di frequentare determinate persone o di comunicare con loro, della libertà religiosa o della libertà sessuale<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 11.

<sup>17</sup> Su questo fronte il d.lgs. n. 149/2022 non sembra aver apportato novità. FOTI, *Op. cit.*, pp. 605 ss. Il pregiudizio patrimoniale, se non è presupposto dell'ordine di protezione, costituisce però una minaccia ulteriore a cui la vittima può trovarsi esposta e per questo la disciplina provvede con una tutela anche su questo fronte, come si vedrà.

<sup>18</sup> Dettagliatamente su tali pregiudizi, A. RENDA, *L'abuso familiare*, in M. PALADINI (a cura di), *Gli abusi familiari*, Cedam, Padova, 2009, pp. 97 ss.

<sup>19</sup> *Ivi*, pp. 117 s.; G.M. RICCIO-G.G. CODIGLIONE, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Artt. 342-bis-342-ter*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 104. Ci si è domandati se la condotta di abuso possa essere di natura omissiva, problema che può intrecciarsi con quello della natura del pregiudizio (se solo personale o anche patrimoniale) che consente di emanare l'ordine di protezione. Analizzando partitamente le forme con cui l'omissione potrebbe manifestarsi, appare insuscettibile di integrare un comportamento di abuso, se non altro perché in tali ipotesi l'ordine di allontanamento e quello

Anche rispetto ai presupposti oggettivi per l'adozione dell'ordine di protezione risulta opportuno un confronto con le previsioni sulla decadenza e sulla limitazione della responsabilità genitoriale.

Alle due tutele è comune il fatto che non si richiede che la condotta dell'autore dell'abuso sia rimproverabile, in particolare a titolo di dolo<sup>20</sup>. Scopo fondamentale delle misure è infatti quello di preservare la persona della vittima e non di infliggere una sanzione al responsabile<sup>21</sup>.

Un profilo di differenza tra le due situazioni sembra invece emergere, almeno nel diritto vivente rispetto al concetto di pregiudizio. Se infatti gli ordini di protezione sembrano richiedere un pregiudizio non solo grave<sup>22</sup>, ma anche attuale<sup>23</sup>, la misura della decadenza dalla responsabilità è stata invece ritenuta suscettibile di applicazione anche a fronte di una situazione di pericolo di danno<sup>24</sup>.

A bene vedere, la differenza applicativa, sotto questo aspetto, potrebbe in realtà non essere radicale. La formulazione dell'art. 473-bis.69 c.p.c., mentre reprime il pregiudizio attuale ad alcuni beni giuridici, potrebbe anche risolversi in un mezzo che previene l'attentato ad altri. Si consideri che le violenze familiari prima di raggiungere la soglia massima di lesività, consistente nel

---

complementare di cessare l'abuso sembrano elidersi a vicenda, posto che l'allontanamento rende inevitabilmente difficile immaginare un comportamento attivo a favore del familiare vittima, come rileva RENDA, *L'abuso familiare*, cit., pp. 96 s., 103 ss.

<sup>20</sup> La stessa imputabilità non è reputata requisito necessario per l'ordine di protezione. RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 13.

<sup>21</sup> Con riguardo ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, tale aspetto è stato asseverato in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 1992, n. 132 che, con riferimento all'art. 333 c.c., dopo aver escluso la sua natura sanzionatoria, ha precisato che il fondamento costituzionale si trova nel «diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità». In dottrina, M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, vol. VI, tomo 2, Giuffrè, Milano, 2007, p. 435.

<sup>22</sup> Sottolineano questo profilo CARAPEZZA FIGLIA-PETTA, *Op. cit.*, p. 1266, quale discrimine che giustifica la «prevalenza della protezione della vittima rispetto alle ragioni dell'unità familiare, che impongono invece la tolleranza di lesioni che non superino una soglia minima di offensività».

<sup>23</sup> Persuasivamente, RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 12; E. CAMILLERI, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della Persona*, in *Giust. civ.*, 2022, 1, p. 162.

<sup>24</sup> E. LA ROSA, *Art. 330 c.c.*, in L. BALESTRA (a cura di), *Della famiglia. Artt. 177-342 ter*, in E. GABRIELLI (dir. da), *Comm. cod. civ.*, Utet, Torino, 2010, p. 1005; F. RUSCELLO, *Responsabilità dei genitori. I controlli. Artt. 330-335*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger-Busnelli*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 82.

pregiudizio all'integrità psicofisica della persona, non di rado sono anticipate da atti che, ad esempio, ne offendono la dignità morale. Posto che già a fronte di tale tipo di pregiudizio può essere disposto un ordine di protezione, esso potrebbe in prospettiva risultare anche uno strumento che, attraverso l'allontanamento fisico, previene il compimento di atti più gravi, tali da mettere in pericolo l'integrità psicofisica o la vita stessa del familiare convivente<sup>25</sup>.

Questa valutazione sembra trovare un certo supporto argomentativo anche mediante il confronto con talune fattispecie penali, in particolare i maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.). Ora, mentre il reato menzionato richiede per la sua integrazione la ripetizione della condotta offensiva<sup>26</sup>, tale presupposto non è invece necessario per applicare l'art. 473-bis.69 c.p.c., che può dunque riferirsi anche a un solo atto di abuso. Forse anche da questo aspetto, pur dovendosi escludere per le ragioni dette una struttura propriamente preventiva degli ordini di protezione, si può però cogliere una certa tensione verso la massima salvaguardia della persona vittima dell'abuso, consentendo l'emanazione dell'ordine di protezione alla prima manifestazione di un pregiudizio a un bene protetto dalla legge.

#### 4. Contenuto delle misure

I contenuti dell'ordine di protezione sono specificati dall'art. 473-bis.70 c.p.c. Di essi, alcuni sono ad applicazione tendenzialmente necessaria e, come tali, rappresentano il nucleo essenziale della misura. Altri invece sono rimessi alla valutazione del giudice in relazione alle circostanze del caso. Appartengono al primo gruppo l'ordine di cessazione dell'abuso e quello di allontanamento dalla casa familiare dell'autore di tale condotta (salva l'ipotesi in cui la convivenza sia già cessata). Nella separazione fisica tra l'autore dell'abuso e la vittima la legge pone dunque il perno della protezione.

Tra le altre misure, di carattere invece eventuale, la disposizione prevede anzitutto il potere del giudice di vietare al responsabile di avvicinarsi a luoghi usualmente frequentati dalla vittima, quali la sede di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o di altri congiunti, nonché gli istituti di istruzione

---

<sup>25</sup> Anche in giurisprudenza, talune decisioni hanno valorizzato la possibile dimensione preventiva dell'ordine di protezione (secondo l'idea sopra delineata sembra di poter leggere Trib. Monza, 28 febbraio 2012). Cfr. RICCIO-CODIGLIONE, *Op. cit.*, p. 67.

<sup>26</sup> M. BERTOLINO, voce *Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione*, in *Enc. dir., I tematici*, vol. IV, *Famiglia*, cit., p. 697.

dei figli, rafforzando così la salvaguardia dell'integrità fisica e morale della vittima. La riforma compiuta dal d.lgs. n. 149/2022 ha peraltro ulteriormente specificato i limiti al divieto di avvicinamento, stabilendo che non opera se l'autore dell'abuso deve recarsi nei luoghi menzionati per esigenze di salute, che sono state aggiunte ai motivi di lavoro già contemplati nella disciplina.

Per evitare che dal provvedimento di protezione, in particolare dall'allontanamento, derivino conseguenze sfavorevoli sul piano socio-economico per la vittima e gli eventuali figli, tra le misure ulteriori che il giudice può assumere viene indicato l'intervento dei servizi sociali e delle associazioni che hanno per scopo il sostegno a donne e a minori o ad altri soggetti vittime di abuso. In taluni contesti, l'ordine di allontanamento dell'autore dell'abuso può infatti essere non risolutivo sicché i servizi sociali possono svolgere un'azione che, ad esempio, favorisca consulenza per l'accesso a prestazioni sociali.

Sempre nell'orizzonte del sostegno economico si pone l'ultimo provvedimento ad applicazione eventuale consistente nella previsione per cui il responsabile può essere tenuto al versamento di un assegno periodico a favore dei conviventi<sup>27</sup>, ulteriormente consentendo che la somma sia corrisposta direttamente dal datore di lavoro di chi ha commesso l'abuso, detraendola dalla retribuzione dovuta<sup>28</sup>. Circa la sua misura, è opinione condivisa che, nei rapporti tra coniugi, occorra far riferimento alle previsioni in tema di separazione; un criterio funzionalmente analogo dovrebbe valere negli altri casi e il

---

<sup>27</sup> La misura trova applicazione anche per il rapporto di convivenza che di regola non determina la nascita di pretese di natura patrimoniale, salva l'eventualità di un assegno alimentare nei limiti dell'art. 1, comma 65, l. n. 76/2016. Come si è tuttavia osservato (RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., pp. 9 s.), tale provvedimento è da una parte giustificato dalla gravità della situazione e, dall'altra, si presenta come una deroga contenuta al principio per cui la convivenza non conferisce diritto a prestazioni patrimoniali in caso di sua rottura, posto che l'ordine di protezione ha durata limitata nel tempo. Del resto, specie nei casi in cui il responsabile forniva un contributo economico alla vittima, in mancanza della previsione di un sostegno economico, il familiare leso rischierebbe di trovarsi di fronte alla inaccettabile alternativa tra «continuare a esporsi all'abuso, pur di non perdere la contribuzione erogata dal convivente, oppure esporsi al rischio di un pregiudizio economico, pur di mettersi al riparo dall'abuso» (*ivi*, p. 11).

<sup>28</sup> Messo a confronto con l'art. 437-bis.37 c.p.c. in materia di obbligo di mantenimento nelle vicende di crisi della famiglia, l'art. 473-bis.70 c.p.c., come nota RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 20, per un verso accentua la tutela in quanto l'ordine di pagamento prescinde dall'inadempimento dell'obbligato, per l'altro verso, può però essere rivolto solo al datore di lavoro dell'obbligato stesso e non a qualunque terzo debitore di costui.

parametro risulterebbe pertanto il contributo che il responsabile dava o avrebbe potuto dare per i bisogni dei familiari<sup>29</sup>.

Una questione particolarmente delicata è se il novero delle misure menzionate abbia carattere tassativo. È convincente l'opinione propensa a rispondere in modo favorevole, facendo notare che, riflettendosi gli ordini di protezione in limitazioni della libertà personale dell'autore dell'abuso o in prestazioni patrimoniali imposte, occorre la previsione di legge<sup>30</sup>.

Una certa portata espansiva potrebbe peraltro avere il provvedimento che dispone l'intervento dei servizi sociali: ciò, infatti, potrebbe tradursi nell'imposizione di specifiche prescrizioni comportamentali, ulteriori a quelle puntualmente menzionate, in capo all'autore dell'abuso, come avviene ad esempio quando il tribunale per i minorenni prevede l'azione dei servizi sociali nel contesto di applicazione dell'art. 333 c.c.<sup>31</sup>.

Indubbiamente, anche rispetto all'individuazione dei luoghi a cui viene precluso l'avvicinamento all'autore dell'abuso occorre convenire che debba trovare applicazione il principio di determinatezza. Ciò non sembra però precludere la possibilità di interpretazione estensiva degli spazi o, comunque, di ritenere l'elenco meramente esemplificativo<sup>32</sup>; in particolare, il divieto potrebbe essere riferibile anche a situazioni di mera dimora<sup>33</sup>, ad esempio la seconda casa per le vacanze estive. Parimenti, il riferimento al luogo di istruzione dei figli appare idoneo a comprendere non solo istituzioni scolastiche, ma anche spazi dove i figli sono soliti dedicarsi ad attività ricreative o sportive; diversamente, l'efficacia pratica dell'ordine di protezione sarebbe praticamente sbrecciata dalla facile possibilità per l'autore dell'abuso di incontrare la vittima o altri familiari (prima conviventi) in simili contesti, prevedibili in quanto abituali.

Qualche precisazione ulteriore è necessaria rispetto all'ordine di allontanamento, specie nel caso in cui sia il convivente autore dell'abuso ad essere titolare di un diritto personale di godimento, derivante da contratto di locazione o di comodato, sulla casa familiare. In merito sembra più condivisibile

---

<sup>29</sup> Cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia*, 2.1, VI ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 575; nonostante la locuzione «privi di mezzi adeguati», ma in conformità alle ragioni di protezione della disciplina, si deve dunque escludere che il contributo possa ridursi a un assegno alimentare (CAMILLERI, *Op. cit.*, p. 13).

<sup>30</sup> Così RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 13.

<sup>31</sup> Si veda, LA ROSA, *Art. 333 c.c.*, cit., p. 1005.

<sup>32</sup> RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 14.

<sup>33</sup> CAMILLERI, *Op. cit.*, p. 11.

l'orientamento secondo cui l'ordine di allontanamento implichi l'assegnazione della casa familiare in godimento esclusivo a favore della vittima dell'abuso<sup>34</sup>, conferendo lo stesso diritto personale che era in capo al convivente che ha commesso l'abuso<sup>35</sup>. Ritenere operante il subingresso della vittima presenta inoltre il vantaggio di preservarla dal rischio che l'autore dell'abuso possa porre termine al contratto di locazione o di comodato e, in caso di comodato senza previsione di termine, le può assicurare una certa tutela rispetto alla pretesa del comodante di ottenere l'immediata restituzione dell'immobile<sup>36</sup>.

L'articolo in parola disciplina anche la durata dell'ordine di protezione, pari al massimo ad un anno. Se però si manifestano «gravi motivi», la legge consente che sia prorogata «per il tempo strettamente necessario». Il tenore letterale, piuttosto elastico, di tali clausole consente l'adattamento dell'ordine ai bisogni del caso concreto, valutando in particolare la gravità e la ripetizione del comportamento di abuso<sup>37</sup>.

Il provvedimento può peraltro venire meno prima della scadenza del termine. Ciò avviene in particolare in caso di accoglimento del reclamo contro il decreto del giudice che ha adottato l'ordine oppure, in caso di ordine emesso in via d'urgenza, qualora sia revocato in sede di successiva udienza di comparizione o sia oggetto, dopo la conferma, di revoca (art. 473-bis.71,

---

<sup>34</sup> V. in particolare M. PALADINI, *L'ordine di protezione dell'allontanamento dalla casa familiare: aspetti problematici e ambito di applicazione*, in PALADINI (a cura di), *Gli abusi familiari*, cit., pp. 187 ss.

<sup>35</sup> Quanto all'obbligo di pagamento del canone, esso si sposterebbe sì a carico della vittima divenuta parte del contratto, ma il relativo onere economico dovrebbe essere sopportato dall'autore dell'abuso, tenendo conto di tale costo nella determinazione della misura dell'assegno periodico sopra menzionato (RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 17). Per una diversa ricostruzione secondo cui l'autore dell'abuso rimarrebbe parte del contratto di locazione, perdendo temporaneamente il diritto di abitare, ma mantenendo l'obbligo di pagamento del canone, v. BIANCA, *Op. cit.*, p. 574.

<sup>36</sup> RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., pp. 17 s., a cui pure si rimanda per ulteriori aspetti del problema dell'assegnazione e, in particolare, per l'ipotesi in cui l'autore dell'abuso sia titolare di un diritto reale sull'abitazione, concludendosi in tal caso per l'opponibilità del provvedimento ai terzi acquirenti, in mancanza di trascrizione, nei limiti di nove anni dalla sua pronuncia (conformemente al principio di cui all'art. 6, comma 6, l. 1° dicembre 1970, n. 898). Il problema viene tuttavia relativizzato dalla limitata durata dell'ordine di protezione, di cui subito si dirà.

<sup>37</sup> Dal punto di vista funzionale, anche la proroga appare dipendere essenzialmente dal protrarsi della minaccia e non è dunque strumentale al recupero del rapporto (CAMILLETTI, *Op. cit.*, p. 173).

commi 3-4, c.p.c.). L'ordine di protezione può inoltre essere revocato qualora si presentino eventi sopravvenuti che privino di ragione il provvedimento, in particolare la riconciliazione<sup>38</sup>.

La previsione in esame non annovera invece disposizioni sull'affidamento dei figli, che in tali situazioni risulta di importanza primaria. A questo riguardo, si reputa che sia possibile fare applicazione di quanto previsto agli artt. 337-*bis* ss. c.c. circa l'affidamento nelle situazioni di crisi del rapporto tra genitori. Considerando che l'ordine di protezione trova fondamento in un grave pregiudizio arrecato dall'autore dell'abuso, dovrebbe di regola derivare un provvedimento di affidamento esclusivo, o persino 'super esclusivo', al genitore vittima<sup>39</sup>.

Inoltre, per quanto pure non espressamente menzionato dall'art. 473-*bis*.70 c.p.c., è da ritenere che il soggetto vittima dell'abuso possa anche esercitare un'azione per conseguire il risarcimento del danno subito<sup>40</sup>.

Rispetto all'art. 342-*ter* c.c., l'art. 473-*bis*.70 c.p.c. ha espunto il riferimento alla mediazione familiare, in particolare in ragione del divieto previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul<sup>41</sup>, che tuttavia si riferisce alla sola mediazione obbligatoria.

## 5. Profili procedurali

La disciplina degli ordini di protezione è completata da alcune previsioni di natura procedurale, che hanno natura compiuta nel senso che danno luogo non a una misura di natura cautelare, bensì predispongono una protezione

---

<sup>38</sup> Ciò in base al rinvio consentito dall'art. 473-*bis*.71, comma 5, c.p.c. all'art. 742 c.p.c.

<sup>39</sup> Sulle menzionate forme di affidamento, v. A. SPANGARO, *Condotta ostativa di un genitore e affidamento c.d. "super-esclusivo"*, nota a Cass. 17 maggio 2021, n. 13217, in *Fam. dir.*, 2022, 3, pp. 266 ss.

<sup>40</sup> V. in merito, NICOLUSSI, *Obblighi familiari*, cit., pp. 946 s. dove si argomenta la maggiore congruenza alle situazioni di abuso familiare delle regole in materia di responsabilità da inadempimento.

<sup>41</sup> A cui sono ora conformati gli artt. 472-*bis*.42 e 473-*bis*.43 c.p.c. In merito a tali previsioni, A. NICOLUSSI, *La nuova disciplina giuridica della mediazione familiare*, in *Fam. dir.*, 2023, 11, pp. 1026 s. Nonostante il tenore letterale di tali articoli, che sembrano non distinguere sul punto, una parte della dottrina, alla luce dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul, è peraltro dell'avviso che il divieto inerisca alla mediazione obbligatoria, mentre le parti rimarrebbero libere di ricorrervi volontariamente (CARAPEZZA FIGLIA-PETTA, *Op. cit.*, p. 1269).

completa della persona vittima dell'abuso<sup>42</sup> che può essere esercitata in un procedimento già in corso, in base alle previsioni di cui tra poco si dirà, oppure *ante causam*.

Nel secondo caso, l'473 *bis*.71 c.p.c. dispone anzitutto che l'istanza può essere proposta personalmente, ovvero senza la necessaria assistenza di un avvocato, almeno durante la fase introduttiva<sup>43</sup>, cercando dunque di rendere il più diretto possibile l'accesso alla giustizia, come del resto avviene in altre procedure inerenti a bisogni essenziali della persona, quale il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Il procedimento è affidato a un giudice monocratico, si informa essenzialmente al modello del rito camerale ed è connotato da ampia libertà nell'acquisizione d'ufficio di elementi utili alla valutazione dei presupposti del provvedimento di protezione, in particolare rispetto alla decisione sull'attribuzione alla vittima di un assegno a carico dell'autore dell'abuso. Similmente a quanto avviene in sede di separazione o divorzio, il giudice può infatti disporre indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti.

In coerenza con la necessità di un intervento sollecito – e, soprattutto, non avendo l'ordine di protezione una funzione propriamente preventiva, bensì inhibitoria, posto che segue a un pregiudizio già manifestatosi – il decreto pronunciato è immediatamente esecutivo.

Come sopra accennato, l'473-*bis*.71, comma 3, c.p.c. dispensa, in caso di urgenza, dalla preventiva istruzione del giudizio e consente al giudice di provvedere in via immediata, contestualmente disponendo la comparizione delle parti davanti a sé nel termine di quindici giorni per deliberare la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso *inaudita altera parte*<sup>44</sup>.

Contro il decreto emesso dal giudice – a seguito della fase istruttoria oppure a seguito della decisione pronunciata in sede di convalida dell'ordine deliberato in via d'urgenza – è ammesso reclamo al tribunale nel breve termine di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c. Il reclamo viene deciso dal tribunale

---

<sup>42</sup>RENDA, voce *Abusi familiari*, cit., p. 1.

<sup>43</sup>In proposito, v. i rilievi di A. NASCOSI, *Gli ordini di protezione civili contro gli abusi familiari a vent'anni dalla loro introduzione*, in *Fam. dir.*, 2021, 12, p. 1191 testo e nota 10.

<sup>44</sup>In tale ipotesi, l'ordine appare peraltro essere suscettibile di adozione essenzialmente nei suoi contenuti indispensabili, ovvero di cessazione della condotta e di allontanamento dalla casa familiare, oltre alla previsione di divieti di avvicinamento (CIANCI, *Op. cit.*, p. 216).

in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato<sup>45</sup>.

Come già emerso, trovano infine applicazione le disposizioni degli artt. 737 ss. c.p.c. inerenti ai giudizi camerati.

Anche rispetto al rito, la riforma condotta dal d.lgs. n. 149/2022 ha apporato una novità di rilievo. In particolare, l'ordine può essere emesso non solo a seguito di un apposito procedimento *ante causam*, ma anche nel corso di un altro giudizio in materia familiare nel quale sono allegati episodi di violenza domestica o di genere (art. 473-bis.46 c.p.c.)<sup>46</sup>; in questo caso, dovrebbe ritenersi ammessa l'iniziativa d'ufficio del giudice volta all'emanazione dell'ordine almeno quando il soggetto che ha subito pregiudizio è una persona minore di età<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> È discusso in dottrina se il decreto sia ricorribile in Cassazione. Decisioni della Corte di cassazione stessa lo hanno escluso (riferimenti in DI LORENZO, *Op. cit.*, pp. 969 s.).

<sup>46</sup> Gli artt. 473-bis.40-473-bis.46 c.p.c. hanno introdotto previsioni dedicate allo svolgimento più rapido di procedimenti con allegazioni di abusi familiari o di condotte di violenza domestica, mirando in particolare a prevenire situazioni di vittimizzazione secondaria consistenti nel trovarsi a rivivere, in seguito all'apertura del processo, le sofferenze patite (v. art. 18 Convenzione di Istanbul). In merito, in generale, A. CORDIANO, *Violenze assistite, domestiche e di genere nelle disposizioni del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, 2, pp. 649 ss. Con particolare riferimento al rilievo che ora assume la sola allegazione di fatti di violenza familiare, S. TROIANO, *La Riforma "Cartabia": osservazioni di un civilista*, in *Fam. dir.*, 2023, 11, p. 942; M. VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 4-5, pp. 861 s.; S. PATTI, *Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 4-5, pp. 1243 ss. il quale avverte anche della necessità di tutela della parte accusata dell'abuso, posto che non sempre l'addebito risulta fondato; rilievi in tal senso anche in NICOLUSSI, *La nuova disciplina*, cit., p. 1026. Talora il problema della vittimizzazione secondaria scaturisce da un insufficiente coordinamento tra giudizi civili e penali, come emerso nel caso deciso dalla Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, 10 novembre 2022, n. 25426/20, su cui L. LENTI, *Violenza assistita e condotte ostative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 2, pp. 349 ss. Il d.lgs. n. 149/2022 ha peraltro cercato di intervenire su questo aspetto, in particolare attraverso l'azione del pubblico ministero; in merito, L. FERLA, *La riforma del processo civile e il coordinamento con il diritto penale sostanziale e processuale*, in R. BRICCHETTI-G. VARRASO (a cura di), *Il nuovo processo penale. Giudizio, impugnazioni, esecuzione e giustizia riparativa*, La Tribuna, Piacenza, 2024, pp. 415 ss. V. inoltre, *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, a cura della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere approvata il 20 aprile 2022 e disponibile sul sito internet del Senato.

<sup>47</sup> CARAPEZZA FIGLIA-PETTA, *Op. cit.*, pp. 1272 s. Sulla portata del rinvio agli ordini di protezione contenuto nell'art. 473-bis.46, comma 1, c.p.c., si veda F. TOMMASEO, *Sulla tutela*

Il d.lgs. n. 164/2024 ha poi aggiunto un ultimo comma all'art. 473-bis.71 c.p.c. in base al quale la domanda di adozione dell'ordine si propone davanti al giudice presso il quale è in corso il giudizio di separazione, di divorzio, di affidamento dei figli o di modifica delle relative condizioni<sup>48</sup>, del quale seguirà il rito<sup>49</sup>.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il tribunale per i minorenni può ora adottare la misura dell'ordine di protezione, anche su istanza del pubblico ministero (art. 473-bis.69, comma 2, c.p.c.). Tale precisazione ha aiutato a risolvere una delle questioni applicative più controverse che si presentava, specie nei casi di violenza assistita, quando lo stesso episodio di abuso pregiudicava contestualmente conviventi minori di età e maggiorenni<sup>50</sup>.

Infine, l'art. 473-bis.70, ultimo comma, attribuisce al giudice il potere di stabilire le modalità di attuazione dei provvedimenti, in particolare quando sorgono «difficoltà o contestazioni»; tra i mezzi espressamente indicati a cui il giudice può ricorrere è previsto l'ausilio della forza pubblica.

A presidio ultimo si pone l'art. 387-bis, comma 2, c.p. che sanziona l'elusione dell'ordine di protezione.

---

delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale, in *Fam. dir.*, 2024, 1, p. 1168 testo e nota 32; con particolare riferimento al problema se la previsione in parola consenta l'adozione d'ufficio dell'ordine di protezione, A. NASCOSI, *La tutela delle vittime di violenza domestica o di genere nel processo civile*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 2024, 27, nota 25.

<sup>48</sup> La disposizione sostituisce l'art. 8, l. n. 154/2001.

<sup>49</sup> Secondo la soluzione prospettata da B. POLISENO, *L'ambito di applicazione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 4-5, p. 827.

<sup>50</sup> LENTI, *Op. cit.*, p. 221.



CAPITOLO IV

INTERVENTI SOCIALI DI CONTRASTO  
ALLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE:  
RISULTATI E PROSPETTIVE DI RICERCA  
DI LAVORO SOCIALE

di *Marco Grassini*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il Lavoro Sociale nel contrasto alla violenza contro le donne: *fieldwork, management e policy making*. – 3. I servizi di sostegno alle donne che hanno subito violenza. – 3.1. Le teorie di riferimento. – 3.2. Finalità e percorsi di successo dei servizi di sostegno alle donne. – 4. Lavoro Sociale e programmi di aiuto per le persone indicate come autori di violenza. – 4.1. Elementi fondanti e linee guida. – 4.2. I fondamenti del Lavoro Sociale nell'aiuto agli autori di violenza. – 4.3. *Social Work* e dimensione dell'aiuto agli autori di violenza: considerazioni da dati di ricerche empiriche.

## 1. Introduzione

Il Lavoro Sociale<sup>1</sup> è quotidianamente impegnato nel fronteggiare le situazioni di bisogno e disagio che le singole persone, le famiglie e le comunità si trovano a vivere. Nel lavoro degli operatori sociali il concetto di bisogno si rifà a differenti accezioni ognuna con sfumature diverse. Per esempio, esso fa riferimento a *difficoltà*, ovvero ostacoli che impediscono o ritardano il compimento di un'azione, oppure può riferirsi a un *problema*, cioè una situazione intricata che non si sa come migliorare. Un bisogno può essere ricondotto a un *disagio*, ovvero una situazione scomoda verso la quale si fatica a trovare adattamento, o a uno *svantaggio*, cioè una condizione sfavorevole che mette in inferiorità rispetto ad altri, e infine un bisogno può essere una *sofferenza*, cioè un patimento sia fisico che morale. Tutte queste accezioni hanno in comune la caratteristica di essere *elementi di disturbo del vivere* che possono

---

<sup>1</sup> «Lavoro Sociale» e «*Social Work*» sono utilizzati in modo interscambiabile all'interno del presente contributo.

avere differenti origini e che sono oggetto dell'intervento del Lavoro Sociale<sup>2</sup>. È chiaro che la violenza contro le donne genera ed è generata da bisogni che divengono elementi di ostacolo al benessere delle persone, comunità o gruppi coinvolti nelle dinamiche violente.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di far luce su tre elementi principali, senza la pretesa di esaurirne gli aspetti e le sfumature, a partire da studi e ricerche di *Social Work*: delineare i punti di contatto tra il Lavoro Sociale e il contrasto alla violenza contro le donne, proporre spunti di riflessione sugli interventi di sostegno alle donne che hanno subito violenza e infine illuminare dal punto di vista del Lavoro Sociale il lavoro di aiuto agli uomini che hanno agito violenza.

## 2. Il Lavoro Sociale nel contrasto alla violenza contro le donne: *fieldwork, management e policy making*

Come noto, il Lavoro Sociale opera a differenti livelli identificabili in: livello di campo, livello manageriale e di sistema e livello di *policy*<sup>3</sup>. Il livello di campo, *fieldwork*, è l'ambito dove i professionisti sociali incontrano le realtà sociali con i loro problemi e desideri di benessere e dove si sviluppa la pratica operativa su differenti piani come *casework*, *groupwork* e *community work*<sup>4</sup>. Vi è poi un livello di sistema riferito alle organizzazioni e alla dimensione del *management* sia interno agli enti sia di relazioni tra di essi. È il livello della dirigenza (*manager* apicali e intermedi) delle organizzazioni che costituiscono il sistema dei servizi socio-assistenziali. Il *manager* che lavora a questo livello si muove tra le direttive impartite dal livello politico amministrativo (*policy making*) e l'attività dei professionisti (livello di campo), a loro volta direttamente collegati con il mondo della vita<sup>5</sup>. Vi è poi un livello più ampio riferito alla *governance* e al *policy making*, costituito, cioè, dalle politiche e dalle direzioni politico-amministrative che le singole organizzazioni, o il sistema nel suo complesso, assumono<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> F. BIFFI-A. PASINI, *Principi e fondamenti del servizio sociale*, Erickson, Trento, 2022.

<sup>3</sup> F. FOLGHERAITER, *Fondamenti di metodologia relazionale. La logica sociale dell'aiuto*, Erickson, Trento, 2011.

<sup>4</sup> M.L. RAINERI, *Dizionario: voce "Interventi di controllo"*, in *Lavoro sociale*, 2007, 7, pp. 415-423.

<sup>5</sup> F. BIFFI, *Il lavoro manageriale nei servizi alla persona*, Erickson, Trento, 2023.

<sup>6</sup> FOLGHERAITER, *Op. cit.*

Appare saliente, all'interno di questo contributo, riflettere circa le declinazioni del contrasto alla violenza in questi differenti livelli di lavoro degli operatori sociali al fine di delineare i punti di connessione tra Lavoro Sociale e contrasto alla violenza che rappresentano la cornice entro cui gli operatori esercitano la propria professionalità.

Nella dimensione del *fieldwork* gli operatori sociali, nell'esercizio della propria pratica professionale sono saldamente impegnati nel contrasto alla violenza di genere agita contro le donne. Come sostenuto da ANCI e D.i.Re.<sup>7</sup>, «i Centri Antiviolenza e il Servizio Sociale locale rappresentano i nodi di rete indispensabili per accompagnare la donna che subisce o ha subito violenza [...] a costruire il percorso di 'vita' alternativo alla condizione di violenza subita e realizzare il progetto di autonomia». Nei servizi e nelle reti dedicate al supporto alle donne che hanno subito violenza il Lavoro Sociale ha individuato il proprio *oggetto* di intervento, il *sociale* di cui occuparsi, dedicandosi al sostegno dei percorsi verso l'autonomia, occupandosi dell'ascolto nei colloqui di accoglienza, del sostegno economico, dell'emergenza abitativa e della dimensione lavorativa<sup>8</sup>.

Per gli assistenti sociali, il contrasto alla violenza contro le donne non si esaurisce solo all'interno dei servizi dedicati al sostegno delle donne che hanno subito violenza bensì anche nei servizi che hanno finalità di intervento e destinatari differenti. Si pensi *in primis* agli operatori che svolgono attività professionale nei servizi di tutela minorile o a coloro che si occupano di persone con disabilità e non auto-sufficienza o, ancora, a coloro che esercitano in contesti di contrasto alle dipendenze da alcol e sostanze. Il contrasto alla violenza di genere contro le donne permea la pratica degli assistenti sociali in maniera trasversale a ogni ambito e/o area di intervento del Lavoro Sociale. Per esempio, Thompson<sup>9</sup>, illustrando gli effetti della discriminazione e dell'oppressione basata sul genere, definita *sessismo* dallo stesso autore, sostiene che la violenza può essere il maggior fattore alla base di numerosi problemi sociali a cui i *social workers* sono chiamati a far fronte.

È anche nel livello del *management* che gli operatori sociali sono impegnati nel contrasto alla violenza. Si provi a pensare ai rapporti e protocolli stilati tra enti e organizzazioni di Lavoro Sociale con specifiche finalità di contrasto alla

---

<sup>7</sup> ANCI-D.I.RE., *Linee guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza*, Roma, 2014.

<sup>8</sup> L. MILANI-S. GRUMI, *Psicologia della violenza di genere*, Vita e Pensiero, Milano, 2023.

<sup>9</sup> N. THOMPSON, *Promoting Equality: Working with Diversity and Difference*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011.

violenza. Ne sono un esempio, nel contesto Lombardo, le reti antiviolenza provinciali sancite dalla l. reg. 3 luglio 2012 o i Piani di zona avviati con la l. n. 328/2000, documenti di programmazione territoriale in cui sono progettati interventi che impegnano e forniscono direzioni al Lavoro Sociale nel contrasto alla violenza contro le donne.

Vi è infine il livello legato alla dimensione di *policy making*, verso cui il Lavoro Sociale è orientato anche quando si tratta di violenza. Il livello di *policy*, qui inteso riferendosi alle direzioni politico-amministrative delle organizzazioni, contempla una sfida per gli operatori sociali in termini di contrasto alle dimensioni strutturali della violenza. Kamali<sup>10</sup> sostiene che il Lavoro Sociale non può considerarsi una professione neutrale ed è necessario che, accompagnando le persone nei percorsi di aiuto, contrasti i meccanismi da cui la violenza è generata. Significa che il Lavoro Sociale non deve sentirsi totalmente limitato dalle dimensioni di *policy*, ma apra il suo sguardo e le sue prospettive in percorsi di definizione delle politiche. Agli operatori sociali è richiesto di partecipare ai dibattiti in merito ai processi di *policy making* al fine di orientare verso i valori della giustizia sociale le future decisioni.

All'interno del preambolo della Convenzione di Istanbul (2011) viene sancito lo stretto legame tra la dimensione di discriminazione strutturale e la violenza di genere con le seguenti parole: «riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». La sfida operativa che ne consegue è la necessità di saper riconoscere, e contrastare, nella vita delle persone con cui gli assistenti sociali lavorano, quegli aspetti personali che sono dettati e derivano da condizioni di discriminazione strutturale. In tal senso, lo studio di Tutty e Nixon<sup>11</sup> evidenzia la difficoltà, degli assistenti sociali, nel comprendere appieno la complessità delle dinamiche relazionali che caratterizzano la violenza intima fra partner (*intimate partner violence* – IPV) nonché le strategie che le madri attuano per resistere a tale violenza. Le strategie di resistenza e di permanenza con il *partner* violento possono sembrare, agli operatori, controintuitive e prive di significato logico ed essere riconosciute come comportamenti genitoriali

---

<sup>10</sup> M. KAMALI, *War, Violence and Social Justice: Theories for Social Work*, Routledge, Oxford, 2016.

<sup>11</sup> L.M. TUTTY-K. NIXON, *Mothers abused by intimate partners: Comparisons of those with children placed by child protective services and those without*, in *Children and Youth Services Review*, 2020, 115, pp. 1-10, 105090.

pregiudizievoli<sup>12</sup>. Spesso rimanere con il *partner* violento significa, per la madre, proteggersi dalla paura di cadere in una condizione di povertà, dal rimanere senza risorse parentali o relazioni significative o dall'essere ulteriormente minacciate dai *partner* violenti<sup>13</sup>. Questi timori e rischi non sono altro che le conseguenze delle discriminazioni strutturali di genere sotto il profilo economico e socio-relazionale che ancora pervadono la società odierna.

### 3. I servizi di sostegno alle donne che hanno subito violenza

Come sopra accennato, il Lavoro Sociale ha trovato con chiarezza il proprio ruolo nel lavoro di sostegno alle donne che hanno subito violenza occupandosi delle dimensioni socio-relazionali dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e verso l'autonomia. Di seguito, beneficiando dei risultati di ricerche presenti in letteratura nazionale e internazionale, si proveranno a fissare gli elementi teorici che sottostanno al lavoro degli operatori sociali all'interno dei servizi dell'aiuto alle donne che hanno subito violenza provando a delineare quelle componenti che forniscono a tali interventi carattere di successo ed efficacia.

#### 3.1. Le teorie di riferimento

Differenti *frameworks* influenzano la pratica operativa dei servizi dedicati alle vittime di violenza; senza l'obiettivo di un elenco esaustivo è possibile individuare quattro principali filoni: teorie femministe, teorie dell'*empowerment*, teorie di *strengths perspective* e teorie cognitivo comportamentali di stampo terapeutico<sup>14</sup>.

Secondo le teorie dell'*empowerment*, la violenza di genere rappresenta un'esperienza di *dis-empowerment* per le donne che hanno subito violenza<sup>15</sup>; di conseguenza i servizi per le vittime che si inseriscono in questo quadro teorico mirano ad accompagnare il processo di acquisizione di potere delle donne

---

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> K. NIXON-L.M. TUTTY-G. WEAVER DUNLOP-C.A. WALSH, *Do good intentions beget good policy? A review of child protection policies to address intimate partner violence*, in *Children and Youth Services Review*, 2007, 29, pp. 1469-1486.

<sup>14</sup> L. WOOD, *Hoping, empowering, strengthening: Theories used in intimate partner violence advocacy*, in *Affilia*, 2015, 30(3), pp. 286-30.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

ponendole al centro dei percorsi di aiuto e, partendo dai loro bisogni, creano le condizioni perché loro stesse possano decidere del futuro delle loro vite<sup>16</sup>.

Le teorie femministe di *Social Work*<sup>17</sup> focalizzano il proprio approccio sull'idea di oppressione, in termini di differenza di potere, basata sul genere che si traduce in discriminazione di genere<sup>18</sup>. La pratica femminista rifiuta la proposta di soli percorsi terapeutici e individualizzati di tipo clinico a favore della vittima dal momento in cui questi non tengono in considerazione le dinamiche di oppressione e discriminazione subite dalle donne che hanno subito violenza<sup>19</sup>. Le teorie femministe, basandosi su un approccio che di fatto si rifà alle teorie dell'*empowerment*, richiamano, all'interno dei percorsi, la necessità di lavorare anche su un piano strutturale di oppressione, partendo dall'esperienza della donna e inserendola in un contesto più ampio<sup>20</sup>. Le teorie femministe, di fatto, contribuiscono a orientare in termini valoriali e paradigmatici i percorsi di aiuto per le vittime di violenza mirando alla costruzione di narrazioni e modelli non gerarchicamente strutturati<sup>21</sup>.

Le teorie basate sui punti di forza rifiutano l'idea che le persone siano solamente bisognose degli aiuti proposti dai servizi a loro dedicati<sup>22</sup>. Mostrandosi vicine alle teorie femministe e dell'*empowerment*, le teorie basate sui punti di forza si focalizzano sull'accompagnamento delle donne che hanno subito violenza nella scoperta delle loro risorse. Questo posizionamento fa sì che, secondo queste teorie, le donne che hanno subito violenza non siano appellate come «vittime» bensì come «sopravvissute».

Le teorie comportamentali, infine, identificano la violenza contro le donne

<sup>16</sup>D. KALLIVAYALIL, *Feminist therapy: Its use and implications for South Asian immigrant survivors of domestic violence*, in *Women & Therapy*, 2007, 30(3-4), pp. 109-127.

<sup>17</sup>L. DOMINELLI, *Anti-Oppressive Social Work: Theory and Practice*, Palgrave Macmillan, London, 2002.

<sup>18</sup>THOMPSON, *Op. cit.*

<sup>19</sup>S.A. HAHN-E. SCANLON, *The integration of micro and macro practice: A qualitative study of clinical social workers' practice with domestic violence survivors*, in *Affilia*, 2016, 31(3), pp. 331-343.

<sup>20</sup>J. KEELING-K. VAN WORMER, *Social worker interventions in situations of domestic violence: What we can learn from survivors' personal narratives?*, in *British Journal of Social Work*, 2012, 42(7), pp. 1354-1370.

<sup>21</sup>L. BENNETT-S. RIGER-P. SCHEWE-A. HOWARD-S. WASCO, *Effectiveness of hotline, advocacy, counseling, and shelter services for victims of domestic violence: A statewide evaluation*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2004, 19(7), pp. 815-829.

<sup>22</sup>C.J. BLACK, *Translating principles into practice: Implementing the feminist and strengths perspectives in work with battered women*, in *Affilia*, 2003, 18(3), pp. 332-349.

come un evento critico che genera condizioni assimilabili a quello da stress post-traumatico<sup>23</sup>. Secondo queste teorie, vicine al *Social Work* clinico, i servizi di aiuto prevedono percorsi individuali terapeutici. Ciò che non viene contemplato, in forte contrasto con le teorie femministe, è la dimensione strutturale della violenza contro le donne.

### 3.2. Finalità e percorsi di successo dei servizi di sostegno alle donne

I servizi tipicamente forniti alle donne che hanno subito violenza nei percorsi di aiuto a loro dedicati sono principalmente quattro: linee telefoniche di emergenza, servizi di *counseling*, servizi di *advocacy* e rifugi<sup>24</sup>. Generalmente le linee telefoniche rappresentano un canale 24h su 24h in cui le donne possono trovare immediato sostegno, aiuto e indicazioni generali.

I servizi di *advocacy* sono servizi individuali e personalizzati che hanno l'obiettivo di facilitare, accompagnare e sostenere le donne che hanno subito violenza nei loro percorsi, facilitandone l'accesso a informazioni di tipo medico e legale, sostenendo la loro partecipazione ai processi penali e creando connessioni con istituzioni e servizi del territorio per migliorarne il re-inserimento, sicuro e tutelato, alla vita quotidiana<sup>25</sup>.

I servizi di *counseling* offrono alle donne che hanno subito violenza percorsi il cui intento è finalizzato a costruire un significato dell'esperienza di violenza subita, provando a rileggere tale esperienza anche sotto l'ottica strutturale di oppressione, potere e controllo. I percorsi di *counseling* permettono di migliorare la capacità di azione e l'autostima delle donne che hanno subito violenza, incrementandone la consapevolezza di poter incidere sulla propria vita. Tali percorsi possono essere anche di tipo grupale.

I rifugi rappresentano i servizi maggiormente strutturati tra quelli offerti alle donne che hanno subito violenza; essi sono servizi residenziali il cui obiettivo è quello di porre in sicurezza le donne che hanno subito violenza fornendo un luogo dove poter intraprendere percorsi di uscita dalla violenza e ritorno alla vita quotidiana. È bene precisare che esistono differenti tipologie

---

<sup>23</sup> J.R. McNAMARA-K. TAMANINI-S. PELLETIER-L. WALKER, *The impact of short-term counseling at a domestic violence shelter*, in *Research on Social Work Practice*, 2008, 18, pp. 132-136.

<sup>24</sup> BENNETT-RIGER-SCHEWE-HOWARD-WASCO, *Op. cit.*

<sup>25</sup> C.M. SULLIVAN-R. CAMPBELL-H. ANGELIQUE-K.K. EBY-W.S. DAVIDSON, *An advocacy intervention program for women with abusive partners: Six-month follow-up*, in *American Journal of Community Psychology*, 1994, 22, pp. 101-122, e in WOOD, *Op. cit.*

di rifugi e servizi residenziali, questi sono: rifugi di emergenza per le prime accoglienze e cure, case rifugio per l'avvio del percorso e gli appartamenti protetti per la conclusione del percorso e il re-inserimento all'autonomia fuori da contesti altamente protettivi e sicuri<sup>26</sup>.

Sulla base di questa classificazione reperita in letteratura, è possibile identificare delle caratteristiche e proprietà che rendono maggiormente efficaci ed efficienti i servizi per donne che hanno subito violenza. La premessa fondante è quella secondo cui maggiore efficienza ed efficacia sono in grado di fornire i servizi per donne che hanno subito violenza, maggiore sarà il benessere raggiunto da coloro che ne usufruiscono<sup>27</sup>.

Ciò che viene riconosciuto come efficace all'interno di un percorso di aiuto per donne vittima è sottoposto a un effetto di discrepanza tra l'identificazione del successo per l'Istituzione che eroga il servizio, e anche dall'impianto normativo, rispetto a cosa effettivamente rappresenti un percorso di successo per le donne che hanno subito violenza<sup>28</sup>.

La realizzazione di percorsi di aiuto basati sull'*empowerment* delle donne che hanno subito violenza nonché sul loro coinvolgimento nella definizione dei propri percorsi di aiuto rappresenta sinonimo di successo negli interventi di aiuto<sup>29</sup>. Il tema della partecipazione concreta delle donne che hanno subito violenza nell'adottare decisioni e scelte rispetto al proprio futuro diviene centrale per i percorsi di aiuto solo qualora accompagnato dalla consapevolezza, degli operatori, di dover cedere potere alle donne con cui intraprendono una relazione di aiuto; tale partecipazione rende i percorsi ancora più di successo nel momento in cui le donne possono contribuire anche alle scelte di livello organizzativo dei servizi a loro dedicati e ai livelli politici di *decision making*<sup>30</sup>.

I percorsi di *advocacy* rappresentano i servizi che maggiormente contribuiscono alla buona riuscita del percorso verso l'autonomia delle donne che

---

<sup>26</sup> A. ALCÁZAR CAMPOS, *Social work with female victims of gender violence: Analysis of an experience in Southern Spain from a feminist perspective*, in *Affilia*, 2013, 28(4), pp. 366-378.

<sup>27</sup> L.A. HAESLER, *Themes of coping in the spectrum of domestic violence abuse: A review of the literature*, in *Journal of Evidence-Based Social Work*, 2013, 10(1), pp. 25-32.

<sup>28</sup> ALCÁZAR CAMPOS, *Op. cit.*

<sup>29</sup> KEELING-VAN WORMER, *Op. cit.*

<sup>30</sup> G. HAGUE, *Domestic violence survivors' forums in the UK: Experiments in involving abused women in domestic violence services and policy-making*, in *Journal of Gender Studies*, 2005, 14(3), pp. 191-203; e in KEELING-VAN WORMER, *Op. cit.*

hanno subito violenza<sup>31</sup>. Essi forniscono un elevato livello di *decision making* rispetto ai propri percorsi futuri in maniera decisamente maggiore rispetto ai percorsi di *counseling*. La buona riuscita di un percorso di *advocacy* è raggiunta quando le donne che hanno subito violenza, grazie agli aiuti offerti, riescono a creare nuovi legami sociali, sia con le istituzioni del territorio, sia con reti informali, inserendosi in un nuovo tessuto sociale di relazioni di aiuto che funge da fattore protettivo del rischio di nuove violenze<sup>32</sup>.

La relazione, la collaborazione e l'azione congiunta tra enti e istituzioni differenti all'interno delle reti istituzionali di sostegno alle donne che hanno subito violenza, rappresenta un elemento fondamentale per la buona riuscita dei percorsi di aiuto<sup>33</sup>. Tale collaborazione non solo è utile ai singoli percorsi, bensì indirettamente promuove migliori risultati dei percorsi individuali nel momento in cui fornisce la possibilità di una più chiara ed efficiente allocazione delle risorse all'interno del settore dei servizi<sup>34</sup>. La collaborazione e la conoscenza tra enti differenti permettono di indirizzare e offrire alle donne informazioni più dettagliate circa le possibilità di aiuto; le donne si dicono maggiormente soddisfatte dei percorsi nel momento in cui vi è stata la possibilità di essere informate al meglio sull'organizzazione e indirizzate, sulla base dei propri bisogni, nella maniera più appropriata possibile<sup>35</sup>.

Concentrando l'attenzione sui servizi residenziali di prima accoglienza, definiti più sopra rifugi, è possibile affermare che essi forniscono percorsi di successo nel momento in cui sono in grado di assicurare assistenza e cure primarie, mettere in protezione e tutelare nel breve periodo in modalità emergenziali, permettendo quanto prima la fuoriuscita e l'accesso a percorsi meno invasivi e restrittivi<sup>36</sup>. Spesso le donne che hanno subito violenza non accettano la proposta di essere inserite nei rifugi per la percezione di modalità di approccio definite 'dominanti' ovvero troppo restrittive e limitanti che rischiano

---

<sup>31</sup> BENNETT-RIGER-SCHEWE-HOWARD-WASCO, *Op. cit.*

<sup>32</sup> M.E. BELL-L.A. GOODMAN, *Supporting battered women involved with the court system: An evaluation of a law school-based advocacy intervention*, in *Violence Against Women*, 2001, 7(12), pp. 1377-1404.

<sup>33</sup> A. MULLENDER, *Domestic violence and social work: the challenge to change*, in *Critical Social Policy*, 1997, 17 (50), pp. 53-78; e in KEELING-VAN WORMER, *Op. cit.*

<sup>34</sup> HAESELER, *Op. cit.*

<sup>35</sup> D. ZOSKY, *A matter of life and death: The voices of domestic violence survivors*, in *Affilia*, 2011, 26(2), pp. 201-212.

<sup>36</sup> C. WATHEN-H. MACMILLAN, *Interventions for violence against women: Scientific review*, in *Journal of the American Medical Association*, 2003, 289, pp. 589-601.

di riproporre la situazione di controllo da cui le donne stesse tentano di fuggire e che non rispecchiano, o rispondono, ai bisogni da loro percepiti in quel momento<sup>37</sup>. I rifugi attuano buoni interventi nel momento in cui propongo uno spazio sicuro, di breve durata, nel quale accompagnare le donne in decisioni sicure e chiare, valutando le priorità e i bisogni di ogni singola esperienza sulla base dei quali poi proporre e costruire percorsi meno oppressivi fuori dai contesti residenziali<sup>38</sup>.

#### **4. Lavoro Sociale e programmi di aiuto per le persone indicate come autori di violenza**

Se appare chiaro il ruolo del Lavoro Sociale nonché la componente sociale dell'aiuto alle donne che hanno subito violenza, una riflessione più approfondita è necessaria in merito ai percorsi di aiuto per persone indicate come autori di violenza. L'analisi oggettiva, come possibile apprendere dalle righe che seguono, appunta sicuramente una storia e una tradizione differenti dei programmi per autori rispetto alle esperienze di aiuto alle donne vittime; essi appaiono una realtà se non recente quanto meno in via di sviluppo e definizione all'interno del contesto italiano. Tale processo di sviluppo appare, fino ad oggi, non essere stato oggetto di riflessione e studio del Lavoro Sociale in quanto disciplina e professione ed è quindi meritevole di alcune riflessioni di seguito esposte.

##### **4.1. Elementi fondanti e linee guida**

L'istituzione di programmi di aiuto e trattamento agli autori di violenza è prevista dalla Convenzione di Istanbul la quale, all'art. 16 – *Asse Prevenzione*, prevede la loro diffusione al fine di prevenire episodi di recidiva e modificare i modelli comportamentali violenti degli autori. Nel contesto italiano, i programmi rivolti agli autori di violenza sono considerati parte integrante dell'azione sistemica di contrasto alla violenza di genere attraverso le priorità

---

<sup>37</sup> L.L. FINLEY, *Where's the peace in this movement? A domestic violence advocate's reflections on the movement*, in *Contemporary Justice Review*, 2010, 13(1), pp. 57-69.

<sup>38</sup> K.B. EDEN-N.A. PERRIN-G.C. HANSON-J.T. MESSING-T.L. BLOOM-J.C. CAMPBELL-N.E. GLASS, *Use of online safety decision aid by abused women: effect on decisional conflict in a randomized controlled trial*, in *American Journal of Preventive Medicine*, 2015, 48(4), pp. 372-383.

individuare nell'Asse perseguire e punire del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023. È solo con la recente approvazione delle *Linee guida dell'Intesa Stato-Regioni*, firmate nel settembre 2022, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza, che approda nel contesto italiano una definizione univoca dei programmi per autori che appare così formulata: «I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie».

Le linee guida per lo sviluppo di standard comuni per i programmi rivolti agli autori, redatte dall'*European Network Work With Perpetrators* (WWP) nel 2018 e aggiornate con il documento del 2023, identificano la protezione e la sicurezza delle vittime come principale obiettivo dei programmi dedicati agli autori riconoscendo la necessità di una stretta collaborazione con i servizi delle vittime e all'interno di un sistema integrato. Secondo la WWP ogni programma deve basarsi su di una solidità teorica che sappia rifarsi a un approccio ecologico al fine di comprendere quei fattori causali che sono individuati in fattori: societari (dove è possibile ricondurre il tema dell'impunità, la svalutazione della donna, la mascolinità, il modo in cui la violenza viene trattata nei media), istituzionali (sanzioni non attuabili, discriminazione, 'codici d'onore', povertà), familiari, comunitari (approvazione dei pari, stereotipi, miti, opportunità, stress familiare) e infine individuali (*deficit* emozionali e cognitivi, sessualità depersonalizzante, impulsi di sessualità perversa, situazioni emotive post-trauma). Come sancito dalle *Linee guida dell'Intesa Stato-Regioni* del 2022 i programmi per autori si basano sul presupposto che sia possibile un cambiamento poiché la violenza, nella maggior parte dei casi, è un comportamento appreso e una scelta, che possono essere modificati attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

#### **4.2. I fondamenti del Lavoro Sociale nell'aiuto agli autori di violenza**

Nel campo del lavoro con gli autori di violenza centrale è *decidere e scegliere* di impegnarsi per promuovere il cambiamento anche là dove l'opinione pubblica ritiene necessario un modello meramente punitivo. La dimensione della *decisione* e della *scelta* si connette strettamente alla componente politica della professione dell'assistente sociale, così come sancito anche dall'art. 7 del

codice deontologico italiano: «l'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità».

*Il Global Social Work Statement of Ethical Principles* approvato dall'*International Federation of Social Workers* (IFSW) pone come principio fondamentale quello del *riconoscimento della dignità intrinseca dell'essere umano*. Esso richiama la necessità di relazioni empatiche, orientate necessariamente al bene dell'Altro, accettato incondizionatamente nella sua vulnerabilità al pari delle sue risorse e potenzialità<sup>39</sup>.

Martha Nussbaum afferma che «l'attenzione per la dignità dovrebbe ispirare le scelte politiche alla tutela del sostegno dell'*agency*»<sup>40</sup> chiarendo che «la dignità umana è uguale in tutti coloro che sono in grado di essere agenti [...] tutti, insomma, meritano uguale rispetto da parte delle leggi e delle istituzioni»<sup>41</sup>.

Riconoscere la dignità umana degli autori di violenza significa, al pari di coloro che la subiscono, promuovere processi di liberazione. È solo nel riconoscimento della dignità – così come delle loro vulnerabilità, risorse e potenzialità – di coloro che agiscono violenza che è possibile *riconoscere loro spazi di azione verso il cambiamento e miglioramento*. La dignità si realizza non nel semplice essere ma nella capacità di agire dell'umano e solo lì, nell'azione, può realizzarsi il cambiamento.

Questo posizionamento è strettamente connesso all'impegno morale dell'assistente sociale<sup>42</sup>. Secondo Biffi e Pasini l'assistente sociale, come operatore afferente al *Social Work*, prima che un professionista è una persona con sue convinzioni, valori e coscienza morale che ne influenzano i giudizi e le scelte. Secondo Clark<sup>43</sup> gli assistenti sociali non sono neutrali ai valori in quanto esseri umani. Essi devono possedere quei requisiti di carattere morale *sensibili al contesto*, e non solo rispettare i principi generali della professione.

<sup>39</sup> J. TRONTO-N. NODDINGS-E. BUKER-S. SEVENHUIJSEN-V. BOZALEK-A. GOUWS-C. BRANDSEN, *Socializing Care: Feminist Ethics and Public Issues*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2006; e in S. BANKS, *Ethics and Values in Social Work*, Bloomsbury Publishing, London, 2020.

<sup>40</sup> M. NUSSBAUM, *Creare capacità. Oltre la cultura del PIL*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. 37.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> BIFFI-PASINI, *Op. cit.*

<sup>43</sup> C. CLARK, *Moral character in social work*, in *British Journal of Social Work*, 2006, 36(1), pp. 75-89.

Significa possedere la disponibilità a mettersi in discussione, come professionisti, e a fare scelte intenzionali anche laddove la dimensione emotiva prenderebbe il sopravvento. Nel lavoro con persone verso cui gli assistenti sociali provano emozioni forti – anche di rifiuto e giudizio negativo come può essere con gli autori di violenza – è importante che essi sappiano ricollocare la dimensione emotiva e prendano decisioni coerenti con il senso e le finalità dell'intervento sociale<sup>44</sup>.

Basandosi sul presupposto secondo cui la violenza contro le donne è, *in primis*, un problema dell'uomo che agirà in futuro violenza<sup>45</sup>, è necessario affermare che chi agisce violenza è lui stesso, in prima persona, portatore di fragilità che sono presenti ancor prima dell'azione violenta. Nell'ottica della definizione di *Social Work* dell'IFSW del 2014, ogni persona, ed in particolare di colui/colei che vive situazioni di malessere, sofferenza e fragilità, ha diritto, in ogni caso e di fronte ad ogni agito, al sostegno al cambiamento, all'accompagnamento e al miglioramento della propria vita e del proprio benessere.

#### **4.3. *Social Work* e dimensione dell'aiuto agli autori di violenza: considerazioni da dati di ricerche empiriche**

Alla luce delle premesse sopra esposte si è reso necessario approfondire, attraverso delle ricerche empiriche, alcuni aspetti del Lavoro Sociale all'interno del mondo dell'aiuto ai programmi per autori di violenza.

La prima ricerca è stata condotta nell'anno 2019 e si è posta l'obiettivo di approfondire, in ottica esplorativa e attraverso lo sguardo del Lavoro Sociale, lo stato dell'arte dei programmi per autori di violenza presenti in Lombardia. *Quanti sono? Quali sono? Cosa fanno? Chi sono le figure professionali che vi lavorano? Come sono organizzati? Da chi sono offerti?* sono state le domande poste, attraverso interviste semi-strutturate, ai coordinatori e/o operatori dei 6 programmi attivi in Regione Lombardia in quell'anno. Dai dati raccolti e analizzati secondo un'analisi tematica del testo è possibile constatare differenze e peculiarità che riflettono un contesto in evoluzione e alla ricerca di modelli di intervento efficaci. I dati mostrano una varietà di livelli di stabilità organizzativa tra i programmi attivi, con un contesto normativo e

---

<sup>44</sup> BIFFI-PASINI, *Op. cit.*

<sup>45</sup> G. CREAZZO-L. BIANCHI, *Uomini che maltrattano le donne: che fare?*, Carocci, Roma, 2009.

finanziario incerto, che ha reso l'offerta di interventi dipendente dalla motivazione e dall'impegno di singoli operatori.

In questo scenario, il ruolo del *Social Work* appare cruciale nel promuovere l'integrazione e il riconoscimento istituzionale delle esperienze di supporto agli uomini autori di violenza. Alcuni esperti, nella seconda metà degli anni Duemila, hanno sottolineato tre ostacoli principali da superare per strutturare adeguatamente i percorsi per autori di violenza: riconoscere la mascolinità come un problema, considerarla un campo di conflitti e ambivalenze, e vederla anche come una risorsa. Questi spunti suggeriscono che il *Social Work* dovrebbe riflettere sul proprio ruolo nella diffusione di tali programmi. Il *Social Work* dovrebbe interrogarsi riguardo due questioni principali. La prima riguarda la necessità di riconoscere che il lavoro con l'autore sia percorribile assumendo la definitiva consapevolezza che la fragilità di cui gli autori sono portatori è meritevole della proposta di percorsi volti al cambiamento e non solo di logiche punitive. La seconda dimensione riguarda l'individuazione del modello o dei modelli di intervento più efficaci, in grado di favorire il cambiamento negli autori e tutelare al contempo le vittime. L'esperienza e le riflessioni degli operatori sul campo sono fondamentali nell'avvio dei programmi lombardi e suscitano il quesito su quanto il *Social Work*, e i suoi professionisti, siano pronti a riconoscere e a rispondere ai bisogni degli autori di violenza.

I dati, infine, mostrano una prevalenza di approcci psicologici e trattamentali, che si concentrano principalmente su modelli individuali e comportamentali sollevando una necessaria riflessione sulla componente sociale del percorso di aiuto. Da una prospettiva di *Social Work*, il cambiamento e il benessere dell'autore di violenza dovrebbero essere affrontati anche sotto l'aspetto sociale, promuovendo una rete di supporto che possa aumentare la sicurezza delle vittime. Questa prospettiva, che pone al centro la creazione di un contesto sociale protettivo, rappresenta uno degli obiettivi principali delle linee guida dei programmi per autori di violenza.

Una seconda esperienza di ricerca, invece, si è focalizzata su una categoria di servizi tipici dei sistemi di aiuto sociali: quelli di tutela minorile. Essa si è posta l'obiettivo di approfondire il percorso di indagine psico-sociale attraverso la raccolta di dati in merito ai contatti tra assistenti sociali e persone indicate come autori, alle valutazioni delle capacità genitoriali, agli interventi attivati durante l'indagine in favore di bambini e ragazzi, le loro madri e padri, nonché, infine, attraverso l'approfondimento delle proposte progettuali formulate all'autorità giudiziaria. La domanda mirava a comprendere se, con quali interventi e modalità gli assistenti sociali coinvolgono, durante l'indagine

sociale, gli uomini che hanno agito violenza contro la propria *partner*. Attraverso un approccio qualitativo, e la tecnica di analisi documentaria di 44 cartelle sociali dei servizi tutela minori all'interno della provincia di Brescia la ricerca ha permesso di delineare alcuni punti di riflessione e spunti futuri rispetto al ruolo, e agli spazi di miglioramento, dei servizi sociali nel guardare alla possibilità di aiuto e cambiamento delle persone indicate come autori di violenza.

I dati emersi dallo studio evidenziano come i servizi pubblici di *welfare*, in particolare quelli di tutela minori, abbiano l'opportunità di entrare in contatto con gli autori di violenza nel corso della loro attività quotidiana. Questi servizi, operando sotto il mandato di un'autorità giudiziaria, possono instaurare una relazione di aiuto con gli autori, spesso in una 'zona grigia' in cui altri procedimenti legali non sono ancora attivi o la loro definizione richiede tempistiche decisamente prolungate nel tempo. L'esperienza della genitorialità, trattata nei servizi di tutela minori, diventa un motivo per gli autori di violenza di continuare a interagire con i servizi sociali, offrendo così un'opportunità per affrontare il contrasto alla violenza di genere.

La questione fondamentale, sollevata dalla ricerca, è se il miglioramento della genitorialità possa avvenire senza affrontare la violenza perpetrata contro la madre. La violenza, infatti, rappresenta la causa che ha creato il contesto dannoso per i bambini e che ha portato all'intervento giudiziario. Per questo motivo, ogni percorso che miri a ristabilire un ambiente sicuro per i figli dovrebbe necessariamente includere un cambiamento dei comportamenti violenti degli autori. Tuttavia, i dati suggeriscono che gli assistenti sociali tendono a focalizzarsi separatamente sulla dimensione genitoriale dell'autore di violenza, trascurando talvolta il lavoro diretto sulla violenza stessa. Questo approccio sembra riflettere una parcellizzazione degli interventi, dove il rischio di violenza e la sua interpretazione non sempre trovano spazio adeguato nell'ambito del Lavoro Sociale.

Il quadro italiano riguardante i centri di aiuto per gli autori di violenza è ancora in fase di sviluppo. Sebbene non vi siano ancora pratiche consolidate e diffusi in tutto il territorio, il contesto è in crescita e si sta affermando una nuova sensibilità culturale che riconosce la necessità di lavorare con gli autori di violenza. Nonostante questo progresso, i servizi di aiuto di Lavoro Sociale non paiono ancora pienamente integrati nella promozione e progettazione di interventi per gli autori.

La sfida futura è quella di interrogare anche i servizi sociali, in particolare quelli di tutela minori, rispetto alla progettazione e attuazione di percorsi per gli autori di violenza. Questo coinvolgimento, secondo quanto previsto dall'Intesa

Stato-Regioni, potrebbe portare alla stabilizzazione dei percorsi di aiuto e garantire l'applicazione di criteri minimi per i servizi pubblici. Inoltre, i *social workers* potrebbero contribuire al contrasto della violenza di genere, aiutando gli uomini che hanno agito violenza a intraprendere percorsi di cambiamento.

CAPITOLO V

VIOLENZA CONTRO LE DONNE  
E SOCIETÀ MULTICULTURALI.  
QUESTIONI DI TUTELA DELLA PERSONA  
NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO PENALE

di *Lara Ferla*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La protezione internazionale delle donne e dei minori contro condotte offensive dei loro diritti motivate da ragioni culturali. – 3. Le c.d. *harmful practices* come forme di violenza nei confronti delle donne motivate da ragioni culturali. – 4. Il contrasto penale della violenza nei confronti delle donne motivata da ragioni culturali nell'ordinamento italiano. In particolare, le mutilazioni genitali femminili. – 4.1. (segue) Matrimoni forzati di donne e di minori: l'art. 558-bis c.p. – 4.2. (segue) Gli omicidi per causa d'onore: tradizioni culturali e offesa al bene della vita. – 5. Le 'motivazioni culturali' dei delitti contro la persona e gli orientamenti più recenti della giurisprudenza. – 6. Il contributo delle donne nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di contrasto alla violenza.

## 1. Premessa

Una delle prospettive attraverso le quali il fenomeno della violenza contro le donne deve essere affrontato è quella delle sue connotazioni 'culturali' e della rivendicazione da parte dell'agente di specifiche motivazioni etniche o religiose per il comportamento offensivo attuato. Nelle attuali società multietniche e multiculturali emerge la coesistenza di sistemi valoriali, di concezioni etiche differenti, che potrebbero essere presentate come 'spiegazioni' di comportamenti offensivi nei confronti delle donne. Le questioni inerenti alla responsabilità penale per il singolo atto commesso si inseriscono, dunque, in un orizzonte molto più ampio e complesso, relativo al dibattito sul multiculturalismo.

La composizione multietnica della società italiana, come di vari altri Stati, ha sollecitato un dibattito pubblico relativo al modello teorico-politico più adeguato per la regolamentazione delle differenti istanze di riconoscimento e di tutela presenti nelle società multiculturali. Tra i possibili modelli

di organizzazione della società si è delineato anche quello multiculturalista<sup>1</sup> e sono emerse le difficoltà di garantire eguale considerazione alle istanze di tutela provenienti da differenti tradizioni culturali, etniche e religiose, promuovendo una convivenza sociale fondata sul reciproco riconoscimento delle differenze. Le società multiculturali implicano un confronto aperto con tradizioni diverse<sup>2</sup>, che può risultare particolarmente difficile nel momento in cui queste ultime avvalorano impostazioni e contenuti idonei ad arrecare offesa ai diritti della persona. Su questo piano si esprimono le questioni più complesse della convivenza in società multiculturali, poiché sono coinvolti diritti fondamentali meritevoli di riconoscimento e di tutela sulla base di tradizioni giuridiche consolidate.

I diritti e le libertà della persona possono entrare in tensione con le prospettive multiculturaliste, poiché in questo modello teorico sussiste il rischio di valorizzare le esigenze di protezione di un gruppo culturale a discapito dei diritti dei singoli individui che lo compongono. Questa contrapposizione può determinare un conflitto, nei casi in cui una determinata pratica, considerata vincolante da parte di uno specifico gruppo culturale, risulta invece contraria al sistema giuridico vigente sul piano nazionale<sup>3</sup>. Ulteriori conflitti si presentano nel momento in cui, a seguito dell'immigrazione, la pratica tradizionale diviene oggetto di tentativi di adeguamento da parte dei suoi stessi sostenitori ovvero non è più condivisa nel suo significato o nel suo fondamento valoriale<sup>4</sup>, per le implicazioni che la stessa comporta sul piano dell'offesa o della limitazione dell'espressione dei diritti della persona.

La problematicità del rapporto con le differenze culturali è stata messa in luce dagli studi scientifici in ambito filosofico, che hanno approfondito in particolare i problemi di tutela della donna nei contesti multiculturali. Gli studi di

---

<sup>1</sup> Sul multiculturalismo, come modello teorico-politico, nella complessità del suo fondamento e delle sue implicazioni, v. J. HABERMAS-C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 1998; W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1999.

<sup>2</sup> Si vedano le riflessioni di F. DALLMAYR, *Il dialogo tra le culture*, trad. it., Marsilio editore, Venezia, 2010.

<sup>3</sup> Cfr. J. VAN BROECK, *Cultural Defence and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 9/1, 2001, pp. 1 ss.

<sup>4</sup> Sulla mutevolezza delle tradizioni culturali, da non intendere come entità fisse e immutabili, anche per effetto della revisione dei loro contenuti da parte dei rispettivi sostenitori, cfr. D. PULITANÒ, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 39 s.

Susan Moller Okin<sup>5</sup>, di Doriane Lambelet Coleman<sup>6</sup> e di Martha C. Nussbaum<sup>7</sup> hanno contribuito all'avvio di una riflessione sul multiculturalismo nella prospettiva del pensiero femminista, e sono emersi importanti interrogativi rispetto alle modalità di assicurare protezione alle donne nei contesti multiculturali<sup>8</sup>. Soprattutto, è stata sottolineata la necessità di una valorizzazione dei diritti della persona, piuttosto di quelli del gruppo culturale: nella tensione verso il riconoscimento di determinate differenze culturali, emerge il rischio che la tutela della persona e dei suoi diritti possa assumere un ruolo secondario rispetto al riconoscimento sociale del gruppo culturale di appartenenza. Il pensiero filosofico-politico ha offerto, sotto questo profilo, un contributo importante nell'evidenziare il rischio che le 'identità culturali' possano divenire ragione di offesa o di sacrificio dei diritti e delle prerogative della persona<sup>9</sup>.

Le ricadute che i conflitti culturali possono determinare per l'individuo sono emerse in modo specifico per le donne, per il loro ruolo nel contesto familiare e sociale e per il loro contributo al processo di trasmissione intergenerazionale della cultura. Tale ruolo può esporre le donne a forme di controllo sociale che assumono connotazioni violente. Una delle ragioni per le quali il modello teorico-politico del multiculturalismo è stato descritto come caratterizzato da una parabola di «ascesa-e-declino»<sup>10</sup> è proprio la difficoltà di contemperare

---

<sup>5</sup> Sul punto, è noto il saggio dal titolo *Is Multiculturalism Bad for Women?* di S. MOLLER OKIN, Princeton University Press, Princeton, 1999, pp. 7 ss., anche in S. MOLLER OKIN, *Diritti delle donne e multiculturalismo*, a cura di J. COHEN-M. HOWARD-M. C. NUSSBAUM, trad. it., Raffaello Cortina, Milano, 2007, pp. 1 ss. Sui rapporti tra diritti delle donne e multiculturalismo, v. anche S. MOLLER OKIN, *Feminism and Multiculturalism: Some Tensions*, in *Ethics*, Vol. 108, No. 4 (July 1998), pp. 661-684.

<sup>6</sup> Cfr., in particolare, D. LAMBELET COLEMAN, *Individualizing Justice through Multiculturalism: The Liberals' Dilemma*, in *Columbia Law Review*, Vol. 96, No. 5 (Jun. 1996), pp. 1093-1167.

<sup>7</sup> V. M.C. NUSSBAUM, *Women and Human Development. The Capabilities Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. V. anche M.C. NUSSBAUM, *Women's Progress and Women's Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 38, No. 3 (August 2016), pp. 589 ss.

<sup>8</sup> Cfr., sul tema, anche L. VOLPP, *Feminism versus Multiculturalism*, in *Columbia Law Review*, Vol. 101, No. 5 (Jun. 2001), pp. 1181-1218.

<sup>9</sup> Sul ruolo dell'identità, come «powerful mobilizer», cfr. A. EISENBERG, *Reasons of Identity. A normative guide to the political and legal assessment of identity claims*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 11 ss. V. anche A. TOURAINÉ, *Libertà, uguaglianza, diversità*, trad. it., Il Saggiatore, Milano, 2009, pp. 202 ss.; Y. MOUNK, *La trappola identitaria. Una storia di potere e idee del nostro tempo*, trad. it., Feltrinelli, Milano, 2024.

<sup>10</sup> Sul punto, si veda l'analisi di W. KYMLICKA, *Multiculturalism: Success, Failure and the Future*, Migration Policy Institute, Washington, DC, 2012, pp. 3 ss.

la tutela dei diritti della persona con la prospettiva della tutela del gruppo culturale di appartenenza.

## **2. La protezione internazionale delle donne e dei minori contro condotte offensive dei loro diritti motivate da ragioni culturali**

L'esigenza di assicurare alle donne una speciale protezione contro tradizioni e costumi che risultano lesivi dei loro diritti non rappresenta una tendenza della modernità. Nell'approccio al complesso fenomeno della 'violenza', nelle sue molteplici articolazioni e forme di manifestazione<sup>11</sup>, si può riscontrare la presenza di affermazioni di principio e di riferimenti alla figura femminile in varie fonti europee e internazionali. Tracce di regolamentazioni a contrasto delle forme di violenza culturalmente motivate nei confronti delle donne presenti in molte fonti normative costituiscono dimostrazione della consapevolezza dell'esistenza di questi fenomeni e della volontà di contrastarli, soprattutto con riguardo a pratiche e a costumi tradizionali<sup>12</sup>. Segnali di questa attenzione specifica alla tutela delle donne possono essere notati già nella Convenzione supplementare di Ginevra del 1956 sull'abolizione della schiavitù (*slavery*). Rivolgendosi a tutti gli Stati parte della Convenzione, questa dichiarazione esprime una sollecitazione ad adottare le necessarie misure affinché siano contrastate pratiche mediante le quali una donna, alla quale non sia riconosciuto il diritto di rifiutare, sia promessa o data in matrimonio dietro un corrispettivo in denaro o altra utilità alla sua famiglia, al tutore o a qualsiasi altro soggetto o gruppo (art. 1, lett. c). Analogamente, nella medesima disposizione è presente l'indicazione per gli Stati di adottare le misure più adeguate per la repressione di pratiche mediante le quali una donna possa essere ceduta per successione ereditaria alla morte del marito (art. 1, lett. c). Si tratta di riferimenti – per quanto non dettagliati – a pratiche culturali delle quali si dimostra piena conoscenza da parte degli Stati membri. Nelle scelte lessicali adottate – quali il riferimento al «clan» (art. 1, lett. c), a pratiche come la cessione di una donna ovvero la sua equiparazione a un oggetto materiale,

---

<sup>11</sup> Sulla complessità della violenza e delle sue motivazioni e forme di manifestazione, cfr. A. CERETTI-L. NATALI, *Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali*, Raffaello Cortina, Milano, 2009. V. anche I. MERZAGORA, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina, Milano, 2009.

<sup>12</sup> E. STRADELLA, *Multiculturalismo e diritti delle donne: una riflessione, nella prospettiva del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 2, pp. 216 ss.

suscettibile di trasferimento per eredità – può essere individuato il riferimento a specifiche tradizioni culturali aventi rilevanza su un piano giuridico o meramente fattuale e consuetudinario dotate di effetti lesivi nei confronti delle donne. La scelta di introdurre riferimenti espliciti a queste pratiche denota l'intenzione delle istituzioni internazionali di contrastare la diffusione di costumi che negano l'autonomia, la libertà di scelta e la dignità di una donna, anche nell'ambito del contesto familiare o dei rapporti di parentela.

Il panorama internazionale ed europeo si è progressivamente arricchito di altre fonti e di altre dichiarazioni dei diritti delle donne, finalizzate a tutelarle da condotte di contenuto discriminatorio nei principali contesti nei quali le stesse possono avere luogo. Le condotte discriminatorie espongono le donne a un trattamento deteriore anche soltanto in ragione della loro appartenenza a un determinato genere, e meritano azioni di contrasto e di repressione in quanto integrano violazioni del principio di uguaglianza. In questo senso, vengono in considerazione i contenuti della Convenzione europea sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)<sup>13</sup>, che dagli anni Settanta del Novecento costituisce un punto di riferimento anche sul piano culturale per la repressione di queste pratiche. In questa Convenzione è stata espressamente introdotta la definizione di «discriminazione»<sup>14</sup>, così da favorire la migliore comprensione del suo significato e l'univocità di riferimenti nella predisposizione di adeguate strategie di contrasto.

Nello scenario internazionale ed europeo si sono affermate altresì dichiarazioni con obiettivi di tutela della donna contro specifiche forme di aggressione di natura violenta. Assume speciale rilevanza, in proposito, la Convenzione di Istanbul del 2011<sup>15</sup>, attraverso la quale è stato perseguito l'obiettivo di contrastare la violenza contro le donne, in tutte le forme in cui la stessa si può manifestare (art. 1). Nell'ambito di questa fonte sono state considerate espressamente anche alcune pratiche caratterizzate da una connotazione culturale, che si manifestano nella forma di comportamenti violenti, sul piano

---

<sup>13</sup> Si tratta della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979.

<sup>14</sup> Cfr. art. 1 della Convenzione (CEDAW), secondo il quale per «discriminazione contro le donne» si deve intendere «ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne [...] dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile o in ogni altro settore».

<sup>15</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011).

fisico o psicologico, e che implicano limitazioni dei diritti e delle libertà della donna<sup>16</sup>.

Anche la recente Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica evidenzia la necessità di contrastare queste forme di violenza nelle molteplici manifestazioni che le stesse assumono, sottolineando altresì la condizione di particolare vulnerabilità in cui si trovano alcune categorie di vittime, per la «discriminazione intersezionale»<sup>17</sup> alla quale sono sottoposte, in presenza di differenti o plurimi fattori di possibile discriminazione, quali la provenienza etnica.

### **3. Le c.d. *harmful practices* come forme di violenza nei confronti delle donne motivate da ragioni culturali**

Rispetto allo scenario delle fonti sovranazionali formate allo scopo di contrastare la violenza contro le donne, un ruolo significativo riveste il *Joint general recommendation/general comment* del 2014 in materia di «harmful practices»<sup>18</sup>. Questo atto costituisce una dichiarazione congiunta da parte di organi sovranazionali preposti al monitoraggio e alla vigilanza sull'osservanza della Convenzione contro la discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 1989. La dichiarazione congiunta segnala una volontà condivisa di contrastare alcune forme di violenza contro le donne caratterizzate da una matrice culturale. Si tratta dei matrimoni forzati (*child or forced marriage*), della poligamia, delle mutilazioni genitali femminili e dei delitti commessi in nome del c.d. onore.

La considerazione dedicata espressamente a queste pratiche fa emergere un profilo di particolare rilevanza, ossia il riferimento a tradizioni culturali che non riguardano soltanto le donne adulte, ma anche le minori. Il documento evidenzia, infatti, che determinate forme di violenza coinvolgono donne e minori, in prevalenza ragazze, delineando un'ampia concezione della

---

<sup>16</sup> Cfr., in particolare, art. 37 (matrimoni forzati), art. 38 (mutilazioni genitali femminili) e art. 42 (reati commessi in nome del c.d. onore) della Convenzione di Istanbul.

<sup>17</sup> Cfr. Direttiva UE 2024/1385, considerando n. 6.

<sup>18</sup> Cfr. *Joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices*, adottato nel 2014 e modificato nel 2019.

figura femminile ai fini della sua tutela. La ragione di tale scelta può essere compresa se si considera che alcune di queste pratiche – quali le mutilazioni genitali femminili – coinvolgono generalmente le bambine, dopo qualche settimana dalla nascita o comunque in età infantile. Tuttavia, per la tipologia di interventi realizzati e per gli effetti a lungo termine collegati a queste pratiche, le stesse comportano ripercussioni anche nell'età adulta, per la loro idoneità a produrre effetti negativi anche nel momento in cui la minore, divenuta adulta, subirà tutte le conseguenze negative, sul piano fisico e psicologico, di questi interventi di mutilazione degli organi genitali<sup>19</sup>.

La stessa considerazione circa la volontà del *Joint general recommendation/general comment* di estendere la tutela alla figura femminile, dall'infanzia all'età adulta, emerge anche rispetto alla tradizione dei matrimoni forzati. Queste pratiche culturali, infatti, coinvolgono prevalentemente adolescenti e bambine, spesso neppure in età tale da poter esprimere un valido consenso al matrimonio e ai rapporti sessuali che dallo stesso conseguono. Secondo queste tradizioni, le famiglie di origine si incaricano di organizzare un matrimonio sulla base di valutazioni di opportunità rimesse ai genitori. La scelta del futuro marito è spesso legata a ragioni di vincoli di parentela e ammette la possibilità di un rilevante divario di età tra i partner, in assenza di un valido consenso espresso dalla ragazza ovvero anche nel caso in cui sia stato manifestato da parte di quest'ultima un esplicito dissenso al matrimonio<sup>20</sup>. Le caratteristiche di tali matrimoni tradizionali, dunque, implicano non soltanto una scelta esistenziale non libera per la donna ma anche la violazione dei diritti dell'infanzia, se si considera che la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, impegna gli Stati ad assicurare una protezione dei diritti del minore, per tale intendendosi una persona fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art. 1)<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. *Joint general recommendation/general comment on harmful practices* (n. 19).

<sup>20</sup> Cfr. *Joint general recommendation/general comment on harmful practices* (nn. 20-24).

<sup>21</sup> Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989). È significativo, a tale proposito, anche il contenuto dell'art. 24 della Convenzione di New York, nel quale si invitano gli Stati membri ad adottare ogni misura efficace al fine di abolire pratiche tradizionali (*traditional practices*) che abbiano effetti pregiudizievoli sulla salute del minore. Sul ruolo della Convenzione di New York nel delineare il minore come «soggetto di diritti inviolabili» meritevoli di protezione, che non possono subire limitazioni se non ispirate al principio del *best interest of the child*, cfr. M. BERTOLINO, *Il minore vittima di reato*, Giappichelli, Torino, 2010<sup>3</sup>, p. 11.

Il *Joint general recommendation/general comment* si impegna altresì a contrastare ulteriori pratiche culturali che coinvolgono prevalentemente le donne come persone offese, ossia la poligamia e gli omicidi per causa d'onore. La poligamia è oggetto di attenzione per la discriminazione insita nella possibilità attribuita soltanto al marito di contrarre matrimonio nei confronti di più donne e per lo squilibrio creato nel contesto familiare sul piano del rispetto del principio di uguaglianza e di pari dignità dei coniugi: le tradizioni che ammettono la poligamia, dunque, sarebbero contrarie ai diritti della persona, e della donna in particolare, per le limitazioni della libertà che le stesse comportano<sup>22</sup>. Ulteriori forme di violenza contro le donne considerate da questa fonte sono gli omicidi per causa d'onore. Tali tradizioni culturali, fondate su particolari concezioni della onorabilità e della reputazione della figura femminile, anche nella sfera sessuale, consentono modalità punitive nei confronti delle donne e delle ragazze coinvolte, fino ad ammettere la privazione della vita<sup>23</sup>.

La denominazione che questa fonte normativa ha adottato con riferimento alle pratiche culturali richiamate è «*harmful practices*», qualificazione significativa sul piano giuridico, poiché evidenzia la caratteristica di tali usanze di arrecare offesa (*harm*) alla persona, così segnalandone la natura illecita e la necessità di adottare per le stesse adeguate strategie di contrasto. Ma anche sul piano dell'orientamento culturale tale definizione appare rilevante, in quanto si auspica di poter trasmettere attraverso di essa un messaggio culturale univoco a tutti gli Stati parte, nel senso di una considerazione negativa (*harmful*) di tali pratiche, che non dovranno essere avvalorate o incoraggiate, ma divenire piuttosto obiettivo di specifiche iniziative di repressione, indipendentemente dalla condivisione del loro fondamento da parte di qualche gruppo etnico o culturale. Il contenuto offensivo di tali pratiche, infatti, non si limita alle immediate conseguenze fisiche o psicologiche subite dalla persona, ma comporta anche l'instaurazione di disparità di trattamento, nel riconoscimento, nel godimento e nell'esercizio di diritti e di libertà fondamentali<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. *Joint general recommendation/general comment on harmful practices* (nn. 25-28).

<sup>23</sup> Cfr. *Joint general recommendation/general comment on harmful practices* (nn. 29-30).

<sup>24</sup> Cfr. *Joint general recommendation/general comment on harmful practices* (n. 15).

#### 4. Il contrasto penale della violenza nei confronti delle donne motivata da ragioni culturali nell'ordinamento italiano. In particolare, le mutilazioni genitali femminili

Accanto alle dichiarazioni europee e internazionali che si propongono obiettivi di contrasto della violenza nei confronti delle donne motivata da ragioni culturali, nello scenario delineato dal sistema penale italiano sono presenti sia disposizioni introdotte dal legislatore con il preciso scopo di contrastare pratiche culturali identificate in modo univoco, sia disposizioni di carattere generale, che perseguono obiettivi di tutela della persona e dei suoi diritti, applicabili anche nei casi in cui alla base delle azioni offensive perpetrate vi siano differenze culturali che caratterizzano il soggetto agente ovvero il rapporto tra lo stesso e la persona offesa<sup>25</sup>.

Sotto il primo profilo, viene in considerazione la figura di reato prevista dall'art. 583-*bis* c.p., che incrimina le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Tale disposizione prevede la pena della reclusione da quattro a dodici anni per chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili attraverso pratiche di infibulazione, escissione, clitoridectomia oppure qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La norma, introdotta nel codice penale con la l. 9 gennaio 2006, n. 7, anche sulla base della sollecitazione proveniente da numerose fonti sovranazionali, non ha ricevuto nella prassi giudiziaria un'applicazione particolarmente estesa<sup>26</sup>. Se è vero che l'effettività della norma penale non

---

<sup>25</sup> Sui rapporti tra il multiculturalismo e il sistema penale, cfr. A. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturale*, Giappichelli, Torino, 2006; A. BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, Napoli, 2018. V. anche Y. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012.

<sup>26</sup> Cfr. Trib. Verona, 14 aprile 2010, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 2, pp. 838 ss., con nota di C. PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, pp. 853 ss. Nella giurisprudenza più recente v., in particolare, Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422, relativa alla condanna di una madre responsabile di avere consentito l'esecuzione della pratica dell'infibulazione nei confronti delle due figlie minori, di sei e di nove anni. Respingendo le argomentazioni difensive fondate sull'ignoranza inevitabile, da parte dell'imputata, della norma penale vigente in Italia, la Cassazione ha osservato che «anche in Egitto, Paese dove avvennero le mutilazioni, la pratica tradizionale, nel 2007, epoca di perpetrazione dei reati, era posta in discussione nell'opinione pubblica, poiché dopo solo un anno, nel 2008, una

può essere semplicemente desunta dal numero di sentenze di condanna pronunciate, l'esiguità delle decisioni emesse in applicazione dell'art. 583-bis c.p. suscita alcune riflessioni. Il numero circoscritto di sentenze inerenti a questa figura di reato potrebbe essere giustificato con il dato per cui questi casi sono effettivamente esigui, anche per effetto di una conoscenza più diffusa, da parte dei gruppi di differente provenienza etnica e culturale residenti sul territorio nazionale, dell'avvenuta incriminazione di tale pratica. Tuttavia, le risultanze degli studi internazionali condotti sulle mutilazioni genitali femminili indicano una diffusione ancora molto significativa di queste usanze<sup>27</sup>. Le indagini empiriche e statistiche condotte, unite al dato della composizione multi-etnica della nostra società, suggeriscono dunque che l'instaurazione di un numero limitato di procedimenti penali sulla base di questo titolo di reato possa essere spiegata anche con altre ragioni, e precisamente con la presenza di un fenomeno complesso e probabilmente sommerso, tale da richiamare il ben noto concetto criminologico di 'cifra oscura', ossia di «una grandezza indeterminata e, spesso, indeterminabile, qual è l'entità dei reati non scoperti»<sup>28</sup>. I casi di mutilazione degli organi genitali femminili, dunque, potrebbero rimanere ignoti, in quanto confinati nell'ambito domestico e familiare, oppure essere occultati mediante la loro realizzazione all'estero, in occasione di viaggi organizzati nei Paesi di origine delle persone coinvolte. L'esistenza di tali operazioni rituali può quindi emergere per le autorità giudiziarie italiane soltanto nei casi in cui dalle stesse derivano conseguenze lesive drammatiche, che richiedono interventi sanitari urgenti a tutela della vita e dell'integrità fisica delle minori.

---

legge le ha finalmente vietate e con essa sono state adottate iniziative in favore di donne ed infanzia». Una recente, ulteriore vicenda di mutilazioni genitali nei confronti di una minore è stata decisa da Trib. Pordenone, 19 dicembre 2023, n. 1346, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it). Sulla sentenza, v. il commento di V. GALVAN, *Stigmate identitarie: riflessioni a margine della sentenza di primo grado del Tribunale di Pordenone sul reato di mutilazioni genitali femminili*, in *Arch. pen.*, 2025, 1, pp. 1-40. Sulle sentenze italiane in tema di mutilazioni genitali femminili, v. anche C. CASSANI, *Tutela penale della famiglia. Rapporti con il multiculturalismo*, Dike Giuridica, Roma, 2013, pp. 53 ss.

<sup>27</sup> Cfr. il report UNICEF, *Female Genital Mutilation. A global concern*, 2024, in [www.unicef.it](http://www.unicef.it), dal quale emerge che oltre 230 milioni di donne e di ragazze hanno subito interventi di MGF, e che circa 4 milioni di bambine sono attualmente ancora sottoposte alla pratica, con una prevalente concentrazione della stessa in Africa e in Asia.

<sup>28</sup> Cfr., sul punto, G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. 64. Sul tema v. anche G. MAROTTA-L. CORNACCHIA, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, IV ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2024, pp. 77 ss.

Le difficoltà evidenziate e la complessità delle azioni di contrasto al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili sono state effettivamente riscontrate nelle vicende giunte all'attenzione dei giudici italiani. In un caso deciso dal Tribunale di Pordenone nel 2023<sup>29</sup>, ad esempio, la richiesta di assistenza sanitaria per una bambina da parte dei genitori ha posto il personale medico di fronte a una realtà completamente inattesa e drammatica, ossia un intervento di infibulazione praticato nei confronti della minore durante un viaggio della famiglia nel Paese di origine, il Burkina Faso. Le dichiarazioni reticenti inizialmente fornite dai genitori rispetto alle cause delle ferite presenti sul corpo della minore, le successive ammissioni e le spiegazioni dell'atto sul piano culturale costituiscono la conferma delle difficoltà di intercettare queste pratiche rituali prima della loro esecuzione, anche in considerazione del contesto di riservatezza in cui le stesse sono effettuate e della mancanza di disponibilità alla rivelazione della loro esistenza.

Nel contempo, la vicenda in questione denota l'importanza del ruolo dei genitori nella prosecuzione di questa tradizione culturale. Anche nei casi in cui vi sia stato l'abbandono del Paese di provenienza, nel quale la pratica rituale è ammessa, e l'arrivo in un differente contesto sociale, culturale e giuridico, non è stata posta in discussione l'opportunità della conservazione di questa tradizione e non è stata attuata un'adeguata tutela nei confronti del minore, rispetto ai pericoli per l'integrità fisica e la stessa vita. Nel caso di specie, è stato attuato non soltanto un atto contrario alla legislazione penale vigente in Italia, che vieta le forme di mutilazione degli organi genitali femminili, ma anche inadempiente rispetto al contenuto degli obblighi di protezione connessi al ruolo genitoriale<sup>30</sup>. Nella regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori, in particolare, viene in considerazione la «responsabilità genitoriale», disciplinata dall'art. 316 c.c., che nel nostro ordinamento giuridico non può ammettere l'esposizione di un figlio, soprattutto se minore, al pericolo di offese ai propri diritti, sulla base di una pretesa necessità di salvaguardare una tradizione culturale. La tutela della persona, soprattutto se minore di età, deve richiedere piuttosto un rifiuto esplicito di queste pratiche e tradizioni culturali, che espongono a rischio la vita dei minori. Il coinvolgimento dei genitori nella predisposizione delle condizioni per lo svolgimento di questa

---

<sup>29</sup> Cfr. Trib. Pordenone, 19 dicembre 2023, n. 1346, cit.

<sup>30</sup> Cfr., sul punto, il capo di imputazione formulato nei confronti dei due genitori, ai sensi dell'art. 40, u.c., c.p. e dell'art. 583-bis c.p., in quanto titolari di una posizione di garanzia che imponeva loro un'adeguata vigilanza sulla figlia minore e l'impedimento dell'esecuzione della pratica rituale.

pratica e nella sua stessa esecuzione rappresenta, dunque, uno dei problemi di maggiore criticità sul piano della responsabilità penale, poiché l'esercizio del ruolo genitoriale richiede una condotta protettiva del minore e dei suoi diritti. In considerazione della pena accessoria prevista dall'art. 583-*bis*, comma 4, c.p. della decadenza dalla responsabilità genitoriale<sup>31</sup>, la condanna per il genitore comporta anche conseguenze sul piano dell'esercizio dei suoi diritti e doveri nei confronti del figlio minore.

#### 4.1. (segue) Matrimoni forzati di donne e di minori: l'art. 558-*bis* c.p.

Tra le pratiche culturali lesive dei diritti della donna e dei minori deve essere compresa anche quella dei matrimoni forzati. Il legislatore italiano, anche in risposta a sollecitazioni provenienti dalla dimensione europea, ha introdotto con la l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso) l'art. 558-*bis* c.p., che incrimina la condotta di costrizione – con violenza o minaccia – ovvero di induzione, approfittando delle condizioni di vulnerabilità, di inferiorità o di necessità di una persona, a contrarre matrimonio o unione civile.

La disposizione in questione, finalizzata a tutelare la libertà di autodeterminazione della persona<sup>32</sup> rispetto alla costituzione libera e consapevole di una famiglia, assume speciale significato con riferimento alla tutela della donna, soprattutto se minorenni, in considerazione dell'aggravamento della sanzione penale previsto nel caso in cui la condotta offensiva sia attuata nei confronti di persone che non hanno compiuto i diciotto anni ovvero i quattordici anni<sup>33</sup>. Sotto questo profilo, emerge la vulnerabilità del soggetto passivo, derivante dall'età e dalla condizione di soggezione alla volontà e alle decisioni

---

<sup>31</sup> Si tratta, infatti, di un automatismo sanzionatorio, che in caso di condanna del genitore per il fatto commesso ai danni del figlio minore, determina la perdita della responsabilità genitoriale. Si vedano peraltro, sul punto, le osservazioni del Tribunale di Pordenone che, pur condannando entrambi i genitori per il reato previsto dall'art. 583-*bis* c.p., ha ritenuto di concedere la sospensione condizionale della pena principale e della pena accessoria, per l'assenza di precedenti penali e «trattandosi di condotta esaurita», cfr. Trib. Pordenone, 19 dicembre 2023, n. 1346, cit., p. 13. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, inoltre, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, «in considerazione dell'incensuratezza, del forte condizionamento culturale (di cui dà atto la relazione dei Servizi sociali) e delle generali capacità genitoriali» manifestate in precedenza dagli imputati, *ibidem*.

<sup>32</sup> In questo senso, G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, VI ed., Zanichelli, Bologna, 2024, pp. 438 ss.

<sup>33</sup> Nel caso di reato commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici, in particolare, la pena prevista è la reclusione da due a sette anni (art. 558-*bis*, comma 4, c.p.).

delle persone che hanno con quest'ultimo una relazione personale e giuridica qualificata.

In ambito giudiziario, la disposizione in questione è volta a contrastare tradizioni proprie di gruppi etnici e culturali che non consentono possibilità di espressione di una libera scelta circa il matrimonio, poiché lo stesso costituisce l'esito di un accordo che coinvolge i componenti (prevalentemente maschili) della famiglia d'origine. Rispetto a queste vicende, emerge la responsabilità delle figure genitoriali, incaricate di specifiche funzioni di cura e di protezione nei confronti dei figli, che divengono invece corresponsabili delle azioni lesive dei loro diritti e delle loro libertà<sup>34</sup>. In particolare, questa responsabilità appare grave nei casi in cui sono coinvolti soggetti minorenni, che l'ordinamento giuridico italiano non considera capaci di esprimere un valido consenso. Le disposizioni vigenti in ambito civile, infatti, non ammettono le persone di età inferiore ai diciotto anni a contrarre matrimonio (art. 84, comma 1, c.c.). Soltanto per «gravi motivi», il minore che abbia compiuto gli anni sedici può essere autorizzato al matrimonio. In tal caso, tuttavia, tale possibilità è subordinata alla valutazione del pubblico ministero e alla decisione del Tribunale, che deve accertare la «maturità psico-fisica» del minore e la fondatezza delle ragioni addotte (art. 84, comma 2, c.c.).

La pratica tradizionale dei matrimoni imposti a soggetti minorenni, inoltre, solleva la questione della violazione dei diritti del minore nell'ambito della sfera sessuale, in considerazione dell'esposizione di quest'ultimo a comportamenti che possono lederne la personalità mediante il contatto precoce e non spontaneo con esperienze sessuali<sup>35</sup>. Anche da questo punto di vista, la legislazione vigente in materia di reati sessuali (artt. 609-*bis* ss. c.p.) non consente pratiche culturali potenzialmente lesive per il minore, caratterizzate

---

<sup>34</sup> Per un caso di matrimonio forzato di una minorenni, appartenente alla comunità Rom, mediante cessione della stessa al 'patriarca' della famiglia di provenienza del promesso sposo, dietro il versamento ai genitori del c.d. 'prezzo della sposa', nel quale è stato ritenuto integrato il reato di riduzione in schiavitù (art. 600, comma 1, c.p.), v. Cass. pen., Sez. V, 13 maggio 2021, n. 30538, in *Cass. pen.*, 2022, 1, pp. 198 ss., con nota di I.V. MOTTA. V. anche Cass. pen., Sez. V, 10 novembre 2022, n. 4566, relativa al caso della 'cessione' di una minore di anni dodici dalla famiglia d'origine a quella del promesso sposo per la somma di cinquemila euro. Nell'occasione, la Cassazione ha evidenziato le caratteristiche della minore come «persona fragile [...] cresciuta in un contesto culturale fortemente viziato da pregiudizi discriminatori».

<sup>35</sup> Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 31 maggio 2017, n. 53135, nella quale è stata pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 609-*quater* c.p. per un uomo che, a seguito della celebrazione di un 'matrimonio Rom' – privo di validità nell'ordinamento giuridico italiano – con una ragazza di età inferiore agli anni sedici, aveva intrattenuto con la stessa rapporti sessuali.

dalla partecipazione di soggetti che potrebbero approfittare della vulnerabilità di quest'ultimo per instaurare relazioni caratterizzate da uno squilibrio di potere e da modalità di condotta coercitive e violente.

#### **4.2. (segue) Gli omicidi per causa d'onore: tradizioni culturali e offesa al bene della vita**

Se le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati sono pratiche culturali rispetto alle quali il legislatore italiano ha predisposto specifiche misure, attraverso l'introduzione di figure di reato strutturate con riferimenti espliciti ai contenuti di tali pratiche, in altri casi la tutela della persona contro condotte offensive culturalmente motivate è affidata a norme penali di contenuto generale. Con riferimento, in particolare, agli omicidi per causa d'onore commessi nei confronti di vittime femminili, le norme di riferimento sono quelle che incriminano l'omicidio doloso (art. 575 c.p.), eventualmente aggravato dalla premeditazione o dai futili motivi. Le figure di reato in questione hanno l'obiettivo di contrastare le forme di aggressione violenta nei confronti del bene della vita umana.

Nell'ambito della giurisprudenza italiana il fenomeno degli omicidi per causa d'onore, già noto alla nostra tradizione giuridica<sup>36</sup>, ha trovato espressione in alcune vicende giudiziarie nelle quali oggetto di accertamento è stata la responsabilità penale per reati di omicidio commessi nei confronti di giovani donne, da parte dei componenti della famiglia d'origine. A seguito della rivendicazione da parte di queste donne di spazi di autonomia, di libertà di compiere scelte esistenziali anche sul piano delle relazioni affettive, discostandosi dalle tradizioni culturali della famiglia e dai ruoli di genere assegnati, sono state poste in atto reazioni punitive di natura violenta<sup>37</sup>.

In uno di questi casi, una giovane donna è stata uccisa dal padre e dai componenti maschili della famiglia d'origine a titolo punitivo, per aver manifestato ribellione rispetto alla tradizione del proprio Paese d'origine e insubordinazione rispetto agli ordini paterni. Nel confermare la condanna per omicidio volontario commesso dal genitore della giovane vittima<sup>38</sup>, la Corte di cassazione ha evidenziato che la vicenda, «non riconducibile esclusivamente a

---

<sup>36</sup> Il riferimento è all'art. 587 c.p. (Omicidio e lesione personale a causa di onore), abrogato dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.

<sup>37</sup> V., tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 22 ottobre 2014, n. 3332.

<sup>38</sup> Cfr. Corte d'Assise di appello di Brescia, Sez. pen., 5 dicembre 2008, n. 13631, imp. Saleem.

motivi religiosi e culturali ma scaturita soprattutto [...] da un patologico e distorto rapporto di “possesso parentale”<sup>39</sup>, è stata caratterizzata dalla privazione della vita, secondo un premeditato intento omicidiario, legato all’atteggiamento della figlia, di ribellione «rispetto ai voleri del padre ed agli usi e costumi della sua famiglia»<sup>40</sup>. In una vicenda simile, è stata provocata la morte di una giovane donna che, dopo un percorso di scolarizzazione e di socializzazione nel nostro Paese, aveva manifestato aspirazioni di libertà e di indipendenza, che risultavano incompatibili con quanto già deciso dalla famiglia d’origine, ossia il matrimonio con un connazionale, dalla stessa rifiutato<sup>41</sup>. Nel confermare la condanna di entrambi i genitori per omicidio doloso, la Corte di cassazione ha delineato l’immagine di un nucleo familiare «chiuso in se stesso, legato a retaggi e tradizioni propri del Paese d’origine, e del tutto impermeabile alla realtà esterna: al tentativo di combinare le nozze, si aggiunge l’assoluto disinteresse per l’educazione e la formazione della figlia»<sup>42</sup>.

Nelle vicende in questione, le autorità giudiziarie incaricate di pronunciarsi sul fatto hanno sottolineato l’esistenza di conflitti culturali e le difficoltà, per le giovani generazioni di stranieri cresciute in Italia, di contemperare i contenuti delle tradizioni del Paese di provenienza della famiglia con le libertà e i diritti riconosciuti in un contesto sociale, culturale e giuridico differente.

Da queste drammatiche vicende emerge che, anche in presenza di un valore unanimemente condiviso quale la vita umana, la rilevanza attribuita alle tradizioni culturali può condurre a prospettive di valutazione divergenti, non suscettibili di trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico, in quanto fondate sull’ammissibilità del sacrificio della persona, dei suoi diritti e delle sue libertà per salvaguardare il rispetto di specifiche tradizioni culturali. Le sentenze di condanna richiamate evidenziano altresì l’importanza della tutela dei diritti della persona, e della donna in particolare, secondo una considerazione costituzionalmente orientata, che non consente il riconoscimento di impostazioni ideologiche che disconoscono il valore prioritario della vita umana «nelle formazioni sociali» in cui si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

---

<sup>39</sup> Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 2009, n. 6587, imp. Saleem.

<sup>40</sup> Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 2009, n. 6587, imp. Saleem.

<sup>41</sup> Cfr. Corte d’Assise di Reggio Emilia, 19 dicembre 2023, n. 4, imp. Abbas.

<sup>42</sup> Cfr. Corte d’Assise di Reggio Emilia, 19 dicembre 2023, n. 4, imp. Abbas.

## 5. Le ‘motivazioni culturali’ dei delitti contro la persona e gli orientamenti più recenti della giurisprudenza

Come emerge dalla inequivocabile censura nei confronti dei reati di omicidio commessi per causa d’onore, dei matrimoni forzati e delle mutilazioni genitali femminili, le condotte violente non possono trovare nelle c.d. motivazioni culturali dell’agente o del relativo gruppo di provenienza un fondamento tale da determinare una valutazione differenziata per l’azione illecita compiuta. La rilevanza penale della condotta non può essere eliminata, così come l’illiceità del fatto, che comporta la violazione di diritti fondamentali della persona. In relazione alle motivazioni culturali che hanno determinato l’azione del soggetto – pur ammettendo che possano aver avuto una rilevanza eziologica, sul piano psicologico, rispetto alla commissione del comportamento violento<sup>43</sup> – le stesse non possono escludere la colpevolezza e la responsabilità penale per il fatto<sup>44</sup>.

Tali motivazioni, radicate nelle tradizioni etniche e culturali del soggetto agente, non trovano accoglimento nella giurisprudenza, che ha espresso in varie occasioni argomentazioni fortemente critiche e di netta chiusura rispetto a questi reati. Pur accogliendo sul piano teorico il riferimento al ‘reato culturalmente motivato’, oggetto di studio e di teorizzazione da parte della dottrina penalistica, la giurisprudenza ha evidenziato che i comportamenti criminosi commessi sulla base di tali condizionamenti non possono essere in alcun modo ‘giustificati’ né ‘scusati’ sulla base del riferimento a una differente provenienza etnica o culturale dell’agente. Nell’ambito di alcune pronunce, in particolare, la Corte di cassazione ha dichiarato che i principi del nostro ordinamento giuridico costituiscono «uno sbarramento invalicabile»<sup>45</sup> nei confronti di argomentazioni difensive fondate sul riferimento a differenti tradizioni culturali, in particolare nei casi in cui la condotta attuata abbia determinato la

---

<sup>43</sup> Si vedano, sul punto, le riflessioni di F. PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 44, il quale osserva che «è il principio di colpevolezza ad esigere che nella violenza della vicenda punitiva non vada mai perduto il senso di valore della persona umana». La «più ragionevole opinione» in proposito suggerisce che «la motivazione culturale comporti una minore intensità della colpevolezza, sulla considerazione che l’orientamento culturale – in sé certo non rimproverabile al soggetto – renda psicologicamente più ardua, cioè ‘meno esigibile’, la formazione di una determinazione motivazionale conforme alle pretese dell’ordinamento», *ivi*, pp. 42 s.

<sup>44</sup> Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 28838.

<sup>45</sup> In questi termini, Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300. V. anche, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 28838.

violazione dei diritti fondamentali della persona<sup>46</sup>. Sono stati richiamati, a tale proposito, i diritti e le libertà che un ordinamento democratico riconosce alla persona e che trovano fondamento, nel nostro ordinamento, nella Costituzione. In particolare, l'art. 2 Cost. enuncia il principio personalista e l'impegno dello Stato alla tutela dei diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Considerando, a tale proposito, che proprio la famiglia costituisce una delle principali «formazioni sociali» contemplate nella norma costituzionale richiamata, la Corte di cassazione ha ribadito la necessità di assicurare tutela alla persona, e alla donna in particolare, proprio all'interno dei contesti familiari, nei quali i diritti e le libertà possono essere maggiormente esposti al rischio di offesa<sup>47</sup>.

Le norme costituzionali sono divenute parte di argomentazioni giuridiche nell'ambito di sentenze di condanna che, nell'affermare la responsabilità penale per il fatto, hanno formulato critiche ai contenuti di queste pratiche offensive, espressioni di modelli culturali non accettabili, in quanto corrispondenti a una concezione dei rapporti umani e del valore della persona incompatibile con la prospettiva costituzionale<sup>48</sup>. Non sono considerate meritevoli di tutela, pertanto, le tradizioni che consentono che i diritti e le libertà della persona possano essere sacrificati per finalità e interessi inerenti al gruppo culturale di appartenenza.

Nondimeno, nell'ambito della più recente giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati, emerge una maggiore attenzione alla differenza culturale del soggetto agente. Anche con riferimento ai delitti contro la persona, sono emerse motivazioni giudiziarie che attribuiscono rilevanza alla suddetta differenza del soggetto agente, almeno sul piano del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr., sul punto, anche Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 40663, relativo a un caso di maltrattamenti e di concorso in violenza sessuale, commesso da un genitore, che aveva costretto la figlia quindicenne a contrarre matrimonio con un connazionale, nonostante fosse consapevole «delle vibrato proteste della ragazzina per le continue (e del tutto sgradite) pretese sessuali» dell'uomo.

<sup>47</sup> Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 26536.

<sup>48</sup> In questo senso, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 28838; Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960.

<sup>49</sup> Per un'analisi dei casi giudiziari in materia, cfr. C. GRANDI, *I reati contro la famiglia e contro la persona culturalmente motivati: teoria ed evoluzione della prassi*, in *Arch. pen.*, 2022, 3, pp. 16 ss. V. anche L. FERLA, *Fatti culturalmente motivati e motivi culturali*.

## 6. Il contributo delle donne nella predisposizione e nell'attuazione delle misure di contrasto alla violenza

La violenza contro le donne, nella complessità delle sue forme di manifestazione, è da tempo oggetto di attenzione sul piano politico-criminale e al centro di vari interventi di riforma legislativa – quali il c.d. Codice rosso (l. 19 luglio 2019, n. 69) – che hanno predisposto modifiche normative sostanziali e processuali, al fine di potenziare gli strumenti giuridici di tutela presenti nel sistema penale<sup>50</sup>. Quelle legate al tema della violenza contro le donne nella prospettiva del multiculturalismo, peraltro, sono questioni problematiche di particolare complessità, che non possono essere rimesse alla sola predisposizione di norme penali specifiche, ma devono essere affrontate secondo una prospettiva preventiva, attenta alla valorizzazione del significato e della rilevanza dei diritti della persona, che le norme penali intendono tutelare<sup>51</sup>. I comportamenti criminali che implicano offese ai diritti delle donne possono costituire espressione di conflitti culturali, ossia esprimere l'adesione a sistemi valoriali specifici che non trovano riconoscimento sul piano normativo. Emerge, dunque, la difficoltà di superare questi conflitti, nei casi in cui gli stessi attengono all'esercizio di diritti e di libertà riconosciuti dalla legislazione vigente, in contrasto con quanto considerato accettabile in altri ordinamenti giuridici, positivi o consuetudinari. Queste forme di comportamento, soprattutto se caratterizzate dall'uso della violenza nei confronti delle donne, devono essere affrontate nella consapevolezza che, nello scenario attuale, le questioni inerenti alla differenza culturale si intrecciano a questioni relative alle differenze di genere<sup>52</sup>.

---

*Prospettive di responsabilità penale nella società multiculturali*, in G. BOMBELLI-L. FERLA-P. MASTROLIA (a cura di), *Questiones iuris*, vol. I, Jovene, Napoli, 2018, pp. 169 ss.

<sup>50</sup> Cfr. O. DI GIOVINE, *I recenti interventi legislativi in materia di violenza contro le donne (perché il “dilemma del femminismo” è anche il “dilemma del diritto penale”)*, in *Arch. pen.*, 2017, 1, pp. 299 ss.; T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Dir. pen. contemp.*, *Riv. trim.*, 2020, 3, pp. 461 ss.

<sup>51</sup> Si vedano, sul punto, le riflessioni di M. ROMANO, *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, pp. 423 s. Sul significato della prevenzione *primaria* dei reati, come intervento volto a contrastare «i fattori che, sul piano economico, culturale e sociale, favoriscono l'agire criminoso», v. L. EUSEBI, *La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 3, p. 1313. V. anche C. MAZZUCATO, *Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale*, Aracne, Roma, 2005, pp. 90 ss.

<sup>52</sup> Cfr. in proposito l'indagine di L. MILANI-S. GRUMI, *Psicologia della violenza di genere*, Vita & Pensiero, Milano, pp. 3 ss.

Al fine di un auspicabile superamento di questi conflitti culturali, soprattutto nei casi in cui gli stessi sollecitano reazioni coercitive e violente, appare essenziale il ruolo dei soggetti coinvolti nella trasmissione intergenerazionale delle pratiche educative e culturali, in primo luogo le donne. Esempificazioni dell'importanza del ruolo delle donne su questo piano sono già emerse, del resto, nell'avvio di iniziative finalizzate al contrasto delle mutilazioni genitali femminili e nella promozione di movimenti sociali e culturali che, proprio nei Paesi maggiormente interessati dalla diffusione di tali pratiche, hanno manifestato una crescente opposizione alla loro prosecuzione<sup>53</sup>.

Ma anche con riferimento al singolo caso oggetto di valutazione, emerge l'importanza del ruolo della donna nella trasmissione intergenerazionale dei contenuti culturali, a partire dalle relazioni familiari e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, fino a manifestarsi in quelle iniziative che denotano un coraggioso rifiuto, un'opposizione all'assoggettamento dei minori a tradizioni culturali percepite come portatrici di sofferenza e limitative di diritti e di libertà fondamentali. In alcune di queste vicende, il rifiuto di tradizioni culturali percepite come ingiuste ha suscitato reazioni violente nei confronti delle donne che ne sono state protagoniste<sup>54</sup>. In altri casi, le iniziative di tutela assunte in sede giudiziaria – attraverso la querela, la testimonianza nel processo, la rivelazione dei comportamenti offensivi subiti – si sono scontrate con numerosi ostacoli, anche di natura materiale, che hanno posto in maggiore evidenza la condizione di vulnerabilità in cui queste donne versavano. In altre occasioni, da parte delle istituzioni e degli organi preposti a compiti di giudizio e di valutazione del caso è stata espressa una particolare attenzione alle condizioni del contesto e sono state individuate le condizioni di vulnerabilità della persona offesa. In una di queste vicende, la Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare che la tardività della

---

<sup>53</sup> Per un'indagine sulla complessità del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e del ruolo delle donne nella lotta internazionale contro la diffusione di tale pratica, v. F. BOTTI, *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, Bononia University Press, Bologna, 2009, pp. 104 ss.

<sup>54</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 22 ottobre 2014, n. 3332, che ha pronunciato la condanna per l'omicidio di una madre e del tentato omicidio di una figlia, per essersi le stesse ribellate congiuntamente a un matrimonio imposto. La Cassazione ha osservato che «emergeva un contesto familiare fortemente repressivo ed intimidatorio, caratterizzato dall'intolleranza [dell'imputato] verso qualunque comportamento della moglie e della figlia interpretabile come insubordinazione. La ragione principale delle continue liti tra i due coniugi – spesso degenerate in percosse e manifestazioni di violenza dell'imputato – veniva indicata nel rifiuto della figlia [...], sostenuta dalla madre, di sposare il proprio cugino, come deciso dai rispettivi padri e fratelli secondo l'uso della cultura pakistana».

presentazione della querela è risultata «logicamente spiegabile [...] con lo stato di forte paura ed intimidazione in cui la donna versava e di timore circa le possibili reazioni violente dell'uomo, preannunciate a più riprese ove ella si fosse risolta alla denuncia»<sup>55</sup>. In altri casi, l'atto della ritrattazione giudiziale delle precedenti dichiarazioni accusatorie è stato correttamente interpretato come effetto di un comportamento intimidatorio subito e di una condizione di insufficiente protezione della vittima, anche sul piano della sua dipendenza economica<sup>56</sup>. In altre occasioni, è stato possibile comprendere che le difficoltà linguistiche addotte dalla persona offesa al fine di minimizzare i comportamenti violenti subito erano rivelatrici, piuttosto, di forme di condizionamento dirette all'abbandono della tutela in sede giudiziaria<sup>57</sup>, segnali di una condizione di «evidente sottomissione culturale, sociale e familiare della donna nei confronti del marito»<sup>58</sup>.

Data la complessità delle forme di violenza contro le donne, in particolare quando connotate da componenti etniche e culturali, è essenziale che ciascuna delle esigenze di tutela sussistenti nel singolo caso sia correttamente identificata e affrontata, nella sua specificità<sup>59</sup>, secondo una prospettiva individualizzante già sollecitata dalla Direttiva 2012/29/UE in materia di protezione e di riconoscimento delle vittime di reato e riaffermata dalla più recente Direttiva UE 2024/1385, finalizzata a contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nella prospettiva di una specifica condizione di vulnerabilità, quale quella connessa alla differenza culturale.

---

<sup>55</sup> In questi termini, Cass. pen., Sez. III, 26 maggio 2021, n. 36323, relativa a una vicenda di maltrattamenti in famiglia.

<sup>56</sup> Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 21047, inerente a un caso di ritrattazione successiva delle accuse di maltrattamenti e di violenza sessuale in precedenza formulate, derivante da un condizionamento della persona offesa anche sul piano economico.

<sup>57</sup> Cfr. il caso deciso da Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2020, n. 7136, in cui la discrepanza tra le dichiarazioni inizialmente fornite e quelle successivamente esposte dalla persona offesa – da quest'ultima spiegate sulla base di una non corretta comprensione della lingua italiana – «è stata interpretata dalla Corte d'appello [...] come il tentativo di ridimensionare le accuse nei confronti del marito», benché i referti medici indicassero in modo univoco la presenza di conseguenze lesive da aggressione fisica.

<sup>58</sup> In questi termini, Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2020, n. 7136, in un caso di maltrattamenti e violenza sessuale tra coniugi.

<sup>59</sup> Sul punto, cfr. M. LAMANUZZI, *La valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione nelle vittime della violenza di genere*, in *Jus*, 2018, 3, pp. 399 ss.

PARTE II

CONTESTI DI VIOLENZA  
E STRATEGIE DI PREVENZIONE



## CAPITOLO VI

# LA VITTIMIZZAZIONE DELLA DONNA MIGRANTE: VIOLENZA, TRATTA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

di *Paola Cavanna*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Donne migranti e fattori di vulnerabilità specifici. – 3. Tipologie di vittimizzazione. – 3.1. Violenza domestica. – 3.2. Tratta di esseri umani. – 3.3. Sfruttamento lavorativo. – 4. Considerazioni di sintesi. – 5. Il quadro giuridico italiano. – 6. Una riflessione conclusiva.

### 1. Introduzione

La migrazione internazionale è un fenomeno complesso, che coinvolge milioni di persone ogni anno. Secondo il *World Migration Report 2022* dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (d'ora in poi OIM), nel 2020 si stimava che circa 281 milioni di persone vivessero al di fuori del proprio Paese di nascita, rappresentando il 3,6% della popolazione globale<sup>1</sup>. All'interno di questi flussi, le donne rappresentano oltre la metà della popolazione in movimento, contribuendo in modo significativo sia ai contesti di origine sia a quelli di destinazione. Questo fenomeno riflette una crescente 'femminizzazione' della migrazione, seppure con variazioni significative nei diversi contesti regionali.

Le donne migranti si trovano spesso a lasciare i propri Paesi spinte da condizioni di vulnerabilità nei Paesi di origine, quali povertà endemica, conflitti armati, disuguaglianze di genere e violenze sistemiche. Secondo l'OIM, queste vulnerabilità non solo influenzano la decisione di migrare, ma condizionano

---

<sup>1</sup>M. MCAULIFFE-A. TRIANDAFYLLIDOU (eds.), *World Migration Report 2022*, International Organization for Migration (IOM), Geneva, 2021. Per un'analisi delle tendenze migratorie in Italia si rimanda a L. ZANFRINI, *30 Rapporto sulle migrazioni 2024*, ISMU, Milano, 2025.

anche il tipo di esperienze vissute lungo le diverse fasi del viaggio. Prima della partenza, possono essere esposte a violenze fisiche o psicologiche nei contesti familiari e comunitari, fenomeno spesso accentuato da norme culturali, discriminazioni di genere e mancanza di protezione istituzionale. Nei Paesi di transito, la mancanza di reti di supporto e le condizioni di irregolarità le espongono in modo sproporzionato a tratta e sfruttamento. Infine, nei Paesi di destinazione, come l'Italia, affrontano ulteriori ostacoli legati all'integrazione socio-economica, al rischio di sfruttamento lavorativo e alla difficoltà di accesso ai meccanismi istituzionali di protezione.

In Italia, il sistema giuridico prevede tutele specifiche per le donne migranti vittime di violenza domestica, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Permangono tuttavia lacune significative nell'attuazione pratica dei meccanismi di tutela previsti sulla carta. Questo contributo si concentra sull'esperienza delle donne migranti in Italia, analizzando il quadro normativo esistente e i meccanismi di tutela per le vittime di violenza domestica, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. L'obiettivo è quello di evidenziare le criticità e proporre strategie per un approccio olistico, basato sui diritti umani e sull'*empowerment* delle donne migranti, che rappresentano una risorsa preziosa per le società di accoglienza.

## 2. Donne migranti e fattori di vulnerabilità specifici

Le donne migranti si trovano spesso in condizioni di maggiore vulnerabilità rispetto agli uomini, a causa di una combinazione di fattori socio-culturali, economici e strutturali che spesso si intersecano tra di loro lungo tutte le fasi del processo migratorio<sup>2</sup>.

Nei Paesi di origine, le donne sono frequentemente costrette a migrare in risposta a condizioni di povertà cronica, disuguaglianze di genere, conflitti armati, instabilità politica o disastri ambientali. La discriminazione di genere, che si manifesta attraverso pratiche come matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili e altre forme di violenza sistemica, non solo limita le opportunità socio-economiche delle donne, ma spesso le costringe a cercare soluzioni migratorie come unica via d'uscita<sup>3</sup>. Durante il viaggio migratorio, i

---

<sup>2</sup> UNWOMEN, *Racially marginalized migrant women: human rights abuses at the intersection of race, gender and migration*, 2022 ([https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Racially-marginalized-migrant-women-en\\_0.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Racially-marginalized-migrant-women-en_0.pdf)).

<sup>3</sup> Sebbene al di fuori dell'ambito di questo contributo, il genere può essere anche un

rischi per le donne si moltiplicano, in particolare per le donne che viaggiano da sole o senza *partner* maschile<sup>4</sup>. L'assenza di percorsi migratori sicuri e regolari le costringe spesso a fare affidamento su reti di trafficanti, che amplificano la loro esposizione a sfruttamento economico, coercizione e abusi sessuali.

Nei Paesi di transito, caratterizzati frequentemente da istituzioni fragili e da una carenza di meccanismi di protezione, le donne migranti si trovano esposte a condizioni di estrema precarietà. Violenze fisiche e psicologiche, tratta di esseri umani e sfruttamento economico sono all'ordine del giorno, aggravati dalla dipendenza da trafficanti e reclutatori informali, oltre che da fenomeni di corruzione che coinvolgono spesso le forze dell'ordine locali<sup>5</sup>.

---

elemento sulla base del quale si fonda il timore di persecuzione ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951. Sul punto si rimanda a UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale: "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 2002 ([https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo\\_Sociale-1.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/ITA-Gruppo_Sociale-1.pdf)) e UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2002 ([https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/LINEE\\_GUIDA\\_SULLA\\_PERSECUZIONE\\_DI\\_GENERE.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf)). Si vedano anche le Procedure Operative Standard per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO, *Emersione e referral delle persone sopravvissute a – o a rischio di – violenza di genere nel contesto della procedura di asilo*, 2022 ([http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/sops\\_gbv.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/sops_gbv.pdf)) e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, 2021 ([https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)). Si segnala inoltre il manuale del Ministero dell'Interno che definisce la risposta di supporto per le persone migranti vulnerabili, con un *focus* specifico sulle sopravvissute alla violenza e le vittime di tratta, durante l'intero processo di salvataggio e accoglienza: MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, *Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e accoglienza*, 2023 (<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-06/vademecum.pdf>).

<sup>4</sup>C. LA CASCIA-G. COSSU-J. LINDERT-A. HOLZINGER-T. ZREIK-A. VENTRIGLIO-D. BHUGRA, *Migrant women-experiences from the Mediterranean Region*, in *Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health*, 2020, pp. 101-108.

<sup>5</sup>Sul diffuso livello di violenza subito da coloro che intraprendono il viaggio verso l'Europa, e in modo particolare, da coloro che attraversano la Libia: UNITED NATIONS SUPPORT MISSION IN LIBYA (UNSMIL)-OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR), *Desperate and dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*, 2018 (<https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/desperate-and-dangerousunsmil-ohchr-report-human-rights-situation-0>).

Giunte nei Paesi di destinazione, come l'Italia, le donne migranti devono affrontare una nuova serie di ostacoli legati alla loro condizione di genere, al loro *status* di migranti e, spesso, alla precarietà lavorativa<sup>6</sup>. La segregazione occupazionale le confina frequentemente in settori informali e poco regolamentati, come il lavoro domestico, l'agricoltura e l'assistenza alla persona, dove il rischio di sfruttamento lavorativo e abusi è particolarmente elevato<sup>7</sup>. La mancanza di competenze linguistiche e di reti di supporto sociale, unita a discriminazioni sistemiche e istituzionali, ostacola l'accesso a percorsi di integrazione e adeguati meccanismi di tutela legale e/o protezione sociale, alimentando un circolo vizioso di marginalizzazione e invisibilità.

A queste vulnerabilità strutturali si aggiunge un ulteriore livello di complessità: molte donne migranti si trovano intrappolate in un circolo vizioso di invisibilità, in cui la condizione di irregolarità (o precarietà dal punto di vista del titolo di soggiorno) alimenta la paura di denunciare situazioni di abuso o sfruttamento. La combinazione di questi fattori non solo amplifica il rischio di vittimizzazione, ma rende estremamente difficile per le donne migranti accedere a meccanismi di tutela efficaci, perpetuando dinamiche di esclusione e marginalizzazione.

### 3. Tipologie di vittimizzazione

Nei Paesi di destinazione, le donne migranti affrontano numerosi rischi di vittimizzazione che spesso si manifestano in tre ambiti principali: violenza domestica, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Queste forme di abuso sono strettamente connesse alle condizioni di vulnerabilità pre-esistenti, alle dinamiche di dipendenza economica e sociale e alle limitazioni strutturali dei sistemi di protezione.

#### 3.1. Violenza domestica

La violenza domestica è una delle forme di vittimizzazione più diffuse e sottostimate tra le donne migranti nei Paesi di destinazione, inclusa l'Italia<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Per un approfondimento: OECD, *International Migration Outlook 2023*, OECD Publishing, Paris, 2023.

<sup>7</sup> INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, *Women and men in the informal economy: a statistical update*, ILO, Geneva, 2023.

<sup>8</sup> Ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

Nonostante la c.d. *Convenzione di Istanbul*, ratificata in Italia con l. n. 77/2013, preveda la raccolta sistematica di dati sulla violenza domestica (art. 11), in Italia le informazioni rimangono frammentate e difficili da integrare, riflettendo un'esigenza di maggiore coordinamento tra le varie fonti per la costruzione di strategie serie di prevenzione e contrasto<sup>9</sup>. A caratterizzare questo tipo di violenza è il contesto in cui si verifica, ovvero quello familiare o di relazione affettiva. Nel caso delle donne migrati, la violenza domestica è spesso aggravata da condizioni di isolamento sociale. In molti casi, le donne migranti sono costrette in casa come unico spazio di interazione, vittime di abusi fisici, psicologici ed economici sia da parte del *partner* sia da parte di altri membri della famiglia. Le barriere linguistiche, la mancanza di familiarità con il sistema legale italiano, l'assenza di un permesso di soggiorno autonomo o la paura di essere denunciate come 'migranti irregolari' e/o di essere allontanate dai propri figli contribuiscono a rendere le donne migranti particolarmente vulnerabili a questa forma di violenza.

### 3.2. Tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani è una delle forme di vittimizzazione più gravi per le donne migranti<sup>10</sup>. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, le donne e le bambine costituiscono il 72% delle vittime di tratta a livello globale, con la maggior parte di esse

---

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, nota come *Convenzione di Istanbul*, per violenza domestica si intendono «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3, lett. b).

<sup>9</sup> L'ultima indagine complessiva dell'Istituto nazionale di statistica su mandato del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri risale al 2014: ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014, 2015* ([https://www.istat.it/wp-content/uploads/2015/06/Violenze\\_contro\\_le\\_donne.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf)).

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta annesso alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (c.d. *Protocollo di Palermo*, ratificato dall'Italia con l. n. 146/2006), «“tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

trafficate per sfruttamento sessuale<sup>11</sup>. Nel contesto europeo, l'Italia è uno dei Paesi di destinazione principali, nonché un importante punto di transito per molte vittime. Lo sfruttamento sessuale rimane la forma più diffusa e dannosa, sia a livello fisico sia psicologico, ma a questo si affianca sempre più spesso il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento lavorativo e il reclutamento attraverso le piattaforme *online*.

L'OIM ha documentato come oltre l'80% delle donne nigeriane arrivate via mare sia da considerarsi come potenziali vittime di tratta destinate allo sfruttamento sessuale in Europa tramite pratiche coercitive come il *juju*, rituale *voodoo* «con il quale la vittima si impegna – attraverso un giuramento sigillato davanti ad uno sciamano – a onorare l'accordo, ripagare la somma richiesta al trafficante, ubbidire a quest'ultimo, non rivelare i nomi dei trafficanti e altri dettagli utili all'individuazione degli sfruttatori, pena il verificarsi di enormi sventure per sé e la propria famiglia»<sup>12</sup>. Nel 2019, sono stati elaborati indicatori di tratta anche in riferimento alle donne ivoriane destinate allo sfruttamento in Tunisia e successivamente sbarcate in Italia<sup>13</sup>. Non a caso Nigeria e Costa d'Avorio rappresentano le nazionalità maggiormente rappresentate nelle valutazioni che i progetti anti-tratta hanno condotto nel 2023<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, United Nations Publication, Vienna, 2024.

<sup>12</sup> ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM), *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni*, OIM, Roma, 2017, p. 41 ([https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/OIM\\_Rapporto%20tratta\\_2017.pdf](https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/OIM_Rapporto%20tratta_2017.pdf)). Su mandato del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, dal 2006 al dicembre 2019 l'OIM ha supportato le autorità italiane coinvolte nella gestione dei flussi migratori misti in arrivo via mare svolgendo attività di informativa legale a potenziali vittime di tratta presso i principali luoghi di sbarco e nei centri di accoglienza, contribuendo alla collocazione delle vittime identificate in luoghi protetti. Nell'ambito di tali attività l'OIM ha elaborato una serie di indicatori per la precoce identificazione delle vittime di tratta in frontiera. Sul tema si veda anche E. GALOS-L. BARTOLINI-H. COOK-N. GRANT, *Migrant Vulnerability to Human Trafficking and Exploitation: Evidence from the Central and Eastern Mediterranean Migration Routes*, IOM, Geneva, 2017.

<sup>13</sup> ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (OIM), *Vittime di tratta nella rotta del Mediterraneo centrale: focus sulle donne provenienti dalla Costa d'Avorio, dalla tratta in Tunisia al rischio di re-trafficking in Italia*, 2019 (<https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbd11096/files/documents/briefingoinvittimeditratta.pdf>).

<sup>14</sup> NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA (NVA), *Le attività del Numero Verde Nazionale Anti-Tratta – Report 2023*, 2024, p. 29 ([https://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2024/08/Relazione\\_NV\\_2023-con-COPERTINA.pdf](https://osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2024/08/Relazione_NV_2023-con-COPERTINA.pdf)).

### 3.3. Sfruttamento lavorativo

Le donne migranti rappresentano una quota significativa della forza lavoro nei settori agricolo, manifatturiero e domestico. Secondo il rapporto *Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le donne straniere costituiscono circa il 10% degli occupati, ma sono tra le più colpite dalla precarietà economica e lavorativa<sup>15</sup>.

In particolare, nel settore agricolo, le donne migranti non affrontano solo orari di lavoro estenuanti e salari bassi, ma spesso subiscono anche discriminazioni e molestie. Emblematico in questo senso il caso delle donne rumene doppiamente sfruttate nelle serre del ragusano<sup>16</sup>. Queste donne, attratte dalla prospettiva di guadagni più alti rispetto al loro Paese di origine, si ritrovano spesso intrappolate in situazioni che sono state definite di «doppio sfruttamento»: lunghe giornate lavorative (fino a 12 ore), salari al di sotto delle soglie di sussistenza e pressioni sessuali da parte del datore di lavoro. In molti casi, il lavoro è indissolubilmente legato alla necessità di mantenere un alloggio per sé e per i figli, mentre le molestie sessuali da parte dei datori di lavoro sono tristemente comuni e raramente denunciate, a causa della paura di perdere lavoro e alloggio o subire ritorsioni.

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, basta citare il distretto tessile di Prato, dove molte lavoratrici, perlopiù di origine cinese, sono impiegate in condizioni precarie. Il lavoro a cottimo in ambienti privi di dispositivi di protezione individuale e/o con macchinari spesso manomessi generano un contesto in cui le lavoratrici sono esposte non solo a sfruttamento economico, ma anche a gravi rischi per la salute fisica e mentale.

Diversi studi hanno descritto anche la peculiarità del mercato del lavoro domestico e di cura in Italia rispetto allo sfruttamento delle donne migranti, arrivando a parlare di «modello badante»<sup>17</sup>. In questo contesto, la convivenza

---

<sup>15</sup> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *XIV Rapporto Annuale – Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2024* (<https://www.lavoro.gov.it/documenti/xiv-rapporto-gli-stranieri-nel-mercato-del-lavoro-italia-2024>). Per un'analisi delle sfide e delle possibili opportunità per migliorare l'integrazione delle donne migranti nel mercato del lavoro italiano si veda CONSIGLIO D'EUROPA, *Policy Brief – Partecipazione e inclusione delle donne con background migratorio, 2025* (<https://rm.coe.int/policy-brief-3-partecipazione-e-inclusione-delle-donne-con-background-/1680b4b635>).

<sup>16</sup> V. L. PALUMBO, *Trafficking and Labour Exploitation in Domestic Work and the Agricultural Sector in Italy*, European University Institute, San Domenico di Fiesole, 2016.

<sup>17</sup> A. SCIURBA, *Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne migranti in Italia*, in *Cosmopolis*, 2016, XVI(2) (<https://iris>).

col datore di lavoro si traduce spesso in un controllo pervasivo sulla vita della lavoratrice. Come evidenziato, tra gli altri da Sciorba<sup>18</sup>, le donne migranti in questo settore ‘accettano’ condizioni di lavoro gravose, con orari indefiniti e salari non proporzionati, per inviare denaro alle famiglie nei Paesi di origine.

#### 4. Considerazioni di sintesi

Quello che accomuna queste tre forme di vittimizzazione delle donne migranti è l’invisibilità. Si tratta di forme di vittimizzazione spesso subite in silenzio, con le vittime che, per una serie di motivi, non accedono al sistema giustizia rimanendo invisibili agli occhi della società e delle istituzioni<sup>19</sup>. Tali forme di violenza e sfruttamento non solo danneggiano la vita delle donne, ma pongono anche sfide complesse per le istituzioni, in particolare per quanto riguarda la precoce identificazione delle vittime funzionale all’accesso ai meccanismi di tutela, in considerazione del fatto che molti casi rimangono nascosti, relegati nella sfera privata o invisibili nell’ambito del lavoro informale. L’analisi criminologica suggerisce che fenomeni come la violenza domestica, la tratta e lo sfruttamento lavorativo non siano anomali o eccezionali, ma piuttosto espressione di diseguaglianze sociali ed economiche sistemiche, che vanno affrontate non solo attraverso politiche di protezione legale ma anche con azioni che mirano a ridurre la marginalizzazione e l’isolamento sociale delle donne migranti, promuovendo la loro integrazione in una rete di supporto che le metta in grado di denunciare senza paura di ritorsioni.

#### 5. Quadro normativo italiano

L’Italia si distingue per un sistema giuridico articolato che prevede misure di protezione per le vittime di violenza domestica, tratta e sfruttamento lavorativo. Il quadro giuridico italiano si è evoluto negli anni anche alla luce degli obblighi internazionali ed europei. Tuttavia, la frammentazione delle norme e l’applicazione disomogenea sul territorio nazionale limitano l’efficacia di questi strumenti in concreto.

---

[unipa.it/retrieve/e3ad8924-21a6-da0e-e053-3705fe0a2b96/Sciorba\\_Cosmopolis\\_NuoveSchiavit%c3%b9.pdf](https://unipa.it/retrieve/e3ad8924-21a6-da0e-e053-3705fe0a2b96/Sciorba_Cosmopolis_NuoveSchiavit%c3%b9.pdf).

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Si veda M.M. SALEHIN, *Gendered Vulnerabilities and Violence in Forced Migration*, Palgrave Macmillan, Cham, 2024, pp. 11-26.

Sin dal 1998, l'Italia prevede per le vittime di tratta e/o grave sfruttamento la possibilità di aderire a programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18, d.lgs. n. 286/1998 (d'ora in poi TUI) al fine di affrancarsi da una situazione di pericolo per la propria incolumità. Si tratta di programmi che hanno lo scopo di fornire accoglienza e protezione nella fase preliminare di accertamento della condizione di vittima e, successivamente, di fornire gli strumenti necessari al raggiungimento della piena autonomia<sup>20</sup>. Oltre all'accoglienza abitativa, i programmi di assistenza e integrazione prevedono assistenza sanitaria e psicologica, consulenza legale anche volta alla regolarizzazione della persona in Italia, alfabetizzazione, formazione professionale e accompagnamento per l'inserimento lavorativo, che rimane sempre la sfida principale per vittime di tratta e/o grave sfruttamento. Per le persone che aderiscono ai programmi, se sprovviste di un titolo di soggiorno, è previsto anche il rilascio di un permesso «per ragioni di protezione sociale» quando vi sia pericolo per l'incolumità della vittima dovuto al tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale o a causa delle dichiarazioni rese in un procedimento penale contro i trafficanti e/o gli sfruttatori<sup>21</sup>.

Due sono i percorsi previsti, il percorso giudiziario (che si attiva con la denuncia da parte della vittima) e il percorso sociale – ed è questo il vero *unicum* – che richiede solo un'istanza da parte dei servizi sociali (art. 27, d.p.r. n. 394/1999)<sup>22</sup>. A tal proposito si parla di 'doppio binario' di tutela, perché la persona sfruttata è libera di decidere se formalizzare una denuncia. La priorità

---

<sup>20</sup> Il d.lgs. n. 24/2014 di attuazione della Direttiva 2011/36/UE ha previsto la fusione dei programmi di cui agli artt. 13, l. n. 228/2003 e 18 TUI in un unico programma di emersione, assistenza ed integrazione sociale. In attuazione del d.p.c.m. 16 maggio 2016, dal 2017 ad oggi sono stati attivati 21 progetti anti-tratta gestiti dal privato sociale o in collaborazione tra pubblico/privato, finanziati con bandi adottati periodicamente dal Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO).

<sup>21</sup> Il permesso di soggiorno ex art. 18 TUI ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. È prevista la possibilità di revoca in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal Questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Il titolo di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro.

<sup>22</sup> Nel primo caso, il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura su richiesta del Procuratore della Repubblica che segue il procedimento penale; nel secondo, invece, a seguito della richiesta degli enti preposti alla realizzazione dei programmi ex art. 18 TUI.

è la protezione e l'assistenza delle vittime, la denuncia potrà anche essere un esito del percorso di tutela. Si tratta, almeno sulla carta, di percorsi 'cuciti addosso' alla persona e volti a 'riparare le ferite', nel tentativo di riaffermare – almeno *ex post* – la dignità umana che il reato ha offeso.

Il percorso sociale rappresenta una misura di risposta al reato innovativa, costituendo il punto di approdo della presa di coscienza delle molteplici ragioni che inducono i migranti a non esporsi con le forze dell'ordine: il timore di ritorsioni (anche presso le famiglie rimaste nei Paesi di origine)<sup>23</sup>, il rapporto con lo sfruttatore (spesso percepito come il male minore)<sup>24</sup>, lo *status* giuridico (il quale – quantomeno per gli adulti – potrebbe costituire il presupposto per l'espulsione)<sup>25</sup>. Non solo, un tale meccanismo, funzionale alla costruzione di un clima di fiducia, intende agevolare anche la collaborazione successiva, nella consapevolezza del «ruolo decisivo nella messa in moto della criminalizzazione» delle vittime<sup>26</sup>. Purtroppo, ad oggi, le prassi applicative

---

<sup>23</sup> La circolare del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2000 (ribadita anche dalla circolare del 28 maggio 2007) ha chiarito che «nella valutazione dovrà anche essere tenuto conto di eventuali conseguenze dei rischi per l'incolumità personale ai quali potrebbero essere esposti nei paesi d'origine gli stranieri interessati ed i loro familiari, a seguito del rimpatrio». La norma è, dunque, applicabile non solo ogniqualvolta la situazione di pericolo emerga direttamente in danno dello straniero che si trova sul territorio nazionale ma anche in caso di minacce di ritorsioni nel Paese di origine nei confronti della famiglia dell'interessato (TAR Piemonte, sent. n. 1036/2005).

<sup>24</sup> Per la maggior parte delle vittime, la mancanza di un lavoro è ritenuta cosa peggiore dell'essere impiegati in condizioni di sfruttamento. Per un approfondimento: J. O'NEILL, *Varieties of Unfreedom*, University of Manchester Press, Manchester, 2011 e N. OLLUS, *Forced flexibility and exploitation: experiences of migrant workers in the cleaning industry*, in *Nordic Journal of Working Life Studies*, 2016, 1(6), pp. 25-45.

<sup>25</sup> A livello internazionale, infatti, la tendenza è quella di consentire alle vittime di tratta di rimanere sul territorio, previo rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno, a condizione che decidano di collaborare con la giustizia e di testimoniare nell'eventuale procedimento penale contro i trafficanti. Quello delineato dall'art. 18 è il modello più avanzato nel panorama internazionale per la tutela delle vittime di tratta: M.G. GIAMMARINARO, *L'innovazione, le prospettive ed i limiti dell'art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998*, in ASSOCIAZIONE ON THE ROAD (a cura di), *Prostituzione e Tratta. Manuale di intervento sociale*, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 60-70.

<sup>26</sup> G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. 62. Stando agli ultimi dati pubblici, seppure risalenti nel tempo, il 75,8% dei procedimenti penali per tratta di esseri umani ha avuto origine in seguito a denuncia: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA E ANALISI ORGANIZZATIVA, *La tratta degli esseri umani*, 2015, p. 9 (<https://webstat.giustizia.it/Analisi%20%20ricerche/Rapporto%20DgStat%20sulla%20tratta%20degli%20esseri%20umani.pdf>).

continuano a risultare molto diversificate sul territorio nazionale<sup>27</sup>. Stando all'ultimo rapporto del Numero Verde Anti-tratta – che come noto dal 2000 svolge una funzione di coordinamento dei progetti anti-tratta – nel 2023, a fronte di 2595 nuove valutazioni, 762 persone hanno aderito ai programmi di assistenza e integrazione sociale per vittime di tratta e/o grave sfruttamento (cfr. nuove prese in carico da parte del sistema anti-tratta), prevalentemente cittadine nigeriane sfruttate sessualmente<sup>28</sup>.

Dal 2013, in attuazione all'art. 59 della *Convenzione di Istanbul*, il permesso di soggiorno «per casi speciali» è stato esteso alle vittime di violenza domestica che si trovino in una situazione di pericolo concreto e attuale per la loro incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio (art. 18-*bis* TUI)<sup>29</sup>. Tale permesso di soggiorno è rilasciato dal Questore competente previo parere dell'autorità giudiziaria qualora le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale ovvero nel corso di interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza<sup>30</sup>. La norma specifica che affinché l'autorità giudiziaria dia parere favorevole è necessario che dalle operazioni, indagini, procedimenti o interventi assistenziali emerga che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale esporrebbero la vittima ad un concreto e attuale pericolo. Inoltre, le vittime di violenza domestica possono accedere ai centri antiviolenza (CAV) per percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza nonché, laddove necessario, alle case rifugio, in stretto coordinamento con la rete dei servizi pubblici e privati presenti a livello locale<sup>31</sup>. Il *report* D.i.Re 2023 segnala un drastico calo (dal 6% nel

---

<sup>27</sup> F. NICODEMI, *La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime di trafficking rispetto alle evoluzioni del fenomeno*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2015, 2, pp. 83-108.

<sup>28</sup> NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA (NVA), *Le attività del Numero Verde Nazionale Anti-Tratta*, cit., p. 29.

<sup>29</sup> L'art. 18-*bis* TUI è stato introdotto dal d.l. n. 93/2013 (art. 4). Il permesso di soggiorno ex art. 18-*bis* TUI ha durata di un anno (rinnovabile) e ha caratteristiche simili a quelle del permesso di soggiorno ex art. 18 TUI per le vittime di tratta o grave sfruttamento.

<sup>30</sup> La norma richiama i delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* c.p. ovvero quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. per i quali è previsto l'arresto in flagranza.

<sup>31</sup> Cfr. Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 5 giugno 2003, n. 131 (<https://www.statoregioni.it/media/5214/p-3-cu-atto-rep-n-146-14set2022pdf.pdf>).

2022 al 1% nel 2023) del permesso di soggiorno *ex art. 18-bis* TUI tra i titoli di soggiorno posseduti dalle donne straniere accolte, che rappresentano il 26% del totale<sup>32</sup>. La maggior parte delle donne straniere accolte detiene un permesso di soggiorno per richiesta asilo (75%) ovvero per protezione internazionale (26,5%).

Riconoscendo il nesso tra irregolarità amministrativa e condizioni di sfruttamento, nel 2024 è stata introdotta una tutela specifica per le vittime di sfruttamento lavorativo anche se non in una situazione pericolo<sup>33</sup>. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per sfruttamento lavorativo (art. 603-*bis* c.p.) siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un lavoratore straniero, il Questore competente rilascia con immediatezza – dice la norma – un permesso di soggiorno «per casi speciali» a fronte del contributo utile all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili su proposta dell'autorità giudiziaria precedente ovvero su segnalazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro tramite le sue diramazioni territoriali<sup>34</sup>. Tale permesso di soggiorno è immaginato per consentire alle vittime di sfruttamento lavorativo e ai membri del nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento. In assenza di pericolo per l'incolumità della persona sono previste misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento socio-lavorativo, attraverso un programma individuale di assistenza elaborato in base alle *Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> D.I.RE, *Report annuale – rilevazione dati 2023, 2024* (<https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2024/06/REPORT-Dati-D.i.Re-2024.pdf>).

<sup>33</sup> Il d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 ha abrogato l'art. 22, commi 12-*quater*, *quinquies* e *sexies*, e ha introdotto – subito dopo l'art. 18-*bis* riguardante il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica – l'art. 18-*ter*, rubricato «Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Si vedano le FAQ elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'applicazione con <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4194/Vittime-di-sfruttamento-lavorativo-chi-sono-e-quando-hanno-diritto-al-permesso-di-soggiorno> creta dell'art. 18-*ter* TUI.

<sup>34</sup> Si noti l'introduzione della possibilità per gli Ispettorati Territoriali del Lavoro di esprimere parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo. Si tratta di una novità importante che probabilmente avrà un grande impatto in vista di una maggiore tutela delle vittime.

<sup>35</sup> In attuazione del *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)*, in particolare azioni prioritarie n. 9 *Protezione e assistenza* e 10 *Realizzazione di un sistema nazionale per il reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura*: [https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida-%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo\\_P\\_14\\_CU\\_Atto\\_Rep\\_n\\_146\\_7\\_ott\\_2021.pdf](https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Linee-Guida-%20vittime%20sfruttamento%20lavorativo_P_14_CU_Atto_Rep_n_146_7_ott_2021.pdf).

La norma è troppo recente per permettere una raccolta dati sui permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di sfruttamento lavorativo con disaggregazione per genere.

Rispetto a reati gravi come la tratta di esseri umani, la violenza domestica e lo sfruttamento lavorativo, la risposta del legislatore affianca alla repressione penale significative misure di tutela e protezione per le vittime, da intendersi in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali. Queste misure, tuttavia, possono funzionare solo se supportati da un'adeguata formazione di tutti gli operatori coinvolti nonché da risorse finanziarie adeguate. La formazione e l'aggiornamento degli operatori coinvolti in ogni fase dell'identificazione, della protezione e dell'assistenza è cruciale per permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione<sup>36</sup>. Tutelare le donne migranti vittime di violenza domestica, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo è un compito difficile e complesso, che esige una preparazione multidisciplinare, competenza specifica e sensibilità multiculturale, oltre alla capacità di lavorare in rete<sup>37</sup>.

Un approccio rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio dovrebbe non solo accrescere la fiducia delle vittime nel 'sistema giustizia' ma anche ridurre il numero dei reati non perseguiti. Parallelamente, potenziare le risorse per i progetti anti-tratta, i centri anti-violenza e i progetti di contrasto allo sfruttamento lavorativo rappresenta una condizione indispensabile per assicurare non solo protezione immediata alle vittime ma anche percorsi verso l'autonomia. Inoltre, il coinvolgimento del settore privato è cruciale per una reintegrazione di lungo periodo. Un lavoro dignitoso rappresenta non solo una fonte di reddito, ma anche uno strumento fondamentale di emancipazione per le vittime di violenza domestica, tratta e sfruttamento. Per chi è stato soggiogato e privato di autonomia, avere il controllo delle proprie finanze significa

---

<sup>36</sup> La formazione degli operatori è anche una delle priorità di intervento dei Piani nazionali in materia di violenza, tratta e sfruttamento lavorativo: cfr. *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025* (<https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf>), *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023* (<https://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf>) e *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022* (<https://www.lavoro.gov.it/priorita/Documents/Piano-Triennale-contrasto-a-sfruttamento-lavorativo-in-agricoltura-e-al-caporalato-2020-2022.pdf>).

<sup>37</sup> Si segnala la guida per operatori impegnati in prima linea per fornire supporto alle persone sopravvissute alla violenza di genere: UNICEF-UNHCR-OIM, *Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di genere – Guida tascabile*, 2020 (<https://www.datocms-assets.com/30196/1612447505-gbv-pocket-guide.pdf>).

riappropriarsi della propria vita, conquistando quell'indipendenza economica che consente di uscire definitivamente da situazioni di abuso. Il lavoro, in questo senso, diventa un atto di *empowerment*, capace di restituire dignità e garantire una prospettiva di lungo periodo fatta di autonomia e sicurezza.

## 6. Una riflessione conclusiva

La vittimizzazione delle donne migranti si muove lungo un asse di visibilità e invisibilità che non riguarda solo la percezione sociale e istituzionale delle loro esperienze, ma anche il modo in cui queste donne si percepiscono nel mondo. Le forme di violenza a cui sono sottoposte – che si tratti di abusi domestici, tratta o sfruttamento sul lavoro – spesso rimangono nell'ombra, nascoste dalle barriere culturali, linguistiche e normative che rendono difficile identificare e affrontare il problema. Per le istituzioni, portare alla luce queste situazioni richiede un impegno che va oltre la repressione del reato: significa costruire un sistema integrato di supporto basato su un approccio di genere e sui diritti umani, come sottolineato dalle raccomandazioni del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO)<sup>38</sup>. L'adozione di strategie inclusive, come percorsi di accoglienza mirati e programmi di sensibilizzazione culturale, può aiutare a trasformare l'invisibile in visibile, rendendo queste donne protagoniste di un percorso di riconoscimento e tutela.

D'altro canto, l'*empowerment* delle vittime non può limitarsi a restituire loro la dignità violata dal reato: deve offrire strumenti per guardare oltre l'esperienza traumatica, verso un futuro fatto di possibilità. La capacità di 'vedere oltre' non è solo una funzione del supporto istituzionale, ma implica anche il riconoscimento, da parte delle donne stesse, del proprio valore intrinseco e delle proprie competenze. In questo senso, strumenti come il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale (artt. 18 e 18-*bis* TUI) e per casi speciali (art. 18-*ter* TUI) sono un esempio virtuoso di come il legislatore italiano abbia cercato di dissociare la tutela della vittima dall'esito del procedimento penale. Tuttavia, la strada verso un'applicazione uniforme e realmente efficace di queste norme resta in salita, con ampie disparità territoriali che ostacolano l'accesso ai diritti.

---

<sup>38</sup> Si vedano GRETA, *Evaluation Report – Italy. Third evaluation round*, Council of Europe, Strasbourg, 2024 e GREVIO, *Rapporto di valutazione di base – Italia*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2020.

L'emancipazione delle vittime si concretizza quando riescono a trasformare la propria esperienza in una risorsa per la società. Questo processo passa attraverso la formazione, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione sociale, che consentono loro di rimettere in gioco i propri talenti e le proprie capacità. L'uscita dalla condizione di violenza e sfruttamento diventa allora un processo bidirezionale, in cui la società accoglie e valorizza le competenze delle vittime, mentre queste ultime riacquistano *agency* e fiducia in sé stesse.

In questa dialettica tra visibile e invisibile, tra fragilità e potenzialità, emerge il lato luminoso del diritto e delle politiche pubbliche, che non si limitano a punire il crimine ma cercano di promuovere giustizia sociale ed *empowerment*. Solo rompendo il silenzio intorno a queste donne e creando percorsi concreti di inclusione possiamo immaginare un futuro in cui le vittime non siano più tali (o meglio, non più solo tali), ma protagoniste della loro vita e del cambiamento sociale nel contesto in cui vivono, fungendo anche da modello per tante donne rimaste nei relativi Paesi di origine.



CAPITOLO VII

VIOLENZE E PERCORSI DI AIUTO  
TRA CULTURE DIVERSE:  
MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALITÀ  
NELLA PROSPETTIVA DEL *SOCIAL WORK*

di *Elena Cabiati*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Alterità e contrasto alla violenza. – 3. I percorsi di aiuto tra multiculturalismo e interculturalità. – 4. Tra universale e particolare: le specificità dei percorsi delle donne con *background* migratorio che affrontano la violenza. – 5. Le difficoltà e i rischi per gli operatori che aiutano donne con *background* migratorio. – 6. ‘Culturalizzare’ la violenza nel *social work*: rischi e conseguenze. – 7. *Cultural competence, cultural safety e cultural humility*.

## 1. Introduzione

Nella cornice del *social work* interculturale, il capitolo presenta una riflessione teorica sui percorsi delle donne con *background* migratorio che affrontano la violenza e sulle relazioni con i professionisti dell’aiuto, assistenti sociali ed estensivamente operatori e operatrici sociali impegnati nei servizi sociali e socio-sanitari e nelle strutture di accoglienza. In particolare, a partire da un’analisi della letteratura internazionale sul tema, saranno discussi criticamente alcuni concetti fondazionali nella prospettiva del *social work* interculturale.

## 2. Alterità e contrasto alla violenza

Il *social work*, inteso principalmente nell’accezione di Servizio sociale ma estensivamente anche di Lavoro sociale<sup>1</sup>, è una disciplina e una profes-

---

<sup>1</sup> IASSW-IFSW, *Global definition of social work*, fruibile tramite il seguente link: <https://www.ifsw.org/what-is-socialwork/global-definition-of-social-work>, 2014.

sione intrinsecamente impegnata nel rapporto con l'alterità e con la prevenzione e il contrasto a tutte le forme di violenza. Il riferimento alla differenza e all'impegno contro la violenza in tutte le sue diverse forme rappresentano elementi costitutivi universali della ragion d'essere del *social work*. I mandati professionali e istituzionali dei *social workers* richiamano questi aspetti, in alcuni casi vincolandone i contenuti con riferimento alla deontologia, come nel caso degli assistenti sociali. Possiamo leggere all'art. 9 del codice deontologico degli assistenti sociali<sup>2</sup>: «l'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità»; all'art. 12 «l'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione»; all'art. 28 «l'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge».

Sotto il profilo etico, normativo e deontologico, gli assistenti sociali sono chiamati ad agire in prima linea contro la violenza, sia quando non si è ancora manifestata ma vi sono segnali di rischio (e l'azione è in senso preventivo), sia quando le funzioni di assistenza e di riparazione sono essenziali al fine di proteggere, limitare i danni e accompagnare un possibile percorso di miglioramento.

In senso promozionale, secondo una prospettiva di rafforzamento e di sviluppo, l'impegno del *social work* si estende nella direzione di un lavoro socio-culturale e socio-politico, ove la responsabilità di costruire una società culturalmente libera dalla violenza contro le donne coinvolge tutta la società, anche coloro che sono di maggioranza etnica. Qualunque sia l'intervento, per contrastare la violenza il *social work* lavora sempre *tra culture diverse* in quanto il rapporto con l'alterità è costitutivo delle relazioni di aiuto, anche indipendentemente dalla presenza di donne o uomini con *background* migratorio. Il *social work* è sempre «una disciplina di frontiera dinamicamente pro-

---

<sup>2</sup> CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, *Il Codice deontologico dell'assistente sociale*, 2020, fruibile tramite il seguente link: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf>.

tesa verso altri mondi» e i percorsi di aiuto implicano sempre «differenza e relazione»<sup>3</sup>.

Tuttavia, nelle situazioni che coinvolgono persone con *background* migratorio, gli aspetti di alterità potenzialmente si amplificano generando sfide connesse alla gestione di elementi di super-diversità<sup>4</sup>.

### 3. I percorsi di aiuto tra multiculturalismo e interculturalità

Multiculturalismo e interculturalità sono concetti noti in ambito sociologico<sup>5</sup> e filosofico, anche per i dibattiti che hanno distinto, polarizzato, bilanciato o accostato questi due paradigmi<sup>6</sup>, nell'idea di descrivere e studiare 'come vivere nella diversità'<sup>7</sup>, a partire da come le differenze tra persone vengono concepite.

Nel *social work*, la distinzione concettuale assume particolare rilevanza nelle relazioni tra persone in difficoltà e professionisti dell'aiuto, considerato che quest'ultimi non sono chiamati a 'vivere nella diversità', quanto piuttosto a 'proteggere, aiutare e sostenere percorsi di cambiamento tra le diversità'. Ricordiamo qui che il *social work* non si occupa di donne o persone immigrate in quanto tali; essendo una professione per l'aiuto e per il cambiamento esistenziale opera sempre per finalità trasformative a partire da un grave disagio, un trauma, una carenza. Di conseguenza per i *social workers* non si tratta di incontrare donne o uomini in contesti interculturali, né rispettarli per finalità di convivenza; piuttosto di essere in azione per aiutarli, accogliendo stati di sofferenza e di speranza intrecciati a fattori di diversità.

---

<sup>3</sup> E. CABIATI, *Intercultura e social work. Teoria e metodo per le relazioni di aiuto*, Centro studi Erickson, Trento, 2020, p. 22.

<sup>4</sup> C. WILLIAMS-M. GRAHAM, *Social work in a diverse society: Transformatory practice with black and minority ethnic individuals and communities*, in Policy Press, 2016.

<sup>5</sup> P. DONATI, *Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo comune*, Laterza, Roma-Bari, 2008; C. VIGNA-E. BONAN, *Multiculturalismo e interculturalità. L'etica in questione*, Vita e Pensiero, Milano, 2011.

<sup>6</sup> W. KYMLICKA, *Defending diversity in an era of populism: Multiculturalism and interculturalism compared*, in N. MEER-T. MODOOD-R. ZAPATA BARRERO, *Multiculturalism and Interculturalism: Debating the Dividing Lines*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2016, pp. 158-177; R.M. CONTINI, *Oltre la retorica «unity in diversity»: un dialogo critico tra multiculturalismo e interculturalismo*, in *Studi di sociologia*, 2017, 55(4), pp. 319-336.

<sup>7</sup> M. ANTONSICH, *Interculturalism versus multiculturalism – The Cantle-Modood debate*, in *Ethnicities*, 2016, 16(3), pp. 470-493.

Pur consapevoli delle diverse definizioni e sfumature che sono state associate all'uno e all'altro concetto, nella logica del multiculturalismo l'enfasi è sulle differenze culturali, contemplando che vi siano più soggetti portatrici di culture diverse; nel nostro campo specifico, primariamente esse sono le persone con cui un'assistente sociale entra in contatto per finalità di aiuto, ad esempio un uomo e una donna di origine marocchina in una situazione di violenza. In questi casi i professionisti dell'aiuto possono interpretare la logica del 'multi' in almeno due direzioni: percependo che nei percorsi di aiuto le persone in difficoltà generano l'elemento della diversità culturale in quanto portatori di essa; oppure, osservando che nel percorso di aiuto si generano diversità, prodotte dalla presenza più culture, inclusa quella di operatori, giudici o volontari. In questa accezione, riconoscendosi anch'essi come portatori di cultura, i professionisti possono accogliere l'idea che la diversità culturale è un prodotto dell'incontro tra persone rispettivamente diverse, più che un attributo dell'altro in quanto straniero. La logica interculturale ha come presupposto questo riconoscimento. Il suffisso 'inter' attesta l'essere in situazione o in azione *tra culture diverse*, più che *con culture diverse*. Nella logica del *social work* interculturale, infatti, si ragiona nella prospettiva dell'interazione, a partire da come le persone portatrici di culture diverse entrano in contatto per finalità di aiuto. Un contatto che può non necessariamente essere una relazione nel senso pieno del termine, quanto un'interazione o un dialogo, positivi o di tipo conflittuale.

In questa prospettiva è da osservare 'quanto accade tra culture diverse', a partire dal riconoscimento che ciascuno porta cultura (professionisti e volontari compresi) e che l'esperienza della 'stranierità' non si ferma a una concezione unilaterale della differenza, al contrario è sempre potenzialmente reciproca<sup>8</sup>. La logica interculturale con cui osserviamo i percorsi di aiuto supera il riconoscimento parziale dell'Altro come atto mediante il quale un operatore identifica la diversità culturale di una donna che affronta la violenza o viceversa. Tale riconoscimento è importante ma incompleto. Il riconoscimento della differenza per finalità di aiuto deve avere una base di reciprocità. Questo implica che non è solo colui che chiede aiuto ad aver bisogno di essere riconosciuto come persona nella sua differenza, unicità e nel suo valore per poterne ricevere; anche un professionista o un volontario hanno bisogno di riconoscimento per poter esprimere attitudine all'aiuto.

---

<sup>8</sup> CABIATI, *Op. cit.*

#### 4. Tra universale e particolare: le specificità dei percorsi delle donne con *background* migratorio che affrontano la violenza

Nell'incontro con donne che affrontano la violenza e con uomini che la agiscono, i professionisti intervengono stando in equilibrio tra aspetti particolari rappresentati dalle peculiarità di ogni singola storia e situazione di vita e dimensioni universali, come il dovere di proteggere dalla violenza (a cui corrisponde il diritto di tutte le donne di vivere libere dai soprusi), così come previsto dall'art. 4, comma 3, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>9</sup>.

Partiamo dal considerare che se tutti i percorsi di aiuto sono estremamente complessi, per una donna con *background* migratorio uscire dalla violenza può esserlo maggiormente; parimenti potrebbe essere per un uomo immigrato autore di violenza accedere a concrete opportunità di recupero e di cambiamento. Altresì, per assistenti sociali e altri operatori dell'aiuto potrebbe essere ancor più difficile progettare e accompagnare interventi e percorsi *tra culture diverse*, in quanto le variabili etnico-culturali intrecciate ad altri fattori che approfondiremo in seguito possono complessificare percorsi di aiuto di per sé già molto sfidanti.

*Perché per le donne con background migratorio può essere ancor più complesso affrontare la violenza*

Diversi studi internazionali<sup>10</sup> hanno evidenziato che le donne immigrate o migranti (per quanto non possano essere considerate categorie omogenee)

---

<sup>9</sup> CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA DOMESTICA (2011), art. 4, comma 3: «L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione».

<sup>10</sup> T. PARK-A. MULLINS-N. ZAHIR-B. SALAMI-G. LASIUK-K. HEGADOREN, *Domestic violence and immigrant women: A glimpse behind a veiled door*, in *Violence Against Women*, 2021, 15-16, pp. 2910-2926; R. EL MOSLEMANY-L. MELLON-L. TULLY-S.J. MCCONKEY, *Factors associated with intimate partner violence perpetration and victimization in asylum seeking and refugee populations: a systematic review*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2022, 23(3), pp. 827-839.

sono maggiormente a rischio di subire violenza o di subirla in forme più severe. Tali fattori sono prevalentemente riconducibili a: lo stress conseguente al percorso migratorio (l'immigrazione può intensificare la violenza) e la mancanza di reti di aiuto informale nel Paese di immigrazione, i cambiamenti nelle dinamiche familiari spesso imposti dalle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e dalle difficili condizioni economiche, il doversi adattare a nuovi ruoli di genere e tutti gli ostacoli strutturali che incontrano nel post-migrazione<sup>11</sup>.

Ancor più interessante nella prospettiva del *social work*, è l'identificazione di alcune barriere specifiche che le donne con *background* migratorio possono trovarsi ad affrontare nel mentre lottano per fuoriuscire da una situazione di violenza. In proposito, precedenti studi di ricerca<sup>12</sup> hanno evidenziato: la posizione socio-economica, l'isolamento e l'assenza di reti informali, la limitata competenza nella lingua del Paese di immigrazione, la scarsa conoscenza dei propri diritti e il timore di ripercussioni sui figli.

A queste si aggiunge anche il tema dello *status* giuridico precario delle donne. Diverse ricerche di *social work*<sup>13</sup> hanno messo in evidenza come le donne immigrate possano essere maggiormente diffidenti nel rivolgersi alle istituzioni pubbliche (tra cui i servizi sociali e sanitari, gli enti che offrono

---

<sup>11</sup> P. OKEKE IHEJIRIKA-S. YOHANI-J. MUSTER-A. NDEM-T. CHAMBERS-V. POW, *A scoping review on intimate partner violence in Canada's immigrant communities*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2020, 21(4), pp. 788-810.

<sup>12</sup> L. HENRIKSEN-S. KISA-M. LUKASSE-E.M. FLAATHEN-B. MORTENSEN-E. KARLSEN-L. GARNWEIDNER HOLME, *Cultural sensitivity in interventions aiming to reduce or prevent intimate partner violence during pregnancy: A scoping review*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2023, 24(1), pp. 97-109; S. GURUGE-A. AL JAMAL-S. YERCICH-M. DHILLON-K. ROSITER-R. DAVID-M. KULASINGHE, *Domestic homicide in immigrant communities: lessons learned*, in P. JAFFE-K. SCOTT-A.L. STRAATMAN (eds.), *Preventing Domestic Homicides*, Academic Press, London, 2020, pp. 111-135; N. MAHAPATRA-A. RAI, *Every cloud has a silver lining but... "pathways to seeking formal-help and south-Asian immigrant women survivors of intimate partner violence"*, in *Health Care for Women International*, 2019, 40(11), pp. 1170-1196.

<sup>13</sup> B.L. BARRETT-M. ST. PIERRE, *Variations in women's help seeking in response to intimate partner violence: findings from a Canadian population-based study*, in *Violence Against Women*, 2011, 17(1), pp. 47-70; A. INNES-A. BUNCE-H. MANZUR, *Experiences of violence while in insecure migration status: a qualitative evidence synthesis*, in *Global Health*, 2024, 20, pp. 83-98; R. BHUYAN-B. BRAGG, *Epistemologies of bordering: Domestic violence advocacy with marriage migrants in the shadow of deportation*, in *Migration Studies*, 2021, 9(2), pp. 159-178; MAHAPATRA-RAI, *Op. cit.*

assistenza legale o protezione, come le case rifugio), temendo ripercussioni negative sul loro *status* di immigrazione. Ancor più drammatica è la situazione di donne il cui *status* giuridico dipende dal datore di lavoro o da quello dell'uomo al quale si sono ricongiunte, rievocando l'ormai superata *One year rule* britannica che era prevista dal *British Immigration Act* del 1971 o la *Conditional permanent residence* statunitense o canadese. Oltre ai timori e alle diffidenze, in alcuni casi le donne possono trovarsi con uno *status* giuridico precario o con mancanza di documentazione che ostacolano l'accesso a servizi di supporto, anche in relazione a criteri di esigibilità. In proposito, studi recenti<sup>14</sup> hanno evidenziato come alcune donne con *background* migratorio preferiscono rivolgersi a servizi non governativi e non-profit (NGO), parrocchie o associazioni di volontariato perché ritenuti maggiormente accessibili o maggiormente sicuri. Accanto a questo, altri studi condotti con donne immigrate che hanno subito violenza hanno indicato, tra i fattori che disincentivano le richieste di aiuto delle donne, la paura verso le forze dell'ordine e il timore che la polizia sia nei loro confronti razzista o culturalmente insensibile<sup>15</sup>.

Ancor più grave è la condizione delle donne richiedenti asilo che, come evidenziato da studi post-colonialisti<sup>16</sup>, si trovano in condizioni uniche e inaccettabili dal resto della popolazione. Nello specifico delle donne richiedenti asilo che affrontano la violenza, le ricerche<sup>17</sup>, con intensità crescente nell'ultimo decennio, hanno evidenziato come esse possano restare intrappolate in meccanismi che peggiorano la loro condizione, anche a causa delle *'bordering practices'* e delle violenze a cui sono esposte nella rotta migratoria.

Queste ricerche sostengono come 'essere in situazione di violenza e afferente a una minoranza etnica' può essere un'esperienza doppiamente diffici-

---

<sup>14</sup> PARK-MULLINS-ZAHIR-SALAMI-LASIUK-HEGADOREN, *Op. cit.*; W. AUJLA, "It was like sugar-coated words": Revictimization when south Asian immigrant women disclose domestic violence, in *Affilia: Journal of Women and Social Work*, 2021, 36(2), pp. 182-203.

<sup>15</sup> A. COUTURE CARRON-A.U. ZAIDI-N.H. AMMAR, *Battered immigrant women and the police: A Canadian perspective*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2022, 66(1), pp. 50-69.

<sup>16</sup> L. BRISKMAN, *Social Work Co-Option and Colonial Borders*, The Routledge Handbook of Postcolonial Social Work, London, 2020, pp. 51-59.

<sup>17</sup> K. DORLING-L. GIRMA-N. WALTER, *Refused. The experiences of women denied asylum in the UK*, in *Women for Refugee Women*, <https://www.refugeewomen.co.uk/wp-content/uploads/women-for-refugee-women-reports-refused.pdf>; BHUYAN-BRAGG, *Op. cit.*

le, sia dalla parte di coloro che necessitano di aiuto, sia da quella di professionisti e volontari che desiderano aiutare.

La comprensione delle barriere che ostacolano le donne nell'accesso alle forme di protezione e di sostegno resta fondamentale, anche quando gli operatori sociali da soli non sono nelle condizioni di poterle rimuovere. In queste circostanze, il lavoro di riconoscimento di questi ostacoli è importante per almeno tre ragioni: per esercitare funzioni di *advocacy*; per riconoscere e accogliere le esperienze e le fatiche dell'essere una donna con *background* migratorio che affronta la violenza nel contesto dei Servizi per l'aiuto del Paese di accoglienza; per evitare di mal interpretare questi limiti come mancanze delle persone in difficoltà (con possibili dinamiche di iper-responsabilizzazione o di colpevolizzazione) o come incapacità dell'operatore (con possibili sensi di colpa).

#### *Normative e direttive che aiutano*

Nonostante l'applicazione di norme in materia e della stessa *Convenzione di Istanbul* resti ancora piuttosto limitata<sup>18</sup>, la loro esistenza e la conoscenza da parte dei professionisti dell'aiuto è di fondamentale importanza per la difesa dei diritti delle donne e per l'esercizio di una corretta pratica professionale, anche in una prospettiva di *advocacy*. In relazione alle barriere citate precedentemente, ricordiamo che la Convenzione di Istanbul (2011) riconosce la violenza contro le donne e la violenza domestica come motivo di accesso alle misure di protezione sociale, indipendentemente dallo *status* di immigrazione.

L'art. 59 della Convenzione di Istanbul prevede che gli Stati adottino misure legislative per la concessione di un titolo autonomo di soggiorno alle vittime di violenza quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della situazione personale e/o quando sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali. Per la richiesta del titolo di soggiorno, è prevista la sospensione dell'eventuale procedimento di espulsione. L'art. 60 prevede che le parti adottino misure legislative al fine di garantire che la violenza contro le donne basata sul genere sia riconosciuta come forma di persecuzione che possa dare diritto alla concessione dello *status* di ri-

---

<sup>18</sup> GREVIO, *Rapporto di valutazione sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*, 2020.

fugiato. L'art. 61 della medesima Convenzione pone il divieto di espulsione delle donne vittime di violenza di genere, indipendente dal loro *status*, o Paese di residenza, verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti. Inoltre, la Convenzione prevede che le espulsioni di persone appartenenti a determinate categorie più vulnerabili, comprese le vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, siano effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno. L'art. 4, d.l. n. 93/2013 (conv. dalla l. n. 119/2013), rubricato «Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica», ha attuato l'art. 59 della Convenzione di Istanbul novellando il *Testo Unico in materia di immigrazione* (d.lgs. n. 286/1998) e introducendovi l'art. 18-*bis* che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico. In particolare, la disposizione prevede il rilascio di un permesso di soggiorno nel caso siano riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

Infine, la Direttiva 2012/29/UE assicura che «la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete [...] e che sia fornita la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente» (art. 7).

## 5. Le difficoltà e i rischi per gli operatori che aiutano donne con *background* migratorio

Diverse ricerche<sup>19</sup> hanno messo in luce come per assistenti sociali e operatori sociali possa essere complesso aiutare donne con *background* migratorio a fuoriuscire da situazioni di violenza, ancor più di quanto già accade in assenza della variabile interculturale. Queste difficoltà richiamano attenzioni e responsabilità diverse: alcune sono riconducibili a fattori di tipo strutturale sui quali gli stessi operatori hanno poca possibilità di azione diretta (incluse le risorse insufficienti in relazione al numero di donne che necessitano di interventi o alla mancanza di strumenti adeguati, ad esempio per la gestione delle barriere linguistiche), altre difficoltà sono connesse a dimensioni più micro, con riferimento alle dinamiche che caratterizzano le relazioni di aiuto, all'approccio e alle competenze dei professionisti.

Nelle ricerche che hanno indagato il punto di vista dei social workers, gli stessi hanno evidenziato come i Servizi esistenti siano spesso impreparati nel rispondere ai bisogni delle donne con *background* migratorio e di come le opportunità di formazione e di supervisione sul tema restino nei fatti molto limitate<sup>20</sup> alimentando vissuti di solitudine e incertezza. È importante interrogare i diversi livelli delle Organizzazioni e le dimensioni di sistema per evitare di osservare le difficoltà solo nella prospettiva dei professionisti e delle loro responsabilità. In letteratura, con il termine *Institutional racism*<sup>21</sup> si indica il fallimento collettivo di un Servizio o di un'Organizzazione nel rispondere ai bisogni della popolazione di minoranza etnica, fallimento dovuto all'incapacità o alla non volontà del sistema di fornire risposte adeguate a bisogni specifici.

Tenendo ferma l'idea che ogni operatore sociale è per mandato impegnato nel contrastare la violenza, può accadere che la complessità della pratica, la mancanza di strumenti e di risorse in un contesto interculturale di aiuto generino dinamiche che, nonostante le buone intenzioni, 'non aiutano l'aiuto', al contrario lo impediscono; noto è il caso della vittimizzazione secondaria<sup>22</sup> in cui le donne incontrano violenza dal *partner* e poi, nel momento in cui de-

---

<sup>19</sup> C.J. GIESBRECHT-D. KIKULWE-A.M. WATKINSON-C.L. SATO-D.C. ESTE-A. FALIHI, *Supporting newcomer women who experience intimate partner violence and their children: Insights from service providers*, in *Affilia*, 2023, 38(1), pp. 127-148.

<sup>20</sup> OKEKE IHEJRIKA-YOHANI-MUSTER-NDEM-CHAMBERS-POW, *Op. cit.*, pp. 788-810.

<sup>21</sup> L. PENKETH, *Tackling Institutional Racism. Anti-Racist Policies and Social Work Education and Training*, The Policy Press, Bristol, 2000.

<sup>22</sup> AUJLA, *Op. cit.*

nunciano i soprusi, da altre figure appartenenti al sistema dei servizi, all'autorità giudiziaria o talvolta alla comunità locale.

Secondo la letteratura<sup>23</sup>, per diverso tempo, le donne con *background* migratorio in situazione di violenza sono state ingiustamente descritte attraverso dei processi di stereotipizzazione, ritraendole come donne «ignoranti e con poche risorse»<sup>24</sup>, «che vogliono mantenere lo *status* di vittime»<sup>25</sup>, «che sono maggiormente abituate a sopportare la violenza e meno vulnerabili a essa»<sup>26</sup>, «che hanno poca volontà di separarsi da un partner abusante e scarsa motivazione di fuoriuscire da una situazione di violenza»<sup>27</sup>.

Pregiudizi e stereotipi che, seppur con intensità decrescente, interessano ancora il presente, talvolta inibendo le competenze di operatori o volontari nel riuscire a osservare e a comprendere correttamente il fenomeno della violenza contro le donne, in alcuni casi con esiti drammatici circa la discrezionalità nelle valutazioni e nell'attivazione di interventi di aiuto. In questi casi i comportamenti professionali potrebbero inconsapevolmente reiterare dinamiche etnocentriche o relativiste, entrambe molto penalizzanti e sotto diversi aspetti incompatibili con le dimensioni etiche e deontologiche di un *social worker*. La ricercatrice Di Matteo ha evidenziato come all'interno dei percorsi di aiuto i professionisti possano agire *De-bordering practices* o *Re-bordering practices*<sup>28</sup>. Nel primo caso, le pratiche veicolano sforzi per transcendere confini e superare divisioni inique, nel secondo caso invece, attraverso le pratiche, inconsapevolmente barriere e separazioni si rinforzano.

---

<sup>23</sup> M. ABRAHAM, *Speaking the Unspeakable. Marital Violence among South Asian Immigrants in the United States*, Rutgers University Press, New Brunswick, 2000; K. SANDHU-H.R. BARRETT, "Should I stay, or should I go?": *The experiences of, and choices available to women of south Asian heritage living in the UK when leaving a relationship of choice following Intimate Partner Violence (IPV)*, in *Social Sciences*, 2020, 9(9), pp. 151-167.

<sup>24</sup> L. SCUDIERI, *Dalla cultural defense al «test culturale»: luci e (soprattutto) ombre del dibattito italiano*, in *Sociologia del diritto*, 2018, 1, pp. 125-154.

<sup>25</sup> E. BURMAN-K. CHANTLER, *Domestic violence and minoritisation. Legal and policy barriers facing minoritized women leaving violent relationships*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 2005, 28, p. 63.

<sup>26</sup> P. FOURNIER, *The ghettoization of difference in Canada. «Rape by culture» and the danger of a «cultural defence» in criminal law trials*, in *Manitoba Law Journal*, 2022, 29(1), pp. 81-120.

<sup>27</sup> J. CALLAHAN, *Women in a "combat, masculine-warrior culture": The performance of emotion work*, in *Journal of Behavioral and Applied Management*, 2000, 1(2), pp. 105-116.

<sup>28</sup> C. DI MATTEO, *De-bordering and re-bordering practices at the intersection of gender and migration. A multi-site exploration of specialized services for migrant women experiencing violence in Italy and Sweden*, in *Critical Social Policy*, 2024, pp. 1-23.

Un altro elemento che impedisce l'aiuto è la mancanza di riconoscimento della peculiarità delle storie, degli svantaggi e degli elementi di intersezionalità<sup>29</sup> che spesso caratterizzano la posizione delle donne con *background* migratorio che affrontano la violenza. Queste intersezioni che possono interessare il genere, l'etnia, la classe sociale, la dimensione religiosa o spirituale, la presenza di malattie o condizioni di disabilità hanno un duplice forte impatto: sulla vulnerabilità delle donne nell'esposizione alla violenza nel contesto delle relazioni familiari o nell'ambito comunitario; sulle esperienze delle donne quando cercano aiuto, in relazione alle risposte di un sistema che spesso, indipendentemente dalla volontà degli operatori sociali, reitera discriminazione e violenza strutturale.

## 6. 'Culturalizzare' la violenza nel *social work*: rischi e conseguenze

Un tema ancora poco discusso nell'ambito del *social work* riguarda il rischio da parte dei professionisti dell'aiuto di 'culturalizzare' la violenza. Con questo concetto, ispirato dall'esperienza giurisprudenziale sui reati culturalmente orientati<sup>30</sup>, si intende l'attribuzione del comportamento violento alla cultura del soggetto che lo agisce. In questi casi, la variabile culturale diventa esplicativa della violenza e l'operatore intraprende a ragionare nella situazione leggendo il comportamento come espressione, più o meno esplicita, della cultura di quella persona o famiglia<sup>31</sup>.

Agli occhi degli operatori sociali le violenze divengono quindi 'culturalmente orientate'. Non solo l'atto violento, anche le difficoltà, gli atteggiamenti o le manifestazioni di malessere possono essere 'culturalizzate', ossia spiegate o in alcuni casi giustificate in nome della variabile culturale. La tendenza a spiegare la violenza attraverso i valori e le pratiche culturali degli immigrati è emersa anche nell'ambito di una *scoping review* condotta in Canada<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> K. CRENSHAW, *Demarginalizing the intersection of race and sex. A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, 1(8), pp. 139-167; R. BUBAR-K. CEPEDES-K. BUNDY FAZIOLI, *Intersectionality and social work. Omissions of race, class, and sexuality in graduate school education*, in *Journal of Social Work Education.*, 2016, 3(52), pp. 283-296.

<sup>30</sup> A. PROVERA, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, Napoli, 2018; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.

<sup>31</sup> CABIATI, *Op. cit.*

<sup>32</sup> OKEKE IHEJIRIKA-YOHANI-MUSTER-NDEM-CHAMBERS-POW, *Op. cit.*

Nei percorsi di aiuto, un eccesso di cultura espone gli operatori a diversi rischi, tra cui:

- trascurare o non comprendere altri fattori che contribuiscono a generare una situazione di violenza (ad esempio circostanze di forte stress, l'isolamento, un problema di dipendenza o di salute mentale...);
- inficiare di stereotipi e pregiudizi il percorso, dal momento che le attribuzioni 'sulla cultura altrui' sono nella maggior parte dei casi negative, frutto di processi di categorizzazione e tipizzazioni condizionati dall'area del mondo da cui le persone provengono;
- ridurre o limitare il potenziale trasformativo della situazione e la capacità d'azione delle persone alla loro appartenenza culturale, lasciando in secondo piano le loro scelte e responsabilità;
- incorrere nel rischio di minimizzare, normalizzare o, nell'intento di spiegare il fatto, giustificare la violenza o gli autori.

La culturalizzazione espone a delle conseguenze negative per i professionisti che rischiano di assumere posizioni discutibili su un piano etico, di commettere errori nelle valutazioni perché accecati da 'un eccesso di cultura', di sottostimare i danni della violenza, di intervenire con minor solerzia e premura, di interpretare il proprio mandato di controllo nella logica del contenimento piuttosto che dell'aiuto e del sostegno. Di conseguenza, anche gli autori di violenza potrebbero avere meno opportunità concrete di aiuto verso il riconoscimento dell'inammissibilità del gesto e il cambiamento, e coloro che la vivono potrebbero vedersi negati o sottostimati danni, bisogni, sofferenze, diritti.

Nella complessità di queste situazioni è importante che gli operatori non mal interpretino il concetto di sensibilità culturale, ricordando sempre che la violenza è un fenomeno multifattoriale e che le manifestazioni e le intensità dei danni possono variare pur restando sempre negativi; fare spazio alla diversità e riconoscere le differenze etnico-culturali non significa fare spazio alla violenza in quanto tutte le donne hanno diritto alla protezione, così come tutti gli autori ad accedere a opportunità di recupero. Nelle situazioni di violenza, sensibilità interculturale e protezione non devono escludersi, al contrario andare di pari passo. L'art. 42 della Convenzione di Istanbul<sup>33</sup> rinforza esplicitamente il messaggio: «le Parti adottino le misure

---

<sup>33</sup> CONSIGLIO D'EUROPA, *Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa, N° 210 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul, 2011.

legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto ‘onore’ non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato».

## 7. *Cultural competence, cultural safety e cultural humility*

Si richiamano in conclusione tre concetti importanti che possono sostenere i processi formativi e riflessivi dei professionisti affinché, tra le complessità descritte, garantiscano interventi di protezione e di sostegno efficaci rispettando le differenze culturali.

Introdotta negli anni Ottanta, il concetto di *cultural competence* è stato descritto come un approccio utile per migliorare i servizi di assistenza sanitaria ai gruppi di minoranza etnica, con l’obiettivo di ridurre le disparità etniche in materia di salute. Una delle prime e più citate definizioni sostiene che «la competenza culturale è un insieme di comportamenti, atteggiamenti e politiche congruenti che consentono a sistemi, servizi e professionisti di lavorare efficacemente in un contesto interculturale»<sup>34</sup>. Altre definizioni<sup>35</sup> richiamano il dovere per il professionista di acquisire consapevolezza, conoscenze e abilità necessarie per intervenire in una società multiculturale in favore delle persone con diversi *background* etnico-culturali.

Il concetto di *cultural safety*<sup>36</sup> mette in luce un altro aspetto della questione, richiedendo a coloro che progettano e offrono servizi di riconoscere

---

<sup>34</sup> T. CROSS-B. BAZRON-M. ISACCS, *Towards a Culturally Competent System of Care: A Monograph on Effective Services for Minority Children Who Are Severely Emotionally Disturbed*, CASSP Technical Assistance Centre, Washington DC: Georgetown University Child Development Center, 1989.

<sup>35</sup> E. GROTE, *Principles and practices of cultural competency: a review of the literature*. Indigenous Higher Education Advisory Council (IHEAC), Australian Government, Department of Education Employment and Workplace Relations, Canberra, 2008.

<sup>36</sup> K.R. ROSSITER-S. YERCICH-M. BAObAID-A. AL JAMAL-R. DAVID-J. FAIRBAIRN-M. DAWSON-P. JAFFE, *Domestic homicide in immigrant and refugee populations: Culturally-informed risk and safety strategies*, in *Domestic Homicide Brief 4*, Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative, 2018.

che le strutture e i sistemi stessi possono minacciare la sicurezza delle persone che vi accedono per ricevere aiuto; a partire da questo riconoscimento, il concetto invita tutti gli interessati ad adoperarsi con ogni mezzo affinché questo non avvenga, cercando di garantire spazi di sicurezza e di equità nella logica del *social work* anti-oppressivo.

In forma più estesa, il concetto di *cultural humility* sollecita a riconoscere che i valori culturali di coloro che progettano servizi, offrono aiuti e interventi impattano sulle modalità con cui le persone vengono aiutate. Le definizioni riscontrabili in letteratura<sup>37</sup> includono un impegno continuo di auto-conoscenza, auto-valutazione e auto-critica, accompagnati da un atteggiamento umile, rispettoso e curioso, indispensabile per aprirsi all'altro e per riequilibrare i disequilibri di potere presenti nelle relazioni, piuttosto che presumere di capire, conoscere o valutare una cultura diversa dalla propria.

Con sfumature diverse, questi concetti richiamano la responsabilità dei professionisti di interrogarsi sulla propria cultura e sulla propria competenza culturale, entrambe necessarie non solo per 'conoscere l'altro', quanto per costruire uno spazio di conoscenza e di comprensione reciproca che è base della relazione di aiuto. Tale responsabilità è connessa anche a quella di coloro che in materia di formazione, di politiche sociali e di direzione e coordinamento dei Servizi di *welfare* decidono *policies*, orientano culture organizzative e plasmano le infrastrutture per l'aiuto, affinché possano sviluppare sistemi e regolamenti che tengano conto delle logiche interculturali, mostrando sensibilità e inclusività verso i bisogni delle donne con *background* migratorio, sostenendo e facilitando l'agire degli operatori sociali.

---

<sup>37</sup> M. TERVALON-J. MURRAY GARCÍA, *Cultural humility versus cultural competence: a critical distinction in defining physician training outcomes in multicultural education*, in *Journal Health Care Poor Underserved*, 1998, 9(2), pp. 117-125; J.N. HOOK-D.E. DAVIS-J. OWEN-E.L. WORTHINGTON-S.O. UTSEY, *Cultural humility: measuring openness to culturally diverse clients*, in *Journal of Counseling Psychology*, 2013, 60(3), pp. 353-366.



CAPITOLO VIII

LA ‘VIOLENZA’ OSTETRICA

di Marina Di Lello Finuoli

SOMMARIO: 1. Inquadramento del fenomeno. – 2. Le conoscenze empiriche sulla violenza ostetrica: il ruolo delle associazioni. – 3. La nozione di «violenza» nell’ordinamento penale, nelle fonti internazionali e nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. – 4. Il ‘crimine’ di «violenza ostetrica» nelle fonti internazionali. – 5. La violenza ostetrica come violenza di genere in contesto sanitario/istituzionale. – 6. Il ‘reato’ di violenza ostetrica. – 7. Classificazioni delle condotte a partire dalle nozioni legali di violenza ostetrica. – 8. Gli ipotizzabili strumenti di tutela nell’ordinamento italiano. – 9. Il ruolo del consenso e il c.d. piano del parto. – 10. Una soluzione: la risposta culturale alla violenza ostetrica.

## 1. Inquadramento del fenomeno

Il tema della c.d. violenza ostetrica ha conquistato, negli ultimi tempi, una crescente attenzione mediatica. Il fenomeno riguarda, anzi tutto, la violazione dei diritti delle donne in occasione del parto da parte degli esercenti le professioni sanitarie; *in primis* gli atti medici arbitrari, lesivi della libertà di autodeterminazione delle partorienti su tempi e modalità dell’assistenza. Ma non solo. Le ‘denunce’ delle partorienti raccontano di maltrattamenti fisici e verbali, violazioni del consenso e della *privacy*, imposizioni di manovre dolorose, incisioni chirurgiche, somministrazioni di farmaci, rifiuto della terapia del dolore o del taglio cesareo (di seguito: TC), mancanza di un’assistenza adeguata o della presenza di una persona di fiducia, condizioni di abbandono durante il travaglio o il ricovero successivo al parto; si pensi, per esempio, alla pratica del c.d. *rooming-in*, di norma raccomandata e richiesta dalle neo madri, alle volte, invece, ‘imposta’ dalle strutture sanitarie, non ostante la stanchezza e le condizioni di salute delle puerpere. Il fenomeno comprende, inoltre, ogni atteggiamento irrispettoso o abusante tenuto dal personale medico, ostetrico, infermieristico, socio-sanitario e amministrativo nei confronti delle donne in occasione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie legate alla sfera sessuale e riproduttiva: travaglio e parto, ricovero *post-partum*,

visite ginecologiche, interruzioni di gravidanza, procedure di procreazione medicalmente assistita, consulenze per l'allattamento, prescrizione di contraccettivi, adempimenti burocratici legati alla maternità e ad altri servizi di salute femminile.

L'espressione «violenza ostetrica», utilizzata sia sui mezzi di informazione sia in letteratura, non è, dunque, del tutto corretta<sup>1</sup>. Da un lato, va evidenziata l'opportunità superare il riferimento, invero riduttivo, alla sola specializzazione in ostetricia. Dall'altro lato, il ricorso alla nozione penalistica di «violenza» rischia di essere fuorviante e merita, dunque, una rigorosa verifica<sup>2</sup>, onde evitare un malinteso invito, nei confronti del nostro legislatore, alla criminalizzazione indiscriminata del fenomeno.

## 2. Le conoscenze empiriche sulla violenza ostetrica: il ruolo delle associazioni

Il concetto di violenza ostetrica nasce alla fine degli anni Novanta in America Latina, grazie all'attivismo delle associazioni impegnate nella promozione di una maggiore 'umanizzazione' del parto. A partire dagli anni Duemila, grazie alle campagne di sensibilizzazione sulla diffusione e sistematicità degli abusi, diversi Stati dell'America centrale decidono di definire legalmente la violenza ostetrica, prevedendo misure di tipo sanzionatorio per le più gravi aggressioni alla libertà e dignità delle utenti.

In Italia, la diffusione di informazioni sul fenomeno si deve principalmente all'indagine promossa dall'Osservatorio sulla Violenza Ostetrica OVO-Italia insieme ad altre associazioni, dal titolo: «*La donna e il Parto*». La ricerca è stata condotta da Doxa tramite il meccanismo delle interviste e ha coinvolto circa 400 donne con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 14 anni. Dai risultati emergerebbe un quadro inquietante: il 41% delle intervistate avrebbe dichiarato di aver ricevuto un'assistenza al parto lesiva della

---

<sup>1</sup> In luogo dell'espressione violenza ostetrica, M. BOHREN ET AL., *The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic review*, in *Plos Medicine*, 30 giugno 2015, propongono «“mistreatment of women” as a broader, more inclusive term that better captures the full range of experiences women and health care providers have described in the literature».

<sup>2</sup> Di recente, sull'espansione eccessiva della nozione penalistica di violenza, G. DE SIMONE, *Il concetto di violenza nel sistema penale tra diritto interno e dimensione sovranazionale*, in *Arch. pen.*, 2024, 3.

dignità e integrità psicofisica; il 21% avrebbe dichiarato di aver subito maltrattamenti fisici o verbali durante il parto, nonché altri trattamenti inappropriati e offensivi della dignità<sup>3</sup>.

La gravità dei comportamenti segnalati ha determinato l'intervento delle associazioni di categoria: SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), AOGOI (Associazione Ospedalieri Ginecologi Ostetrici Italiani), AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica), sulle pagine dell'*European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, hanno contestato le modalità dell'indagine (anche sul piano della esiguità del campione e delle distorsioni derivanti da domande 'suggestive'), il ricorso al termine «violenza»<sup>4</sup>, nonché l'equivoco di fondo della ricerca, ossia considerare sempre e comunque decisiva e inviolabile la volontà della partoriente, anche quando in contrasto con i dettami della scienza e pericolosa per la salute sua e del nascituro.

Si considerino, inoltre, le criticità della rilevazione e il rischio di sovrarappresentazione della criminalità, tipico delle indagini di vittimizzazione<sup>5</sup>. In effetti, nella ricerca sono stati analizzati i diversi momenti vissuti dalle madri durante le fasi del travaglio e del parto, relativi non solo ai trattamenti, ma anche al rapporto con gli operatori sanitari e alla comunicazione usata dallo staff medico, aspetti fortemente influenzati dalla 'percezione'.

---

<sup>3</sup> Tra le condotte più frequentemente denunciate: mancata somministrazione della terapia del dolore (13%); divieto di ricevere il sostegno di una persona di fiducia durante il travaglio (12%); mancata assistenza per l'avvio dell'allattamento (27%); violazioni della riservatezza in diverse fasi della permanenza nell'ospedale (19%); grave trascuratezza dell'assistenza, con insorgenza di complicazioni ed esposizione a pericolo di vita (4%). A causa dei traumi patiti durante il travaglio e il parto, l'11% delle madri avrebbe dichiarato di aver preferito rimandare di molti anni la scelta di sperimentare un'ulteriore gravidanza, con conseguenze significative sulla natalità a livello nazionale. Secondo il 6% del totale delle donne intervistate il trauma è stato così forte da decidere di non avere più altri figli.

<sup>4</sup> Il testo integrale del comunicato è disponibile all'indirizzo: <https://www.ejog.org/action/showPdf?pii=S0301-2115%2818%2930291-4>. AOGOI ha inoltre chiesto chiarimenti sulle fonti dell'indagine e la metodologia adottata, tramite una lettera/diffida consultabile all'indirizzo <https://www.aogoi.it/media/4408/diffida-doxa-26-10-2017-rivev.pdf>.

<sup>5</sup> Sul punto, G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina, Milano, 2000, p. 399.

### 3. La nozione di «violenza» nell'ordinamento penale, nelle fonti internazionali e nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità

La nozione di «violenza» è attualmente tra le più discusse dalla dottrina penalistica, anche alla luce delle sue potenzialità 'espansive'. Presente già nella Parte generale del codice, il concetto di «violenza» emerge soprattutto nella Parte speciale, sia in funzione classificatoria sia quale elemento costitutivo di talune fattispecie incriminatrici; per esempio: artt. 610 (Violenza privata), 613 (Stato di incapacità procurato mediante violenza), 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).

La c.d. «volatilizzazione semantica» della nozione, perlopiù criticata dagli studiosi, riguarda, per l'appunto, la violenza quale elemento costitutivo/descrittivo della condotta tipica<sup>6</sup>, di solito in alternativa alla minaccia. Tradizionalmente intesa quale esercizio di forza fisica, per mano dell'agente, nei confronti di persone o cose, la «violenza» sarebbe sempre più spesso accertata in sede giudiziaria anche in assenza di contatto tra reo e soggetto passivo (*i.e.* contatto corporeo o, comunque, potenzialmente lesivo e limitativo della sfera fisica altrui), ovvero in assenza di un imminente pericolo di lesione<sup>7</sup>.

La c.d. spiritualizzazione della violenza penalmente rilevante riguarderebbe, inoltre, taluni 'nuovi' reati contro la persona: le offese alla libertà morale perpetrate anche mediante aggressioni 'solo' di tipo psicologico; per esempio, artt. 612-*bis* (Atti persecutori), 612-*ter* (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi); fattispecie che, a ben vedere, non fanno ricorso al termine «violenza», ma ne presuppongono il concetto in un significato più ampio, mediante il riferimento a verbi evocativi (maltrattare, perseguitare, ecc.).

L'allarme sociale per i condizionamenti e maltrattamenti psichici, in effetti, ha ormai posto all'attenzione del legislatore il tema della tutela penale della persona da nuove forme di violenza ('invisibili'), non sempre assimilabili alla nozione tradizionale. È vero che l'eccessivo ampliamento del concetto pone talune criticità, in specie in relazione al principio di legalità e ai suoi corollari. Ciò non toglie, come è stato osservato, che, ai fini della ricostruzione della violenza quale elemento costitutivo del reato, «la dimensione

---

<sup>6</sup> V. di nuovo DE SIMONE, *Op. cit.*

<sup>7</sup> Si veda, per esempio, il concetto restrittivo di violenza elaborato da F. VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. I: L'offesa mediante violenza*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 261-262.

*stricto sensu* corporea non sembra assumerne la prerogativa di predicamento imprescindibile»; in relazione a taluni reati, infatti, «la coazione può incidere anche sull'esercizio dell'attività volitiva»<sup>8</sup>.

Si tratta, d'altra parte, di una tendenza espansiva avallata dalle fonti internazionali, «che offrono del concetto una definizione particolarmente ampia, così da farvi rientrare forme di manifestazione che prendono chiaramente le distanze dal concetto classico di violenza»<sup>9</sup>.

Si pensi, anzi tutto, alla definizione di «violenza di genere» della Convenzione di Istanbul (art. 3, lett. d: «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»), a quelle di «violenza nei confronti delle donne» (art. 3, lett. a: «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata») e di «violenza domestica»<sup>10</sup>.

Detti atti hanno contribuito al riconoscimento espresso di una nozione 'allargata' di violenza presso la giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2016-16 marzo 2016, n. 10959, ha infatti confermato che l'espressione «violenza alla persona» di cui al comma 3-*bis* dell'art. 408 c.p.p. deve intendersi come inclusiva delle condotte di violenza fisica e di minaccia (*i.e.* violenza psicologica).

Giusta, dunque, l'esigenza di limitare la portata del termine «violenza» quale elemento di diritto penale sostanziale, per l'interpretazione delle norme di Parte speciale che lo prevedono, pare in ogni caso auspicabile che detta nozione più ampia filtri dalle fonti sovranazionali per contaminare non solo la dimensione processual-penalistica, ma anche la riflessione politico-criminale in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

---

<sup>8</sup> Così L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI-G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, CLUEB, Bologna, 2001, p. 192.

<sup>9</sup> DE SIMONE, *Op. cit.*

<sup>10</sup> Si veda, inoltre, il considerando n. 17 della Direttiva 2012/29/UE, che detta norme minime in materia di diritti all'assistenza, informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato. Sulla vulnerabilità delle vittime della violenza di genere alla luce della Direttiva, M. LAMANUZZI, *La valutazione individuale delle specifiche esigenze di protezione nelle vittime della violenza di genere*, in *Jus*, 2018, 3, pp. 399-426.

tenendo conto, peraltro, dell'avanzamento delle conoscenze mediche, psicologiche e sociali sui concetti di malattia e di danno alla persona che non si esprimano in un regresso alla mera fisicità aggressiva.

#### 4. Il 'crimine' di «violenza ostetrica» nelle fonti internazionali

Posta, dunque, l'opportunità di sviluppare e approfondire una nozione criminologica di violenza, pare significativo segnalare i molteplici riferimenti alla «violenza ostetrica» nelle fonti internazionali. Tra questi: *i*) La dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per «La prevenzione e l'eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante il parto presso le strutture ospedaliere»<sup>11</sup>; *ii*) La Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle violenze ostetriche e ginecologiche<sup>12</sup>; *iii*) Il Rapporto di Dubravka Šimonović, relatrice speciale del Consiglio dei diritti umani, «sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze in relazione all'approccio basato sui diritti umani nell'ambito del maltrattamento e della violenza contro le donne nei servizi di salute riproduttiva con particolare riferimento al parto e alla violenza ostetrica»<sup>13</sup>; *iv*) La Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE nel quadro della salute delle donne; *v*) Il rapporto tematico della relatrice speciale ONU Tlaleng Mofokeng, «*Sexual and reproductive health rights: challenges and opportunities during the COVID-19 pandemic*».

I documenti citati suggeriscono l'opportunità di prendere in seria considerazione la violenza ostetrica. Il dibattito è peraltro propiziato dall'attenzione di cui gode, oggi, la tutela delle donne dalla violenza di genere, nonché il tema dell'intangibilità delle scelte relative alla sfera sessuale e riproduttiva, anche rispetto ai condizionamenti familiari e istituzionali; questioni che, sul fronte medico-legale, si inseriscono nell'ambito delle riflessioni sulla valorizzazione della medicina di genere e del rispetto dell'autodeterminazione della paziente/partoriente, anche nel dialogo con il professionista.

---

<sup>11</sup> <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHORHR14.23ita.pdf>.

<sup>12</sup> Risoluzione 2306 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, adottata il 3 ottobre 2019.

<sup>13</sup> <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/A74137ITALIAN.pdf>.

## 5. La violenza ostetrica come violenza di genere in contesto sanitario/istituzionale

I primi studi sulla violenza ostetrica, di taglio sociologico o antropologico, ambientano l'aggressività fisica e verbale degli operatori sanitari nei confronti delle partorienti nel contesto della violenza di genere: una violenza che le donne subiscono in quanto donne<sup>14</sup>.

Le indagini hanno evidenziato come, non di rado, ai *deficit* assistenziali 'tipici' delle sale parto si aggiungano commenti irrisori, atteggiamenti misogini, insulti e altre manifestazioni di disprezzo, anche con riferimenti espliciti all'attività sessuale della partorientente o alla sua presunta incapacità di gestire il parto e sopportare il dolore. Da qui l'attenzione degli studiosi alla vulnerabilità della paziente-donna in relazione a tutte le prestazioni terapeutiche che involgano l'identità o l'espressione del genere femminile.

L'inquadramento esclusivo nella violenza di genere rischia, tuttavia, di mettere in ombra talune specificità del fenomeno.

Si considerino, anzi tutto, il contesto di perpetrazione delle offese e la qualifica professionale dei soggetti attivi: 1) la violenza ostetrica si manifesta in occasione dell'assistenza al parto o di altre prestazioni terapeutiche legate alla salute sessuale e riproduttiva erogate dalle strutture sanitarie (non a caso, le associazioni impegnate nella prevenzione degli abusi promuovono il parto in casa, che dovrebbe 'sottrarre' la donna alle prevaricazioni del personale ospedaliero); 2) è commessa dagli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie: medici specializzati e specializzandi in ostetricia e ginecologia, anestesia e medicina d'urgenza, infermieri, puericultori, volontari nelle strutture di cura pubbliche e private, responsabili dei consultori per l'IVG, ecc.

Tali elementi hanno suggerito di prendere in considerazione anche l'area della c.d. violenza sanitaria. Una parte degli abusi originerebbe, cioè, dalla distorsione patologica del rapporto medico/paziente, dalla degenerazione – in senso marcatamente autoritario, financo 'violento' – del paternalismo medico, tutt'altro che superato nell'ambito di certe specializzazioni<sup>15</sup>. Nei

---

<sup>14</sup> Anche nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* – CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Raccomandazione generale n. 35 menziona la maternità tra i fattori che possono fondare le manifestazioni di violenza di genere.

<sup>15</sup> S.Z. CIPOLLA, *La posizione della partorientente come misura del grado di medicalizzazione del parto*, in *BioLaw Journal*, 2022, 2, che descrive l'esautorazione, da parte della classe medica – in prevalenza maschile – del potere delle levatrici/mammane, al fine di sottrarre il

reparti di ostetricia e ginecologia, la partoriente verrebbe trattata alla stregua di una paziente ‘incapace’ di autodeterminarsi, emotivamente inaffidabile, immeritevole di informazione e coinvolgimento nelle scelte sul parto<sup>16</sup>; quest’ultimo, poi, insieme alla gravidanza, non rappresenterebbe più un processo naturale, ma una ‘patologia’ bisognosa di sorveglianza, ospedalizzazione, controllo.

Le considerazioni di cui sopra valgono a evidenziare la necessità di un approccio interdisciplinare all’indagine sulle cause della violenza ostetrica, che sappia individuarne i molteplici collegamenti con la discriminazione contro le donne e il maschilismo, ma anche con la perdurante diffusione dell’autoritarismo nelle strutture sanitarie, le carenze organizzative del SSN, la conflittualità gerarchica tra gli specialisti, la medicina difensiva, l’abuso della medicalizzazione, il pregiudizio culturale circa l’incapacità decisionale della gestante, l’impreparazione del personale medico in ordine alla disciplina del consenso informato e in tema di *medical humanities*.

La preponderanza di uomini tra i professionisti della salute, con l’eccezione significativa del personale ostetrico (composto quasi interamente da donne)<sup>17</sup>, l’osservazione delle dinamiche tipiche della vittimizzazione femminile, nonché la natura strutturale delle violazioni, hanno condotto infine gli studiosi a convenire sulla collocazione degli abusi ostetrici e ginecologici nell’intersezione tra violenza di genere e violenza sanitaria/istituzionale, dalla quale origina una particolare forma di devianza criminale, con caratteristiche sue proprie<sup>18</sup>.

La definizione delle vicende dipende, in sintesi, dalla condizione di subordinazione/esposizione della partoriente alle decisioni terapeutiche e amministrative/autorizzative del personale sanitario, laddove indifferenti al diritto all’autodeterminazione ed eventualmente ispirate a teorie di riduzione delle pazienti alla (sola) funzione generativa: una violenza che le donne subiscono – anche per mano delle donne – in quanto donne-madri (attuali o

---

governo del parto alle donne (ostetriche e partorienti). Sul tema, sia consentito il rinvio a M. DI LELLO FINUOLI, *Donne che odiano le donne? La violenza ostetrica nel diritto (penale) e nella letteratura*, in G. DONATI-G. FORTI-C. MAZZUCATO-A. VISCONTI (a cura di), *Il corpo dell’altro. La parola e la violenza*, Vita e Pensiero, Milano, 2024, pp. 117 ss.

<sup>16</sup>R. PÉREZ D’GREGORIO, *Obstetric violence: A new legal term introduced in Venezuela*, in *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 2010, 111, p. 202.

<sup>17</sup>Cfr. *Ostetricia: quando gli uomini sono una minoranza*, sul sito [www.sanitainformazione.it](http://www.sanitainformazione.it).

<sup>18</sup>D. GALIMBERTI, *Violencia Obstétrica*, in [www.fasgo.org.ar/](http://www.fasgo.org.ar/), 2015, p. 5; M. SADLER SPENCER ET AL., *Moving beyond disrespect and abuse: addressing the structural dimensions of obstetric violence*, in *Reproductive Health Matters*, 2016, 24, p. 50.

potenziali), non più persone titolari di diritti ma 'corpi-macchina' destinati alla procreazione, nella disponibilità degli esercenti.

## 6. Il 'reato' di violenza ostetrica

Il primo Paese a definire legalmente la violenza ostetrica è stato il Venezuela. La *Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* prevede, tra le «*Formas de violencia*» (art. 15), la *violencia obstétrica* (n. 13)<sup>19</sup>, definendola come segue: «*la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres*».

Alla «*Violencia obstétrica*» è inoltre dedicata una fattispecie *ad hoc*, che incrimina espressamente alcune sue forme di manifestazione<sup>20</sup>.

Nei primi anni Duemila, anche altri Paesi latinoamericani si sono adoperati per l'introduzione di strumenti di contrasto agli abusi medici ai danni delle partorienti. In Argentina, la *Ley Orgánica* n. 25.929/2004 sul «*Parto Humanizado*» promuove l'autodeterminazione terapeutica delle donne durante il parto. La tutela offerta dalla legge sul «*Parto Humanizado*», priva di riferimenti espressi alla violenza ostetrica, è stata integrata a opera della *Ley* n. 26.485/2009, in tema «*de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales*». In particolare, l'art. 6, lett. e) riconduce la *violencia obstétrica* alle *modalidades* della violenza di genere, di tipo fisico, psicologico e simbolico; e così la definisce: «*aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización i patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929*». In termini analoghi si esprimono: la legge federale messicana «*de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia*» e la «*Ley de Violencia basada en Género y hacia las Mujeres*» approvata dall'Uruguay nel 2017.

---

<sup>19</sup> *Ley Orgánica* 23 aprile 2007, n. 38.668.

<sup>20</sup> La definizione adottata dalla legge venezuelana è entrata ufficialmente nel dibattito medico-scientifico con la pubblicazione, nel 2010, di un articolo sull'*International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, dal titolo: *Obstetric violence: A new legal term introduced in Venezuel*. Si v. PÉREZ D'GREGORIO, *Op. cit.*, pp. 201-202.

In Italia, nel 2016, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge «Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico» (A.C. n. 3670). Tralasciando l'analisi dell'intero articolato, rivolgiamo l'attenzione alle previsioni di tipo sanzionatorio.

L'art. 3 individua le «Pratiche di assistenza al parto lesive della dignità e dell'integrità psico-fisica della partoriente e del neonato», alle quali è fatto «espreso divieto ricorrere, fatti salvi i casi di assoluta e documentata necessità medica»: *a)* episiotomia; *b)* uso della ventosa o del forcipe; *c)* rottura artificiale delle membrane; *d)* manovra di Kristeller manuale o strumentale; *e)* manovra di Valsalva; *f)* induzione farmacologica del travaglio; *g)* ogni altra pratica lesiva dell'integrità psico-fisica della donna. Norme *ad hoc* vengono dettate per il TC e per l'induzione al travaglio. Segue, poi, un insieme eterogeneo di divieti per il personale medico, ostetrico, infermieristico e socio-sanitario: accelerare o rallentare il processo del parto; rivolgere alla donna espressioni umilianti o degradanti; esprimere commenti o apprezzamenti sconvenienti sul suo corpo; costringerla alla rasatura delle parti intime, all'uso di clisteri, alla somministrazione di farmaci, al monitoraggio elettronico fetale prolungato, ad adottare solamente la posizione supina; vietare alla partoriente di camminare, mangiare e bere.

Ai fini che più interessano, va segnalata la previsione di una nuova fattispecie incriminatrice:

#### Art. 14. Atti di violenza ostetrica.

1. Costituiscono atti di violenza ostetrica le azioni o le omissioni realizzate dal medico, dall'ostetrica o dal personale paramedico volte a espropriare la donna della sua autonomia e della sua dignità durante il parto.

2. In particolare sono atti di violenza ostetrica:

- a) negare un'assistenza appropriata in caso di emergenze ostetriche;
- b) obbligare la donna a partorire in posizione supina con le gambe sollevate;
- c) ostacolare o impedire il contatto precoce del neonato con la madre senza giustificazione medica;
- d) ostacolare o impedire il processo fisiologico del parto mediante l'uso di tecniche di accelerazione del parto senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna;
- e) praticare il taglio cesareo in assenza di indicazioni mediche e senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna;
- f) esporre il corpo della donna violando la sua dignità personale.

3. I responsabili di atti di violenza ostetrica sono puniti con la reclusione da due a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La proposta di legge è attualmente ferma all'esame della XII Commissione della Camera («Affari Sociali») e non pare destinata a un avanzamento nell'*iter* parlamentare. Al netto delle criticità del *drafting* normativo, il problema di fondo della proposta di legge concerne, a parere di chi scrive, l'opportunità di criminalizzare la violenza ostetrica, ossia di selezionare e descrivere i comportamenti offensivi (meritevoli e bisognosi di pena) nel rispetto dei principi costituzionali della materia. Si noti, peraltro, che la punizione della violenza ostetrica segnerebbe l'esordio, nell'ordinamento italiano, del reato di violazione del consenso del paziente, in relazione, però, a un novero ristretto di condotte individuate in modo arbitrario dai proponenti, nel solo contesto dei reparti di ostetricia, ginecologia e neonatologia; una scelta asistemica e irragionevole, in quanto impositiva di un 'modello' di parto 'virtuoso' (naturale, fisiologico, lento, doloroso), che ripudia il ricorso alla chirurgia e all'accelerazione del travaglio (e non, anche, la mancata erogazione di certe prestazioni, per esempio della terapia del dolore o altre omissioni che possono costringere la donna in uno stato di agonia).

Si descrivono, inoltre, condotte imprecise o, comunque, non necessariamente dipendenti dalle determinazioni dell'esercente sanitario/soggetto attivo, rispetto a una prestazione (il parto) dall'evoluzione non predeterminabile e rispetto alla quale i *desiderata* delle partorienti sono mutevoli, financo contraddittori; con l'effetto, cioè, di affidare alla percezione del soggetto passivo la definizione dell'atto medico (o, indistintamente, della sua omissione) arbitrario, inadeguato, 'violento', anche secondo una valutazione *ex post*, in base all'andamento della ripresa fisica e mentale della partorientente.

## **7. Classificazioni delle condotte a partire dalle nozioni legali di violenza ostetrica**

In ogni caso, la diffusione di leggi e documenti sull'inviolabilità dei diritti delle donne nei servizi di salute sessuale e riproduttiva ha consentito l'ampliamento, anche per specificazione, del novero delle condotte abusanti. Si è determinato, in sostanza, un 'arricchimento fattuale' della nozione generale. Le condotte sono molto varie:

- 1) Violenze verbali: derisioni, commenti sarcastici, rimproveri, umiliazioni, imprecazioni, urla, insulti, intimidazioni, minacce, offese.
- 2) Violenze fisiche: incisioni chirurgiche non necessarie (episiotomia, TC), manovra di Kristeller, scollamento e rottura delle membrane, pressioni

e spinte sull'addome della partoriente, percosse, lesioni. Rientrano nella presente categoria anche le condotte omissive che cagionino dolori e/o lesioni alla donna, come la mancata somministrazione di anestetici e antidolorifici, il mancato ricorso all'episiotomia che determini lacerazioni, il rifiuto di procedere al TC su richiesta, i ritardi dell'assistenza o dell'intervento del personale medico specializzato (anestesisti e ginecologi).

3) Violazioni del consenso/abusi di autorità: induzione farmacologica del travaglio in assenza di un'informazione completa sul successivo decorso del parto, costrizione ad assumere una determinata posizione durante la fase espulsiva, costrizione a sopportare il tracciamento continuo dei parametri vitali del feto, limitazioni alla libertà di movimento della partoriente o alla possibilità di bere e mangiare durante il travaglio, allontanamento del neonato alla nascita che ostacoli l'avvio dell'allattamento al seno, violazioni della *privacy*, limitazioni all'ingresso e all'assistenza da parte del padre del nascituro o di altra persona di fiducia.

Dall'elenco degli abusi si evince la commistione di condotte penalmente rilevanti e non, comunque offensive dell'autodeterminazione della donna e del diritto al consenso/rifiuto delle prestazioni sanitarie.

## 8. Gli ipotizzabili strumenti di tutela nell'ordinamento italiano

Appurato che intorno a talune condotte descritte dalle donne intervistate si addensa il *fumus* della possibile rilevanza penale, in quanto lesive di beni giuridici di rango primario (vita, integrità psico-fisica, dignità), l'indagine sul reale bisogno, anche nel nostro ordinamento, di una incriminazione *ad hoc* passa dalla preliminare verifica circa l'applicabilità delle disposizioni esistenti.

Sul piano della tipicità, la riconducibilità degli atti arbitrari del personale medico e ostetrico alle fattispecie dolose di lesioni personali e violenza privata incontrerebbe i noti ostacoli individuati dalle Sezioni unite *Giulini* per gli interventi chirurgici eseguiti senza il consenso del paziente, pure nel rispetto delle *leges artis* e con esito fausto<sup>21</sup>. Al contrario, in caso di esito infausto per la donna e/o per il bambino, l'accertamento della colpa professionale – secondo quanto prescritto dall'art. 590-*sexies* c.p., come interpretato dalle Sezioni unite *Mariotti*<sup>22</sup> – potrebbe condurre alla contestazione dei de-

---

<sup>21</sup> Cass. pen., Sez. un., 18 dicembre 2008-21 gennaio 2009, n. 2437, *Giulini*.

<sup>22</sup> Cass. pen., Sez. un., 21 dicembre 2017-22 febbraio 2018, n. 8770, *Mariotti*.

litti colposi di omicidio e lesioni personali, che assorbono le questioni inerenti alla mancanza di un valido consenso. La soluzione, apparentemente piana, sconta, tuttavia, le seguenti considerazioni.

In relazione al delitto di violenza privata, le Sezioni unite del 2008 avevano negato la rilevanza penale degli atti medici arbitrari (senza o *oltre* il consenso del paziente) per l'assenza degli elementi costitutivi dell'art. 610 c.p.: mancava, nei casi considerati dalla Cassazione, un atto di autentica violenza o minaccia; mancava, in ogni caso, la condotta consequenziale che il soggetto passivo è costretto a «fare, tollerare od omettere» (a meno che non si ammetta che quest'ultima coincida con l'atto posto in essere dal sanitario, per esempio il taglio chirurgico dei tessuti, secondo una interpretazione che la Corte ha considerato incompatibile con il testo di legge).

Su questo punto, rileggendo le motivazioni del Supremo Collegio, v'è da notare, anzi tutto, che rispetto agli interventi chirurgici classici, di norma preceduti dall'informazione medica ai fini del consenso (nella nostra casistica: il parto tramite TC) e praticati nei confronti di pazienti in stato di sedazione, alcuni episodi di violenza ostetrica si caratterizzano per l'uso della forza fisica degli esercenti sanitari sul corpo della partoriente, magari per costringerla/aiutarla ad assumere e mantenere una certa posizione, oppure per spronarla a collaborare (schiaffi, bloccaggi, ecc.). Nello stesso senso, stando ai resoconti delle denunciante, verrebbero formulate più o meno velate minacce relative alla salute del nascituro per convincerle a rispettare i comandi dell'*équipe* o a tollerare manovre e trattamenti. In tali circostanze, riemergerebbe la possibilità di distinguere, nel contesto di una prestazione terapeutica, tra la violenza-mezzo e la «cosa» (la condotta) che la paziente è costretta a «fare, tollerare od omettere», come richiesto dall'art. 610 c.p.

Per quel che concerne la rilevanza del delitto di lesioni personali dolose, parimenti esclusa dal Supremo Collegio per l'impossibilità di riscontrare la causazione volontaria di un evento lesivo (posto che l'attività sanitaria è preordinata al miglioramento delle condizioni di salute del paziente, anche sul piano dell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie), non si può negare che in una più moderna nozione di «malattia» (art. 582 c.p.) andrebbero ricomprese le alterazioni funzionali dell'organismo relative alla capacità riproduttiva della donna derivanti dai tagli chirurgici (indesiderati), potenzialmente invalidanti, nonché gli effetti psico-patologici («malattia nella mente») causati dal trauma di un parto violento, di nuovo: rispetto alla sfera sessuale e riproduttiva della donna. Non si discute, dunque, delle alterazioni anatomiche temporanee che la partoriente è destinata a sopportare, né della (sola) sofferenza emotiva, ma dell'aggressione e appropriazione del corpo della

donna, della sopraffazione fisica e mentale degli operatori sanitari che, per i motivi più vari (concitazione, fretta clinica, impreparazione culturale al dialogo, discriminazione fondata sul genere, abuso della posizione, ecc.) cedano ad atti di prevaricazione, in violazione dell'autodeterminazione in materia di salute femminile.

Sul piano dell'antigiuridicità, in ogni caso, la punizione della violenza ostetrica sembra incontrare ostacoli (quasi) insormontabili. A ben vedere, le aggressioni alla libertà e incolumità della partoriente si realizzano nell'ambito di una prestazione sanitaria alla quale la donna/paziente si è sottoposta volontariamente, richiedendo l'assistenza dei professionisti sanitari e autorizzando l'esecuzione delle pratiche necessarie affinché il parto vada a 'buon fine'. Da qui la difficoltà di riscontrare, per le iniziative del personale medico e ostetrico, delle autentiche violazioni del consenso.

Al netto, poi, della copertura costituzionale dell'attività terapeutica, l'intervento del sanitario (anche energetico, persino brutale) potrà corrispondere alla necessità di salvare la vita della donna e/o del nascituro, riverberando i propri riflessi anche sul piano delle cause scusanti. Si consideri, a tal proposito, che l'assistenza al parto si fonda, più di altre prestazioni, sull'alleanza (e la fiducia) medico-paziente, poiché è richiesta la collaborazione attiva della partoriente durante il travaglio e la fase espulsiva. Da qui la riemersione di pratiche autoritarie, alle volte punitive/disciplinari, tramite le quali lo staff medico vorrebbe ripristinare la gerarchia violata, imponendosi (anche 'violentemente') sulla donna.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario, occorre confrontarsi con l'art. 590-*sexies* c.p., introdotto dalla l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco). Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella citata sentenza *Mariotti*, hanno limitato l'operatività della clausola, escludendo dalla portata 'salvifica' dell'art. 590-*sexies* c.p. i c.d. errori a monte, riguardanti il momento selettivo delle raccomandazioni di comportamento clinico da parte del professionista, e riservandone quindi l'applicazione ai soli c.d. errori a valle, commessi nella fase di trasposizione delle indicazioni.

Il problema, per questa via, si sposta sul giudizio di adeguatezza della raccomandazione prescelta dal professionista, allorquando la prestazione sanitaria sia strettamente legata – come lo è il parto – alle particolari condizioni di salute (anche mentale) della donna, alle sue convinzioni religiose, alle sue preferenze/paure dettate da esperienze pregresse, alla sua attitudine alla comprensione ed esecuzione delle indicazioni dello staff. Non si può negare, in tali casi, l'opportunità che gli esercenti impegnati nell'assistenza al parto

tengano conto, ai fini della scelta della *best way*, delle indicazioni della partoriente (consenso/rifiuto di prestazioni), della sua capacità di partecipare attivamente all'atto medico (stanchezza, stress, percezione del dolore), nonché dei fattori organizzativi e fattuali di erogazione della prestazione (presenza di personale specializzato, accessibilità alle sale parto, disponibilità di farmaci, ecc.).

La prospettiva della c.d. legge Gelli-Bianco, per la verità, pare indifferente alle esigenze di 'personalizzazione' delle prestazioni secondo le indicazioni del paziente, esigenze fortemente sostenute dalle associazioni che promuovono il parto 'umanizzato', nonché dalla l. n. 219/2017 sul diritto all'autodeterminazione del malato. Sul tema si dirà subito appresso. In questa sede preme evidenziare la necessità che la valutazione giudiziale circa l'adeguatezza delle scelte (a monte) del personale medico e ostetrico in relazione alle modalità e alle tempistiche del parto venga condotta tenendo in considerazione non solo le specificità oggettive del caso concreto, ma anche quelle legate alle 'richieste' dell'interessata.

## 9. Il ruolo del consenso e il c.d. piano del parto

Come noto, la l. n. 219/2017, a tutela del «diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona», ha esaltato il consenso informato quale termine essenziale della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico». La veemenza delle campagne mediatiche riguardanti la violenza ostetrica lascerebbe intendere che il personale in servizio presso le strutture del SSN ometta sistematicamente l'informazione e la richiesta di consenso rispetto a una serie di atti medici (anche di tipo chirurgico) relativi al parto, ovvero violi il dissenso espresso delle partorienti a certe prestazioni. Il problema, in realtà, è più complesso.

In Italia non esiste un modello generale di consenso informato al parto fisiologico. Quasi tutte le strutture chiedono il consenso scritto della paziente solo per il parto tramite TC, per il parto naturale dopo un pregresso TC o per altri particolari interventi (per esempio, il rivolgimento fetale). Di conseguenza, gli atti posti in essere dal personale sanitario impegnato nell'assistenza alla partoriente che lamenti, *ex post*, il dissenso alle attività compiute non possono essere definiti autenticamente arbitrari; non sempre almeno.

Gravidanza e parto sono processi dall'evoluzione in certo senso imprevedibile, esposti come sono all'intervento di variabili (fisiologiche) o all'insorgenza di complicazioni (patologiche). Da qui: l'impossibilità – o, comunque,

la grande difficoltà – di fornire *ex ante* alla partoriente un'informazione realmente completa, relativa a ogni possibile decorso del travaglio, della nascita, della fase *post-partum*; a meno che, naturalmente, non ci si accontenti di somministrare alla paziente un modulo di consenso informato estremamente vago oppure, al contrario, contenente la descrizione minuziosa di tutti gli atti medici astrattamente pertinenti; ma si tratterebbe di un *modus operandi* contrario allo spirito e alla lettera della disciplina sul consenso.

Dalla l. n. 219/2017 si ricavano, in ogni caso, importanti indicazioni.

1) Il consenso informato della partoriente va sempre ricercato. Prima di realizzare qualsiasi atto sul corpo della donna, è necessario che il personale medico ricerchi e ottenga il valido consenso della partoriente (che non può essere prestato né dai suoi familiari né dal padre del nascituro). Nelle situazioni di urgenza, laddove non sia possibile informare in modo completo la partoriente, il medico è tenuto ad agire in conformità al c.d. principio di beneficenza, al dovere di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e all'obbligo di garanzia (art. 40, cpv., c.p.). Le partorienti, d'altra parte, si rivolgono liberamente alla struttura ospedaliera, allo scopo di ricevere assistenza, così consentendo ai trattamenti necessari alla nascita. In determinate circostanze, peraltro, il differimento dell'atto medico a fini informativi, o per ottenere il consenso scritto della paziente, potrebbe rappresentare una pratica pericolosa e crudele nei confronti di una donna in condizioni di sofferenza.

2) Il dissenso espresso della partoriente è inviolabile. In caso di dissenso espresso a subire determinati atti o trattamenti, per esempio i tagli chirurgici (TC ed episiotomia), questi non potranno essere praticati (art. 1, comma 5). In simili circostanze l'autodeterminazione della donna è insuperabile, anche nell'ipotesi di pericolo per la sua vita; su questo fronte, peraltro, la l. n. 219/2017 ha escluso la responsabilità penale del medico per i danni che l'omissione potrà eventualmente cagionare alla paziente, sicché il mancato intervento non sostanzierà i delitti di omicidio e lesioni (art. 1, comma 6). Lo stesso vale per il caso di pericolo di vita per il nascituro, in quanto il medico è gravato da obblighi di protezione nei soli confronti della donna.

3) Il divieto di rifiutare la comunicazione medico-paziente. La legge sul consenso informato sancisce, da un lato, l'obbligo del personale sanitario di rispettare il diritto della partoriente di rifiutare certe prestazioni; dall'altro lato, esclude che, in nome del principio di autodeterminazione, la persona assistita possa esigere cure contrarie alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: «a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» (art. 1, comma 6).

La l. n. 219/2017 ha inteso promuovere la condivisione delle scelte terapeutiche, espressamente prevedendo che il «tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura» (art. 1, comma 8)<sup>23</sup>: il dialogo è, cioè, la via privilegiata per l'attuazione di un'assistenza adeguata, che sappia valorizzare il diritto all'autodeterminazione della persona assistita e, assieme, la professionalità e l'esperienza del medico.

Il tema del rapporto medico-paziente intercetta una questione assai dibattuta in materia di violenza ostetrica: il c.d. piano del parto. All'accesso presso la struttura ospedaliera, in forza di tale documento, la donna vanterebbe il diritto di presentare ai sanitari che la prendono in carico l'elenco degli atti preventivamente rifiutati ovvero di richiedere specifici trattamenti.

Così concepito, tuttavia, il c.d. piano del parto rischia di compromettere l'alleanza medico-paziente, affidando la gestione del parto alle scelte (non sempre 'informate') della partoriente; scenario problematico, oltre che incompatibile con la disciplina del consenso e, ancor prima, della responsabilità del medico. Al contrario, laddove il c.d. piano del parto venga discusso e compilato dalla donna in stato di gravidanza con l'ausilio di professionisti, nell'ottica di un confronto dialogico sulle pratiche più temute, lo stesso fungerebbe da strumento di comunicazione e maturazione di determinazioni consapevoli e condivise, così rafforzando l'affidamento della donna nei confronti dei professionisti.

## 10. Una soluzione: la risposta culturale alla violenza ostetrica

Le richieste delle associazioni impegnate nella 'lotta' alla violenza ostetrica mirano alla promozione di un approccio terapeutico più attento alla vulnerabilità delle donne che si rivolgono ai servizi di salute sessuale e riproduttiva. La mobilitazione, in linea di principio meritoria, si spinge però sino alla richiesta d'intervento del legislatore penale, nel senso dell'incriminazione degli atteggiamenti irrispettosi della dignità delle utenti e di certi atti medici arbitrari.

Non v'è dubbio che talune manifestazioni di violenza ostetrica originino dalla recrudescenza del paternalismo nei confronti delle pazienti che si trovino in una condizione di particolare fragilità fisica ed emotiva, dall'opposi-

---

<sup>23</sup> In argomento, C. IAGNEMMA, «Il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura»: l'approccio narrativo nella Legge n. 219 del 2017, in *Giurisprudenza penale Web*, 2019, 1-bis.

zione, anche in ambiente sanitario, all'emancipazione femminile, ovvero dalla reazione della classe medica al rafforzamento del diritto all'autodeterminazione delle utenti. Sembra, tuttavia, che la criminalizzazione del fenomeno non fornisca una soluzione adeguata alla prevenzione e rischi, al contrario, di accentuare la conflittualità medico-paziente, in un contesto – quello dei reparti maternità – dove l'alleanza terapeutica si rivela della massima importanza.

Ferma la necessità di attivare l'intervento penale nei casi più gravi, per le condotte che integrino le fattispecie incriminatrici esistenti (minaccia, reati colposi legati alla causazione di eventi lesivi), il principio di *extrema ratio* osta all'estensione dell'area del punibile senza aver sperimentato l'efficacia di altri rimedi, anzi tutto sul piano della promozione culturale del rispetto delle donne, dell'inviolabilità del loro corpo e delle loro scelte, del valore della dignità femminile e della missione di cura, ascolto e protezione delle pazienti vulnerabili.

Spetta alle strutture sanitarie, dunque, il compito più arduo, *in primis* sul fronte organizzativo: intervenire sulla formazione del personale, allestire meccanismi di *reporting*, investire maggiori risorse nelle strutture interessate per i corsi di preparazione alla nascita, gli incontri con i professionisti e la consulenza sulla redazione del c.d. piano del parto. In caso di offese alla dignità e all'autodeterminazione della donna, inoltre, la struttura si dovrà attivare per ricostruire la vicenda e recuperare la comunicazione fallita; ed eventualmente intervenire sul piano delle sanzioni disciplinari, senza tralasciare il ricorso a forme di *apology*, di ristoro economico e di supporto medico e psicologico a favore delle vittime.

## CAPITOLO IX

# LA VITTIMIZZAZIONE DELLA DONNA IN RETE: IL FENOMENO DELL'IMAGE-BASED SEXUAL ABUSE

di *Marta Lamanuzzi*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'*image-based sexual abuse* nella giurisprudenza della Corte EDU e nella Direttiva UE 2024/1385. – 3. L'oggettualizzazione sessuale della donna in rete fra stereotipi di genere e tecniche di neutralizzazione. – 4. Le fattispecie incriminatrici che intercettano il fenomeno. – 5. Riflessioni conclusive.

### 1. Introduzione

L'espressione *image-based sexual abuse* è stata inizialmente coniata per indicare la «creazione e/o diffusione non consensuale di immagini sessuali private»<sup>1</sup>, riconducendo in particolare a tale categoria la captazione, l'acquisizione – attraverso realizzazione non consensuale o sottrazione – e la cessione o diffusione (sempre senza il consenso della persona ritratta) di immagini o video raffiguranti momenti di intimità. In una versione più recente della definizione è stata inclusa anche la minaccia di divulgare siffatti contenuti<sup>2</sup>.

La rapidità con cui si evolvono le nuove tecnologie digitali e l'avvento dell'intelligenza artificiale stanno portando alla continua emersione di condotte offensive che hanno per oggetto immagini o video intimi reali o virtuali, potendosi presumere la necessità di ulteriori ampliamenti semantici

---

<sup>1</sup> C. MCGLYNN-E. RACKLEY, *Image-based sexual abuse*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2017, p. 1.

<sup>2</sup> N. HENRY-C. MCGLYNN-E. RACKLEY-A. FLYNN-K. JOHNSON-A. POWELL-A.J. SCOTT, *Image based Sexual Abuse. A Study on the Causes and Consequences of Non-consensual Nude or Sexual Imagery*, Routledge, New York, 2021, p. 4. Le Autrici, in particolare, conducono alla locuzione: «*first, the non-consensual taking of nude or sexual images; second, the non-consensual sharing of nude and sexual images; and third, threats to share nude or sexual images*».

della locuzione. Si pensi, a titolo di esempio, alle più disparate forme di *voyerismo* digitale, fra cui l'*upskirting* e il *downblousing*, che consistono nello 'spiare' le vittime sotto la gonna o dentro la scollatura, eventualmente scattando fotografie; al *deep fake porn*, che si sostanzia nella combinazione o sovrapposizione di immagini esistenti per creare contenuti sessualmente espliciti artefatti, ma straordinariamente verosimili; e al fenomeno limitrofo del *cyberflashing*, una forma di molestia perpetrata mediante l'invio indesiderato di immagini dei genitali del mittente, generalmente dell'organo sessuale maschile.

## 2. L'*image-based sexual abuse* nella giurisprudenza della Corte EDU e nella Direttiva UE 2024/1385

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha prestato crescente attenzione al tema.

Nel 2002, nel caso *Söderman c. Sweden*<sup>3</sup> – relativo a una quattordicenne ripresa dal patrigno, mediante una videocamera nascosta nel cesto della biancheria, mentre si spogliava per fare la doccia – i giudici di Strasburgo ravvisarono la violazione dell'art. 8 della CEDU, che tutela la vita privata, per la mancanza, nell'ordinamento svedese, di adeguati strumenti di tutela rispetto alle offese alla «*personal integrity*», come quella sofferta dalla ricorrente.

Stando alle conclusioni della Corte, dalla normativa convenzionale non discenderebbero obblighi di penalizzazione della creazione o diffusione di immagini intime senza il consenso della persona raffigurata, bensì l'obbligo di prevedere rimedi a favore di quest'ultima, ancorché di natura civilistico-risarcitoria. Prese però le distanze da questa impostazione uno dei giudici della *Grand Chamber*, Pinto de Albuquerque, il quale, nella sua *concurring opinion*, richiamate le fonti europee da cui scaturivano obblighi di criminalizzazione

---

<sup>3</sup> Corte EDU, *Söderman c. Sweden*, 12 novembre 2013, ricorso n. 5786/08, con nota di C. BRIGNONE, *Tutela penale della sfera privata del minore tra le mura domestiche anche rispetto ai familiari conviventi*, in *Sist. pen.*, 6 dicembre 2013. Il ricorso era stato presentato in quanto, dopo una condanna in primo grado per molestie sessuali, l'uomo, reo confesso di aver cercato di riprendere furtivamente la figliastra senza vestiti, era stato assolto poiché difettava la finalità, richiesta dalla norma in questione, che la persona raffigurata si accorgesse contestualmente della ripresa. Inoltre, in mancanza di formulazione di un siffatto capo d'imputazione, non era stata vagliata dai giudicanti la possibilità di qualificare il fatto come tentativo di pornografia minorile.

della pornografia minorile<sup>4</sup>, sottolineò come non vi fosse ragione di non estendere le stesse tutele agli adulti. Tutte le forme di *image abuse*, siano esse perpetrate in danno di minorenni o di maggiorenni, violano quel diritto della personalità che consiste nella tutela della propria immagine. Pertanto, la garanzia del diritto alla protezione dell'immagine sancito dalla Convenzione – concluse il giudice portoghese – richiede la criminalizzazione delle riprese e degli scatti occulti di bambini così come di adulti<sup>5</sup>.

Più di recente, nel caso *Volodina c. Russia* (n. 2)<sup>6</sup> – concernente l'hackeaggio del profilo *social* di una donna, con conseguente pubblicazione di sue foto intime – la Corte pare aver introdotto una distinzione fra casi 'meno gravi' di abuso di immagine, in cui, per garantire il rispetto dell'art. 8 della CEDU, sono sufficienti strumenti civilistici, e casi 'più gravi', in cui i legislatori nazionali sono chiamati a prevedere una risposta di carattere penale, in quanto si tratta di offese che, come accaduto nella vicenda in esame, minano la dignità della vittima, trasmettendo un messaggio di umiliazione e di totale mancanza di rispetto<sup>7</sup>.

Il tema viene trattato, da ultimo, nella Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che dedica particolare attenzione alle forme di violenza connesse all'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, poiché «tali tecnologie» possono «amplificare in modo significativo la gravità dell'impatto dannoso del

---

<sup>4</sup>Fra le fonti richiamate, vi sono: la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle peggiori forme di lavoro minorile; la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica; la Decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, poi sostituita dalla Direttiva UE 2011/93, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

<sup>5</sup>Corte EDU, *Söderman c. Sweden*, cit. Si riporta la versione ufficiale in lingua inglese: «*There is no plausible reason to criminalise the abuse of a child's image and not that of an adult's, or the other way round. It cannot reasonably be argued that the violation of an adult's image has less ethical weight per se than that of a child. All are human beings, with the same personality right to protection of their own image. In fact, in some cases it is extremely difficult to distinguish an adult from a minor, and uncertainty about the victim's age should not prevent criminal prosecution. Hence, guaranteeing the Convention right to protection of one's image requires the criminalisation of covert filming and photographing of children and adults*».

<sup>6</sup>Corte EDU, *Volodina c. Russia*, 14 settembre 2021, ricorso n. 40419/19.

<sup>7</sup>Sul tema, À.R. COSTELLO, *Volodina v Russia (no. 2): Intimate images, domestic violence and the positive obligations of member States under article 8 ECHR*, in *European Data Protection Law Review*, 2021, 7(4), pp. 614 ss.

reato»<sup>8</sup>. Il legislatore europeo enfatizza dunque la necessità di «prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza *online*», fra cui – per quel che rileva ai presenti fini – condotte di *image-based sexual abuse* come la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, la pedopornografia e il *cyberflashing*, inserito, nello specifico, fra le molestie sessuali *online*<sup>9</sup>.

### 3. L'oggettualizzazione sessuale della donna in rete fra stereotipi di genere e tecniche di neutralizzazione

Nella Direttiva poc'anzi richiamata si sottolinea come le condotte di *image-based sexual abuse*, unitamente alle altre forme di violenza *online*, colpiscano «senza comune misura le donne, ragazze e bambine», provocando «esclusione sociale, ansia e induzione all'autolesionismo» e potendo, «in casi estremi, anche portare al suicidio»<sup>10</sup>. Detto altrimenti, il fenomeno in esame può essere annoverato fra le modalità tipiche della *violenza contro le donne in quanto donne*<sup>11</sup>, poiché a esserne vittima sono in maggioranza donne, poiché nei confronti delle donne le ripercussioni psicologiche, reputazionali, esistenziali e fisiche sono mediamente più gravi e poiché entrambi questi dati si spiegano alla luce della permanenza, anche nelle moderne democrazie occidentali, di retaggi sessisti e stereotipi di genere<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Considerando n. 17.

<sup>9</sup> Considerando n. 9 e n. 17; artt. 5 e 7, lett. c).

<sup>10</sup> Considerando n. 17. Nelle fonti internazionali, ricorre un uso ampio della nozione di 'violenza', svincolato dall'impiego di energia fisica, che, da una parte, si pone in sintonia con il processo di 'spiritualizzazione' della nozione di violenza che da anni attraversa la nostra giurisprudenza di legittimità, dall'altra, mira a rimarcare la lesività di condotte che, pur non attingendo la sfera corporea della vittima, hanno notevoli ripercussioni sul piano psicologico, sociale, professionale, esistenziale e, spesso, anche fisico. In tema di violenza 'digitale', diff., G. FIORINELLI, *La violenza mediata dalla tecnologia. Dogmatica, profili politico-criminali e interpretazione della nozione di violenza nel diritto penale delle tecnologie digitali*, Giappichelli, Torino, 2024.

<sup>11</sup> Nella Direttiva, all'art. 2, alla «violenza contro le donne» viene ricondotto «qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata».

<sup>12</sup> A ben vedere, ogniqualevolta un episodio di *image-based sexual abuse* offenda una donna

Non è ancora del tutto superata l'idea che la donna debba aderire a canoni di pudore e morigeratezza e che per i due generi debba valere un diverso 'standard'<sup>13</sup> di valutazione della nudità e della sessualità: immagini intime e atteggiamenti sessualmente espliciti vengono tuttora considerati per l'uomo motivo di vanto e conferma di virilità, in aderenza al ruolo di genere prescritto, mentre per la donna sono spesso percepiti come fonte di disvalore, sintomo di impudicizia e ragione di biasimo. Detti modelli culturali, come anticipato, influiscono sovente tanto sulla genesi della condotta abusiva quanto sulla severità delle conseguenze lesive per la donna che ne sia vittima.

Sotto il primo profilo, a maggior ragione nei casi in cui l'abuso di immagini intime si configura quale degenerazione illecita del *sexting*, vale a dire come trasmissione o pubblicazione non consensuale di contenuti *ab origine* realizzati e inviati spontaneamente dalla persona ritratta, le idee preconette sui ruoli di genere spesso favoriscono l'agire deviante in quanto attivano meccanismi psichici di deresponsabilizzazione. Riprendendo la teoria del *Moral Disengagement* di Albert Bandura<sup>14</sup> e la teoria delle neutralizzazioni di Gresham Sykes e David Matza<sup>15</sup>, colpevolizzare o deumanizzare la vittima consente di 'disinnescare' quei freni inibitori che trattengono dal compiere atti offensivi nei suoi confronti. La donna che compare in un'immagine intima o in

---

*in quanto donna*, connotandosi come «gendered form of sexual abuse» (così Y. RUVALCABA-A.A. EATON, *Non-consensual pornography among U.S. adults: A sexual scripts framework on victimization, perpetration, and health correlates for women and men*, in *Psychology of Violence*, 2020, 10, pp. 68-78), la condotta assume la connotazione di *hate crime*, nella sua autentica accezione di *bias crime*, ossia di crimine fondato sul pregiudizio. Così G.M. CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 4, pp. 2055-2056. V. OSCE, *Perseguire giudizialmente i crimini d'odio. Una guida pratica*, Varsavia, 2016, p. 21, ove si precisa che «il reato ispirato dall'odio consiste in un qualunque atto che sia: (1) autonomamente tipizzato da una norma penale ("reato base" – *base offence*) e, in aggiunta, (2) motivato dal pregiudizio basato su una specifica caratteristica della vittima ("motivazione basata sul pregiudizio" – *bias motivation*)».

<sup>13</sup> J. ENDENDIJK-M. DEKOVIĆ-H. VOSSEN HELEN-A. VAN BAAR-E. REITZ, *Sexual double standards: Contributions of sexual socialization by parents, peers, and the media*, in *Archives of sexual behavior*, 2022, pp. 1-20.

<sup>14</sup> V. A. BANDURA, *Behavior theory and the models of man*, in *American Psychologist*, 1974, 29(12), pp. 859 ss.; ID., *Moral Disengagement: How People Do Harm and Live with Themselves*, Worth Publishers, New York, 2015, trad. it. *Disimpegno morale. Come facciamo del male continuando a vivere bene*, Erikson, Trento, 2017.

<sup>15</sup> V. M. SYKES-D. MATZA, *Techniques of neutralization: a theory of delinquency?*, in *American Sociological Review*, 1957, pp. 664 ss.

un filmato a sfondo sessuale, *a fortiori* se autoprodotta, viene facilmente *colpevolizzata* per il fatto di discostarsi dall'ideale di candore tipico del femminile e/o *deumanizzata* in quanto identificata, come si vedrà a breve, con una o più parti del suo corpo sessualmente connotate e cristallizzate nello scatto fotografico o nella videoripresa.

Nel contesto in esame è utile richiamare la teoria dell'*objectification* di Martha Nussbaum<sup>16</sup>, in cui vengono descritte sette dinamiche relazionali che tendono a ridurre simbolicamente una persona in oggetto. Di queste, le più ricorrenti nell'ambito del *image-based sexual abuse* sono la negazione dell'autonomia, che consiste nel trattare l'altro come se fosse privo della capacità di decidere e di agire<sup>17</sup>, e la negazione della soggettività, che si sostanzia in comportamenti che denotano totale disinteresse per l'esperienza e i sentimenti della vittima. La negazione, o meglio la violazione, dell'autonomia è evidente, in quanto la persona raffigurata viene privata della facoltà di gestione (delle immagini) del proprio corpo. Ancor più palese è la negazione della soggettività, poiché si tratta di forme di abuso che, anche a causa dell'enorme e rapida diffusione che spesso i contenuti hanno in rete, finiscono sovente per «invadere e colonizzare il mondo interiore della persona», «impadronirsi dei suoi pensieri, rendendola incapace di concentrarsi sul lavoro e sulle relazioni nel modo consueto»<sup>18</sup>.

Con specifico riferimento agli abusi perpetrati mediante captazione e diffusione non consensuale di immagini intime, la teoria è stata arricchita

<sup>16</sup> M.C. NUSSBAUM, *Sex & Social Justice*, OUP USA, New York, 1999, trad. it. *Persona oggetto*, Erickson, Trento, 2022, pp. 37 ss. Teoria ripresa e applicata proprio nel campo della 'violenza digitale' dalla stessa Autrice in EAD., *Objectification and Internet misogyny*, in S. LEVMORE-M. NUSSBAUM (eds.), *The Offensive Internet: Speech, Privacy, and Reputation*, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pp. 68 ss. V. anche S. LOUGHNAN-M.G. PACILLI, *Seeing (and treating) others as sexual objects: toward a more complete mapping of sexual objectification*, in *Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 2014, 21(3), pp. 309-325.

<sup>17</sup> Sull'*image-based sexual abuse* come fenomeno che finisce per tradursi nella limitazione dell'autonomia decisionale e del governo della persona ritratta sulle immagini del proprio corpo, si veda G.M. CALETTI, *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell'immagine corporea tra privatezza e riservatezza*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 22, ove si sottolinea la necessità, a fronte della diffusione delle condotte abusive in questione, di «enucleare e riconoscere un diritto alla disponibilità e al controllo della propria immagine in condizioni di intimità; una sorta di “*habeas corpus digitale*”, quale inviolabilità e intangibilità della propria sfera corporea, se non nei limiti tracciati da una libera espressione di autodeterminazione».

<sup>18</sup> NUSSBAUM, *Objectification and Internet misogyny*, cit., p. 72.

esplicitando altre tre modalità di reificazione della vittima<sup>19</sup>: la *riduzione al corpo*, che si verifica quando una persona viene completamente identificata con il proprio corpo (o con una parte del proprio corpo)<sup>20</sup>; la *riduzione all'apparenza*, che ricorre quando la vittima è trattata primariamente in base a come appare, al suo aspetto esteriore; il *'silenziamento'*, che consiste nel comportarsi come se l'altro fosse muto, incapace di parlare. L'oggettualizzazione è agevolata e al tempo stesso acuitizzata nelle offese perpetrate in rete. Se nella vita reale la donna, pur inizialmente concettualizzata come insieme di parti del corpo sessualmente connotate, può *'disturbare'* le fantasie oggettualizzanti con un gesto gentile, un'argomentazione acuta o con la sua capacità di empatia, di rabbia o di protesta, la rete è una costruzione sociale in cui la donna è presente solo nella misura e con l'etichetta che le pulsioni maschili le assegnano<sup>21</sup>.

Ancora, che la genesi degli abusi in analisi, quando perpetrati nei confronti delle donne, vada ricercata in una *forma mentis* sessista emerge in maniera particolarmente evidente nei casi di *revenge porn* 'in senso stretto', vale a dire quando l'uomo diffonde immagini intime dell'ex partner per *'vendetta'* (*revenge*), come una sorta di «atto di virilità compensatorio»<sup>22</sup>, ossia quale reazione all'emancipazione della donna che decide di porre fine al rapporto. Si è osservato come, in tali casi, «la fine della relazione per volontà femminile viene vissuta dagli uomini che commettono *revenge porn* come fonte di frustrazione

---

<sup>19</sup> Così R. LANGTON, *Sexual Solipsism*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 228-229.

<sup>20</sup> Se la donna si discosta dagli standard estetici correnti, verrà bollata come un «brutto insieme di parti del corpo», se è di aspetto ritenuto gradevole «diventerà una bambina o una meretrice». NUSSBAUM, *Op. ult. cit.*, p. 74.

<sup>21</sup> *Ibidem*. Più in generale, le condotte devianti in rete, come noto, sono agevolate da meccanismi di deresponsabilizzazione attivati da alcune caratteristiche del cyberspazio, fra cui la possibilità di agire e interagire in forma anonima o pseudonima; la rapidità e facilità dei gesti compiuti *online*, che ne disincentivano un'adeguata ponderazione; il mancato contatto visivo e corporeo con la vittima e la distanza fisica e, talvolta, temporale fra i comportamenti tenuti e le relative conseguenze offensive. Sul punto si consenta di rinviare a M. LAMANUZZI, *Il "lato oscuro della rete": odio e pornografia non consensuale. Ruolo e responsabilità dei gestori delle piattaforme social oltre la net neutrality*, in *Leg. pen.*, 24 maggio 2021, pp. 6 ss.

<sup>22</sup> M. HALL-J. HEARN, *Revenge pornography and manhood acts: a discourse analysis of perpetrators' accounts*, in *Journal of Gender Studies*, 2017, 28(2), p. 162. In particolare, osservano gli Autori, esaminando i risultati della loro ricerca: «*What was clear, however, was that posting sexually explicit images represents a perception of regaining control. In other words, all of these posts can be 'compensatory manhood acts'. That is, the posting of explicit images of these women, then, becomes a way to overcompensate, to protect/rehabilitate the men's manhood and to hurt/control the women in question.*».

e di rabbia per il rifiuto da parte dell'oggetto amato, perdita di controllo e di potere; una "evirazione" simbolica, che equivale a una perdita di identità: l'identità dell'uomo, *pater familias*, che per secoli ha garantito al maschio un ruolo sociale e familiare di potere»<sup>23</sup>.

Sotto il secondo profilo, quello che riconnette agli stereotipi di genere l'aggravamento delle conseguenze lesive qualora la vittima sia una donna, valgono due considerazioni. In primo luogo, le ripercussioni sul piano reputazionale, lavorativo e, in ultima istanza, esistenziale della diffusione di un contenuto intimo sono mediamente più gravi quando la vittima è di genere femminile perché il carattere erotico del contenuto che la ritrae ne trasmette un'immagine che la allontana da quell'aurea preconcepita di illibatezza che è impressa nell'immaginario collettivo. In secondo luogo, alla donna bersaglio di *image-based sexual abuse* viene spesso attribuito un *quantum* maggiore o minore di responsabilità per la vittimizzazione subita. Non rientrando a pieno titolo nella veste di 'vittima ideale'<sup>24</sup>, vuoi per aver acconsentito alla realizzazione della fotografia o del video in questione, vuoi per aver ella stessa condiviso con l'agente contenuti sessualmente espliciti, viene spesso biasimata per l'accaduto – a riguardo si parla proprio di *victim-blaming*<sup>25</sup> – e, quindi, privata di ascolto e supporto per il fatto di 'essersela cercata'.

Il legame fra maschilismo e *victim-blaming* è particolarmente evidente in quel fenomeno macabro che consiste nel realizzare e diffondere fotografie e

<sup>23</sup> A. SORGATO (a cura di), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 234. Sulla violenza di genere come reazione all'emancipazione femminile si veda anche, diffusamente, G. FORTI, *La tutela della donna dalla c.d. violenza di genere. L'intervento sulla relazione affettiva in una prospettiva criminologica "integrata"*, in O. FUMAGALLI CARULLI-A. SAMMASSIMO (a cura di), *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 42 ss.

<sup>24</sup> Sul tema della vittima ideale, vale a dire della vittima comunemente percepita come 'fragile' e 'innocente', si rimanda a N. CHRISTIE, *The ideal victim*, in E.A. FATTAH, *From Crime Policy to Victim Policy. Reorienting the Justice System*, Palgrave Macmillan, London, 1986, pp. 17 ss.

<sup>25</sup> La colpevolizzazione della vittima (*victim-blaming*) è un fenomeno ancestrale che trae origine dal tentativo di ridurre le ansie e le preoccupazioni che scaturiscono dal fatto di sentirsi esposti alla criminalità o a eventi avversi. Considerare le vittime di un fatto offensivo in qualche misura *colpevoli* per ciò che è loro accaduto produce effetti di rassicurazione e trasmette l'illusione che, evitando comportamenti 'rischiosi', si possa andare indenni dal subire esperienze di vittimizzazione. D.B. FELDMAN, *Why do people blame the victim? The tendency to blame the victim may be programmed in the mind at a deep level*, in [www.psychologytoday.com](http://www.psychologytoday.com), 2018. Sui retaggi sessisti che alimentano il 'rimprovero' della vittima nei casi di violenza di genere, v. P. GLICK-S.T. FISKE, *Hostile and benevolent sexism: measuring ambivalent sexist attitudes toward women*, in *Psychology of Women Quarterly*, 1997, 21(1), pp. 119 ss.

video di violenze sessuali. In questi casi, il biasimo della vittima è espressione della c.d. *rape culture*, vale a dire di quell'insieme di credenze che, partendo dal presupposto che l'uomo sia per natura un 'predatore' e la donna una 'preda sessuale' e, quindi, insistendo sul carattere endemico e inevitabile degli abusi sessuali contro le donne, finiscono per normalizzarli e incoraggiarli<sup>26</sup>. In particolare, alcuni studi dimostrano che, in caso di diffusione di immagini di violenza sessuale, molti di coloro che le avevano condivise o commentate ne avevano dato una lettura fuorviante frutto di pregiudizi sessisti, considerando le ragazze ritratte come meritevoli di quella gravissima violazione<sup>27</sup>.

#### 4. Le fattispecie incriminatrici che intercettano il fenomeno

Le varieguate forme di *image-based sexual abuse* offendono prerogative fondamentali, in quanto le esigenze di *privatezza* e *riservatezza* del corpo<sup>28</sup> sono strettamente legate alla libertà di autodeterminazione, alla tutela della reputazione e alla stessa dignità della persona. Alcune ricerche attestano che la grande maggioranza delle vittime delle più gravi forme di abuso aventi per oggetto immagini intime sviluppano un disturbo post-traumatico da stress, che può comportare sentimenti di vergogna, umiliazione, impotenza, timore per la propria sicurezza personale, percezione di essere costantemente sotto sorveglianza, insonnia, disturbi alimentari, problemi nelle relazioni sociali e sul lavoro e pensieri suicidari<sup>29</sup>. L'insidiosità del fenomeno in esame, così come l'intensità del danno psicologico ed esistenziale che può produrre sulla vittima,

<sup>26</sup> E. BUCHWALD-P. FLETCHER-M. ROTH, *Preamble*, in E. BUCHWALD-P. FLETCHER-M. ROTH (eds.), *Transforming a Rape Culture (revised edition)*, Milkweed Editions, Minneapolis, 2005, p. XI.

<sup>27</sup> A. DODGE, *Digitizing rape culture: Online sexual violence and the power of the digital photograph*, in *Crime Media Culture*, 2016, 12(1), p. 68. Cfr. L. SUGIURA-A. SMITH, *Victim blaming, responsabilization and resilience in online sexual abuse and harassment*, in J. TAPLEY-P. DAVIES (eds.), *Victimology: Research, Policy and Activism*, Palgrave Macmillan, Cham, 2020, pp. 45 ss. Sul punto si tornerà nel paragrafo seguente.

<sup>28</sup> In dottrina si distingue fra *privatezza* del corpo, che consiste nella libertà da intrusioni di terzi che vogliono guardare, riprendere, fotografare il corpo in condizioni di nudità o di intimità, e *riservatezza* del corpo, violata in caso di cessione o diffusione non consensuale di immagini o video che ritraggono il corpo in siffatte condizioni. CALETTI, *Habeas corpus digitale*, cit., p. 23.

<sup>29</sup> Cfr. A. GILLESPIE, *Cybercrime. Key Issues and Debates*, Routledge, Abingdon-New York, 2016, pp. 220 ss.; N. MUSCIALINI, *Revenge porn dal punto di vista psicologico*, in SORGATO (a cura di), *Op. cit.*, pp. 215 ss.

è strettamente legata alle caratteristiche dei dispositivi informatici, che consentono di catturare o creare agevolmente contenuti sessualmente espliciti, e della rete, che – per la sua permanenza<sup>30</sup> e diffusività – aggrava e rende irreversibili le conseguenze dannose.

Nel nostro ordinamento, attualmente, non sono molte le fattispecie incriminatrici che si prestano a intercettare gli abusi di immagini intime senza richiedere forzature interpretative.

La prima ipotesi criminosa a venire in gioco è quella di pornografia minorile, di cui all'art. 600-ter c.p., che punisce – fra l'altro – chi, «utilizzando minori di anni diciotto», «produce materiale pornografico»<sup>31</sup> o ne «fa commercio» e, con pena inferiore, chi, al di fuori di detti casi, «con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza» materiale pedopornografico e, con pena ulteriormente ridotta, chi lo «offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito». Completa il quadro la norma successiva, l'art. 600-quater c.p., che sanziona chi «consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto» e, con pena inferiore, «chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo» a detto materiale.

La *ratio* dei reati di pornografia minorile, introdotti nel codice penale nel 1998<sup>32</sup>, era quella di tutelare i minori da ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale perpetrato da adulti, in conformità con quanto previsto da fonti internazionali come la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata dall'Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 276, e la Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento

---

<sup>30</sup> L'affermazione «*the Internet never forgets*» allude alla 'permanenza' (*permanency*) della rete, ossia al fatto che, anche qualora si rimuova un contenuto dalla sua sede virtuale originaria, non si avrà mai la certezza di averlo eliminato definitivamente, in quanto il destinatario (o i destinatari) o chiunque sia venuto a contatto con esso può averlo memorizzato o condiviso con terzi o in un altro ambiente del *web*. Cfr. M. CROCKETT, *The Internet (never) forgets*, in *Science and Technology Law Review*, 2016, 19(2), pp. 150 ss.

<sup>31</sup> Al comma 7 si specifica che: «per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali». La giurisprudenza tende a includere nel concetto di 'organi sessuali' anche altre zone erogene. Da ultimo, v. Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2020, n. 9354, in *Giur. pen.*, 20 marzo 2020.

<sup>32</sup> L. 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

sessuale dei bambini a fini commerciali, adottata il 31 agosto 1996. Nondimeno, l'evoluzione mediatica e sociale ha posto la giurisprudenza di fronte a vicende che il legislatore non aveva contemplato nel momento in cui ha formulato le norme in esame. Si pensi a quelle scaturite dal c.d. *sexting*, vale a dire dalla prassi – diffusa fra gli adolescenti ma anche fra gli adulti – di scambiarsi contenuti sessualmente espliciti autoprodotti nell'ambito di relazioni sentimentali o di strategie di conquista.

La principale questione ermeneutica che ha interessato gli artt. 600-ter e 600-quater c.p. negli ultimi anni ha riguardato proprio la possibilità di applicare tali previsioni nel caso in cui il materiale pedopornografico sia stato prodotto e inviato dallo stesso minore raffigurato. Chiamate a intervenire sul punto, dopo l'avvicinarsi di diversi orientamenti<sup>33</sup>, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che «non sussiste *utilizzazione* del minore, quale presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., nel caso di c.d. *pornografia domestica*, ovvero qualora la realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, avvenuta nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sia frutto di una libera scelta e sia destinata a uso strettamente privato»<sup>34</sup>. Del resto, se così non fosse, l'applicazione della norma in parola darebbe origine a una vistosa incongruenza rispetto a quanto stabilito dall'art. 609-quater c.p., che esclude la penale rilevanza degli atti sessuali compiuti con l'ultraquattordicenne purché questi fosse consenziente e purché fra le parti non intercorresse un rapporto 'qualificato' (di parentela, educazione, cura, ecc.), che pregiudicherebbe la genuinità del consenso.

---

<sup>33</sup> *Inter alios*, si vedano Cass. pen., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 11675, in *Cass. pen.*, 2016, 7-8, pp. 2871 ss.; Cass. pen., Sez. un., 31 maggio 2018, n. 51815, in *Guida dir.*, 2019, 11, pp. 72 ss.; Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2019, n. 5522, in *Riv. it. med. leg.*, 2020, 3, pp. 1621 ss. Per una ricostruzione dettagliata delle interpretazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, v. M. BIANCHI, *I confini della repressione penale della pornografia minorile. La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 118 ss.; CALETTI, *Habeas corpus digitale*, cit., pp. 124 ss.

<sup>34</sup> Cass. pen., 28 ottobre 2021, n. 4616, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 3, pp. 1157 ss. (*corsivi nostri*). Nella pronuncia vengono altresì ripresi alcuni elementi, individuati nella giurisprudenza precedente, che depongono nel senso della non genuinità del consenso del minore, fra cui: la «posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore»; le «modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio: minaccia, violenza, inganno)»; il «fine commerciale»; l'«età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale».

L'interpretazione offerta dalla Corte, nella sua composizione più autorevole, non si estende, tuttavia, ai commi successivi dell'art. 600-ter e all'art. 600-quater c.p., che vengono integrati anche in caso di materiale autoprodotta. Infatti, in caso di commercio, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione o detenzione di materiale pedopornografico senza il consenso della persona raffigurata, «il minore, ancorché non “utilizzato” nella fase iniziale» – quella della produzione del contenuto intimo – «deve essere ritenuto strumentalizzato [...] successivamente, e, cioè, nella fase di cessione o diffusione», o ancora di detenzione, «delle immagini»<sup>35</sup>.

L'unica fattispecie che il legislatore italiano ha introdotto allo scopo precipuo di tutelare tutti, non solo i minorenni, dal fenomeno dell'*image-based sexual abuse*, proteggendo, in particolare, il diritto alla riservatezza, inteso come diritto alla non divulgazione delle proprie immagini corporee, è il delitto di diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite, di cui all'art. 612-ter c.p., introdotto con il c.d. Codice rosso<sup>36</sup>. La norma punisce chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, sia che li abbia realizzati o sottratti (comma 1) sia che li abbia ricevuti o comunque acquisiti (comma 2), purché, in questo secondo caso, abbia agito con la finalità (nel linguaggio penalistico: il dolo specifico) di recare nocumento alla persona offesa<sup>37</sup>. La pena è aggravata «se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici», nonché se la persona offesa era «in condizione di inferiorità fisica o psichica» o «in stato di gravidanza»<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> HENRY ET AL., *Op. cit.*, p. 4.

<sup>37</sup> L. 19 luglio 2019, n. 69. Per un'approfondita analisi della fattispecie si vedano, *inter alios*, N. AMORE, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in *Leg. pen.*, 2020, 1, pp. 1 ss.; CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., pp. 2045 ss.; N. LO MONTE, *L'art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e “morti social”*, Giappichelli, Torino, 2021; M. TORTORELLI, *Abusi sessuali tramite immagini. Limiti applicativi e prospettive di riforma dell'art. 612 ter c.p.*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2024, pp. 207 ss.

<sup>38</sup> Il delitto è procedibile a querela della persona offesa; querela che deve essere presentata entro sei mesi dalla scoperta del fatto e che può essere rimessa solo in sede processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in danno di una persona in condizione di

Fra gli elementi della norma che hanno generato maggiori incertezze interpretative, vi è la destinazione privata delle immagini, che va intesa non nel senso che si deve trattare di contenuti realizzati nell'ambito di un rapporto di coppia, pena una lettura eccessivamente restrittiva della norma, bensì, preferibilmente, nel senso che non si deve trattare di immagini o video realizzati in un contesto che implicava una rinuncia *ex ante* alla loro riservatezza (in dottrina si è fatto l'esempio di fotografie inviate dietro pagamento su *Only Fans*<sup>39</sup>). L'assenza di consenso costituisce, a ben vedere, il perno dell'incriminazione, che non mira a tutelare la morale pubblica, offesa dalla circolazione di contenuti sessualmente espliciti, ma la libertà di autodeterminazione della persona ritratta<sup>40</sup>. Pertanto, il requisito va interpretato in modo stringente, considerando penalmente rilevante la diffusione che avvenga senza previo consenso esplicito dell'interessato o interessata.

Nel secondo comma – che mira a prevenire le condotte abusive dei c.d. secondi distributori, vale a dire di coloro che, avendo ricevuto o altrimenti acquisito le immagini o i video, li divulgano senza il consenso della persona ivi raffigurata – il legislatore ha deciso di circoscrivere la punibilità ai casi, presumibilmente minoritari<sup>41</sup>, in cui si riesca a provare che l'agente fosse animato dall'intento malevolo di danneggiare la persona offesa.

Fra le molte critiche rivolte dai commentatori alla norma<sup>42</sup>, vi è il fatto di non contemplare l'ipotesi in cui le immagini o i video illecitamente diffusi e chiaramente riconducibili a persone esistenti non siano reali, ma creati con

---

inferiorità fisica o psichica o in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

<sup>39</sup> CALETTI, *Habeas corpus digitale*, cit., p. 255. Diversamente, il requisito della destinazione privata, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, ricorrerebbe quando il materiale sessualmente esplicito sia stato acquisito su un sito *web* di incontri con accesso limitato agli iscritti. Cass. pen., Sez. V, 5 marzo 2024, n. 25516, in *Cass. pen.*, 2024, 12, pp. 3936 ss.

<sup>40</sup> La Corte di cassazione, nel precisare che si tratta di un reato istantaneo, che «si consuma nel momento in cui avviene il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti», anche senza avere come obiettivo quello di «alimentare una successiva diffusione», spiega che la fattispecie è posta a «tutela della libertà morale individuale e si rivolge alla sfera di intimità personale e della *privacy*, intesa quale diritto a controllare l'esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un'ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale». Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2023, n. 14927, in *Cass. pen.*, 2023, 9, pp. 2875 ss.

<sup>41</sup> La letteratura criminologica attesta, infatti, che molto spesso la condivisione 'a cascata' dei contenuti sessualmente espliciti è riconducibile a comportamenti dettati da leggerezza, superficialità, difetto di adeguata ponderazione delle conseguenze del proprio gesto.

<sup>42</sup> Cfr. AMORE, *Op. cit.*, pp. 30 ss.; CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., p. 2090; TORTORELLI, *Op. cit.*, spec. pp. 220 ss.

l'intelligenza artificiale. Del resto, la già richiamata Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica richiede espressamente che gli Stati membri puniscano come reato «produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso della persona interessata, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a tale persona»<sup>43</sup>. Nel nostro ordinamento, fino a poco tempo fa, la cessione o diffusione di immagini sessualmente esplicite «virtuali», vale a dire «realizzate con tecniche di elaborazione grafica» – in parte o addirittura *in toto* – svincolate da «situazioni reali», ma con risultati più che verosimili, era punita, ai sensi dell'art. 600-*quater*.1 c.p., solo quando il materiale pornografico in questione rappresentava minori di anni diciotto. La lacuna in questione è stata colmata con l'introduzione – mediante la recentissima l. 23 settembre 2025, n. 132<sup>44</sup> – all'art. 612-*quater* c.p., del delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La norma punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, «chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità»<sup>45</sup>.

Tornando all'art. 612-*ter* c.p., esula dall'ambito applicativo della fattispecie anche la minaccia di diffondere contenuti sessualmente espliciti volta a «costringere» la persona ritratta «a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso», condotta annoverata nella Direttiva UE 2024/1385 fra quelle che dovrebbero essere incriminate<sup>46</sup>. Nondimeno, un siffatto contegno, propriamente definito di *sextortion*, potrebbe rilevare penalmente, nel nostro ordinamento, come violenza sessuale (*ex art. 609-bis* c.p.) o come estorsione (*ex art. 629* c.p.), consumate o tentate, a seconda che la vittima accondiscenda

---

<sup>43</sup> Art. 5, par. 1, lett. b), della Direttiva, rubricato «Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato».

<sup>44</sup> L. 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

<sup>45</sup> La procedibilità è a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o da parte di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

<sup>46</sup> Art. 5, par. 1, lett. c), della Direttiva. Sul tema, v. anche R. DE PAOLIS, *Corruption, sextortion, gender-based violence: Open challenges for the European Union in harmonising substantive criminal rules*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2024, pp. 3-30.

o meno alle richieste (rispettivamente, di prestazioni sessuali o patrimoniali) formulate dall'agente per non inviare il materiale intimo.

Tutti gli altri comportamenti riconducibili alla locuzione *image-based sexual abuse* non sono oggetto di specifiche norme incriminatrici, potendo talvolta essere sussunti – spesso tramite interpretazioni estensive ai limiti dell'analogico – in previsioni introdotte con finalità di tutela diverse o più ampie.

In materia di captazione abusiva di immagini intime, ad esempio, potrebbe trovare applicazione il delitto di interferenze illecite in vita privata di cui all'art. 615-*bis* c.p., integrato da «chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi» di privata dimora. La norma, originariamente pensata per offrire tutela da sguardi indiscreti a chi si trovi all'interno del proprio domicilio, è stata di recente estesa alla realizzazione di immagini in luoghi in cui il soggetto possa vantare una legittima aspettativa di *privacy*. Si pensi a camerini, spogliatoi e ambulatori medici<sup>47</sup>. Inoltre, l'avverbio «indebitamente» è stato letto nel senso di attribuire rilevanza penale anche alla condotta di chi, pur lecitamente presente in un luogo 'privato', legittimato ad assistere a un momento di intimità o, financo, coinvolto nelle attività sessualmente esplicite immortalate, abbia realizzato scatti o filmati senza il previo consenso esplicito delle (altre) persone raffigurate<sup>48</sup>.

Neppure con interpretazioni evolutive o teleologiche della norma, come quelle illustrate, se ne potrebbe ampliare l'ambito applicativo fino a ricomprendervi condotte voyeuristiche, eventualmente accompagnate dalla captazione della visione mediante strumenti di ripresa, come l'*upskirting* e la *downblousing*, che consistono nello 'spiare' le vittime sotto la gonna o dentro la scollatura. Se in altri Paesi è stata incriminata la realizzazione abusiva di immagini in luogo aperto al pubblico<sup>49</sup>, nel nostro ordinamento si potrebbe

---

<sup>47</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 11 giugno 2008, n. 36032, in *CED Cass. 2008*; Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2017, n. 4669, in *Dir. & Giust.*, 1° febbraio 2018; Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2020, n. 27990, in *Cass. pen.*, 2021, 7-8, pp. 2438 ss.

<sup>48</sup> Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 13384, in *CED Cass. 2019*, ove si afferma che integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all'interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, laddove il partner non abbia prestato il proprio consenso alla ripresa.

<sup>49</sup> In Germania, il reato di «Violazione della sfera intima attraverso registrazioni di immagini» si applica anche alla captazione abusiva di immagini di zone erogene, ancorché coperte dagli indumenti. In Inghilterra, nel *Sexual Offences Act*, si prevede la punibilità di chi realizza fotografie volte a osservare i genitali, anche coperti dalla biancheria, che non sarebbero altrimenti visibili.

applicare, al più, la contravvenzione di molestia, di cui all'art. 660 c.p., che punisce «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia». Fattispecie che presuppone però che la persona offesa si accorga del fatto e ne sia disturbata.

La commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico impedisce di sussumere nell'art. 615-*bis* c.p. anche il fenomeno, in allarmante aumento, della realizzazione di filmati di atti di violenza sessuale, non sempre per intimidire la vittima affinché non denunci, ma spesso per cristallizzare quel momento di massima umiliazione della donna e di affermazione del dominio maschile. Solo se alle riprese si accompagnano incitamenti di sorta potrebbe configurarsi un concorso morale in violenza sessuale per avere l'agente rafforzato l'altrui proposito criminoso, eventualmente con l'applicazione della più grave fattispecie di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-*octies* c.p.<sup>50</sup>. Ovviamente, in caso di successiva diffusione delle immagini o dei video realizzati, troverebbe applicazione il delitto di diffusione illecita di video o immagini sessualmente espliciti *ex* art. 612-*ter* c.p., o, qualora fra le persone raffigurate vi fossero dei minorenni, il delitto di pedopornografia *ex* art. 600-*ter* c.p. Entrambe le fattispecie, infatti, sono considerate prevalenti rispetto all'art. 617-*sexies* c.p. in materia di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Infine, la fattispecie di molestia di cui all'art. 660 c.p., cui si è già fatto riferimento, e quella di atti persecutori, di cui all'art. 612-*bis* c.p. sono attualmente le uniche che, a determinate condizioni, potrebbero intercettare la condotta di *cyberflashing*<sup>51</sup>. Ricevere immagini di genitali non richieste, generalmente raffiguranti l'organo sessuale maschile dell'agente, può generare una sensazione di intrusione nella propria sfera personale paragonabile per certi versi a un'aggressione sessuale. Sensibile a tali istanze, il legislatore europeo, all'art. 7, lett. c), della Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ha statuito che gli Stati membri debbano prevedere sanzioni penali per chi «invia a una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC, un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali

---

<sup>50</sup> Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2010, n. 11560, in *Cass. pen.*, 2011, 6, pp. 2231 ss.; Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 16037, in *CED Cass. 2018*; Cass. pen., Sez. III, 13 giugno 2024, n. 28723, in *Resp. civ. prev.*, 2024, 4, pp. 1320 ss.

<sup>51</sup> Sull'argomento, diffusamente, C. MCGLYNN-K. JOHNSON, *Cyberflashing. Recognising Harm, Reforming Laws*, Bristol University Press, Bristol, 2021. Nella dottrina italiana, v. CALETTI, *Habeas corpus digitale*, cit., pp. 203 ss.

qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione». Come anticipato, l'ipotesi in esame potrebbe integrare, ricorrendone i presupposti, la contravvenzione di molestia oppure, se la condotta fosse reiterata e tale da cagionare al destinatario «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» o «un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto» «ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita», il delitto di atti persecutori.

## 5. Riflessioni conclusive

All'esito della presente indagine, emerge una certa arretratezza e lacunosità del nostro sistema penale rispetto all'evoluzione tecnologica e sociale. Sebbene non sia questa la sede per approfondire il tema, anche norme di recente introduzione, come l'art. 612-ter e l'art. 612-*quater* c.p., non soddisfano a pieno le esigenze di tutela sottostanti e potrebbero creare incertezze in sede applicativa. Se il legislatore non integrerà oculatamente il quadro delle fattispecie incriminatrici (dando così attuazione alle indicazioni provenienti dall'Unione europea), il rischio è che l'interprete continui a essere tentato a forzare il dato positivo per rispondere a fatti obiettivamente offensivi.

Nondimeno, come dimostrano le prospettive criminologiche cui si è fatto cenno, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'*image-based sexual abuse*, il ricorso al diritto penale non solo non è sufficiente, ma, se non si iscrive in una strategia politico-criminale di ampio respiro, rischia di rivelarsi inutile e, quindi, ingiustificato<sup>52</sup>.

Da una parte, il ruolo giocato dalle nuove tecnologie informatiche tanto nella genesi quanto nella portata offensiva delle condotte abusive in esame rende imprescindibile il coinvolgimento degli operatori della rete. A questo proposito, va guardato con favore il *Digital Services Act*<sup>53</sup>, con il quale il legislatore europeo ha chiamato le principali piattaforme digitali a istituire un

---

<sup>52</sup> Sul rapporto fra utilità e legittimità dell'intervento penalistico v. G.P. DEMURO, Ultima ratio: *alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, pp. 1654 ss.

<sup>53</sup> Il Regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali, all'art. 16, impone ai «prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni» di predisporre «meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali» e di adottare, se dal caso, misure che includono la rimozione del contenuto e la sospensione dell'*account* tramite il quale era stato postato.

sistema efficiente di gestione delle segnalazioni di contenuti illeciti, fra cui quelli sessualmente espliciti diffusi senza il consenso della persona ritratta, con tempestiva adozione di misure idonee a interrompere l'offesa e a sanzionare i responsabili.

A riguardo, merita di essere segnalato anche l'art. 144-*bis* del codice della *privacy*, rubricato '*Revenge porn*', introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, che prevede che gli adulti e i minori ultraquattordicenni che abbiano fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che li riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il loro consenso possano rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti necessari. Quando le immagini o i video riguardano minorenni, la richiesta può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Perimenti degni di nota sono gli obblighi di trasparenza imposti dall'*AI Act* in tema di *deep fake*, definito come «un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona»<sup>54</sup>. La normativa prevede che «i *deployer* di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un "*deepfake*"» debbano rendere «noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente»<sup>55</sup>.

Dall'altra parte, la violenza digitale perpetrata mediante creazione e/o diffusione di fotografie o video raffiguranti corpi nudi o momenti di intimità, quando colpisce una donna *in quanto donna*, per le sue profonde radici culturali, richiede una strategia di intervento 'integrata', che passi attraverso misure di prevenzione primaria, di carattere educativo e culturale, volte a superare definitivamente gli stereotipi sui ruoli di genere e la c.d. *rape culture*, che, per inciso, nei *social media* stanno trovando un formidabile terreno di rinvigorimento e proliferazione<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Regolamento UE 2024/1689 in tema di intelligenza artificiale, art. 3, n. 60).

<sup>55</sup> *Ivi*, art. 50.

<sup>56</sup> Il riferimento è alla c.d. *manosfera*, neologismo che indica un insieme di gruppi e spazi *online* frequentati da uomini che condividono una visione, che può essere definita retrograda e maschilista e che si caratterizza per l'attaccamento a ideali conservatori e per la nostalgia per un'organizzazione patriarcale della società, con conseguente frustrazione per la (parziale) perdita dei privilegi tradizionalmente associati al genere maschile. Cfr. M. CANNITO-I.

Quest'ultimo aspetto viene particolarmente enfatizzato nella Direttiva UE 2024/1385, che, all'art. 34, chiama gli Stati membri ad adottare «misure preventive» volte «a *contrastare gli stereotipi di genere dannosi*, a promuovere l'*uguaglianza di genere*, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale», che «comprendono lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione mirati rivolti alle persone fin dalla più tenera età». All'art. 35, si fa specifico riferimento a «misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei *rapporti di potere storicamente iniqui* tra donne e uomini o basati sui *ruoli stereotipati di donna e uomo*, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso», sottolineando l'importanza di veicolare un messaggio chiaro sul «*ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali*, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona». Principi e obiettivi che devono necessariamente orientare anche le politiche di contrasto delle forme di vittimizzazione della donna perpetrate mediante l'abuso di immagini intime.

---

CROWHURST-R. FERRERO CAMOLETTO-E. MERCURI-V. QUAGLIA, *Doing masculinities online: Defining and studying the manosphere*, in *AG-About Gender*, 2021, 10(19), pp. 1-41; K. REGEHR, *In(cel)doctrination: How technologically facilitated misogyny moves violence off screens and on to streets*, in *New Media & Society*, 2022, 24(1), pp. 138-155.



CAPITOLO X

CONDIZIONI E TUTELA DELLA DETENZIONE  
FEMMINILE: LA ‘DOPPIA’ RECLUSIONE DELLE  
DONNE NELLE POLITICHE ITALIANE  
DI *MANAGEMENT* PENITENZIARIO

di *Valeria Polimeni*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La detenzione femminile nell’ordinamento penitenziario italiano. – 2.1. Le condizioni detentive e la mancanza di adeguati strumenti di tutela. – 2.2. Cattive madri: l’infanzia reclusa. – 3. La ‘doppia’ reclusione delle donne nelle politiche italiane di *management* penitenziario: il necessario ripensamento dell’attuale modello di amministrazione detentiva. – 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Le politiche di amministrazione detentiva maschile e femminile si sono storicamente fondate su due diversi modelli di carcere, a loro volta incentrati su differenti modalità di approccio alla criminalità. Invero, se per gli uomini autori di reato si è da sempre utilizzato un paradigma afflittivo, le donne delinquenti, ritenute, fin dai tempi delle teorie lombrosiane, portatrici di un’innata debolezza e inferiorità di tipo biologico, psicologico e fisiologico, non erano considerate pienamente responsabili del fatto criminoso, in quanto specie «emozionale e illogica»<sup>1</sup> incapace di commettere con piena autonomia e razionalità la maggior parte dei crimini. E così al *justice model*, incentrato su modalità del punire di tipo retributivo indirizzate agli uomini, si contrapponeva un modello di carcere femminile che, rinviando alla teoria della «responsabilità limitata», si basava su un approccio riabilitativo e correzionale: il c.d. *care model*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> T.L. FREIBURGER-C.D. MARCUM, *Women in the criminal justice system: tracking the journey of females and crime*, CRC Press, Boca Raton, 2016, p. IX.

<sup>2</sup> T. PITCH, *Quale giustizia per le donne: appunti per un dibattito*, in AA.VV., *Le donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1992.

Pertanto, fin dalla prima modernità dell'internamento femminile italiano, gli istituti di detenzione femminile dovevano essere separati da quelli maschili ed erano finalizzati alla correzione di quelle donne deviate, che, in quanto autrici di reato, prostitute o appartenenti a classi sociali ed economiche marginali, si allontanavano dal modello femminile predominante. Successivamente, a partire dall'Ottocento, la gestione di tali istituti – di carattere punitivo e moralizzante – venne affidata a ordini religiosi, secondo cui il recupero delle donne detenute doveva declinarsi in un «modello familiare» fondato sulla disciplina, la redenzione, la conversione religiosa e la purificazione sessuale<sup>3</sup>. Infine, venuto meno – a seguito della riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 – il modello detentivo riabilitativo gestito dalle suore, il carcere femminile finì per appiattirsi su quello maschile, diventato il prototipo di riferimento.

Sebbene oggi, grazie all'evoluzione delle teorie criminologiche, predomini una diversa prospettiva sulle donne delinquenti e, ai sensi dell'art. 14, comma 6, l. n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario), sia stato abbandonato il modello di detenzione femminile attuato nelle prigioni-convento, nelle carceri italiane sussiste ancora una netta differenza di trattamento tra donne e uomini. Ciò costituisce, almeno in parte, il riflesso della più generica condizione di svantaggio già subita dalle donne nel nostro tessuto sociale, che, inevitabilmente, è destinata ad acuirsi nel contesto penitenziario dove le discriminazioni di genere e di opportunità tendono ad amplificarsi ancora di più.

Non solo, l'oggettiva difficoltà del nostro ordinamento nel rispettare la complessità del femminile è in parte riconducibile alla *scarsa presenza di detenute nel circuito penitenziario*. In particolare, al 28 febbraio 2025 sono 2.729 (il 4,3% del totale della popolazione detentiva) le detenute in Italia, in aumento, in valori assoluti, rispetto alle 2.541 e 2.365 presenze registrate, rispettivamente, nel 2023 e 2022. Esse sono distribuite in quattro istituti penitenziari femminili e altre cinquantadue sezioni di carceri maschili<sup>4</sup> e sono condannate principalmente per reati contro il patrimonio, a dimostrazione di quanto la criminalità femminile sia, tendenzialmente, più riconducibile a situazioni di *marginalità* che di allarme *sociale*, come del resto evidenziato in

---

<sup>3</sup>F. FACCIOLI, *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 129-132. M. GIBSON, *Italian Prisons in the Age of Positivism 1861-1914*, Bloomsbury Academic, London, 2019, pp. 97-129.

<sup>4</sup>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenuti presenti – aggiornamento al 28 febbraio 2025, 2025 (online: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST1445624](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1445624), ultimo accesso il 31 marzo 2025).*

alcune teorie impegnate a individuare la ragione del ridotto peso criminale femminile nella posizione assunta dalla donna all'interno della società<sup>5</sup>.

Ebbene, l'esigua componente femminile della popolazione penitenziaria italiana ha contribuito a determinare la poca attenzione a politiche di genere circa il trattamento rieducativo delle donne detenute, le quali costituiscono di fatto una *minoranza*, a cui opportunità e risorse trattamentali vengono destinate solo in via residuale rispetto alla popolazione detentiva maschile: e ciò nonostante l'art. 1, comma 1, l. n. 354/1975 secondo il quale, almeno sulla carta, il trattamento penitenziario deve essere improntato ad assoluta imparzialità, *senza discriminazioni in ordine al sesso*.

## 2. La detenzione femminile nell'ordinamento penitenziario italiano

### 2.1. Le condizioni detentive e la mancanza di adeguati strumenti di tutela

I modesti numeri delle donne recluse in Italia comportano, com'è facilmente immaginabile, inevitabili conseguenze sui modi, gli spazi e le condizioni di detenzione. Invero, i luoghi che accolgono le detenute mal si adattano – dal punto di vista strutturale e dei servizi – ai bisogni di tipo emotivo, affettivo, sociale e sanitario che contraddistinguono la detenzione femminile.

Anzitutto, la scarsità di detenute ne determina la distribuzione in violazione del principio di territorialità della pena sancito dall'art. 14, comma 1, l. n. 354/1975, come introdotto dalla riforma del 2018, secondo cui, salvi specifici motivi contrari, la persona detenuta ha diritto di essere assegnata a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale. Il mancato rispetto di tale principio (valido, invece, per i detenuti uomini) si ripercuote in senso chiaramente negativo sulle condizioni detentive delle donne recluse, poiché, com'è noto, la distanza dai propri affetti e, quindi, la maggiore difficoltà o l'impossibilità a mantenere stabili contatti con la propria famiglia determinano una grande sofferenza, che si aggiunge a quella già insita nella condizione restrittiva in sé.

Inoltre, spesso risulta poco conveniente per l'Amministrazione penitenziaria organizzare apposite attività risocializzative, con la conseguenza che, negli istituti ospitanti donne e uomini, è soprattutto per questi ultimi che so-

---

<sup>5</sup>G. FORTI, *L'eterno ritorno del disuguale. Una riconsiderazione del 'gender gap' in criminologia*, in R. CARPANI-L. PEJA-L. AIMO (a cura di), *Scena madre. Donne personaggi e interpreti della realtà, Studi per Annamaria Cascetta*, Vita e Pensiero, Milano, 2014.

no pensate le offerte rieducative, creando così evidenti disparità trattamentali tra i due sessi. A ciò si aggiunge la prassi italiana della ferrea separazione tra donne e uomini nei momenti di socialità e quotidianità intramuraria: fatta eccezione per la partecipazione a spettacoli teatrali, secondo recenti rilevamenti, solo nel 10% degli istituti penitenziari italiani a composizione mista sono consentite attività in comune<sup>6</sup>. La forzata separazione tra i due sessi, attuata per evitare situazioni di promiscuità, penalizza quindi ulteriormente la popolazione detentiva femminile, di fatto impossibilitata a partecipare alle attività rieducative, che risultano quasi interamente destinate agli uomini.

Ciò è confermato anche nel rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sulle visite effettuate in alcune carceri italiane nel 2022, da cui emerge, appunto, l'assenza di un'adeguata offerta trattamentale per le donne ristrette negli istituti visitati<sup>7</sup>. Invero, nonostante l'art. 19, comma 3, l. n. 354/1975, che assicura la parità di accesso alla formazione culturale e professionale per le donne recluse, e malgrado la riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 – intervenuta, tra le altre cose, sul citato art. 14, comma 6, l. n. 354/1975, prevedendo che all'interno delle sezioni femminili vi sia un numero tale di ristrette da non compromettere le attività trattamentali, nonché sull'art. 31, comma 2, l. n. 354/1975, introducendo la possibilità anche per le donne recluse di far parte delle rappresentanze dei detenuti e degli internati –, le detenute incontrano ancora oggi maggiori ostacoli, rispetto agli uomini ristretti, nell'accesso ai programmi educativi, lavorativi e culturali: potendo per esempio usufruire delle attività scolastiche per i soli gradi inferiori di istruzione, a causa dell'assenza, nella maggior parte dei casi, di spazi e numeri sufficienti a consentire l'attivazione di corsi di livello superiore o di tipo universitario.

Peraltro, si tenga conto che, laddove presenti, le poche attività a disposizione delle detenute si piegano a *logiche di genderizzazione* in base alle quali a esse vengono generalmente destinate quelle attività ritenute più adatte al

---

<sup>6</sup> ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, 2023 (online: <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>, ultimo accesso il 25 novembre 2024).

<sup>7</sup> EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (CPT), *Report to the Italian Government on the periodic visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 28 March to 8 April 2022*, Strasbourg, 2023 (online: <https://www.coe.int/it/web/portal/-/il-comitato-anti-tortura-pubblica-il-rapporto-sull-italia>, ultimo accesso il 25 novembre 2024).

genere femminile (quali, per esempio, sartoria, ricamo, lavanderia, pasticceria, giardinaggio, estetista o parrucchiera).

Vi sono poi alcune specifiche esigenze legate al corpo della donna che dovrebbero ricevere maggiore attenzione nelle politiche penitenziarie. Invero, la necessità di soddisfare i bisogni essenziali delle detenute – seppur recepita, a volte, in alcune norme – non sempre ottiene concreta attuazione nella pratica a causa delle grandi carenze economiche dell'apparato amministrativo. Ad esempio, nonostante l'indicazione contenuta nell'art. 7, comma 2, d.p.r. n. 230/2000 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario italiano) secondo cui nella metratura delle camere di pernottamento femminili deve tenersi conto del *bidet*, la presenza di quest'ultimo risulta tuttavia garantita solo nel 66% degli istituti penitenziari ospitanti donne<sup>8</sup>.

Anche rispetto alle condizioni di salute sarebbe opportuno apprestare un'*ottica di genere* all'interno dei servizi sanitari erogati negli istituti penitenziari, i quali, com'è facile intuire, si rivelano inadeguati perché pensati unicamente per corpi maschili. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che in carcere – così come nel resto della società – sia ancora da implementare una *medicina di genere*, capace di tenere conto delle specificità che, anche sotto questo punto di vista, distinguono la detenzione femminile da quella maschile. In quest'ottica la medicina di genere potrebbe, per esempio, garantire la prevenzione di malattie femminili ginecologiche o tumorali (cancro alla mammella o all'utero), tenendo conto che rispetto ai servizi sanitari femminili già oggi esistenti solo nel 66,7% degli istituti ospitanti detenute è presente un servizio di ginecologia<sup>9</sup>.

Inoltre, per ciò che attiene alla salute mentale, come emerso da recenti rilevamenti, le donne recluse appaiono maggiormente portatrici di disagio psichico con una percentuale di diagnosi psichiatriche gravi che si attesta, per l'anno 2022, al 12,4% (contro il 9,2% negli istituti in cui ci sono solo uomini) e di detenute che fanno regolare uso di psicofarmaci che si aggira intorno al 64% (contro il 41,6% degli uomini)<sup>10</sup>.

Questi dati sembrano testimoniare la sussistenza di una certa differenza tra donne e uomini nel modo di affrontare la carcerazione, a partire dalla *maggiore difficoltà* delle prime *nell'adattarsi ai meccanismi totalizzanti* del car-

---

<sup>8</sup> ANTIGONE, *Dalla parte di Antigone*, cit.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> Minore rispetto agli uomini detenuti è, invece, il numero di donne recluse in trattamento per tossicodipendenze, che nel medesimo anno è fissato al 14,9% (contro il 18,7% degli uomini): v. ANTIGONE, *Op. cit.*

cere. Numerose ricerche ci dicono, infatti, che tendenzialmente le donne *vivono la detenzione con più sofferenza* rispetto agli uomini, i quali parrebbero possedere migliori capacità di adattamento all'ambiente detentivo. In particolare, l'incidenza dei *fattori affettivi e sociali* è generalmente più forte per le detenute e ciò anche perché nelle donne i rapporti interpersonali sono improntati, con maggior naturalezza rispetto agli uomini, a modelli comportamentali fondati sull'emotività, il confronto e la condivisione, piuttosto che su meccanismi di razionalità, forza e potere. In tal senso, non sono mancati studi che, mettendo in luce una maggiore emotività delle donne detenute, hanno evidenziato come quest'ultime vivano con più solitudine l'esperienza detentiva, poiché ospitate in un ambiente maschile, basato su rigide regole che spesso non consentono alla loro dimensione comunicativa di esprimersi<sup>11</sup>.

Da non sottovalutare sono poi le *precedenti esperienze di vittimizzazione* che spesso vedono coinvolte le donne ristrette e che, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono frequentemente responsabili dell'alta presenza tra esse di malattie mentali e disturbi collegati all'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche<sup>12</sup>. Come evidenziato, infatti, da copiosa letteratura sul punto, molte delle donne che entrano nel circuito penitenziario hanno vissuto storie di violenza e abusi all'interno della propria sfera affettiva o familiare, con significative ricadute sulla loro salute fisica e mentale<sup>13</sup>. Per questo motivo, numerose fonti internazionali raccomandano che la *pregressa condizione di vittimizzazione* delle donne recluse venga presa in debita considerazione sia nella fase d'ingresso in carcere, attraverso *screening* sanitari e psicologici finalizzati a individuare, grazie alla formazione di personale specializzato, eventuali vulnerabilità, sia durante tutto il corso del-

---

<sup>11</sup> A. ROSCIOLI-M.P. GIUFFRIDA, *La detenzione femminile in Italia*, in F. CORSO-M.P. GIUFFRIDA-A. ROSCIOLI-M. ARTALE (a cura di), *Passi di civiltà: percorsi alternativi per una ridefinizione della detenzione femminile*, CSA editrice, Castellana Grotte, 2011. Con la precisazione, tuttavia, di non generalizzare tali specificità in una presunta diversità di genere, tale per cui le donne siano da considerarsi, in senso assoluto, più fragili degli uomini: incorrendo, altrimenti, nella menzionata responsabilità limitata da cui ci si dovrebbe, invece, discostare per via delle inaccettabili conseguenze che ancora oggi, nonostante il suo formale superamento, determina sul trattamento rieducativo femminile.

<sup>12</sup> G. CITRONI-C. PECORELLA-M. DOVA-M. TRAPANI-L. AUTIERO, *Invisibili, inascoltate, dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto*, in *Altre modernità: Rivista di studi letterari e culturali*, 2019, p. 10.

<sup>13</sup> A. NUYTIENS-J. CHRISTIAENS, "It all has to do with men". *How abusive romantic relationships impact on female pathways to prison*, in C. KRUTTSCHNITT-C. BIJLEVELD (eds.), *Lives of Incarcerated Women: an International Perspective*, Routledge, London, 2016.

la detenzione tramite interventi di sostegno sanitario, psicologico e sociale intramurario oppure favorendo, salvi contrari motivi di sicurezza, percorsi extramurari<sup>14</sup>.

A ciò si aggiunga il fatto che nel tessuto sociale la detenzione femminile sembrerebbe meno accettata di quella maschile, con la conseguenza, per le donne recluse, di subire *una maggiore stigmatizzazione sociale* rispetto agli uomini. Il che sarebbe riconducibile al modello femminile ancora oggi predominante nella nostra società: le detenute, avendo commesso un reato, si sarebbero così allontanate da quei «canoni patriarcali di mitezza e docilità che si vorrebbero ascritti alla femminilità»<sup>15</sup> e tenderebbero, quindi, a perdere più facilmente i legami affettivi, sociali e lavorativi con il mondo esterno.

Tutto ciò potrebbe allora, almeno in parte, spiegare l'alto numero di suicidi registratosi negli ultimi anni in Italia tra le donne detenute: cinque donne si sono tolte la vita in carcere tra il 2023 e i primi mesi del 2024 e altre cinque nel corso del 2022. Un numero – diversamente da quanto avviene fuori dal carcere – molto più alto di quello riferito agli uomini detenuti e in netta crescita rispetto agli anni precedenti, considerato che nel 2021 e 2020 una sola donna si è tolta la vita in carcere, mentre nessuna nel 2019<sup>16</sup>.

Il quadro che emerge è dunque quello di un insieme di condizioni detentive che spesso non soddisfa le esigenze delle donne, come si può facilmente dedurre, d'altronde, dalla *scarsissima presenza di norme*, oltre a quelle menzionate, *dedicate alla reclusione femminile*. Non sembra, quindi, che alle donne ristrette vengano assicurati sufficienti strumenti di tutela, fatta eccezione per le detenute madri o in stato di gravidanza, rispetto alle quali – come si dirà – il nostro ordinamento sembra invece più propenso a fornire maggiori livelli di protezione.

---

<sup>14</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *United Nations Rules Relating to the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)*, 2010 (online: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-rules-treatment-women-prisoners-and-non-custodial>, ultimo accesso il 25 novembre 2024).

<sup>15</sup> C. STAGNO, “L’universo dei nostri bisogni negati”. *I corpi delle donne di Prima Linea all’interno del carcere*, in *Antigone – L’esecuzione penale delle donne: temi, ricerche, prospettive*, 2022, 2, pp. 140 ss.

<sup>16</sup> ANTIGONE, *Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2024 (online: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>, ultimo accesso il 25 novembre 2024).

## 2.2. Cattive madri: l'infanzia reclusa

Le difficoltà che scandiscono la vita intramuraria delle donne detenute risultano amplificate qualora queste ultime siano *madri, puerpere* o *in stato di gravidanza*. E di ciò il nostro ordinamento sembra consapevole, posto che la maternità è di fatto l'unico aspetto, tra le varie peculiarità della detenzione femminile, ad aver ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore italiano. Le donne reclusi appaiono perciò destinatarie di maggiori cautele solo in virtù della loro *funzione materna*, finendo altrimenti nel dimenticatoio «dei diritti mancati»<sup>17</sup>.

A riprova di ciò molti sono gli strumenti introdotti al fine di apprestare un'adeguata tutela nei confronti delle madri sottoposte a misure privative o restrittive della libertà personale. Tra questi si ricordi l'istituto – oggi molto discusso – del rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena per donne incinte e madri di prole di età inferiore a uno o tre anni (artt. 146 e 147 c.p.), la detenzione domiciliare ordinaria e speciale *ex artt. 47-ter* e *47-quinquies*, l. n. 354/1975, l'assistenza all'esterno dei figli minori e le visite al minore infermo o al figlio affetto da grave *handicap* ai sensi degli artt. *21-bis* e *21-ter*, l. n. 354/1975, nonché la possibilità di scontare la pena o la misura cautelare in case-famiglia protette o in Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (c.d. ICAM), come previsto dalla l. n. 62/2011.

Ebbene, guardando a questo *complessivo sistema a tutela della maternità reclusa* – che, peraltro, secondo una chiara ottica patriarcale, identifica il diritto alla genitorialità in carcere solo come diritto (e dovere) alla maternità –, sembra che la *condizione di madre* sia l'unico aspetto capace di legittimare l'*individualizzazione del trattamento risocializzativo* delle donne ristrette, altrimenti tendenzialmente destinate a un'esecuzione della pena intramuraria. Ciò emerge anche dalla circostanza secondo cui l'unica norma del nostro ordinamento penitenziario specificamente rivolta alla sanità femminile è quella relativa al diritto all'assistenza sanitaria per le detenute gestanti e puerpere, come previsto dall'art. 11, comma 8, l. n. 354/1975 (con scarsa applicazione nella pratica).

Ma se pure l'intento di questa impostazione sia quello di apportare, in un'ottica di favore, un'adeguata protezione alla maternità – riconoscendone il giusto valore anche nel contesto penitenziario, alla luce dell'importanza

---

<sup>17</sup>S. GRIECO, *La relazione materna oltre le sbarre. Scenari attuali e prospettive possibili*, in *Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2023, 1, pp. 1 ss.

del rapporto madre-bambino nei primi anni di vita di quest'ultimo – di fatto esso si traduce in un'*ulteriore ghettizzazione della madre detenuta*.

Da questo punto di vista, infatti, le detenute madri scontano una maggiore stigmatizzazione sociale, poiché, per il fatto di aver commesso un reato, vengono generalmente considerate *cattive madri*, essendo ritenute responsabili non solo di aver violato le norme penali, ma di aver anche trasgredito quei modelli sociali che impongono loro di essere accudenti e obbedienti. Essendosi discostate dall'idea di madre che la società attribuisce loro, vengono perciò giudicate negativamente nel ruolo di genitore e ritenute presuntivamente incapaci di prendersi cura dei propri figli: e ciò a prescindere dalle ragioni che le hanno indotte a delinquere o dal tipo o gravità di reati commessi, i quali, peraltro, sono spesso estranei alla funzione genitoriale, perché, come esposto, nella maggior parte dei casi afferiscono alla sfera patrimoniale e sono sintomatici di una scarsa pericolosità sociale.

Tale colpevolizzante impostazione porta a vivere la *maternità in carcere* come un *ulteriore aggravio di pena*, rendendola «uno strumento per innescare senso di colpa e bisogno di redenzione», facendo leva sulla presenza dei figli minori per raggiungere gli obiettivi di rieducazione<sup>18</sup>.

D'altronde, a ben vedere, a essere tutelata non è tanto la maternità in sé, quanto la prole, la cui serenità viene minacciata proprio dalla carcerazione della madre. In tal senso, le disposizioni menzionate non farebbero parte di un approccio di genere, né di un insieme di strumenti volti a tutelare le specificità della detenzione femminile, ma servirebbero in realtà a garantire le basilari funzioni di cura al minore, innocentemente coinvolto nelle vicende giudiziarie della madre.

In ogni caso, non sempre tale sistema si rivela efficace, come testimonia la presenza al 28 febbraio 2025 di *14 bambini detenuti* insieme alle madri in istituti penitenziari italiani<sup>19</sup>. Spesso, infatti, poiché la madre reclusa è generalmente l'unica figura genitoriale responsabile della cura del minore, si genera la difficile alternativa tra la brusca interruzione del legame affettivo madre-figlio o il suo mantenimento all'interno del carcere, con tutte le negative conseguenze che ne derivano sullo sviluppo della prole. Invero, la detenzione può provocare nei confronti dei minori gravi danni alla salute fisica

---

<sup>18</sup> F. BONASSI-M. COLACURCI, *Gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri: valutazioni a margine delle recenti proposte di riforma legislativa*, in *Antigone – L'esecuzione penale delle donne: temi, ricerche, prospettive*, 2022, 2, pp. 298 ss.

<sup>19</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Detenute madri con figli al seguito – 28 febbraio 2025, 2025* (online: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST1445641](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1445641), ultimo accesso il 31 marzo 2025).

e psichica, determinando effetti devastanti sul normale sviluppo del bambino, il quale, divenendo in un certo senso *invisibile* al resto della società, è esposto al concreto rischio di assumere anch'egli, in futuro, comportamenti devianti.

Il contrasto al drammatico fenomeno della «carcerizzazione degli infanti»<sup>20</sup> è d'altronde da tempo oggetto di disparate fonti internazionali. Oltre la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), è bene ricordare la raccomandazione del Consiglio d'Europa r(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee, in cui si assicura la parità di trattamento ai bambini che vivono con il genitore recluso e la creazione di condizioni di vita idonee alle loro esigenze in *unità indipendenti e distanti dal contesto carcerario*, nonché la raccomandazione r(2018)5 che sancisce i diritti fondamentali dei bambini di genitori detenuti, compreso il *diritto a un legame continuo* con questi ultimi<sup>21</sup>. Anche le Regole di Bangkok sul trattamento delle donne detenute si occupano della prole reclusa, prevedendo che i neonati possano soggiornare in carcere con le madri solo se ciò sia necessario per il loro benessere, per il cui conseguimento è richiesta la presenza di personale altamente qualificato<sup>22</sup>.

Tuttavia, si tratta di principi che nel nostro ordinamento hanno ricevuto scarsa applicazione, se pensiamo soprattutto alle strutture che dovrebbero accogliere le madri detenute e i loro figli, i quali continuano, quindi, a essere ospitati in ambienti inadatti al loro sviluppo, in palese contrasto con l'art. 31, comma 2, Cost. Invero, per quanto ci si sforzi di ridurre «i segni e l'esteriorità della reclusione»<sup>23</sup> per creare un'atmosfera il più possibile vicina a un ambiente domestico, tali spazi continuano a manifestare i tipici meccanismi delle istituzioni totali, gravemente nocivi per la crescita del minore.

Del resto, il tentativo di eliminare la presenza di bambini in carcere non è agevolato dall'attuale dibattito politico, il quale continua ad alimentare quella «dicotomia tra buone e cattive madri» che tuttora «informa l'ideologia e

---

<sup>20</sup> A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal*, 2021, 1, pp. 139 ss.

<sup>21</sup> COUNCIL OF EUROPE-MINISTERS' DEPUTIES, *Recommendation Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents*, 2018 (online: [https://childrenofprisoners.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoE\\_Rec20185.pdf](https://childrenofprisoners.eu/wp-content/uploads/2019/12/CoE_Rec20185.pdf), ultimo accesso il 25 novembre 2024).

<sup>22</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Op. cit.*

<sup>23</sup> LORENZETTI, *Genere e detenzione*, cit.

le pratiche penitenziarie»<sup>24</sup>. Soprattutto quando relativa a donne straniere o in condizioni di marginalità, la maternità viene spesso ritenuta meramente strumentale alla scarcerazione, sull'assunto che essa non costituisca affatto un automatico fattore di annullamento o diminuzione della pericolosità sociale, potendosi altrimenti legittimare pericolosi incentivi alla procreazione in tal senso. Su questa linea si colloca il d.d.l. n. 1660/C, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» (c.d. decreto sicurezza): il testo – attualmente all'esame del Senato –, se approvato, eliminerebbe il rinvio obbligatorio della pena per le donne incinte e renderebbe facoltativo il differimento per le madri di infante inferiore ad un anno, con il significativo rischio – denunciato da più parti – di provocare un *aumento del numero di minori in carcere*.

Eppure, ferma restando la doverosa tutela delle madri recluse, sarebbe forse opportuno considerare che la maternità rappresenta solo *uno* degli aspetti della detenzione femminile che non ne esaurisce le ulteriori specificità. E così, volendo abbandonare quella concezione di maternità, diffusa anche fuori dalle mura detentive, come *esperienza monopolizzante* l'identità di una donna che abbia dei figli, partendo proprio dal potenziamento di misure extramurarie per le detenute madri, si potrebbero implementare, anche per il resto della popolazione femminile, istituti che facilitino i contatti con l'ambiente esterno: affinché venga finalmente adottata quella «prospettiva di genere che sarebbe fondamentale assumere (anche) in tema di detenzione, sfuggendo da quella sorta di visione deresponsabilizzante e assolutoria per cui, una volta garantiti i diritti della madre detenuta, alcuna diversa esigenza necessiti di essere messa a fuoco»<sup>25</sup>.

### **3. La 'doppia' reclusione delle donne nelle politiche italiane di *management* penitenziario: il necessario ripensamento dell'attuale modello di amministrazione detentiva**

Da quanto fin qui esposto emerge con evidenza come il nostro ordinamento penitenziario assuma il *maschile quale universale parametro* di riferimento, relegando così di fatto il femminile a una vera e propria *minoranza*,

---

<sup>24</sup> BONASSI-COLACURCI, *Op. cit.*

<sup>25</sup> LORENZETTI, *Genere e detenzione*, cit.

una sorta di «costola» della detenzione maschile: un'eccezione, cioè, alla regola che si declina secondo il «paradigma della residualità»<sup>26</sup>.

Dalla approfondita analisi delle condizioni detentive femminili si può infatti dedurre come tale *marginalità* si manifesti in senso *generalizzato* tanto sul piano strutturale, quanto su quello organizzativo e gestionale.

Nelle politiche italiane di *management* penitenziario si riscontra, perciò, una condizione di *'doppia' reclusione delle donne*: prima in quanto detenute e poi in qualità di donne. Soprattutto quando collocate in sezioni femminili, le donne ristrette subiscono cioè una *doppia segregazione*, non potendo condividere spazi e attività con la restante popolazione penitenziaria di sesso maschile, con inevitabili condizionamenti – come esposto – sul loro percorso trattamentale.

E seppure oggi sussistano, come si è detto, alcune timide attenzioni alla dimensione detentiva femminile, occorre tuttavia considerarne anche la presoché inattuazione nella pratica. Emblematica in tal senso è la vicenda italiana relativa al *Regolamento ministeriale per le sezioni e gli istituti femminili*, istituito nel 2008 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Al fine di soddisfare gli standard fissati dalle Regole penitenziarie europee, tale regolamento interno avrebbe dovuto «colmare una grave lacuna dell'organizzazione penitenziaria, favorendo l'introduzione su tutto il territorio nazionale, pur con gli adattamenti necessari a ciascuna realtà locale, di una regolamentazione specifica» che tenesse conto «delle peculiarità dell'esecuzione penale riguardante il genere femminile»<sup>27</sup>. Tuttavia, malgrado la consapevolezza circa l'esigenza di «un lavoro di sensibilizzazione finalizzato all'attivazione e alla costruzione di un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale»<sup>28</sup> che riconoscesse e valorizzasse le differenze di genere, il regolamento non è mai stato applicato.

Ciò dimostra come, per fronteggiare il problema della *'doppia' reclusione femminile*, non sia sufficiente intervenire marginalmente a livello legislativo, quanto compiere un più incisivo *ripensamento dell'attuale modello italiano di amministrazione detentiva*, a cui si affianchi la previsione di specifiche *competenze di genere* del personale penitenziario, affinché sia in grado

---

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, *Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili*, 17 settembre 2008 (online: [http://www.ristretti.it/commenti/2009/gennaio/pdf8/regolamento\\_donne.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/gennaio/pdf8/regolamento_donne.pdf); ultimo accesso il 26 novembre 2024).

<sup>28</sup> *Ibidem*.

di riconoscere e soddisfare, per quanto possibile, gli specifici bisogni dei detenuti e delle detenute.

In tal senso, come auspicato anche nel Tavolo terzo degli Stati generali sull'esecuzione penale (2016) destinato alla detenzione femminile<sup>29</sup>, le politiche penitenziarie italiane dovrebbero assumere la *differenza di genere* quale chiave di lettura della condizione detentiva, favorendo così il reperimento di spazi e attività adeguati anche alle esigenze della popolazione femminile. È cioè necessario che nei modelli italiani di *management* penitenziario – come, del resto, nella comunità libera – venga riconosciuto un ruolo centrale alle *politiche di genere*, poiché solo così il carcere potrà dirsi realmente conforme ai principi costituzionali che dovrebbero caratterizzare il senso della pena.

In particolare, tra i tentativi di ripensamento delle attuali politiche penitenziarie si inserisce anche l'istituzione nel 2005 di *un'apposita unità amministrativa all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*, formata da esperti con specifiche competenze di genere. Tale unità, tradottasi poi in un fallimento poiché dimessa negli anni successivi, esaminando le specificità del carcere femminile, era finalizzata a garantire l'adeguamento delle condizioni detentive alle peculiari esigenze delle donne in carcere. Accanto all'attenzione sul piano amministrativo, si colloca inoltre la proposta – finora non attuata – di introdurre un *nuovo regolamento di esecuzione* dell'ordinamento penitenziario, in grado di rispecchiare il rivisitato modello di detenzione e, così, soddisfare le esigenze di tutela delle varie minoranze che compongono la popolazione penitenziaria.

Ma volendo individuare ulteriori soluzioni idonee a contenere la marginalizzazione della componente penitenziaria di sesso femminile, si potrebbe altresì sostenere il carattere non assoluto del citato art. 14, comma 6, l. n. 354/1975, favorendo la socialità tra donne e uomini detenuti tramite l'organizzazione di *attività comuni* all'interno di istituti a composizione mista: così da superare quelle vetuste prassi – espressione della *sessofobia* del carcere – che inducono all'ozio forzato le detenute ospitate in sezioni femminili, consentendo loro di accedere ai medesimi corsi culturali, ricreativi, sportivi, di istruzione e formazione professionale destinati alla popolazione maschile.

---

<sup>29</sup> STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE, *Tavoli tematici: Donne e carcere*, 2016 (online: [https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep\\_tavolo3\\_relazione.pdf](https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_relazione.pdf), ultimo accesso il 26 novembre 2024).

Anzi, come proposto anche dagli Stati generali sull'esecuzione penale, le donne ristrette potrebbero essere direttamente coinvolte nella definizione e organizzazione delle attività rieducative loro destinate attraverso l'istituzione di apposite commissioni, superando, dunque, quanto oggi indicato dal menzionato art. 31, comma 2, l. n. 354/1975 che invece prevede la mera presenza di una sola rappresentanza femminile all'interno di commissioni a composizione prevalentemente maschile. In tal modo si favorirebbe altresì il passaggio dall'attuale *stereotipizzazione* delle opportunità risocializzative a una vera e propria offerta rieducativa di tipo qualificante per la popolazione detenuta femminile, con la possibile attivazione di specifici progetti rieducativi o la riorganizzazione di spazi funzionali a soddisfare le diverse esigenze femminili e maschili.

Non solo, sarebbe anche opportuno promuovere l'autonomia economica delle detenute, tramite servizi di orientamento al lavoro e la previsione di concrete opportunità di reinserimento lavorativo al termine della detenzione.

Infine, come sottolineato anche a livello internazionale, la prospettiva di genere dovrebbe interessare pure le norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale, in modo da evitare qualsiasi forma di discriminazione. Anche da questo punto di vista si comprende, quindi, l'importanza di un'adeguata formazione e specializzazione del personale penitenziario e di vigilanza sulle differenze di genere.

#### 4. Conclusioni

L'*inflexibile e riduttivo* modello detentivo attualmente destinato alla popolazione penitenziaria femminile testimonia una *forte lacuna del nostro ordinamento penitenziario*, incapace di fornire un'adeguata tutela alle donne detenute.

Le ragioni sottese alla necessaria individuazione di idonei strumenti di tutela della condizione femminile non sono tuttavia da ricercarsi in presunte istanze di indulgenzialismo nei confronti di una categoria di autori di reato (le donne) che si suppone essere intrinsecamente meno pericolosa perché più debole. Invero, seppure, come esposto, la criminalità femminile non sia tendenzialmente orientata a reati di particolare allarme sociale, il rilievo dovuto alle *specificità di genere* nell'esecuzione penale è piuttosto riconducibile al doveroso rispetto del *principio di individualizzazione*. Quest'ultimo richiede, infatti, che nel trattamento risocializzativo vengano considerate le diverse esi-

genze delle persone detenute e, quindi, i differenti bisogni di ciascuna donna reclusa, nella consapevolezza di quanto sia importante che le discussioni attorno al carcere riflettano le molteplici voci della detenzione femminile. Se, dunque, è vero, come esposto, che il carcere femminile rappresenta un «contenitore di emotività»<sup>30</sup>, si può facilmente comprendere quanto risulti fallace una sua gestione tramite linguaggi e codici valoriali riferibili alla razionalità propria degli uomini.

Non si tratta, quindi, in un'ottica assistenzialistica e potenzialmente discriminatoria, di restituire in via aprioristica alle donne *un carcere più umano* di quello – che perciò rimarrebbe più severo – destinato agli uomini, quanto di consentire alla detenzione femminile di *affrancarsi dal suo tradizionale ruolo subalterno al carcere maschile*, tramite la rimozione degli ostacoli alla parità di trattamento tra detenuti e detenute, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale.

Ciò richiede però una radicale trasformazione della cultura dell'amministrazione penitenziaria e del sistema penale nel suo complesso, nonché, ancor prima, un *cambiamento di tipo culturale* circa il ruolo della donna nella società. Quello che si vuole evidenziare, cioè, non è solamente l'indispensabile *inclusione delle specificità femminili all'interno delle politiche penitenziarie*, ma, più in generale, la necessaria *partecipazione delle questioni di genere alle riflessioni sulle modalità di risposta al reato*. Invero, precedentemente alle valutazioni circa il trattamento rieducativo, sarebbe opportuno che, proprio in forza del suddetto principio di individualizzazione, il giudice tenesse conto delle peculiarità femminili nel momento stesso della determinazione della pena, così da «femminilizzare la risposta statale al crimine»<sup>31</sup>: operazione, questa, attualmente non consentita nel nostro ordinamento, in cui nella fase di condanna ben poco spazio residua al vissuto delle persone coinvolte nelle vicende giudiziarie.

Appare perciò fondamentale elaborare interventi di *carattere strategico* che siano in grado di affrontare le enormi ricadute sociali che la detenzione femminile comporta, contribuendo nel contempo a rendere il carcere femminile una *concreta opportunità di reinserimento* e non una mera infusione di dolore, che non ha alcun effetto all'infuori di quello criminogeno.

---

<sup>30</sup> ROSCIOLI, *Op. cit.*

<sup>31</sup> A. LORENZETTI, *Maternità e carcere: alla radice di un irriducibile ossimoro*, in *Quest. giust.*, 2019, 2, pp. 158 ss.

Partendo, quindi, dal femminile, si potrebbe delineare *un migliore modello di carcere nel suo complesso*, che, anche grazie a una maggiore apertura con il territorio, equipari «verso l'alto»<sup>32</sup> il trattamento penitenziario delle donne e degli uomini detenuti, pur nel rispetto delle relative differenze di genere e dei singoli bisogni individuali. A cominciare dalla *tutela delle minoranze* è dunque possibile garantire un *nuovo modello penitenziario*, più inclusivo e favorevole per tutti, perché in grado di tenere conto delle differenze nell'uguaglianza.

---

<sup>32</sup> S. RONCONI, *Il carcere delle donne. Insanabili aporie e forza delle soggettività*, in N. GANDUS-C. TONELLI (a cura di), *Doppia pena. Il carcere delle donne*, Mimesis, Milano, 2019.

PARTE III  
ESPERIENZE



## CAPITOLO XI

# LE POLITICHE ANTIVIOLENZA DI REGIONE LOMBARDIA E L'ATTENZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI

di *Roberto Daffonchio, Clara Sabatini e Alessia Belgiovine*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo. – 3. Il sistema regionale: dal livello normativo al livello operativo. – 3.1. Il Piano regionale e l'attenzione alle nuove generazioni. – 3.2. Il piano operativo: le reti antiviolenza e la loro composizione. – 4. I progetti per i più giovani: quanti e quali esiti? – 4.1. A scuola contro la violenza. – 4.2. Il bando rivolto al sistema universitario. – 5. Conclusioni.

### **1. Premessa**

La violenza maschile nei confronti delle donne è un fenomeno trasversale che riguarda tutti i Paesi e, come mostrato dai casi di cronaca, può colpire le donne indipendentemente dalla classe sociale, dal livello di istruzione e di reddito, dalla nazionalità, dalla religione, dalla sessualità, dall'età, dalla disabilità.

Tuttora sottostimato dai dati amministrativi e giudiziari, il fenomeno resta in gran parte sommerso per l'estrema difficoltà di far emergere comportamenti violenti e abusanti che maturano in contesti relazionali familiari e/o di coppia ancora oggi considerati attinenti alla sfera privata e comportamenti molesti e discriminatori posti in essere nei luoghi di lavoro e all'interno dei contesti lavorativi.

Inoltre, le differenze culturali, sociali e istituzionali si riflettono sulla percezione della violenza, i tassi di denuncia e le procedure di registrazione.

Secondo l'indagine ISTAT condotta sull'utenza dei centri antiviolenza del 2023 e pubblicata lo scorso 25 novembre 2024, sono poco più di 31.500 le donne che hanno affrontato nel 2023 il loro percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei centri antiviolenza.

La maggior parte (l'81,1%) ha iniziato il percorso nell'anno, mentre il 14,4% delle donne l'ha intrapreso nel 2022, il 3,6% l'ha iniziato da due anni fa e lo 0,9 da tre anni.

Con riferimento alle caratteristiche di queste donne la maggior parte (29,2%) ha un'età tra i 40 e i 49 anni (29,2%) seguite dalle 30-39enni (25,6%).

Si tratta in prevalenza di donne italiane (71,7%) con una istruzione medio alta (64,5%) e il 54,5% lavora.

Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza, il 65,2% ha subito una violenza fisica e il 51,2% una minaccia.

Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti: nel 52% dei casi è il *partner* della donna a perpetrare le violenze, nel 25% si tratta di un *ex partner*, nell'11% è un altro familiare o parente.

Il quadro regionale rispecchia in gran parte quello nazionale e sono 5.810 le donne prese in carico nel 2023 in crescita rispetto alle 5.558 del 2022.

## 2. Il quadro normativo

La crescente esigenza di tutelare le donne vittime di violenza e di erodere il sommerso che, ancora oggi, prevale su ogni statistica ha portato all'esigenza di implementare un sistema di tutela che va dal contesto internazionale e comunitario fino a quello regionale.

A livello internazionale è la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne del 20 dicembre 1993 la prima a definire violenza contro le donne «ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata».

Questo concetto è ribadito poi dalla Dichiarazione ONU sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne che riconosce la violenza contro le donne come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini» e allo stesso tempo come «una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne», di fatto affermando che la disuguaglianza non solo è una conseguenza della violenza, ma ne costituisce altresì il fondamento.

Nello stesso anno anche la Dichiarazione della Conferenza mondiale sui

diritti umani di Vienna<sup>1</sup> ha riconosciuto a pieno titolo la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani.

Questa classificazione della violenza come violazione di diritti e discriminazione rappresenta un caposaldo nel diritto internazionale, particolarmente importante se si considera che si tratta della violazione dei diritti umani più diffusa al mondo e trasversale a tutte le classi sociali.

A contribuire a un cambio di passo nell'approccio al fenomeno della violenza contro le donne è stata poi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che nel 2002 ha dichiarato che le violenze degli uomini contro le donne rappresentano un «problema di salute pubblica».

Occorre però attendere il 2011 per avere il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante di contrasto alla violenza maschile contro le donne e di promozione della parità: la Convenzione di Istanbul.

Sottoscritta ad oggi da 34 Paesi, di cui 20 membri dell'Unione europea, anche la Convenzione riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, fornendo una nozione ampia di violenza contro le donne, che comprende «tutti gli atti di violenza, fondati sul genere» e aggiungendo rispetto a tale definizione, già fornita dalla Dichiarazione ONU del 1993, anche la violenza economica.

Tra le varie forme di violenza, la Convenzione pone particolare attenzione alla 'violenza domestica', concetto a cui riconduce «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno del nucleo familiare tra attuali o ex coniugi o partner».

La Convenzione sottolinea, inoltre, con particolare forza la stretta correlazione tra politiche di contrasto alla violenza e gli atti di discriminazione nei confronti delle donne indicando nel «raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* [...] un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne».

Tale assunto inserisce le politiche di contrasto alla violenza nel quadro più generale della promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Italia ha riconosciuto solo recentemente la 'violenza di genere' come reato, accogliendo nell'ordinamento giuridico tutte le principali convenzioni internazionali e le direttive europee adottate in materia.

Il percorso verso il riconoscimento della parità tra uomini e donne e il contrasto alla violenza contro le donne nell'ordinamento giuridico nazionale è iniziato nel 1956, quando la Corte di cassazione ha fatto decadere lo '*ius corrigendi*' secondo il quale il marito deteneva, in qualità di *pater familias*,

---

<sup>1</sup> Approvata il 25 giugno 1993.

una 'potestà educativa' nei confronti della moglie che comprendeva anche la coazione fisica.

A seguito della riforma sul diritto di famiglia (1975), nel 1981 è stato abolito il delitto di onore e il matrimonio riparatore e nel 1996 lo stupro è stato qualificato come reato contro la persona e non più contro la morale. Successivamente, la l. 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia minacciato la donna o l'abbia maltrattata e la l. 23 aprile 2009, n. 38 ha introdotto il reato di atti persecutori (il c.d. *stalking*, art. 612-bis c.p.).

A seguire, l'11 novembre 2010 il Governo ha adottato il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking*.

A dare parziale attuazione alla Convenzione di Istanbul, è stata approvata la l. 15 ottobre 2013, n. 119, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province», che ha reso maggiormente incisivi gli strumenti della repressione penale dei reati di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori, adottando specifiche misure a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Tra i più recenti sviluppi normativi, si segnala la l. 19 luglio 2019, n. 69 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» – c.d. Codice rosso) e la l. n. 168/2023 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), intervenuta a modificare il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario con l'obiettivo di ottenere tempi più rapidi per i processi, pene più severe e maggiori tutele per le vittime.

A livello regionale, la Lombardia interviene per la prima volta nel 2012 con una legge tra le prime in Italia sul tema della violenza.

Nel corso della IX legislatura, anche sulla spinta e con il contributo delle associazioni e dei centri antiviolenza, è stata approvata la l. reg. n. 11/2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», entrata in vigore il 18 luglio.

Tale legge condanna e contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.

La legge promuove la diffusione di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto delle donne, attraverso il coinvolgimento e la collabo-

razione delle istituzioni, compresi gli istituti scolastici e universitari, e delle associazioni della società civile, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, nonché l'attuazione di politiche di prevenzione, protezione, sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche valorizzando le esperienze maturate nei centri antiviolenza.

La legge individua, inoltre, due strumenti per la programmazione delle politiche regionali: il *Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne*, strumento principale per l'attuazione della legge regionale (art. 4), e il *Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne* quale sede di consultazione e confronto per la pianificazione degli interventi (art. 5).

La legge, inoltre, prevede l'istituzione di un apposito albo<sup>2</sup> volto a definire i requisiti soggettivi, organizzativi, operativi e gestionali dei centri antiviolenza e delle case rifugio che operano a sostegno delle vittime di violenza (art. 6).

La legge regionale è stata novellata dapprima nel 2016 con l. reg. n. 34 e successivamente nel 2019 (con l. reg. 30 dicembre 2019, n. 23) e nel 2021 con l. reg. n. 3.

La modifica apportata nel 2019 è stata particolarmente significativa per l'attenzione riservata agli orfani 'speciali'<sup>3</sup>.

La novella infatti ha introdotto nel tessuto normativo l'art. 7-bis rubricato «Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita» con lo scopo di promuovere per finalità di sostegno interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.

### **3. Il sistema regionale: dal livello normativo al livello operativo**

Il livello di intervento delle politiche antiviolenza regionali non si riduce tuttavia a quello normativo.

---

<sup>2</sup> Da ultimo riformato con delibera n. XII/1073/2023.

<sup>3</sup> È di Anna Costanza Baldry la definizione di «orfani speciali» con cui indica i minori e gli adolescenti che hanno perso nello stesso tempo entrambi i genitori: l'uno (solitamente la madre) perché vittima di omicidio, l'altro in quanto autore dell'omicidio stesso e, in conseguenza di ciò, suicida o successivamente detenuto. Li definisce 'speciali' in quanto, data la loro particolare situazione, presentano bisogni, problemi e condizioni psico-sociali del tutto particolari.

Si suole indentificare, invero, un triplice livello di intervento: quello normativo, di cui abbiamo già riferito nel precedente paragrafo, si affianca infatti ad altri due.

In primo luogo, vi è un livello programmatico caratterizzato a sua volta da due piani, l'uno nazionale e l'altro regionale.

Da ultimo, a definire l'unicità del territorio lombardo rispetto a quello delle altre regioni, è il livello operativo che si caratterizza per l'esistenza delle reti interistituzionali che, con un approccio *multi-agency*, creano un sistema di protezione completo e integrato intorno alla donna.

### **3.1. Il Piano regionale e l'attenzione alle nuove generazioni**

Il Piano regionale antiviolenza, approvato con cadenza quadriennale, altro non è che un'attuazione operativa delle linee guida fissate con il Piano nazionale antiviolenza approvato con cadenza triennale in attuazione della l. n. 119/2013 (art. 5) con lo scopo di disegnare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate in chiave preventiva alla salvaguardia e alla promozione dei diritti delle donne e alla tutela dei loro figli.

Ad oggi sono stati approvati due piani nazionali e altrettanti piani regionali e sono in corso di approvazione i rispettivi rinnovi.

L'ultimo Piano nazionale (2017/2020), raccogliendo l'esperienza maturata nell'attuazione del precedente Piano in particolare ha segnato il passaggio da una programmazione emergenziale a una programmazione ordinaria attraverso il lavoro di rafforzamento delle reti locali per garantire l'offerta dei servizi di supporto rivolti alle donne e la collaborazione tra settore pubblico e privato, così come tra servizi generali e specializzati di protezione e supporto.

La strategia del Piano nazionale è articolata nei medesimi ambiti di intervento proposti dalla Convenzione di Istanbul e nello specifico:

- a) Prevenzione.
- b) Protezione e Sostegno.
- c) Perseguire e Punire.
- d) Assistenza e Promozione.

La stessa articolazione viene ripresa dal Piano regionale antiviolenza che declina, in parallelo a quanto fatto dal piano nazionale, i singoli assi in priorità di intervento per arrivare a meglio precisare obiettivi e risultati attesi di ogni singolo asse.

Le azioni relative al primo asse – Prevenzione – intendono affrontare le

radici della cultura della violenza, le sue cause e le sue conseguenze attuando strategie e interventi volti all'educazione, alla sensibilizzazione e alla promozione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata, per combattere discriminazioni e stereotipi che riproducono condizioni favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne.

Per realizzare interventi efficaci di prevenzione della violenza sulle donne è essenziale coinvolgere le nuove generazioni.

A partire da questa convinzione Regione Lombardia ha previsto il coinvolgimento del sistema della formazione e istruzione e degli enti del terzo settore sia nella l. reg. n. 11/2012 sia nel Piano regionale antiviolenza, e ha attuato negli anni e continua ad attuare progettualità che prevedono un coinvolgimento di questi enti per la prevenzione e il contrasto alla violenza.

L'importanza di un coinvolgimento di questi attori è riconosciuta anche livello internazionale e nazionale dalla Convenzione di Istanbul e dal Piano nazionale.

La Convenzione, invero, inserisce tra gli obblighi degli Stati «la promozione dei cambiamenti nei comportamenti socio-culturali di donne e uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica che si basi sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati» (art. 12) e il Piano nazionale considera tra le sue priorità il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione e individua nel sistema di istruzione e formazione l'agente cardine del cambiamento per diffondere una cultura del rispetto, della lotta alla discriminazione e agli stereotipi connessi ai ruoli maschili e femminili.

Il Piano regionale ha previsto due specifiche priorità dedicate alle nuove generazioni.

La prima riguarda il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione nella promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità (Priorità 3 – Asse prevenzione).

In questo senso il sistema di istruzione e formazione è individuato quale agente di cambiamento per diffondere una cultura del rispetto, della lotta alla discriminazione e agli stereotipi connessi ai ruoli maschili e femminili. Come indicato dalle Linee guida nazionali *Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione*, adottate dal MIUR il 27 ottobre 2017, le scuole possono giocare un ruolo educativo cruciale, intervenendo in sinergia con le famiglie anche sulla dimensione emotiva e relazionale di bambini e ragazzi.

La seconda priorità mira invece a rafforzare il ruolo strategico dei servizi extrascolastici e sportivi nella promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità (Priorità 4 – Asse prevenzione).

Per sviluppare una cultura orientata al dialogo, al rispetto e alle pari opportunità tra uomini e donne, è essenziale che anche attori ‘esterni’ alla formazione scolastica contribuiscano a trasmettere stimoli, esempi e modelli di comportamento improntati ad una corretta relazione tra i sessi. Pertanto, parallelamente al potenziamento del ruolo strategico del sistema dell’istruzione e della formazione il Piano mira a rafforzare anche il ruolo dei servizi extrascolastici e sportivi che – coinvolgendo bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita – svolgono di fatto un ruolo educativo.

Vedremo nel successivo paragrafo 4 come tale attenzione centrale alle nuove generazioni si sia declinata in progetti concreti che, a distanza di anni dal loro primo avvio, possiamo anche valutare nei loro primi esiti.

### **3.2. Il livello operativo: le reti antiviolenza e la loro composizione**

Arriviamo all’ultimo e più importante livello: quello operativo.

Fissate le linee guida di azione, le priorità di intervento e gli obiettivi finali occorre evidenziare brevemente in che modo e attraverso quali strumenti Regione Lombardia agisca.

Regione Lombardia, in parallelo con l’impostazione nazionale e le modalità di raccordo tra Governo e Regioni, ha impostato il sistema regionale sulle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, delineando un modello di *governance multi-agency* che si articola su due livelli:

- un livello regionale, nell’ambito del quale la *governance* è esercitata da Regione Lombardia attraverso le funzioni di indirizzo, programmazione regionale e raccordo con gli *stakeholders* e i soggetti coinvolti nelle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;
- un livello territoriale, nell’ambito del quale la *governance* è esercitata dagli enti locali a cui è assegnato il ruolo di capifila delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso le funzioni di programmazione locale, coordinamento delle reti e raccordo con i soggetti coinvolti sul territorio locale.

A supporto dell’esercizio della *governance*, in ognuno dei due livelli, sono individuati poi diversi strumenti volti a favorire la programmazione e l’attuazione degli interventi.

Più nello specifico:

- a livello regionale, Regione Lombardia si avvale del Tavolo permanente antiviolenza quale sede di consultazione per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi e attraverso specifici protocolli e strumenti di confronto promuove la collaborazione con i soggetti ritenuti strategici per lo sviluppo delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

- a livello territoriale, la *governance* degli enti locali è esercitata all'interno delle reti interistituzionali antiviolenza, la cui operatività è sostenuta attraverso l'attivazione di programmi e finanziamenti regionali e garantita attraverso tavoli di rete e tavoli tecnici volti a consentire il raccordo tra i servizi e gli enti coinvolti.

Ad oggi, in Lombardia sono attive 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coprono l'intero territorio regionale.

Le reti antiviolenza sono coordinate da un ente locale e comprendono i diversi soggetti che sul territorio sono coinvolti nel contrasto alla violenza contro le donne e nella promozione delle pari opportunità, con la partecipazione obbligatoria dei servizi specialistici per la violenza (centri antiviolenza e case rifugio), che insieme ai servizi socio-sanitari e alle forze dell'ordine costituiscono i 'nodi essenziali' delle reti, a cui possono aggiungersi tutti gli altri soggetti pubblici e privati che condividono gli obiettivi della rete e operano per la prevenzione e il contrasto della violenza sui territori.

A partire dal 2024, per garantire un raccordo ancora più integrato ed efficace tra tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne Regione Lombardia ha affiancato alle reti una 'sovra-rete' a *governance* delle otto Agenzie di tutela della salute del territorio che ha denominato *Rete di indirizzo*.

Questa rete avrà lo scopo di favorire l'unità territoriale tra i diversi livelli di programmazione (programmazione socio-sanitaria e programmazione sociale dei Piani di zona) e in particolare su tematiche emergenti (ad esempio, a titolo non esaustivo, presa in carico di donne disabili, donne con problemi di dipendenza o che necessitano di un supporto clinico-psichiatrico), nonché di permettere una conoscenza diffusa sul territorio delle problematiche connesse alle azioni di contrasto alla violenza contro le donne, anche al fine di sensibilizzare i comuni o gli ambiti territoriali alla partecipazione attiva agli interventi anche attraverso il raccordo la programmazione zonale e il cofinanziamento.

#### 4. I progetti per i più giovani: quanti e quali esiti?

Ma in che modo Regione Lombardia ha messo le giovani generazioni al centro dei suoi interventi?

Abbiamo richiamato le priorità 3 e 4 del Piano regionale anti-violenza, ma entriamo più nello specifico.

Tra gli interventi che interessano le giovani generazioni rientranti nella priorità n. 3 il piano individuava, tra gli altri:

- la realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione periodiche rivolte a insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, studenti, genitori;
- l'individuazione all'interno degli istituti scolastici di una figura di riferimento per facilitare le iniziative di formazione e sensibilizzazione<sup>4</sup>;
- la promozione di attività di orientamento e ascolto all'interno degli istituti scolastici, anche in collaborazione con i servizi specializzati della rete, o presso servizi di supporto già esistenti (es. sportelli di sostegno psicologico) per intercettare e affrontare i disagi legati ad episodi di violenza che colpiscono le studentesse;
- il coinvolgimento dell'ambito universitario al fine di promuovere in via strutturale l'inclusione del tema della violenza contro le donne in tutte le sue forme, non solo domestica ma anche sul luogo di lavoro, nei curricula di studi di specifici corsi di laurea.

Tra gli interventi nell'ambito della priorità 4 invece si mira a:

- realizzare iniziative di sensibilizzazione nei centri di aggregazione giovanile, nelle associazioni sportive e in tutti i luoghi di formazione e socializzazione formali e informali, compresi gli oratori e i servizi integrativi educativi/scolastici, per favorire l'accesso paritario delle bambine e dei bambini a tutti gli sport e a tutte le attività ludico-ricreative e aumentarne la visibilità;
- realizzare percorsi di formazione rivolti a educatori, istruttori che lavorano con bambini e ragazzi per favorire la consapevolezza, il riconoscimento delle forme di violenza e discriminazione e l'attenzione nei confronti degli stereotipi di ruolo maschili e femminili.

---

<sup>4</sup>Sul punto sono state realizzate azioni similari anche in tema di bullismo: l. reg. n. 1/2017, «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo» e l. reg. n. 71/2017, «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».

Sono state due le azioni principali rivolte alle nuove generazioni che hanno visto il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione: la linea di intervento *A scuola contro la violenza* e il bando rivolto al sistema universitario.

#### **4.1. A scuola contro la violenza**

La linea di intervento *A Scuola contro la violenza* nasce nel 2019 da una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) con lo scopo di sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne rivolti ai docenti, agli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle relative famiglie.

L'iniziativa si proponeva (e si propone) di coinvolgere attraverso interventi didattici e progetti docenti, le famiglie e soprattutto la popolazione studentesca allo scopo di contrastare gli stereotipi di genere che tramandano modelli e comportamenti abusanti e di favorire l'instaurarsi tra i sessi di rapporti improntati al rispetto, nonché allo scopo di diffondere informazioni sui sintomi dell'insorgere della violenza in un rapporto e far conoscere i servizi a cui rivolgersi sul territorio.

Operativamente è stata individuata una scuola capofila in ogni provincia in modo da assicurare una *governance* unitaria degli interventi.

Le principali tematiche sviluppate da queste progettualità sono state

- pregiudizi e stereotipi legati al ruolo del genere femminile nei diversi contesti di vita, in particolare nell'ambito dell'orientamento scolastico/professionale (es. settimana STEM);
- barriere culturali nel mondo delle discipline sportive;
- promozione della cultura delle pari opportunità come prevenzione della violenza contro le donne;
- percorsi specifici per i docenti delle scuole superiori per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica.

Dal 2019 ad oggi Regione Lombardia ha sottoscritto tre convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale: una nel 2019, una nel 2022 e una nel 2024 che coprirà il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Negli anni questa linea di intervento ha dato vita a diversi strumenti di coordinamento e confronto: un tavolo interistituzionale regionale; tavoli pro-

vinciali della rete; gruppi di lavoro provinciali; monitoraggi periodici relativi all'avanzamento delle attività; iniziative come seminari, convegni, corsi di formazione a dirigenti scolastici e docenti.

Ma quali sono stati i primi esiti dopo cinque anni dall'avvio di tale linea?

Nel 2023 Regione Lombardia ha deciso di commissionare a Polis Lombardia<sup>5</sup> un progetto di ricerca sul punto che si è basato, principalmente, sull'analisi dei risultati della seconda convenzione in essere e in particolare sul biennio 2021-2022 e 2022-2023.

L'analisi ha prodotto i risultati di seguito descritti.

Le reti di scopo formatesi hanno visto complessivamente il coinvolgimento di:

- 270 istituti scolastici sia secondari di secondo grado che comprensivi;
- 34 soggetti giuridici pubblici;
- 10 centri antiviolenza (CAV) di cui uno pubblico (SVSeD);
- 41 altri soggetti del terzo settore.

Tra le azioni che le scuole dovevano realizzare ve ne sono alcune che hanno avuto maggiori difficoltà di attuazione e altre che sono state invece messe in campo da tutti gli istituti.

È il caso, ad esempio, dei programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle famiglie, azione realizzata da tutte le scuole e che ha visto il protagonismo degli studenti/studentesse attraverso l'organizzazione di flashmob, la produzione di canzoni, video, l'allestimento di installazioni e di panchine rosse. Sono state inoltre realizzati convegni, programmi formativi rivolti ai genitori, iniziative culturali quali spettacoli, antologie, raccolte di poesie e mostre.

La realizzazione di laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza per i ragazzi e imparare a riconoscerne i segnali ha visto il coinvolgimento di n. 181 scuole lombarde e di più di 660 classi.

Per la realizzazione dei laboratori, le scuole si sono avvalse della collaborazione di diversi attori del territorio: complessivamente risultano essere stati coinvolti più di 50 *stakeholders*, soprattutto centri antiviolenza e associazioni femminili e in due reti si è visto anche il peculiare coinvolgimento dei centri per uomini autori di violenza (CUAV).

---

<sup>5</sup> Dal 2018 Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, con funzioni di servizio e accompagnamento all'attuazione e valutazione delle politiche della Regione attraverso attività di studio e ricerca, formazione del personale, gestione della statistica regionale.

Ancora, la realizzazione di percorsi specifici per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime ha visto la formazione di oltre 550 docenti.

Sono solo 7 su 12 le reti che hanno progettato e realizzato UdA (Unità di Apprendimento) sul tema della violenza contro le donne e delle pari opportunità nel primo e secondo ciclo.

Per la loro definizione è stato ricercato da parte delle scuole polo il coinvolgimento delle scuole aderenti alle reti.

Dalle schede di monitoraggio, risulta che le scuole polo sono riuscite a coinvolgere nell'azione, complessivamente, 64 istituti scolastici (sia secondari di secondo grado che comprensivi), ossia il 24% delle scuole che hanno aderito alle reti.

È stata sicuramente l'ultima azione dedicata all'individuazione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi quella a creare maggiori criticità.

Data la complessità dell'azione, non tutte le scuole polo l'hanno terminata.

Nello specifico, hanno completato il percorso di definizione del protocollo le reti scolastiche di Como, Cremona, Mantova, Monza-Brianza, Varese e Bergamo (che sta avviando la fase di una prima applicazione sperimentale in alcuni istituti scolastici).

La procedura ha dato quindi ottimi esiti ma, di contro, ha evidenziato anche talune criticità che sono state e saranno oggetto di specifici approfondimenti con le scuole al fine di sviluppare il nuovo protocollo in maniera più efficace e integrata.

Sarà fondamentale in tal senso la recente collaborazione instaurata con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia che permetterà di effettuare un lavoro di analisi e approfondimento sui segnali di rischio (c.d. *'red flags'*) insieme a docenti e ragazzi.

#### **4.2. Il bando rivolto al sistema universitario**

Arriviamo da ultimo a uno dei progetti su cui Regione Lombardia ha maggiormente investito negli ultimi sei anni.

È nel 2018 che Regione Lombardia avvia la collaborazione con il sistema universitario lombardo con gli obiettivi di:

- promuovere l'inclusione del tema della violenza nei curricula universitari incrementando le competenze dei futuri professionisti e sensibilizzando sul fenomeno;
- sostenere l'attività di ricerca sul tema della violenza contro le donne;

- migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme, comprenderne le cause e le dimensioni, promuovere la parità tra i sessi superando gli stereotipi culturali;
- costruire un sistema di competenze multidisciplinari utili alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne che concorra alla specializzazione degli operatori dei servizi dedicati al tema.

La collaborazione ha dato origine al bando «Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne», oggi alla sua quarta edizione.

Obiettivo di questa linea di finanziamento è sostenere il sistema universitario lombardo nell'attivazione e promozione di percorsi formativi e di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, finalizzati a:

- migliorare la capacità di riconoscere il fenomeno in tutte le sue forme;
- comprenderne le cause e le dimensioni;
- promuovere la parità tra i sessi superando gli stereotipi culturali;
- costruire un sistema di competenze multidisciplinari utili alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e che concorra alla specializzazione degli operatori dei servizi dedicati al tema.

L'ultimo bando, approvato nel 2023, invitava a presentare progetti che prevedessero le seguenti azioni:

- moduli formativi curriculari: attività obbligatoria solo qualora non fosse già inserito nell'offerta formativa dell'ateneo almeno un modulo sull'argomento. Scopo finale del bando, infatti, era proprio includere stabilmente la tematica nell'offerta;
- attività di ricerca e pubblicazione;
- riconoscimenti per tesi di laurea (triennale e/o magistrale);
- attività formative di aggiornamento/approfondimento e seminari rivolti a figure professionali di vari profili e afferenti a vari ambiti, tra cui docenti universitari, figure professionali del settore della comunicazione, dell'informazione e, in generale, dei mass media (giornalisti/e, ma anche addetti/e stampa, responsabili della comunicazione, *web content writer* ecc.) che possono contribuire a promuovere l'utilizzo di un linguaggio inclusivo, mirato a rafforzare la cultura del rispetto e a promuovere una rappresentazione non stereotipata delle donne nei media;
- attività formative e seminari rivolti ai soggetti che costituiscono le reti antiviolenza; interventi formativi rivolti a figure professionali di vari profili

e afferenti a vari ambiti (psicologi, medici, avvocati) che, nello svolgimento della loro attività, necessitano di strumenti e metodologie specifiche per riconoscere i segnali della violenza ed effettuare una corretta presa in carico delle donne vittime di violenza e per dedicarsi a progetti/programmi di prevenzione primaria o secondaria;

- iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione aperte alla cittadinanza e/o alle scuole, anche in collaborazione con le reti territoriali antiviolenza. In questo intervento rientra l'organizzazione di convegni, seminari, incontri ed eventi, aperti al pubblico oppure riservati alle scolaresche, sulle tematiche oggetto del bando, anche finalizzate alla diffusione e comunicazione delle azioni progettuali.

Ad oggi sono stati n. 37 i progetti finanziati e hanno visto il coinvolgimento di diversi dipartimenti: tra gli altri psicologia, sociologia, giurisprudenza ma anche medicina.

Con particolare riferimento ai progetti conclusi nel 2023 è stata condotta una specifica analisi sugli esiti che ha portato a evidenziare l'erogazione agli studenti iscritti di circa 416 ore di formazione curriculare per offrire una conoscenza ampia sul tema della violenza contro le donne nei suoi diversi aspetti.

Tra le tematiche trattate vi sono state: femminicidio, violenza di genere e donne portatrici di disabilità, fragilità psichica, donne immigrate, violenza assistita, discriminazioni e violenza contro le donne nel mondo del lavoro, tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale.

Le università lombarde hanno inoltre organizzato iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione anche in collaborazione con reti territoriali antiviolenza, *stakeholder* ed enti del territorio, aperte alla cittadinanza e/o alle scuole polo che partecipano all'iniziativa *A scuola contro la violenza sulle donne*, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con l'Ufficio scolastico; gli studenti degli istituti scolastici superiori coinvolti sono stati 835.

Il tema della violenza contro le donne, negli ultimi tre bandi ha anche riscosso l'interesse della Scuola di Alta Formazione 'Federico Stella' sulla Giustizia Penale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del Dipartimento di Scienze Biomediche di *Humanitas University*, che hanno partecipato e ottenuto finanziamenti per formare i propri studenti: futuri medici e specialiste e specialisti laureandi in discipline giuridiche e sociali in parte già inseriti nel mondo del lavoro.

## **5. Conclusioni**

Per Regione Lombardia il coinvolgimento delle nuove generazioni è una assoluta priorità: il contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne è un risultato cui si può arrivare soltanto se si agisce sulle cause strutturali della stessa, soltanto se si porta avanti un lavoro di analisi dei segnali di rischio, soltanto se si riesce a sensibilizzare anzitutto i più giovani, al tema, ma anche e soprattutto a parlare e ad aprirsi con professionisti e genitori sapendo che esiste un sistema strutturato di interventi che non li lascia da soli.

Le nuove generazioni sono depositarie del futuro decorso delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne ed è sulle stesse che occorre puntare con azioni sempre più efficaci, strutturate e mirate.

## CAPITOLO XII

# ROMPERE IL CICLO DELLA VIOLENZA TRA CARCERE E SCUOLA: UN PERCORSO CONDIVISO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA

di *Giorgia Guglielmetti, Giulia Passoni e Mara Valtorta*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Scuola e carcere: sensibilizzazione, prevenzione e inclusione. – 3. Il lavoro in carcere: i tabù della violenza di genere e delle emozioni maschili. – 4. Il percorso a scuola: dalle parole alle opere.

### **1. Introduzione**

Nel 2024, il Comune di Lodi si è fatto promotore di un progetto che favorisse interventi per la prevenzione e il contrasto della criminalità comune e organizzata. Uno degli interventi previsti all'interno della progettazione ha voluto creare un dialogo anche con le persone che avevano già compiuto uno strappo con la società. Per questo motivo si è pensato un lavoro in parallelo tra gli studenti di due sezioni del quinto anno del *Liceo Artistico Callisto Piazza* di Lodi e le persone detenute nella Casa Circondariale. In particolare, hanno preso parte al percorso la sezione di Grafica, coordinata dal Professore Luca Armigero e dalla Professoressa Maria Teresa Canossa, e quella di Arti Figurative, coordinata dalla Professoressa Anita Guarnieri.

Inizialmente pensata come un'attività di calibro limitato, dato il grande interesse dimostrato da tutti gli attori – anche istituzionali – coinvolti, si sono poi moltiplicati gli interventi. Le attività si sono concluse con l'ingresso in carcere degli studenti nel mese di gennaio 2025 per incontrare il gruppo di persone detenute che ha lavorato in parallelo con loro. Entrambi i gruppi hanno lavorato a partire dal mese di settembre 2024 per la costruzione di una riflessione condivisa sulla violenza di genere e 'in genere' che producesse

una testimonianza per la giornata del 25 novembre, dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne.

Grazie all'intervento congiunto degli operatori della *Cooperativa Dike per la Mediazione dei Conflitti Onlus*, dell'*Associazione Comunità Il Gabbiano* e dei volontari dell'*Associazione Loscarcere* sono stati organizzati quattro interventi presso due classi del Liceo Artistico e sei all'interno della biblioteca della Casa Circondariale di Lodi.

Entrambe le classi e il gruppo di persone detenute nella Casa Circondariale di Lodi hanno riflettuto a partire da un *brainstorming*<sup>1</sup> condiviso sulla parola *violenza* e su un testo tratto dal libro *Alle porte dell'inferno*<sup>2</sup> di Claude An-Shin Thomas, che testimonia dell'esordio del suo percorso di apprendimento violento. Lo spazio di ascolto e rispetto reciproco hanno consentito il dialogo e la condivisione di esperienze personali di violenza diretta ed indiretta. I ragazzi e le ragazze nei loro vissuti ed emozioni sono stati accolti dalle professioniste, dagli insegnanti e dagli altri compagni di classe. All'interno della Casa Circondariale le stesse attività sono state accompagnate dagli operatori e dai volontari.

In una seconda fase i ragazzi e le ragazze del Liceo Artistico hanno prodotto delle rappresentazioni artistiche a partire dalle parole e dalle riflessioni condivise nel *brainstorming* dando vita a tre differenti tipologie di produzioni:

- immagini (cartoline e *stickers*) che riprendevano le parole del *brainstorming* iniziale, distribuite in piazza il 25 novembre;
- libri imbullonati, ispirati alla tecnica di Depero<sup>3</sup>, in cui viene sviluppata e approfondita la riflessione sulla violenza (ciclo della violenza, violenza come incubo dal quale è impossibile svegliarsi e come limite da non superare);

---

<sup>1</sup> È stato chiesto ai presenti di associare liberamente al termine 'violenza' la prima parola o immagine che venisse in mente. Quanto raccolto a scuola è stato poi riportato alle persone detenute e in movimento opposto l'esito del *brainstorming* svolto nella Casa Circondariale è stato trasmesso alle classi coinvolte in momenti di riflessione condivisa e chiarimento.

<sup>2</sup> T.C. ANSHIN, *Alle porte dell'inferno*, The Zaltho Foundation inc., Florida, 2010.

<sup>3</sup> Dal cartello esplicativo scritto dalla classe: «*Imbullonato* è un libro creato da Fortunato Depero, artista del movimento futurista italiano, edito nel 1932: con il suo titolo evocativo di rigidità e di un mondo 'costruito' su strutture di potenza (come un bullone che fissa rigidamente un elemento meccanico), può essere visto come un'allegoria della violenza intrinseca nella trasformazione radicale della società. 'Imbullonato' di Depero offre una riflessione sulla violenza simbolica e fisica legata alla modernità, alla meccanizzazione e alla rivoluzione culturale. Sebbene non tratti direttamente la violenza come un tema esplicito, il suo linguaggio visivo, il suo approccio all'arte e la sua connessione con il movimento futurista lo rendono uno strumento interessante per esplorare come la violenza sia stata parte integrante di un'epoca

– opera collettiva della classe di arti figurative che riproduce profili femminili intrecciati in una rete di filo di ferro su cui sono state esposte opere individuali degli studenti.

Le persone detenute hanno contribuito in modo simbolico alle installazioni costruendo rose di carta che sono state distribuite ai passanti, insieme a cartoline e *stickers*.

Il valore simbolico dell'iniziativa è stato ampliato dalla collaborazione tra l'*Associazione Loscarcere* che si occupa di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e l'*Associazione Rumorosse*, la quale si occupa di discriminazioni di genere e sostegno delle vittime. Il lavoro congiunto ha permesso di ampliare la riflessione a tutti gli attori coinvolti in un gesto violento: chi lo subisce, chi lo compie e la società che viene ferita e spaventata. Il lavoro congiunto è stato prezioso per aumentare la complessità delle riflessioni su queste tematiche e per aprire alcuni spazi individuali di ascolto di vissuti personali faticosi e di successivo indirizzo a percorsi di sostegno.

Durante gli incontri presso la Casa Circondariale, è stato condotto un *brainstorming* analogo a quello che si è svolto nelle classi, così da poter condividere le parole emerse. Si sono ascoltate riflessioni sul tema della violenza in generale, agita e subita. Successivamente, si è approfondito il tema della violenza di genere, declinandolo in diversi aspetti: disparità economica, disuguaglianze nella gestione dei lavori domestici, il linguaggio mediatico, il linguaggio religioso, la violenza istituzionale (come le forme di vittimizzazione secondaria), i servizi di accoglienza per le vittime e le loro modalità di comunicazione. Dagli incontri – in particolare da quelli svolti all'interno

---

di cambiamenti radicali. La sua estetica 'imbullonata' suggerisce una riflessione sul conflitto, sulla costrizione e sulla trasformazione, che sono tutti aspetti intrinsecamente legati alla violenza, sia essa fisica, simbolica o psicologica. Con i nostri libri imbullonati vogliamo far riflettere sulla parola 'violenza'. Noi lo abbiamo fatto in classe confrontandoci con i detenuti del carcere di Lodi. Sono uscite parole forti e dense di significato che abbiamo deciso di abbinare anche a delle immagini per renderle più intense. Il *brainstorming* sulla parola 'violenza' quindi ci ha aiutato a riflettere non solo sugli aspetti immediati e drammatici del suo significato, ma anche sul suo radicamento profondo nelle strutture sociali, culturali e politiche, e sul nostro impegno collettivo per contrastarla. Proprio per questo oggi vi invitiamo a creare un libro imbullonato collettivo scrivendo parole, riflessioni, condividendo i vostri disegni. Vi suggeriamo una costrizione, una rigidità che potrebbe essere interpretata come una critica alla società che 'ingabbia' le donne in determinati ruoli sociali. La parola 'imbullonato' evoca un'immagine di oggetti fissati rigidamente, non modificabili, proprio come le convenzioni sociali che impongono alle donne di essere relegate a ruoli specifici, spesso quelli di madrina, madre, o compagna. Uniamo i pensieri per tessere parole».

della Casa Circondariale, per i motivi che poi verranno approfonditi, ma anche per permettere a tutti e a tutte di mettersi in contatto con esperienze di violenza vissuta personalmente – è emersa la necessità di affrontare sia gli aspetti legati alla violenza di genere che quelli relativi alla violenza in generale. Agiti violenti sono infatti molto diffusi e spesso culturalmente accettati, come hanno evidenziato le opere degli studenti e delle studentesse che molto ‘naturalmente’ hanno accettato di includere nelle loro riflessioni il tema della violenza a un livello più ampio, condividendo esperienze personali di violenze subite in ambito familiare, scolastico e nel gruppo dei pari.

A seguito degli incontri e dell’esposizione delle opere in occasione del 25 novembre, alle classi è stato somministrato un questionario, formulato dalle persone detenute con il supporto delle professioniste e dei professionisti. L’obiettivo è quello di disporre di uno strumento di scambio e condivisione, ma anche di confronto rispetto al pensiero degli studenti e delle studentesse riguardo alle persone detenute, comunemente avvertite come pericolose e violente, prima e dopo l’incontro avvenuto presso la Casa Circondariale nel mese di gennaio.

## **2. Scuola e carcere: sensibilizzazione, prevenzione e inclusione**

Il percorso descritto trae ispirazione dal progetto *A scuola di libertà – Carcere e scuole: educazione alla legalità*, che mette a confronto le scuole e il mondo della Giustizia, delle pene e del carcere, con il supporto della redazione della rivista *Ristretti Orizzonti* e dalla *Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia*. Noi operatrici e volontarie siamo convinte che portare la scuola in carcere e il carcere nelle scuole favorisca un dialogo volto non solo alla sensibilizzazione, ma anche alla prevenzione e all’inclusione. Il confronto diretto tra comunità e carcere consente di affrontare in modo diverso, lontano dalla logica della vendetta pubblica, la frattura che il reato crea all’interno della società. Inoltre, permette di attraversare stereotipi e pregiudizi diffusi, avvicinando una realtà spesso dimenticata e percepita come separata dalla società civile. Questo scambio offre agli studenti e alle studentesse la possibilità di comprendere meglio le dinamiche di commissione di un reato e le loro conseguenze, contribuendo così anche alla prevenzione. Durante il percorso alcuni/e studenti e studentesse hanno esplicitato in classe, o in incontri riservati, alcune situazioni di violenza subita e in alcuni casi sono stati indirizzati a servizi dedicati.

Per le persone detenute, soprattutto quando si tratta di giovani, l’incontro

con la società civile rappresenta un'occasione per non sentirsi escluse o respinte. E un momento sempre attraversato dal desiderio tra i partecipanti di mettere i propri errori e vissuti difficili a disposizione delle giovani generazioni e della società. Spesso si intuisce, *in nuce*, il movimento riparativo di chi cerca un modo di porre rimedio, di prevenire, di raccontare di sé affinché altri evitino di sbagliare.

Il nostro impegno come volontarie e operatrici di progetto è stato quello di promuovere, in un piccolo contesto locale, una concezione di giustizia diversa da quella retributiva, i cui strumenti principali sono quelli dell'incontro e del dialogo. Nelle esperienze condotte finora (che hanno riguardato anche percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – PCTO – e altre sperimentazioni artistiche congiunte come la creazione di un mazzo di carte come strumento per raccontare l'esperienza detentiva), abbiamo raccolto risultati molto positivi: studenti e studentesse hanno descritto questi incontri come estremamente formativi, come opportunità di crescita personale e di rivalutazione importante di alcuni stereotipi. Molti di loro hanno deciso di raccontare il percorso all'esame di maturità come di uno dei più significativi della loro esperienza scolastica. Alcuni ne hanno espresso la loro volontà di impegnarsi in attività di volontariato e, più in generale, di approfondire la conoscenza di una realtà che, troppo spesso, rimane sconosciuta ai più. Le persone detenute in questi incontri accolgono gli studenti con grande calore, si sentono ascoltate e riconosciute come persone e non etichettate dal reato che hanno commesso, si impegnano a rispondere a domande difficili, spesso esprimono la volontà di fare qualcosa per gli altri, di attivarsi a favore della società in maniera concreta.

### **3. Il lavoro in carcere: i tabù della violenza di genere e delle emozioni maschili**

Gli incontri realizzati nell'ambito del progetto sono stati dedicati al tema della violenza di genere e della violenza in generale: da subito, infatti, è stato evidente che limitare le riflessioni alla violenza di genere avrebbe privato il discorso della testimonianza di molti agiti e racconti personali. Nel contesto carcerario, infatti, questo tema emerge come un tabù, una questione percepita come particolarmente delicata e raramente affrontata apertamente. Questa difficoltà è radicata, in parte, nella configurazione stessa delle strutture carcerarie.

I cosiddetti '*sex offenders*' vengono collocati in sezioni protette, destinate a coloro che, per ragioni personali, processuali o di sicurezza, non possono

entrare in contatto con il resto della popolazione detenuta. Questo isolamento non è solo fisico, ma anche simbolico: i detenuti accusati di reati come violenza di genere, femminicidio e violenza domestica vengono considerati privi di qualsiasi codice morale e descritti dagli altri detenuti come ‘ignobili’, persone peggiori rispetto a coloro che vengono etichettati come ‘criminali comuni’.

Durante gli incontri, la difficoltà di affrontare apertamente il tema è emersa durante la lettura delle *brochure* di alcuni centri antiviolenza. In questo contesto, il dibattito si è spostato rapidamente verso la dimensione pubblica, con una critica ai media italiani accusati di porre attenzione esclusivamente alla violenza di genere, trascurando altre questioni considerate da loro più urgenti. Questa percezione si accompagna a un’altra convinzione diffusa: l’idea che il fenomeno possa essere contrastato solo attraverso interventi educativi rivolti ai bambini e alle bambine. Tuttavia, tali affermazioni si scontrano con una visione che nega la natura sistemica e strutturale della violenza di genere. Prevalere, infatti, la convinzione che concetti come ‘società patriarcale’ e ‘maschilismo’ siano ormai superati e non riflettano più la realtà della nostra società. La violenza di genere viene ridotta a un problema individuale, attribuito a singoli soggetti portatori di disturbi o privi di un codice morale.

Questa visione tende a delegittimare l’idea di un fenomeno radicato nelle strutture socio-culturali, limitandone l’analisi e le possibili soluzioni. Un ulteriore elemento di contrasto è emerso nell’associazione della violenza di genere al fenomeno migratorio. Secondo questa visione, a generare la violenza sarebbero le differenze culturali e una diversa concezione della donna da parte di alcuni gruppi di individui migranti: un’altra prospettiva che si pone in contraddizione con l’affermazione secondo cui gli interventi educativi rivolti ai più piccoli sarebbero essenziali per prevenire e contrastare il fenomeno. Un’altra tendenza osservata è stata quella di bilanciare il discorso sulla violenza di genere con il tema della violenza subita dagli uomini. È emersa in modo diffuso dal confronto di gruppo l’idea che i dati statistici relativi alla violenza di genere siano poco attendibili, poiché gli uomini raramente denunciano gli abusi subiti da parte delle donne, per motivi che verranno esplicitati in seguito. Le donne, infatti, vengono percepite come più forti dal punto di vista psicologico e più capaci di agire forme di violenza diverse da quella fisica. L’idea dell’inattendibilità dei dati viene spesso avvalorata dai casi di assoluzione di uomini accusati di violenza domestica. Tuttavia, è emerso un ulteriore aspetto interessante: fatta eccezione per un caso isolato, non si è rilevata una tendenza a giustificare atti come il femminicidio o la violenza fisica come risposte a comportamenti provocatori da parte delle donne.

Considerando che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, che coinvolge non solo le donne ma anche gli uomini, abbiamo ritenuto utile leggere con il gruppo di persone detenute il *Manifesto per le emozioni maschili*<sup>4</sup> promosso dallo psicoterapeuta Alberto Penna per esplicitare gli stereotipi cui gli uomini sono soggetti. Ciò che è emerso è stato un generale accordo con le idee espresse nel testo, in particolare rispetto all'incapacità, spesso attribuita alle persone di genere maschile, di esprimere emozioni diverse dalla rabbia e dalla frustrazione. Si è sottolineato come la relazione di cura sia quasi sempre associata a figure di genere femminile, considerate più sensibili e, quindi, meno giudicanti nei confronti dell'espressione delle emozioni maschili. Non è un caso che siano state ripetute affermazioni come: «tra uomini non si deve mostrare la propria fragilità» e «gli uomini piangono solo se arrivati al limite». Si ritiene che socialmente, l'uomo venga associato alla durezza mentre la donna alla fragilità, stereotipi che si riflettono anche nel modo in cui si concepisce il carcere, visto come una struttura principalmente maschile. A fronte della composizione della popolazione carceraria italiana, la quale conta circa 62.000 persone, prevalentemente di genere maschile (le donne rappresentano una percentuale minima, intorno al 4%), il fatto che la maggior parte dei detenuti siano uomini è stato associato alla tendenza culturale a concepire l'uomo come 'sesso forte', incapace di mostrare di essere, a sua volta, vittima di violenza.

In conclusione, abbiamo rilevato essere abbastanza diffusa la consapevolezza che gli uomini siano anch'essi soggetti a strutture e stereotipi sociali che li portano a reprimere il malessere, considerato un segno di debolezza. Questa soppressione delle emozioni finisce spesso per manifestarsi attraverso la rabbia. Tuttavia, si riscontra una dicotomia tra teoria e pratica: nonostante la consapevolezza che gli uomini, al pari delle donne, provino diverse emozioni, permane l'idea che debbano continuare ad aderire a modelli comportamentali che li rendono 'più uomini'. Questa credenza ha importanti conseguenze, sia sul fenomeno della violenza in generale, sia su quella di genere. La capacità di attraversare gli stereotipi di genere rappresenta infatti un presupposto fondamentale non solo per affrontare, ma anche per prevenire questo fenomeno.

Negli incontri in presenza con studenti e studentesse è stata – questa – una delle tematiche affrontate in modo condiviso mettendo al tavolo comune le sensibilità diverse che abbiamo rilevato negli incontri separati.

---

<sup>4</sup> Si rinvia a <https://albertopenna.it/manifesto-per-le-emozioni-maschili/> (consultato il 20 dicembre 2024).

#### 4. Il percorso a scuola: dalle parole alle opere

Le parole emerse dal *brainstorming* sulla parola *violenza* condotto presso le classi del Liceo Artistico includono: guerra, attacco fisico, lividi, paura, disgusto, bisogno, infelicità, limite, caos, urla, rabbia, educazione sbagliata, coltello, molestie sessuali, vergogna, ambiente non adatto, rosso, trauma, vendetta, disgusto. Quelle raccolte durante il *brainstorming* condotto presso la Casa Circondariale sono: rosso, stress, scatto, dolore, violenza psicologica, donne, cattiveria, sofferenza, stupidità, impotenza, ira, nero, ignoranza, stato, buco nero, ghigliottina, abbandono infantile, malattia, cella liscia, braccio della morte, violenza sui bambini e sulle donne, catene, sbarre, povertà, ingiustizia sociale, campo di battaglia.

Ci sono parole che coincidono, ma in generale abbiamo osservato uno stretto legame tra il modo di concepire la violenza e il contesto in cui siamo immersi. Questo aspetto, tuttavia, non ha impedito a studenti e studentesse di immergersi anche in esperienze apparentemente lontane dalle proprie e di ideare immagini e opere mettendosi nei panni di vittime e rei oltre che nei propri, declinando le parole dell'artista Maria Lai: «l'opera d'arte occupa un piccolo spazio, ma come l'atomo, può sconvolgere uno spazio immenso»<sup>5</sup> proposte dall'*Associazione Rumorosse* come spunto di lavoro.

Studenti e studentesse della classe di Grafica, coordinati dalla professoressa Carossa e dal professor Armigero, hanno accettato di sconvolgere i loro spazi e le loro certezze attraversando con molto coraggio terreni scivolosi e insoliti, rappresentando la violenza in tante sfaccettature, osando rappresentare le emozioni di chi ferisce e di chi è ferito e, in alcuni casi, spingendosi fino ad esplorare vie d'uscita: labirinti che si aprono, tele ferite e poi ricucite ed incerottate, cuori che si illuminano.

La varietà dei temi e delle suggestioni sono state sorprendenti e ognuna delle opere meriterebbe una descrizione particolareggiata per poterne apprezzare, oltre che la forza delle intuizioni, anche la cura dei materiali usati e delle scelte stilistiche: le opere grafiche hanno rappresentato la voce di chi urla, il corpo della donna come un campo di battaglia, la normalizzazione della violenza come accade con le guerre che pesano su tutti noi, le frasi che offendono e mettono in dubbio le parole delle donne (vittimizzazione secondaria) come un vortice che soffoca. Molti hanno scelto di rappresentare le parole *limite* e *caos* facendo uno sforzo di immedesimazione sia dal punto di

---

<sup>5</sup> Dal sito web dell'Artista <https://sardiniamood.com/maria-lai/>.

vista del responsabile che della vittima, entrambi colpiti e travolti all'improvviso, graffiati come uno scarabocchio, incastrati in maniera impreveduta. Anche le parole *vergogna*, *indifferenza*, *umiliazione*, *controllo*, legate solitamente ai vissuti delle vittime, sono state attraversate anche dalla prospettiva dei rei: insieme origine ed esito di ogni atto violento. La parola *trauma* porta in sé le impronte digitali di chi viene cambiato fin nel profondo, nell'identità, dall'incontro con la violenza; in un'altra opera la stessa parola viene dipinta a mano con pennellate forti per dare anche visivamente il senso dell'impatto che fa cambiare le cose, la quotidianità che 'non è più come prima'. La parola *lividi* è stata rappresentata come una galassia, un mondo che dovrebbe essere lontanissimo e microscopico, mai visibile sulla pelle delle persone. La parola *paura* è un vortice dal quale si viene risucchiati.

I libri imbullonati sono stati occasioni di approfondimento di temi affrontati durante gli incontri in classe da parte delle associazioni, come ad esempio *la teoria del ciclo della violenza*, elaborata dalla psicologa Lenore Walker. Altri libri hanno raffigurato alcune parole del *brainstorming*: la parola *limite* è un libro privo di sfondo, come la mente di una vittima dove le parole paiono rimbalzare nel vuoto e nella rassegnazione. La parola *rosso* viene elaborata nel libro di due studentesse, sia nella sua parte passionale e legata all'amore, sia come colore legato all'aggressività, all'esplosione della violenza. Il colore rosso, in tutta la potenza di emozioni contrastanti che sprigiona, viene bilanciato nel libro dal colore grigio (composto da bianco e nero, simbolicamente unione di bene e male) usato dalle artiste per rappresentare la ricerca di equilibrio e di serenità di ogni vittima. In altri libri sono stati approfonditi il tema dell'indifferenza sociale alla sofferenza e il tema della difficoltà a chiedere aiuto da parte delle vittime sviluppato come una rappresentazione grafica della parola aiuto – SOS in codice Morse. Una riflessione molto personale e suggestiva è quella percorsa nel libro intitolato *Nightmare* (incubo) dove la violenza viene rappresentata come un incubo da cui non ci si può svegliare, come un assalto notturno annunciato ma impossibile da fermare.

La classe di Arti Figurative, coordinata dalla professoressa Anita Guarneri, ha realizzato un'installazione: un'opera collettiva composta da una rete di profili 'intessuti' con il filo di ferro. Ogni studente e ogni studentessa ha esposto su questa rete la propria personale riflessione sulla violenza: a partire dall'angolo in alto a sinistra il percorso inizia con una riflessione sulle parole dei genitori, che appaiono bianche e innocue quando si è bambini ('gioia e speranza della famiglia') per poi diventare scure e violente man mano che si cresce, trasformandosi in giudizi che fanno sentire inadeguati, manchevoli di qualcosa.

Ci sono poi pagine strappate che narrano accadimenti violenti, mani di metallo e di gesso che si aggrappano, tirando e deformando i volti modellati nella rete metallica, gole soffocate dal filo spinato, un cervello trafitto dai chiodi – traumi, ferite che non si possono dimenticare. Bende sugli occhi e bende rosse intessono l'opera rappresentando la rabbia che acceca sia chi agisce sia chi subisce violenza, oltre alla manipolazione che impedisce a coloro che subiscono forme di violenza di prenderne consapevolezza. *I'm not a puppet* è un lavoro sull'oggettificazione delle persone vittime di violenza: l'autrice si ritrae come un burattino di legno incapace di esercitare la propria libertà.

Attraverso fili di lana colorati sono invece state rappresentate le emozioni più comuni legate alla violenza: rabbia, ira, dolore, ossessione, sofferenza. Anche la violenza verbale emerge come tema centrale: le parole, paragonate a sottotitoli oppure a chiodi, non abbandonano la mente di chi le subisce. Viene rappresentata anche l'invisibilità che spesso caratterizza la violenza domestica: volti pieni di lividi coperti da una patina che non permette di vedere la sofferenza interiore, profonda.

L'opera collettiva dà un senso di dolore e sofferenza. Non mancano, tuttavia, espressioni di speranza: paradossalmente la classe ha voluto incastrare tra le maglie di metallo le rose preparate dalle persone detenute. Spicca un cuore rosso e morbido con una luce accesa al suo interno: si può sperare, si può essere visti. Un impressionante percorso di riparazione ci è donato da un ritratto nero e angosciante, ispirato alle opere di Bacon («mi sforzo di rendere la brutalità dei fatti»), dipinto su una tavola che l'artista ha poi voluto deformare, martellare, tagliare ma infine ricucire, curare con un cerotto con la tenerezza di un gesto materno: perché guarire è possibile.

Come il lavoro dei ragazzi e delle ragazze, la guarigione è insieme personale e opera collettiva: riflessioni difficili da condividere, incontri improbabili ma possibili, comunità che riaccolgono, complementarità degli sguardi... semplici, piccoli (e, proprio perché piccoli, possibili) spazi di cura e dunque di decostruzione della violenza.



Foto di Alex Sheldon su Unsplash

Per realizzare la mia cartolina mi sono ispirata alla parola war. La cartolina rappresenta il tema della violenza sulle donne per ricordare che il nostro corpo è un costante campo di battaglia.

**Margherita Brambilla**





L'illustrazione raffigura ciò che una donna subisce nel processo di vittimizzazione secondaria, quando, oltre al trauma iniziale, è esposta a ulteriori sofferenze e colpevolizzazioni durante il percorso giudiziario, una realtà purtroppo frequente nei casi odierni.

**Laura Carcangiu**






La clessidra raffigura lo scorrere del tempo che porta al limite psicologico.

Il raggiungimento di questo limite comporta lo stravolgimento dell'equilibrio della persona, espresso tramite il colore verde, a cui si contrappone il rosso, simbolo di pericolo e di urgenza.

Flavia Di Perri





Ispirandomi alle parole "ambiente sbagliato" ho creato questa illustrazione. Il foro di colore bianco, nella parte superiore, rappresenta l'ambiente sicuro del singolo individuo. La parte inferiore descrive un contesto ostile e non familiare.

**Elisa Ferrari**





In un fondo nero, la parola "paura" emerge con forza, invitando alla riflessione. Ogni lettera rappresenta un grido soffocato, una storia non raccontata, un'occasione mancata di rompere il ciclo della violenza.

**Vincent Gorini**





Per realizzare questa cartolina ho scelto di illustrare la parola "Vergogna".  
Ho rappresentato un atteggiamento tipico di questa emozione che costringe la persona a nascondersi e chiudersi in se.

**Giada Ierardi**






Il disegno rappresenta una persona che subisce violenza, simbolizzata da un labirinto complesso e confuso. Questo labirinto riflette il caos e il dolore che prova, mentre le diverse vie d'uscita mostrano, che esistono molteplici possibilità di liberazione e guarigione.

**Nathaly Illescas**





In questa cartolina ho voluto rappresentare l'indifferenza, realizzando al centro degli occhi che piangono circondati da altri sguardi che rimangono impassibili di fronte a questa sofferenza. Questo simboleggia la solitudine di chi soffre, circondato da indifferenza e apatia. Ogni occhio impassibile rappresenta una parte della società che ignora le sofferenze altrui e che si preoccupa solo delle proprie vicende.

**Asia La Monica**







Finito di stampare nel mese di ottobre 2025  
nella LegoDigit s.r.l. – Via Galileo Galilei 15/1  
38015 Lavis (TN)



## ***Volumi pubblicati***

### **Sezione Ricerche**

1. S. GIAVAZZI, V. MONGILLO, P.L. PETRILLO (a cura di), *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e tutela penale*, 2019, pp. XXX-370.
2. A. OLIVA, M. CAPUTO (a cura di), *Itinerari di medicina legale e delle responsabilità in campo sanitario. Seconda edizione*, 2025, pp. XXXVIII-714.
3. F. CENTONZE, S. GIAVAZZI (a cura di), *Internal Investigations. Best practices e istanze di regolamentazione*, 2021, pp. XXX-290.
4. E. GRECO, *Profili di responsabilità penale dei controllori del traffico aereo. Gestione del rischio e imputazione dell'evento per colpa nei sistemi a interazione complessa*, 2021, pp. X-150.
5. M. LAMANUZZI-C. MAZZUCATO (a cura di), *Violenza contro le donne: forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale. Strategie interdisciplinari di prevenzione*, 2025, pp. XX-234.

### **Sezione Studi**

1. M. DI LELLO FINUOLI, *La confisca ante delictum e il principio di proporzione*, 2021, pp. XVI-464.
2. A. VISCONTI, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, 2023, pp. XVI-470.
3. M. LAMANUZZI, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del 'modello Francese'*, 2024, pp. XVIII-750.

note

---

note

---

note

---

note

---

note

---

note

---

note

---